

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE IMPRESE

ATTO DI CITAZIONE

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A., con sede legale in Vicenza, via Big. Framarin n. 18, Codice Fiscale e Partita Iva 00204010243, numero di Iscrizione al Rea di Vicenza 1858, in persona del dott. Fabrizio Viola, autorizzato in forza di delibera assembleare del 13 dicembre 2016, nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2017, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pavesi (c.f. PVS CRL 63H 19L 78IU; carlo.pavesi@milano.pecavvocati.it), Stefano Verzoni (c.f. VRZ SFN 61C 13G 388H; stefano.verzoni@milano.pecavvocati.it), Paolo Pecorella (c.f. PCR PCS 65C 10F 205X; pao_lo.pecorella@milano.pecavvocati.it) e Giovanni Minelli (c.f. MNI GNN 52B 13L 736N; giovanni.minelli@venezias.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, Dorsoduro 3488/U, giusta delega in calce del presente atto

ORIGINALE

e s p o n e q u a n t o s e g u e

INDICE

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I.- | PREMESSA | 4 |
| II.- | LO SCENARIO DI RIFERIMENTO..... | 12 |
| 1.- | Brevi cenni sulla storia di BPVi | 12 |
| 2.- | Gli aumenti di capitale del 2013 | 16 |
| 3.- | Gli aumenti di capitale del 2014 e la (apparente) "serenità" dei vertici di BPVi | 19 |
| 4.- | Gli esiti disastrosi della gestione | 25 |
| 5.- | L'aumento di capitale del 2016 e l'ingresso del Fondo Atlante e il bilancio al 31 dicembre 2016. | 28 |
| III.- | LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI (IN SINTESI) | 31 |
| IV.- | GLI ACCERTAMENTI CONDOTTI DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA..... | 43 |
| 1.- | Gli accertamenti condotti da BCE | 43 |
| 2.- | Gli accertamenti condotti da Consob, i successivi procedimenti e le relative proposte sanzionatorie | 47 |
| 3.- | Il procedimento sanzionatorio promosso da AGCM | 52 |
| 4.- | Il procedimento sanzionatorio promosso da Banca d'Italia | 53 |
| 5.- | Il procedimento sanzionatorio BCI del 27 luglio 2016 | 55 |

| | |
|--|-----------|
| V.- I SOGGETTI CONVENUTI NEL PRESENTE GIUDIZIO: GLI ORGANI DEPUTATI ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA BANCA NEL PERIODO DI INTERESSE | 57 |
| 1.- Il Consiglio di Amministrazione..... | 57 |
| 2.- La Direzione Generale | 68 |
| 3.- Il Collegio Sindacale..... | 70 |
| 4.- Gli emolumenti corrisposti | 73 |
| VI. - LE CONDOTTE RILEVANTI..... | 75 |
| 1.- Considerazioni generali | 75 |
| 2.- Brevi cenni sulla responsabilità degli organi sociali..... | 76 |
| 2.1.- I principi di corretta amministrazione: la direzione generale | 76 |
| 2.2.- Segue: gli amministratori..... | 80 |
| 2.3.- Brevi cenni sul ruolo del collegio sindacale..... | 88 |
| 3.- Gli investimenti nei fondi lussemburghesi..... | 92 |
| 3.1.-Premessa | 92 |
| 3.2.- La ricostruzione degli investimenti | 94 |
| 3.3.- Segue: Gli accertamenti di BCI..... | 102 |
| 3.4.-La responsabilità del Direttore Generale e del vice Direttore Generale per gli investimenti nei Fondi <i>Athena</i> e <i>Optimum</i> | 108 |
| 3.5.- La responsabilità degli Amministratori per gli investimenti nei Fondi <i>Athena</i> e <i>Optimum</i> | 108 |
| 3.6.- La responsabilità dei Sindaci per gli investimenti nei Fondi <i>Athena</i> e <i>Optimum</i> | 117 |
| 3.7.-Il danno subito dalla Banca in conseguenza degli investimenti effettuati nei Fondi <i>Athena</i> e <i>Optimum</i> | 119 |
| 4.- Il capitale finanziato e le sue conseguenze | 123 |
| 4.1.-La fattispecie del capitale finanziato..... | 123 |
| 4.2.- Le forme di manifestazione del capitale finanziato..... | 126 |
| 4.3.- Gli impatti dell'assistenza finanziaria dal punto di vista del patrimonio di vigilanza..... | 133 |
| 4.4.- Segue: le lettere d'impegno..... | 136 |
| 4.5.- La responsabilità del Direttore Generale e dei vice Direttori Generali per l'illecita prassi del capitale finanziato | 138 |
| 4.6. - La responsabilità degli Amministratori per l'illecita prassi del capitale finanziato | 147 |
| 4.7.-La responsabilità dei Sindaci per l'illecita prassi del capitale finanziato . | 173 |
| 4.8. - Il danno derivante dal fenomeno del capitale finanziato..... | 175 |
| 4.8.1.- Il danno reputazionale | 175 |
| 4.8.2.- Segue: il danno diretto da perdita di margine di interesse sugli impieghi | 177 |

| | |
|--|-----|
| 4.8.3.- Segue: il danno da contenziosi di terzi..... | 180 |
| 4.8.4.- Segue: il danno da sanzioni delle Autorità..... | 182 |
| 4.8.5.- Segue: il danno derivante dalle lettere di impegno e dagli storni ingiustificati | 184 |
| 5.- Le gravi carenze del processo di negoziazione delle azioni BPVi..... | 185 |
| 5.1.-Premessa | 185 |
| 5.2.-Cenni ai principi di diligenza e correttezza nel rapporto tra intermediario e cliente dopo l'intervento della Direttiva MiFID..... | 186 |
| 5.3.-Il processo di negoziazione delle azioni proprie nella regolamentazione di BPVi | 188 |
| 5.4.-La violazione delle procedure di adeguatezza e le c.d. riprofilature opportunistiche..... | 192 |
| 5.5.-La violazione dell'ordine cronologico nell'evasione delle richieste di vendita delle azioni | 194 |
| 5.6.-La responsabilità per le carenze nel processo di negoziazione delle azioni..... | 198 |
| 5.7.-Segue: la Direzione Generale..... | 200 |
| 5.8.-Segue: il Consiglio di Amministrazione | 202 |
| 5.9.-Segue: il Collegio Sindacale | 210 |
| 5.10.- Le criticità del processo di determinazione del prezzo..... | 213 |
| 5.11.- Il danno subito dalla Banca a causa delle anomalie del processo di negoziazione delle azioni e del <i>pricing</i> delle azioni | 218 |
| 6.- Le criticità del comparto creditizio | 223 |
| 6.1.-Premessa | 223 |
| 6.2.-Le carenze nel processo di erogazione del credito..... | 230 |
| 6.3.-Le operazioni oggetto di censura (le posizioni di capitale finanziato).... | 233 |
| 6.3.1- Silvano Ravazzolo..... | 234 |
| 6.3.2.- Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan | 236 |
| 6.3.3.- Luigi Morato | 239 |
| 6.3.4.- NSF1 S.r.l. | 240 |
| 6.3.5.- Elan S.r.l..... | 244 |
| 6.3.6.- Altre operazioni di capitale finanziato | 246 |
| 6.4.-Segue: altre operazioni oggetto di censura | 248 |
| 6.4.1.- L'operazione San Marco..... | 249 |
| 6.4.2.- Gruppo Adige Bitumi S.p.A..... | 258 |
| 6.4.3.- Acqua Marcia Immobiliare S.r.l..... | 263 |
| 6.4.4.- Operazioni creditizie con il gruppo De Gennaro: Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l..... | 265 |
| 6.4.5.- Segue: Immoberdan S.r.l..... | 267 |

| | |
|---|------------|
| 6.4.6.- Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno..... | 271 |
| VII.- IL DANNO SUBITO DALLA BANCA E I SOGGETTI RESPONSABILI..... | 275 |
| 1.- Il pregiudizio economico | 275 |
| 2.- I soggetti responsabili: i criteri di imputazione..... | 284 |
| 3. – La Direzione Generale | 288 |
| 3.2.-I vice Direttori Generali | 288 |
| 4.- Il Consiglio di Amministrazione..... | 290 |
| 5.- Il Collegio Sindacale..... | 303 |
| VIII.- ISTANZA DI RIUNIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV..... | 304 |
| CONCLUSIONI..... | 309 |

* * *

I.- PREMESSA

1.1.- Con deliberazione assunta in data 13 dicembre 2016, l'assemblea degli azionisti di Banca Popolare Vicenza S.p.A. ("BPVi" o la "Banca") *"ha deciso con il voto favorevole di circa il 99,9% del capitale sociale presente al momento della votazione, di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori, ex componenti della Direzione generale ed ex sindaci"*, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale attribuibile alla precedente gestione della Banca (cfr. ns. doc. 1).

L'azione di responsabilità, come si vedrà oltre, trova ampia giustificazione in una serie di condotte poste in essere dagli esponenti aziendali della Banca (direttore generale, vice direttori, membri del consiglio di amministrazione e sindaci) in violazione degli obblighi di legge nonché dei doveri di amministrazione, di gestione e di controllo di una banca ⁽¹⁾. L'azione è tanto più fondata, considerando che la Banca è stata – sino alla recente trasformazione – una banca popolare (una banca, cioè, cooperati-

⁽¹⁾ Obblighi, doveri e responsabilità che - osserviamo incidentalmente (e le vicende di BPVi sono lì a dimostrarlo) – dovranno essere analizzati e valutati con particolare rigore e severità come indica il **rilievo pubblico dell'attività svolta dalle banche**, riconosciuta, come tale, dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (cfr. art. 16).

va), che, per caratteristiche, vocazione e natura, avrebbe dovuto ispirare la propria gestione a una politica particolarmente avversa al rischio, lontana dalla tentazione degli incerti ritorni consentiti da operazioni finanziarie, ma concentrata sulla stabile e ricorrente protezione dell'investimento dei propri soci: migliaia di risparmiatori privati, piccoli e grandi, 'cassettisti' come si usa dire, che alla Banca, alla prudenza e alla lungimiranza del *management* e degli amministratori, alla diligenza degli organi di controllo avevano affidato i risparmi, in alcuni casi, quelli di una vita di lavoro.

D'altra parte, che questa fosse la missione autentica della Banca Popolare di Vicenza lo affermano esplicitamente i documenti ufficiali; lo dicono, cioè, le espressioni (che oggi appaiono vuote) usate dalla stessa Banca quando si trattava di presentare se stessa ai soci, ai clienti e al pubblico, sempre rivendicando l'orgoglio del "*proprio ruolo sociale di sostegno dell'economia locale, ed in particolare delle famiglie produttrici e consumatrici e delle piccole e medie imprese*", con "*un legame simbiotico con il territorio, attraverso il servizio ed il sostegno all'economia locale ed alle imprese, in particolare medio/piccole, la vicinanza alle famiglie, nonché una mirata, ma costante e significativa presenza in iniziative sociali e culturali a beneficio delle aree di insediamento*" e prestando particolare "*attenzione alla creazione di valore per i diversi 'Stakeholder', ovvero i portatori di interessi verso l'azienda e più in particolare i soci e gli azionisti ma anche i clienti, i dipendenti, i fornitori, e più in generale l'intera comunità locale*" ⁽²⁾.

⁽²⁾ Le frasi virgolettate sono tratte da una delle tante presentazioni della Banca, in occasione di un convegno, tenutosi a Roma nel 2011, organizzato dalla scuola di formazione per l'alta dirigenza in dottrina sociale della Chiesa (cfr. ns. doc. 2). Negli stessi termini sono le presentazioni intitolate "*Terzo pilastro di Basilea 3 - Informativa al Pubblico del Gruppo BPVI*", reperibili sul *web*, che ogni anno la Banca pubblicava e presentava appunto al pubblico, sottolineando a più riprese i profili di "*contenimento del rischio*" e di "*solidità patrimoniale*", il "*rapporto con il territorio*" e il sostegno alle "*famiglie e alle piccole medie imprese*". Frasi analoghe sono poi contenute in molti altri documenti, incluse le relazioni sulla gestione, nonché nelle lettere che di anno in anno il presidente di BPVI inviava agli azionisti.

L'esatto contrario, come vedremo, di quello che è accaduto, dato che le condotte e le gravi omissioni imputabili agli *ex* vertici aziendali hanno tradito lo spirito cui, a parole, avrebbe dovuto ispirarsi la gestione della Banca, conducendola sino al concreto rischio della *resolution*, scongiurata soltanto *in extremis* grazie all'intervento del Fondo Atlante, promosso e costituito dai principali istituti bancari italiani ⁽³⁾.

Per quanto gli *ex* vertici aziendali (e, in particolare, il suo presidente Cav. Giovanni – meglio conosciuto come Gianni – Zonin, che ne è stato amministratore per 37 anni e presidente per 20 – di seguito, anche: il "**Presidente**") abbiano cercato in altre sedi di addossare la responsabilità di un simile disastro alla "crisi" ⁽⁴⁾, oppure agli interventi regolatori della BCE (che pur altre banche hanno affrontato in modo assai differente da BPVi) o si siano detti addirittura "ignari" di condotte perpetrate per anni e diffuse ampiamente a tutti i livelli della Banca, il disastro di BPVi trova la sua causa principale, se non esclusiva, nelle condotte illecite di chi ha gestito e controllato (*rectius*, che avrebbero dovuto controllare) la Banca negli anni immediatamente precedenti all'intervento del Fondo Atlante.

In questa prospettiva, non v'è dubbio che la storia recente di BPVi è la storia – come si sono espressi senza mezzi termini i *media* di tutto il Paese (cfr. ns. doc. 3) – di una delle più eclatanti *débâcle* finanziarie del

⁽³⁾ L'aumento di capitale della Banca di 1,5 miliardi di Euro sottoscritto nel 2016 dal Fondo Atlante (cfr. *infra* II, *sub* § 5) era richiesto dal piano, approvato dalla BCE, necessario per ripristinare i requisiti patrimoniali della Banca. Quest'ultima, infatti, al 31 dicembre 2015, non rispettava i requisiti di vigilanza fissati ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale. La mancata tempestiva attuazione di tale piano, come è riportato nel prospetto informativo dell'aumento di capitale, avrebbe comportato "*l'adozione, da parte di BCE, di misure di vigilanza, incluso l'esercizio dei poteri in materia di risanamento e risoluzione delle banche, come previsti dalla Direttiva europea (BRRD) che introduce regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e dalla relativa normativa di recepimento*".

⁽⁴⁾ Ci riferiamo, in particolare, all'atto di citazione 'in prevenzione' con cui il Cav. Zonin, il 13 dicembre 2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia (R.G. 12830/2016, G.I. dott. Luca Boccuni), la Banca, l'*ex* direttore generale Samuele Sorato e l'*ex* vice direttore Emanuele Giustini, chiedendo, *inter alia*, l'accertamento del corretto adempimento "*ai doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto sociale di BPVi nella sua qualità di Presidente del C.d.A. di BPVi e ciò per l'intera durata dell'incarico dal 1996 al 23 novembre 2015*". (cfr. ns. doc. 4).

dopoguerra, che è assai difficile, per i suoi connotati e le sue dimensioni, ritenere solo il frutto di un gruppo ristretto di *manager* infedeli e, sul versante degli organi collegiali, di una gestione invece "prudente e accorta". La storia, come vedremo, di un vero e proprio intreccio, un groviglio di rapporti, mai trasparenti, tra la Banca e i suoi vertici e tra questi e alcuni selezionati clienti, culminato, come si accennava, in un epilogo drammatico (5).

Ed è un fatto che a incidere sui risultati (disastrosi) di BPVi degli ultimi esercizi (cfr. *infra*, II, § 4) siano state – come ci ripromettiamo di documentare sulla base, *in primis*, delle risultanze degli accertamenti che sono stati effettuati da tutte le Autorità di Vigilanza che si sono occupate del 'caso' – scelte gestionali (a dir poco) imprudenti, assunte in un contesto caratterizzato da palesi inefficienze negli assetti organizzativi e amministrativi nonché dalla totale inerzia dei soggetti deputati alla vigilanza (Sindaci), i quali non hanno mai sollevato dubbi o perplessità di sorta. Scelte che hanno avuto, nel caso di BPVi, l'effetto di incrementare – in maniera patologica e opposta alla "missione" che la Banca aveva di "sostenere" le piccole/medie imprese e le famiglie del territorio – i livelli di rischio cui l'istituto era esposto, da quello di mercato (con investimenti a dir poco gravemente imprudenti in attività finanziarie, che hanno compromesso la solidità patrimoniale della Banca) a quello di credito (con un esponenziale e irragionevole aumento degli impieghi, in parte volto a sostenere – come emerso a seguito delle ispezioni condotte dalle Autorità di Vigilanza – le operazioni di ricapitalizzazione del 2013 e del 2014).

(5) La rassegna stampa che si è prodotta è solo uno spaccato del più vasto panorama di inchieste giornalistiche che si sono occupate della vicenda della Banca Popolare di Vicenza, da cui è derivato un danno enorme alla reputazione e all'immagine della Banca. Si consideri che tale vicenda è stata addirittura oggetto di tre monografie (M. CREMA "Banche rotte. I giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza", 2016; G. COVIELLO - A. ROSSATO, "Vicenza. La città sbancata. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza noi lo abbiamo scritto", 2016 e A. GRECO e F. VANNI, "Banche impopolari", 2017), di una Commissione di inchiesta regionale e, ora, sarà verosimilmente al centro dell'attenzione di una istituenda Commissione di inchiesta parlamentare.

Il tutto, con inevitabili ricadute patrimoniali (i dati che vedremo parlano da soli), senza considerare i danni, incalcolabili, inferti alla reputazione e all'immagine della Banca.

Qui di seguito, dunque, sarà dapprima delineato il contesto di riferimento in cui si colloca la presente azione, con una breve illustrazione dei risultati della Banca degli ultimi tre esercizi e delle prospettive tuttora difficili - con le quali deve misurarsi (cfr. *infra*, II).

Saranno poi tracciate in estrema sintesi le principali condotte censurabili, così da offrire al Giudice un quadro d'insieme delle responsabilità imputate a ciascuno dei convenuti (cfr., *infra*, III).

Saranno, quindi, esaminate nel dettaglio tali responsabilità (i) muovendo dagli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza (cfr. *infra*, IV), (ii) proseguendo con l'individuazione dei soggetti responsabili e una breve illustrazione delle regole di condotta e dei principi totalmente disattesi dagli stessi (cfr. *infra*, § V e VI.2) e (iii) descrivendo le singole operazioni contestate e l'imputazione - *ratione temporis* - a ciascuno dei convenuti (cfr. *infra* § VI.3, 4, 5 e 6).

Infine, sarà precisato il danno provocato da tali condotte (cfr. *infra*, § VII), danno che - in parte - dovrà essere determinato in separato giudizio ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., essendo tuttora non compiutamente definito il pregiudizio arrecato alla Banca (pur allo stato già impressionante), in particolare per quanto riguarda gli effetti dei numerosissimi reclami e contenziosi - con le connesse richieste risarcitorie - rivolti nei confronti della stessa dai risparmiatori, in ragione dell'operato degli organi sociali in carica all'epoca dei fatti.

* * *

1.2 - Sempre come premessa metodologica, anticipiamo che cercheremo, in quest'atto, di rifuggire da giudizi sommari, nonostante sia forte la tentazione di attribuire ai vertici ogni responsabilità senza attenuanti e senza esitazioni, di fronte a un fallimento di così ampia portata (descritto con

crudo realismo nel Prospetto Informativo del 2016, predisposto al fine di una fallita quotazione in Borsa, e approvato, a confermarne l'assoluta e oggettiva valenza probatoria, da molti dei convenuti: cfr. *infra* II, *sub* § 5, cui si rinvia, e ns. doc. 5).

Nonostante, cioè, le contestazioni delle Autorità di Vigilanza consegnino la fotografia di una Banca in cui **tutte** le aree di *business* e **tutti** i settori di operatività, non uno escluso, sono state investite da censure, perché risultavano carenti, inadeguati, inefficienti, strutturalmente insufficienti quando addirittura inesistenti, abbiamo dato credito, per non lasciar nulla di intentato, anche alla teoria (prospettata dall'*ex* Presidente nell'atto di citazione menzionato alla precedente nota n. 3) del 'complotto'. All'idea, cioè, che un dirigente infedele, l'*ex* Direttore Generale, divenuto, su proposta – si badi bene – dello stesso Cav. Zonin, nel febbraio 2015 Consigliere Delegato, il dott. Samuele Sorato (il "**Direttore Generale**")⁽⁶⁾, in concorso con due *ex vice* Direttori Generali – le responsabilità dei quali sono indiscutibili e gravissime⁽⁷⁾ – abbiano, all'oscuro degli organi collegiali, posto dolosamente in essere una serie, pervasiva e sistematica, di illeciti. E lo abbiamo fatto, come dicevamo, per estremo scrupolo, nonostante si tratti, all'evidenza, di una prospettazione non credibile, non essendo plausibile – per comune esperienza – che, per almeno tre anni, **tutta** la Banca sia stata asservita, a ogni livello, a un disegno criminoso condiviso dai soli Sorato, Piazzetta e Giustini.

Non a caso, il Cav. Zonin trascura di considerare che, se fosse vera quest'ipotesi, la collusione, la connivenza e il disegno illecito non si sarebbero arrestati ai soli Sorato, Piazzetta e Giustini, ma avrebbero inevi-

⁽⁶⁾ Sulla rapida ascesa professionale del dott. Sorato in BPVi si sono occupati anche alcuni articoli di stampa (cfr. articolo pubblicato su 'L'Espresso'. "*Il patto tra Sorato e Zonin banchieri a loro insaputa*", *sub* ns. doc. 3).

⁽⁷⁾ Vedremo, infatti, che i componenti la direzione generale della Banca (a partire dal Direttore Generale), a seconda delle attribuzioni di cui disponevano, sono gli autori materiali di molte delle condotte oggetto di censura. Se questo fatto è di per sé fonte di responsabilità a loro carico, non potrà costituire, al tempo stesso, un'esimente per gli amministratori e i sindaci.

tabilmente coinvolto il *management* della Banca a ogni livello. Avrebbe, cioè, riguardato: *(i) gran parte della divisione finanza* che, al corrente dell'assurdo investimento nei fondi lussemburghesi di cui diremo tra breve (cfr. *infra*, VI *sub* § 3), nulla avrebbe fatto e nulla avrebbe fatto trapeolare; *(ii) gran parte della direzione crediti*, che avrebbe assistito senza nulla obiettare al fenomeno del capitale finanziato e a erogazioni palesemente imprudenti (cfr. *infra*, VI *sub* § 4 e *sub* § 6); *(iii) l'intera struttura commerciale* (dai capi arca ai direttori di filiale), coinvolta pesantemente nel collocamento di prodotti inadeguati e in forme di sollecitazione e pressione la cui illiceità è evidente a chiunque; *(iv) la divisione bilancio e pianificazione*, che avrebbe tenuto all'oscuro, pur essendone informata, gli effetti contabili delle pratiche illecite di Sorato, Piazzetta e Giustini; *(v) la funzione audit e compliance e di risk management*, che, senza alcun tornaconto personale, avrebbe deliberatamente assecondato i disegni del Direttore Generale e dei suoi più stretti riporti; *(vi) i responsabili di BPVi Finance*, direttamente coinvolti negli spericolati investimenti finanziari promossi – si vorrebbe sostenere – dal solo Sorato.

In breve, decine e decine di dirigenti e dipendenti, tutti asserviti o complici di un disegno illecito promosso da altri. Un disegno che non riservava loro particolari benefici. Dirigenti e dipendenti – osserviamo incidentalmente – su cui il consiglio di amministrazione della Banca (il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**"), neppure dopo la scoperta della *mala gestio* che si vorrebbe ora addossare al dott. Sorato, ha rivolto i suoi strali (per la verità, neppure ha avviato una seria verifica qualitativa per appurare il loro coinvolgimento nelle attività illecite dell'ex Direttore Generale e dei vice Direttori Generali).

Ebbene, da questo contesto di così diffusa irregolarità, che mina alla radice l'intera struttura della Banca, resterebbero estranei solo i Consiglieri di amministrazione (gli unici – osserviamo incidentalmente – scelti dai soci e sulla cui diligenza gli azionisti potevano fare affidamento)

che avevano il dovere, se non morale, certamente giuridico di impedire il disastro e, con loro, i sindaci cui era affidato lo stesso compito. Vittime inconsapevoli – si sostiene ora – del tracollo, ancorché i lauti emolumenti percepiti (cfr. *infra*, V, § 4), i benefici in termini di prestigio e di *status* delle cariche ricoperte e, in alcuni casi, i rapporti d'affari con la Banca, potessero renderli più vulnerabili di molti dipendenti, più interessati quantomeno alla conservazione dello *status quo*.

Tanto chiarito, soggiungiamo, come ulteriore opportuna avvertenza metodologica, che i rilievi contenuti nel presente atto non esauriscono il novero delle condotte imputabili ai convenuti (e ad altri soggetti: *in primis*, la società di revisione in carica all'epoca di dette condotte). Vi sono altri profili tuttora oggetto di verifica che, in taluni casi, già lasciano intravedere criticità che potrebbero condurre a nuove contestazioni – su cui si esprime una doverosa riserva di agire nei confronti dei convenuti e di eventuali altri soggetti (*in primis* la società incaricata all'epoca della revisione dei bilanci) – sul versante dell'informativa o con riferimento ad altre operazioni straordinarie non menzionate in questa sede (ad esempio, la *partnership* con Cattolica Assicurazioni, che da sola ha determinato perdite straordinarie per la Banca per diverse centinaia di milioni di Euro).

Si consideri, del resto, che la ricostruzione delle vicende oggetto del presente giudizio, già di per sé molto complessa e laboriosa, ha trovato un (ulteriore) ostacolo nel fatto che tutte le *mail* dei principali soggetti coinvolti sono state cancellate dal *server* della Banca e – incredibilmente – non conservate dal sistema di *back up*, il quale **registra un vuoto di quasi un anno** – da maggio 2014 a marzo 2015 –, guarda caso in concomitanza degli ultimi aumenti di capitale e della campagna "*svuotafondo*" con cui la Banca si è liberata delle azioni proprie che aveva in portafoglio (iniziative, queste, che sono state, come si vedrà, terreno di una serie di

condotte illecite volte a far figurare una "solida" situazione della Banca, in realtà assai diversa).

Un dettaglio, questo, di estrema gravità e che dà l'idea del contesto in cui sono maturate le vicende che illustreremo nel presente atto.

* * *

II.- LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

1.- Brevi cenni sulla storia di BPVi

1.1.- BPVi, una delle prime banche "popolari" costituita in Veneto e principale banca non quotata italiana, ha mantenuto la forma della società cooperativa fino alla data dell'8 marzo 2016, quando, in un contesto di crescenti difficoltà ⁽⁸⁾, l'assemblea dei soci -- in osservanza di quanto previsto dalla riforma della disciplina delle banche popolari, introdotta con il Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 ("*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*"), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 -- ha deliberato la sua trasformazione in società per azioni.

Nel corso della sua storia, la Banca ha conosciuto il periodo di massima espansione sotto la guida del Presidente, Cav. Zonin.

Infatti, con l'elezione di quest'ultimo alla carica di Presidente nel 1996 -- dopo più di quindici anni in cui lo stesso aveva fatto parte del Consiglio di Amministrazione -- BPVi dava inizio a una politica di progressiva crescita dimensionale dapprima nel Nord Est e, successivamente, nelle regioni del centro e sud Italia. Una politica di espansione territoriale del gruppo Banca Popolare di Vicenza (il "**Gruppo**") senza precedenti, culminata, nei primi anni duemila, con la costituzione della *Newco* Banca Nuova S.p.A., destinata ad acquistare e incorporare alcune realtà bancarie del sud Italia, e con numerose altre acquisizioni e operazioni straordinarie

⁽⁸⁾ Difficoltà derivanti dalle ingenti perdite subite, che cominciavano ad emergere in concomitanza con la necessità di dare attuazione, entro il 27 dicembre 2016, a una delle alternative previste dal decreto di riforma della banche popolari (trasformazione in società per azioni, liquidazione o cessione degli attivi per ricondurre questi ultimi al di sotto della soglia di 8 miliardi di Euro).

e proseguita, nel 2002, con la Cassa di Risparmio di Prato e, nel 2004, con l'acquisizione di un ramo d'azienda del gruppo Antonveneta, costituito da 30 sportelli ubicati in Sicilia ⁽⁹⁾.

All'inizio del 2007, è stata siglata l'alleanza strategica e industriale con Cattolica di Assicurazione, finalizzata a dar vita a una *partnership* strategica nel comparto dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, concretizzatasi con l'acquisto dapprima di una partecipazione (priva di diritto di voto) pari all'8%, in seguito gradualmente incrementata sino al 15,07% (senza diritto di voto). Ancora nel 2007, BPVi ha acquisito, dal gruppo UBI Banca, e sempre per cassa, un ramo d'azienda costituito da 61 sportelli localizzati nelle province di Brescia e Bergamo e una partecipazione di minoranza (il 38,88%) in Farbanca, banca telematica specializzata nell'offerta di servizi bancari rivolti al mondo delle farmacie.

Questo processo non sempre frutto di una strategia coerente e compatibile con i limiti dimensionali della Banca – ne ha in parte snaturato la vocazione, da un lato, accrescendone le dimensioni e, dall'altro, dissolvendo una propensione al rischio cui non è corrisposto, nel tempo, un effettivo adeguamento della *governance* e dell'assetto organizzativo alle mutate dimensioni e complessità del gruppo.

⁽⁹⁾ Dalla provincia di Vicenza, la rete di sportelli di BPVi si è gradualmente estesa nell'intero Nord Est e quindi nel Nord d'Italia. Al rafforzamento di questa presenza hanno contribuito, a partire dagli anni '80, l'apertura di nuove filiali e l'acquisizione di piccole banche popolari (Banca Popolare Agricola di Lonigo nel 1985, Banca Popolare di Thiene nel 1988, Banca Popolare dei Sette Comuni-Asiago nel 1991 e Banca Popolare di Venezia nel 1994). Dal 1996 in poi sono state acquisite partecipazioni di maggioranza in altre banche popolari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (nel 1996 Popolare di Castellfranco Veneto e Popolare di Trieste; nel 1997 Popolare della Provincia di Belluno; e nel 1998 Popolare di Valdobbiadene e Popolare Udinese). Tali acquisizioni hanno dato vita al Gruppo BPVi. Nel corso del 2000 ha preso avvio il "*Progetto Centro Sud*" con la costituzione di Banca Nuova S.p.A. e l'acquisizione nel 2001 di Banca del Popolo di Trapani. La prima, con sede a Palermo, è operativa in tutti i principali centri della Sicilia e della Calabria; la seconda, invece, è presente con oltre quaranta filiali nell'area della Sicilia Occidentale. A metà del 2002, Banca Nuova S.p.A. e Banca del Popolo di Trapani si sono fuse in una sola realtà, sotto la denominazione di Banca Nuova S.p.A., con circa settanta sportelli (le informazioni sono ricavate dal Prospetto informativo di quotazione, depositato presso Consob in data 21 aprile 2016, cfr. ns. doc. 5, pagg. 247 e ss).

La crescita per linee esterne è sempre stata presentata dai vertici della Banca come un motivo di vanto: una dimostrazione di abilità e di visione strategica. La realtà - che i limiti di quest'espositiva non consentono di affrontare nel dettaglio - è diversa, stando almeno agli esiti certificati dalle recenti svalutazioni. Nella crescita attraverso acquisizioni e fusioni non si rinviene un disegno strategico unitario, chiaro e coerente, ma piuttosto la ricerca di opportunità di investimento che svelano un'indole incline a scommesse altamente rischiose. Alcune andate (in apparenza) a buon fine (è il caso dell'acquisto e della successiva rivendita di una partecipazione, rilevante, ma minoritaria, in BNL), altre disastrose dal punto di vista finanziario, come la *partnership* con Cattolica Assicurazioni.

Resta il fatto che anche il 'saldo algebrico' di quest'impegnativa campagna di acquisizioni (a dispetto dei proclami degli *ex* vertici) è di segno largamente negativo. Se si confrontano, infatti, le plusvalenze realizzate (in verità, una sola, su BNL) con le perdite contabilizzate nell'investimento in Cattolica Assicurazioni e la svalutazione degli avviamenti, la Banca risulta aver lasciato sul campo oltre Euro 1.170 milioni di valore⁽¹³⁾. Con l'ulteriore risultato d'aver aumentato le complessità della gestione di un gruppo sempre più articolato, senza tuttavia disporre di assetti organizzativi adeguati.

Anche questo, dunque, ha contribuito ad agevolare gli esiti sconcertanti disvelati dalle più recenti ispezioni delle Autorità di Vigilanza.

* * *

1.2.- In seguito alle menzionate acquisizioni, nel 2012 la Banca affrontava il tema del consolidamento e della razionalizzazione dei diversi com-

⁽¹³⁾ Sulla base dei dati pubblicamente disponibili (cfr. ns. doc. 5, pag. 184), la svalutazione dei soli avviamenti (gli *impairment* cioè sulle passate acquisizioni) fino al 31 dicembre 2015 ha pesato per oltre 940 milioni, mentre la partecipazione in Cattolica Assicurazioni, dopo il *test* di *impairment* effettuato nella relazione semestrale al 30 giugno 2016 (cfr. ns. doc. 6, pag. 34) aveva fatto registrare un'ulteriore perdita a conto economico di 220 milioni di Euro a livello individuale e di 230 milioni di Euro a livello consolidato.

parti di *business*, senza tuttavia rinunciare alle ambizioni di una ulteriore politica di espansione del Gruppo ⁽¹⁾. Il Consiglio di Amministrazione approvava così il piano industriale 2012-2014/2016, che – concepito su basi assai poco solide e presto superato dagli eventi – poneva l'obiettivo di migliorare gli indicatori di redditività ed efficienza, al fine di far accrescere la competitività del Gruppo nell'ambito del sistema bancario nazionale.

In particolare, tale piano prevedeva *(i) il rafforzamento della posizione strutturale di liquidità, (ii) il mantenimento di adeguati livelli di patrimonializzazione e (iii) il miglioramento dei risultati della gestione*. Al tempo stesso, il piano, tra le iniziative prioritarie, continuava a contemplare *"la valutazione di eventuali opportunità di acquisizione e investimento secondo criteri chiari e coerenti con il modo di 'fare banca' del Gruppo BPVi, tenuto conto del contesto macroeconomico e di settore, nonché della salvaguardia del profilo di liquidità e della solidità patrimoniale"*; inoltre, *"con specifico riferimento alla propensione al rischio, considerato il contesto macroeconomico e operativo e coerentemente con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, [era] stato definito un livello minimo del Tier 1 pari all'8%, con l'obiettivo di superare il 9%"* (cfr. ns. doc. 7).

Come vedremo, non uno degli obiettivi del piano (una sorta di 'libro dei sogni') veniva conseguito (e, in verità, neppure sfiorato).

Non quello del rafforzamento patrimoniale, se è vero che, a dispetto delle operazioni di ricapitalizzazione del 2013 e del 2014 (di cui diremo subito), la Banca si è trovata nel 2015 sull'orlo del dissesto, con indicatori patrimoniali che neppure ne assicuravano la continuità.

⁽¹⁾ Si pensi all'acquisizione di 30 sportelli da Banca Antonveneta, in Sicilia o l'acquisizione, nel 2007, di 61 sportelli in Lombardia da UBI Banca S.p.A.

Non quello del miglioramento dell'indice di liquidità, compromesso – come vedremo *infra* (cfr. VI, *sub* § 3.5.2) – dagli investimenti in *asset* illiquidi, quali i Fondi *Optimum* e *Athena*.

Non quello del miglioramento di efficienza e della redditività, come dimostrano le perdite accumulate negli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Non quello della crescita per linee esterne (tramite, cioè, aggregazioni o acquisizioni). Ma in questo caso non per volontà del Consiglio di Amministrazione e del *management*, ma per la 'buona sorte' che, a volte, contro la volontà degli uomini, interviene a impedire catastrofi irreparabili.

Può sembrare infatti una provocazione, ma la verità è che il Consiglio di BPVi – che purtroppo non dedicava la stessa attenzione ai temi creditizi, agli investimenti finanziari e alla verifica delle effettive condizioni patrimoniali del gruppo: in una parola, alla gestione della Banca – si era lungamente esercitato in ipotesi di acquisizione e aveva rivolto la propria attenzione nientemeno che nei confronti di Banca Etruria (la cui sorte è talmente nota alle cronache, da non richiedere commenti) e di Veneto Banca. In entrambi i casi, fortunatamente, le incaute mire espansionistiche di BPVi non hanno dato esito. Fosse stato per il Consiglio di BPVi, oggi avremmo dovuto assistere a una *débâcle* finanziaria di proporzioni neppure immaginabili.

* * *

2.- Gli aumenti di capitale del 2013

Al dichiarato fine di mantenere un'adeguata patrimonializzazione, e alla luce (i) del riassetto del quadro normativo e regolamentare determinato dall'entrata in vigore del complesso di norme c.d. di Basilca 3, (ii) e del prospettato passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea ("BCE"), la Banca, nel 2013, deliberava due operazioni di aumento di capitale.

Segnatamente, in data 16 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione della Banca, esercitando la delega allo stesso conferita dall'Assemblea dei soci in data 30 aprile 2011, deliberava un'operazione di rafforzamento patrimoniale 'ibrida', articolata cioè (i) in un aumento di capitale per un controvalore di **253 milioni di Euro**, a un prezzo di **Euro 62,5** per azione e in una contestuale emissione di obbligazioni convertibili al medesimo prezzo, **della durata di 5 anni**, per un controvalore di **253 milioni di Euro**, con facoltà di rimborso anticipato in azioni offerte in opzione ai soci e azionisti (nel seguito, l'"**Aumento di Capitale 2013**")⁽¹²⁾ e (ii) in un aumento di capitale c.d. "campagna nuovi soci", finalizzato ad ampliare la base sociale, per un controvalore pari a **100 milioni di Euro**, con il prezzo unitario determinato sempre in **Euro 62,50** (il "**Mini Aumento di Capitale 2013**").

Si trattava di un'operazione connotata – vale precisarlo sin d'ora – **da elevati rischi di insuccesso**, come poteva evincersi dai numerosi *disclaimer*, contenuti nel prospetto informativo, sia sul grado di (scarsa) liquidità delle azioni BPVi – che non erano quotate su un mercato regolamentato – sia sulla non significatività del prezzo al quale i suddetti titoli venivano offerti (Euro 62,5). Si trattava cioè, per stessa ammissione della Banca emittente, di strumenti finanziari 'pericolosi' e scarsamente attraenti (vista anche la scarsa redditività): azioni, quindi, difficilmente collocabili, specie se si considera che i titoli erano indirizzati a un mercato costituito esclusivamente da soci privati e non da sofisticati investitori professionali.

⁽¹²⁾ Le azioni e le obbligazioni convertibili, oggetto del prestito, venivano offerte in opzione ai soci e azionisti, nonché ai titolari del prestito obbligazionario convertibile 2009-2016, nel rapporto di 1 azione e 1 obbligazione convertibile ogni 20 azioni detenute o ogni 20 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile detenute. Per quanto riguarda la conversione del prestito obbligazionario *soft mandatory* di 253 milioni di Euro sottoscritto nel 2013 ("*Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni*"), vedremo che, pochi mesi dopo l'emissione, "*il Consiglio di Amministrazione [deliberava] irrevocabilmente l'esercizio, alla prima finestra temporale utile*" (cfr. ns. doc. 8).

Del resto, gli stessi Amministratori di BPVj nella nota informativa depositata presso la Consob in data 10 giugno 2013, evidenziavano, tra l'altro, che "*per i sottoscrittori delle Azioni ... potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato*" e che il prezzo delle azioni in offerta "*evidenzia[va] un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate*" (cfr. ns. doc. 9, pagg. 2 e 3).

Le medesime informazioni sul prezzo di emissione delle azioni venivano fornite nella nota informativa relativa al Mini Aumento di Capitale 2013, che, peraltro, si caratterizzava per essere "*accompagnato dalla possibilità, per il nuovo socio, di richiedere un finanziamento finalizzato alla sottoscrizione delle azioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 2358 del codice civile*" (cfr. ns. docc. 10 e 11).

La difficile collocabilità dei titoli (aumentata, oltretutto, dal fatto che una parte della complessiva manovra riguardava uno strumento particolarmente sofisticato e di difficile comprensione per i risparmiatori, quale il *soft mandatory*, di cui è di regola sconsigliabile la vendita al pubblico indistinto se non con presidi particolarmente incisivi) non induceva, tuttavia, la Banca a sottoscrivere, come è buona regola in questi casi, un contratto vincolante di garanzia con una o più Banche disposte ad assumersi il rischio dell'inoptato. Tanta era la fiducia, *rectius* la certezza (ma vedremo più avanti – cfr. *infra*, VI, sub § 4.7.5 – quanto significativa sia questa peculiarità) di raccogliere le sottoscrizioni che il Consiglio non giudicava necessaria una simile precauzione.

Come prevedibile, le misure di rafforzamento patrimoniale si concludevano "*con pieno successo e una domanda superiore all'offerta*" e ciò consentiva "*al ... Core Tier 1 [della Banca] di salire intorno al 9%, rafforzando una già rilevante solidità patrimoniale*" (cfr. ns. doc. 12).

Sennonché, appena qualche mese più tardi, la Banca dava corso a un nuovo intervento di ricapitalizzazione.

* * *

3.- Gli aumenti di capitale del 2014 e la (apparente) "serenità" dei vertici di BPVi

3.1.- In data 18 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Banca deliberava di dare avvio a due nuove operazioni di aumento di capitale.

Più precisamente, il progetto prevedeva (i) un nuovo aumento di capitale per un controvalore superiore addirittura al precedente di **Euro 607.786.750,00**, a un prezzo di **Euro 62,5** per azione, da offrire in opzione a soci e azionisti, nonché a detentori di obbligazioni convertibili (l'"**Aumento di Capitale 2014**")⁽¹³⁾ e (ii) un nuovo aumento di capitale ordinario (anche questo tre volte superiore al precedente) a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie fino a **300 milioni di Euro**, da offrire a nuovi soci in massimi tre anni (il "**Mini Aumento di Capitale 2014**").

In realtà, la scelta di procedere – dopo solo pochi mesi – con una nuova ricapitalizzazione, nonostante il dichiarato raggiungimento dei *ratio* patrimoniali, risultava poco coerente con i (proclamati) risultati positivi degli aumenti di capitale del 2013. Tant'è che, anche in seno al Consiglio, alcuni amministratori mostravano perplessità. In verità, le perplessità non riguardavano – come avrebbe invece dovuto essere – lo stato di salute della Banca, ma le potenziali ricadute negative che una siffatta decisione avrebbe potuto generare sui soci e sulla clientela (cfr. ns. doc. 13)⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾ Con l'Aumento di Capitale 2014, il Consiglio di Amministrazione deliberava altresì l'emissione di un prestito obbligazionario, anch'esso per un controvalore di 608 milioni di Euro, da offrire in abbinamento alle azioni.

⁽¹⁴⁾ In particolare, la consigliera Macola manifestava in quell'occasione "*il timore che il socio esterno [potesse] vedere in questa operazione – che segue di pochi mesi quella conclusasi ad agosto – un presunto segnale di debolezza della Banca, per cui [riteneva] opportuno porre maggiore enfasi sulla motivazione legata al sostegno del credito in un aumento di ripresa dell'economia*" (cfr. ns. doc. 13, pag. 333).

In una parola, nonostante nel giro di meno di un anno la Banca si fosse trovata a dover mettere in cantiere due aumenti di capitale per una cifra *monstre* (oltre 1 miliardo e cento milioni di Euro cui si sommano circa 400 milioni di 'mini aumenti'), nessuno in Consiglio (a partire dal Presidente) mostrava segni di allarme o di preoccupazione; nessuno avanzava perplessità sullo stato di salute reale del gruppo; nessuno metteva in discussione il *management* che si era mostrato quantomeno incapace di una coerente e stabile programmazione dei fabbisogni di capitale.

Poiché il Cav. Zonin, nel suo atto di citazione in prevenzione (cfr. ns. doc. 4, pagg. 25, 31 e 34), a più riprese ha invocato, a sua discolpa, l'assenza di indici di allarme che avrebbero dovuto indurlo, insieme ai colleghi consiglieri e ai sindaci, a prestare particolare attenzione alla situazione della Banca e a far scattare meccanismi di allerta, registriamo allora che **neppure la necessità di due ricapitalizzazioni da 1.500 milioni, nel giro di dieci mesi, per una Banca che si dichiarava solida e efficiente costituiscono un ragionevole richiamo d'attenzione** ⁽¹⁵⁾. Ma di questo ci occuperemo più avanti.

Resta il fatto, oggettivo e non superabile, che nessun Consigliere e nessun Sindaco si sia posto il problema della situazione in cui si trovava **realmente** la Banca, né abbia chiesto chiarimenti o informazioni o solle-

⁽¹⁵⁾ Ricapitalizzazioni, il cui buon esito, visti i 'vincoli' imposti dal Consiglio di amministrazione, sarebbe stato impossibile in assenza di un diffuso intervento di sostegno finanziario da parte della Banca stessa. Entrambe le ricapitalizzazioni, già di difficile collocabilità per la loro dimensione assoluta (oltre Euro 1 mld), scontavano due vincoli imposti dal Consiglio: il rifiuto della quotazione in Borsa delle azioni offerte (ciò che condannava i titoli a un regime di illiquidità) e l'indisponibilità a ridurre il prezzo. È stata – tra le altre – questa combinazione di fattori, tutti noti, anzi voluti e imposti dal Consiglio a rendere vieppiù necessario il ricorso alla pratica del c.d. capitale finanziato. Solo il sostegno finanziario assicurato dalla Banca poteva garantire – come è stato fino al *redde rationem* del maggio 2015 – (i) la sottoscrizione di aumenti di capitale di importi rilevanti (non altrimenti assorbibili dal mercato); (ii) il mantenimento di un mercato delle azioni in assenza di una quotazione che avrebbe fatto crollare il valore delle azioni e (iii) la conservazione del prezzo delle azioni (la vera base del consenso dei vertici aziendali). Tutto questo era noto e voluto dai Consiglieri di Amministrazione, che hanno la responsabilità d'aver costantemente orientato le scelte dell'organo collegiale alle conservazioni di questo regime, esponendo la Banca a rischi enormi, poi materializzati con le ispezioni di BCE, Banca d'Italia e Consob nel 2015.

citato una qualsivoglia indagine, anche superficiale, volta a comprendere le reali ragioni di un tale nuovo (e massiccio) intervento di patrimonializzazione a così breve distanza da quello del 2013, presentato allora come un successo e che, a parole, aveva portato la Banca a raggiungere una situazione tale da poter superare tutte le verifiche regolamentari di imminente entrata in vigore.

Forse i Consiglieri sono stati tratti in inganno dallo stesso Presidente, il quale, nella seduta del 18 febbraio 2014, sottolineava come, a differenza dell'Aumento di Capitale del 2013 ("*necessario per garantire ratios solidi*"), l'operazione del 2014 fosse invece finalizzata "*ad avere a disposizione capitale per cogliere le opportunità che il mercato [avrebbe potuto] offrire ... [e a far conseguire alla Banca] ratios in linea con quelli delle maggiori banche europee*" (cfr. ns. doc. 13, pag. 333) ⁽¹⁶⁾.

La spiegazione, anche per un profano, non può non risultare come minimo stravagante. Figuriamoci per i consiglieri e i sindaci di BPVi, da cui è lecito attendersi una ben più solida conoscenza dei mercati finanziari e una ben più marcata attenzione e diligenza.

L'aumento di capitale, come noto, non è un esercizio teorico che un consiglio di amministrazione responsabile e competente può affrontare alla leggera (si tratta pur sempre di chiedere soldi agli azionisti, esponendoli a rischi diluitivi): se va fatto, è perché esistono ragioni precise, concrete, ostensibili e non differibili. È quindi escluso che, dopo aver appena raccolto dagli azionisti capitali per oltre 500 milioni, si possa tornare pochi mesi dopo **dagli stessi azionisti** per chiederne altri 600, al fine di far fronte a ipotetiche acquisizioni – a questo sembrerebbe riferirsi il richiamo alle '*opportunità*' di mercato – prive di qualunque concretezza (nella

⁽¹⁶⁾ Il comunicato stampa diffuso in pari data ha poi specificato che l'Aumento di Capitale 2014 sarebbe stato destinato a cogliere "*eventuali operazioni straordinarie di crescita*", a conseguire il "*rafforzamento patrimoniale in linea con i maggiori standard bancari europei*", nonché a consentire alla Banca di fornire "*sostegno all'economia attraverso una significativa politica degli impieghi*" (cfr. ns. doc. 14).

nota informativa si citano alcune possibili iniziative – Banca Etruria, Carife, Banca Popolare di Marostica – descritte in una fase del tutto embrionale; tanto embrionale da non permettere neppure di valutare il fabbisogno di mezzi propri necessario per farvi, se del caso, fronte e da rendere la loro segnalazione come soltanto suggestiva).

Ma anche qui nessuno dei Consiglieri o dei Sindaci ha svolto un qualsivoglia rilievo o anche solo chiesto chiarimenti in relazione al fatto che le ingenti disponibilità richieste ai soci, al dichiarato fine di "*cogliere opportunità*" sul mercato, non si accompagnava alla benché minima indicazione di effettive e concrete "*opportunità*" e, tanto meno, alla presentazione di un piano di investimenti coerente con le dichiarazioni del Presidente.

Del resto, nessuna concreta opportunità – da giustificare un così rilevante aumento del capitale – esisteva in quel momento, così come non esisteva un piano di investimenti che mai neppure è stato concepito successivamente.

Anche per l'Aumento di Capitale 2014, il prezzo delle azioni veniva fissato – come l'anno precedente – in Euro 62,50 e si rendevano pubblici, nel relativo prospetto informativo, i rischi – analoghi a quelli dichiarati in occasione degli aumenti del 2013 – connessi all'investimento. E, quindi, l'incertezza del valore economico delle azioni offerte, da un lato, e la difficoltà di smobilizzare l'investimento, trattandosi di titoli segnati da un alto grado di illiquidità, dall'altro (cfr. ns. doc. 15).

Le medesime informazioni venivano incluse nella nota informativa relativa al Mini Aumento di Capitale 2014, nella quale si dava altresì atto – al pari di quanto accaduto in occasione del Mini Aumento di Capitale 2013 – che "*gli aspiranti nuovi soci [avrebbero potuto] sottoscrivere le Azioni con risorse proprie ovvero con risorse rivenienti da un finanziamento messo a disposizione da Banca Popolare di Vicenza al non socio che intende[va] aderire all'Offerta per il pagamento (in tutto o in par-*

te) del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2358 del codice civile" (cfr. ns. docc. 16 e 17).

Nonostante quanto precede, l'Aumento di Capitale 2014 si concludeva – stando ai comunicati ufficiali – *"con pieno successo [...] con una domanda complessiva superiore ai 700 milioni"*, a fronte di azioni emesse per 608 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 18). Forti di tali risultati (vedremo più avanti come conseguiti: cfr. *infra* VI, *sub* § 4 e 6), i vertici della Banca (su tutti il Presidente, Cav. Zonin e il Direttore Generale, dott. Sorato) proclamavano l'ingresso di BPVi nel gruppo delle banche europee direttamente vigilate dalla BCE *"con la serenità di coefficienti patrimoniali particolarmente elevati e con l'orgoglio di non aver mai snaturato [...] l'identità cooperativa [della Banca] e il suo legame con il territorio"* (cfr. ns. doc. 18).

* * *

3.2.- Il (dichiarato) *"pieno successo"* dell'aumento 2013 e poi di quello 2014 e i conseguenti proclami avrebbero (finalmente, verrebbe da dire, per gli esausti azionisti di BPVi) dovuto concludere le manovre sul capitale.

Non è così. Senza preavviso e a dispetto della sua più coerente destinazione, trascorsi venti giorni dalla conclusione dell'offerta di aumento del 2014, nella seduta del 29 agosto 2014 il Consiglio, con la motivazione di voler *"conseguire alti target patrimoniali e di liquidità, all'unanimità esprime[va] parere favorevole all'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato in azioni [del prestito obbligazionario convertibile emesso nel 2013] alla prima occasione utile"* (cfr. ns. doc. 19, pag. 154).

La conversione veniva poi decisa in una **seduta consiliare d'urgenza**, tenutasi nella tenuta in Toscana del Cav. Zonin la sera di sabato 25 ottobre 2014 ⁽¹⁷⁾, alla vigilia dell'incontro finale con BCE previsto il lu-

⁽¹⁷⁾ Nonostante nella seduta del 2 aprile 2013, allorquando veniva sottoposto all'esame del Consiglio lo studio di fattibilità dell'Aumento di Capitale 2013, con particolare riferimento all'obbligazione convertibile *soft mandatory*, *"l'orientamento"* fosse quello di

nedi successivo, nel corso della quale veniva deliberato l'esercizio dell'opzione di riscatto "per la prima finestra temporale utile (i.e. entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà nel mese di Aprile 2015)" (cfr. ns. docc. 8 e 21, pag.75).

Solo attraverso la conversione anticipata, infatti, la Banca sarebbe stata in grado di colmare ("per il rotto della cuffia") ⁽¹⁸⁾ la carenza da *stress test* al 30 settembre 2014 (per un importo pari a 223 milioni), con un'eccedenza di soli 30 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 21, pagg. 79 e 80).

Una circostanza, questa, che mal si concilia con quanto affermato dall'ex Presidente nella lettera agli azionisti del 4 dicembre 2014, dove si celebrava con enfasi la promozione di BPVi tra "**i primi 13 più importanti gruppi bancari italiani**". Un risultato definito dallo stesso Presidente "**di straordinario valore**", atteso che dagli *stress test* di BCE sarebbe stata confermata la solidità della Banca, "**fortemente patrimonializzata e che tale [sarebbe rimasta] anche di fronte a scenari macroeconomici ancora più avversi**". Per concludere in un crescendo, considerato "**che i parametri di valutazione adottati dalla BCE riguarda[vano] prevalentemente i rischi connessi alla erogazione del credito**" (cfr. ns. doc. 23).

La verità è che, soltanto attraverso le iniziative di rafforzamento patrimoniale del 2014, la Banca riusciva a garantirsi la sopravvivenza, conseguendo *standard* patrimoniali risicati, appena al di sopra di quelli minimi richiesti da BCE ⁽¹⁹⁾.

Viene oggi da chiedersi: servivano altri segnali di allarme?

prevedere "l'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dopo 24 mesi" dal collocamento (cfr. ns. doc. 20, pag. 307).

⁽¹⁸⁾ L'espressione è tratta dall'articolo a firma del giornalista Claudio Gatti, "Il faro BCE e le mosse in extremis" che, come vedremo più avanti, ha provocato indignate reazioni tra i consiglieri (cfr. ns. doc. 22).

⁽¹⁹⁾ In particolare, la Banca presentava sulla carta un *Common Equity Tier 1* (il "CET 1") pro-forma al 31 dicembre 2014, pari all'11,34% (il *Core Tier 1*, l'indice di maggiore qualità secondo la normativa Basilea 2, alla fine del 2013, era pari al 9,21%). Il CET 1, come si vedrà *infra* (VI, *sub* § 4.3), è la componente primaria del capitale di una banca, che, rapportato al *Risk-Weighted Assets* ("RWA"), genera il c.d. CET 1 *ratio*, vale a dire il principale indice di patrimonializzazione secondo la normativa Basilea 3.

Oltretutto, si trattava di dati – lo vedremo meglio più avanti, quando analizzeremo gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti *in primis* dalla stessa BCE (cfr. *infra*, § IV) – che non riflettevano la reale consistenza patrimoniale della Banca, come (solo in parte) dimostrato dalla sofferta decisione di ridurre il valore delle azioni nella primavera del 2015, quando il prezzo deliberato dall'Assemblea dei Soci veniva fissato in 48 Euro, con una riduzione di circa il 23% rispetto al valore di 62,5 Euro. Prezzo che, come si vedrà ancora, solo pochi mesi dopo, veniva ulteriormente rivisto al ribasso, quando il Consiglio di Amministrazione fissava il valore di recesso, con l'ausilio di perizie di nuovi consulenti, in 6,30 Euro per azione (cfr. ns. doc. 24), per poi precipitare, in occasione del tentativo (fallito) di quotazione in borsa e della conseguente ricapitalizzazione del Fondo Atlante, in 0,10 Euro per azione ⁽²⁰⁾.

* * *

4.- Gli esiti disastrosi della gestione

Gli imponenti interventi di rafforzamento patrimoniale e finanziario (oltre 1,1 miliardi di Euro nell'arco di soli due anni, ai quali si aggiunge un prestito obbligazionario di 608 milioni di Euro deliberato contestualmente all'Aumento di Capitale 2014; cfr. ns. docc. 9, 10, 15 e 16), a discapito delle enunciate prospettive di consolidamento delle attività o di sviluppo delle stesse (sostenute da piani previsionali e documenti di programmazione industriale che, pur accompagnate dagli abituali *disclaimer*, non davano affatto il senso dell'incombente crisi che, di lì a breve, avreb-

⁽²⁰⁾ Significativo, a questo proposito, che nel corso della seduta consiliare del 28 ottobre 2014, ove il Consiglio ha esaminato i risultati dello *stress test* della BCE (come detto, superato, per il rotto della cuffia, per soli 30 milioni di Euro), più di un consigliere si sia detto "*sorpreso dei risultati del Comprehensive Assessment, perché si attendeva, anche in considerazione del livello di tier 1 e dei recenti aumenti di capitale effettuati, che la Banca si posizionasse su livelli molto più alti*" e abbia rimarcato come non si capacitasse che "*la Banca si trovasse tra quei quattro istituti italiani che non hanno superato, per la BCE, lo stress test*". Anche in questa occasione, tuttavia, nulla veniva fatto o chiesto per comprendere ciò di cui loro stessi non si "*capacitavano*" (cfr. ns. doc. 25, pagg. 93 e ss. e, in particolare, pag. 96).

be travolto il Gruppo), non producevano, in realtà, alcun risultato concreto.

Anzi, come le ispezioni succedutesi nei mesi successivi hanno dimostrato, la solidità patrimoniale del Gruppo era stata irrimediabilmente compromessa dal ricorso sistematico a pratiche censurabili proprio con riferimento alle modalità di raccolta del capitale.

All'esito delle indagini ispettive *in primis* di BCE, nonché della successiva attività di *review* (solo a quel punto) avviata dalla Banca, è emerso infatti che:

a) la Banca, a decorrere dal 2008, ha complessivamente erogato finanziamenti per l'acquisto o la sottoscrizione di titoli BPVi per un importo pari a circa **1.086 milioni di Euro** (cfr. ns. doc. 6, pag. 24). **Ha messo, cioè, a disposizione di soci e investitori oltre un miliardo di Euro per far fronte all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie**, con l'effetto – come è intuitivo e come hanno evidenziato le competenti Autorità di Vigilanza – di fornire una rappresentazione non coerente dell'effettiva consistenza del proprio patrimonio (vedremo più avanti come tale pratica, definita anche dalle Autorità di vigilanza del "**capitale finanziato**", ha impedito di computare nel patrimonio di vigilanza gli importi che, finanziati dalla Banca, venivano 'formalmente' messi a disposizione dei soci per la sottoscrizione del capitale);

b) il ricorso al finanziamento dei soci, in sede di sottoscrizione o di acquisto delle azioni, nel solo bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, ha costretto la Banca a dedurre dai fondi propri un ammontare pari a più di 1 miliardo di Euro, "*mediante l'applicazione di un 'filtro prudenziale'... per un importo di 304,4 milioni di Euro, [nonché]... indirettamente, attraverso rettifiche di valore dei crediti per 465,8 milioni di Euro*" e

accantonamenti al fondo rischi e oneri per 316,6 milioni di Euro" (cfr. ns. doc. 26) ⁽²¹⁾;

Accanto a questi dati – che da soli danno la misura della gravità della situazione che la Banca si è trovata ad affrontare in conseguenza dell'emersione delle pratiche cui si è accennato (il solo 'capitale finanziato' ha prodotto il sostanziale azzeramento dei benefici apparentemente ottenuti con gli interventi di patrimonializzazione del 2013 e 2014) – a partire dal 2013 sono emersi anche i primi segnali di un profondo, a tratti inarrestabile, deterioramento dell'andamento della gestione, certificato da bilanci sempre in grave perdita.

In particolare, mentre l'esercizio al 31 dicembre 2012 si era chiuso con un utile d'esercizio pari a circa 64 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 27), i bilanci successivi avrebbero cominciato a registrare perdite progressivamente crescenti (44 milioni di Euro nel 2013), culminate con un 'rosso' di **823,7 milioni di Euro** al 31 dicembre 2014 (cfr. ns. docc. 28 e 29).

Un tracollo che ha assunto proporzioni inimmaginabili, come dimostra il dato relativo alle perdite registrate al 31 dicembre 2015: **1,4 miliardi di Euro** ⁽²²⁾. Con una tendenza confermata nel corrente esercizio, laddove nella semestrale al 30 giugno 2016 sono state registrate perdite per ulteriori **772,8 milioni di Euro** – che, come subito vedremo, sarebbero ulteriormente aumentate nel secondo semestre 2016 (cfr. *infra*, I, § 5)---

⁽²¹⁾ A fronte del predetto "filtro prudenziale", sulle riserve di patrimonio netto veniva costituito un vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 2358, comma 6, del codice civile, di pari importo. Oltre al predetto ammontare, veniva altresì iscritta "tra le poste del patrimonio netto una riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, del cod. civ. di **euro 57 milioni** a fronte delle due operazioni di aumento di capitale 'ordinario' finalizzate all'ampliamento della base sociale che offrivano ai nuovi Soci la possibilità di sottoscrivere azioni BPVi con risorse riveniente da un finanziamento messo a disposizione dalla Banca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2358 del codice civile" (cfr. ns. doc. 26, pag. 39, nota 4).

⁽²²⁾ Tali perdite erano principalmente conseguenza delle rettifiche di valore su crediti ed avviamenti nonché degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri necessari a fronteggiare i rischi legali dell'Istituto.

riconducibili a fenomeni e scelte gestionali imputabili alla precedente gestione (cfr. ns. doc. 6) ⁽²³⁾.

In totale, nel solo periodo dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2016, le perdite contabili registrate da BPVi sfiorano i **3 miliardi di Euro**.

* * *

5.- L'aumento di capitale del 2016 e l'ingresso del Fondo Atlante e il bilancio al 31 dicembre 2016.

5.1.- Per porre un argine al fenomeno di drammatico deterioramento delle condizioni patrimoniali della Banca e garantire la sopravvivenza della stessa, ripristinando *ratio* patrimoniali al di sopra degli *standard* minimi previsti dalla BCE nell'ambito del c.d. *Supervisory Review and Evaluation Process* ("**SREP**") ⁽²⁴⁾ – la Banca, verso la fine del 2015, ha dato il via a "*una complessa e profonda azione di turnaround*" attraverso **i)** la trasformazione in società per azioni ⁽²⁵⁾; **ii)** la quotazione delle azioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana; nonché **iii)** il rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale della Banca di 1,5 miliardi di Euro ⁽²⁶⁾.

⁽²³⁾ In particolare, nella relazione semestrale al 30 giugno 2016, si dà atto che "*il risultato di periodo è stato significativamente influenzato dagli impatti economici e patrimoniali connessi (i) alla già contestata decisione assunta il 4 agosto 2016 da Cattolica Assicurazione di recedere dall'accordo di partnership e ai relativi rischi e potenziali oneri, (ii) all'incremento delle coperture sui crediti anche per effetto del recepimento delle rettifiche di valore su crediti conseguenti agli esiti preliminari della recente verifica ispettiva della BCE sui rischi di credito e di controparte, in corso di finalizzazione, e (iii) alle ulteriori rettifiche e accantonamenti sugli investimenti in fondi lussemburghesi e sui rischi legali relativi a reclami e contenziosi su azioni BPVI avviati dalla clientela*" (cfr. ns. doc. 6).

⁽²⁴⁾ L'applicazione del filtro prudenziale per neutralizzare l'impatto del fenomeno del capitale finanziato sul patrimonio di vigilanza della Banca, unitamente alle rettifiche di valore e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, comportava il degrado al 31 dicembre 2015 del CET I *ratio* al 6,65%, valore sensibilmente inferiore al requisito patrimoniale minimo (10,25%) fissato in data 25 novembre 2015 dalla BCE, nell'ambito dello SREP.

⁽²⁵⁾ Trasformazione avvenuta, come anticipato *supra*, in osservanza di quanto previsto dalla riforma della disciplina delle banche popolari, introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 ("*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*").

⁽²⁶⁾ Nell'ambito dell'azione di *turnaround*, si è inoltre dato corso al rinnovamento della *governance* della Banca, all'approvazione di un nuovo statuto, nonché alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo collegio sindacale.

Le caratteristiche della manovra sono analiticamente descritte nel Prospettivo Informativo pubblicato il 21 aprile 2016: un documento di importanza centrale (alla cui approvazione non hanno contribuito né il dott. Sorato né il Presidente Cav. Zonin, entrambi dimessisi dalle rispettive cariche prima della certificazione del disastro), cui si dovrà far riferimento per meglio comprendere lo stato di crisi in cui era stata condotta la Banca (cfr. ns. doc. 5).

Le iniziative, approvate dall'assemblea dei soci della Banca in data 5 marzo 2016, culminavano – a seguito dell'insuccesso dell'aumento di capitale e della mancata ammissione da parte di Borsa Italiana delle azioni BPVi alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ⁽²⁷⁾ – con il provvidenziale intervento di Quacstio Capital Management SGR S.p.A., che, per conto del Fondo Atlante, sottoscriveva 15 miliardi di azioni di nuova emissione della Banca al **prezzo di Euro 0,10** per azione, per un controvalore complessivo di 1,5 miliardi di Euro (pari all'intero ammontare dell'aumento di capitale).

A quella data, la stampa specialistica evidenziava che BPVi, grazie all'autodeterminazione del prezzo delle azioni (il "*prezzo fai da te*"), ancora nel 2011 'quotava' (virtualmente) più 4,8 miliardi di Euro (più di Pirelli, di Campari, di Mediaset, di Finmeccanica, più di Monte Paschi, che all'epoca, era la terza Banca italiana e quasi quanto Mediobanca), valeva poche decine di milioni ⁽²⁸⁾.

* * *

⁽²⁷⁾ La mancata ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario è dipesa dall'insuccesso dell'offerta globale di sottoscrizione di azioni ordinarie a ciò finalizzata (che aveva registrato adesione per un importo complessivo di Euro 114.948.562, pari al 7,66% del controvalore dell'offerta stessa) e il conseguenziale provvedimento con cui Borsa Italiana, in data 2 maggio 2016, ha dichiarato decaduto il precedente provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni della Banca.

⁽²⁸⁾ Si veda, con buona pace dei 'segnali d'allarme', l'articolo apparso il **14 settembre 2011** su *Il Sole 24ore* "*Se Popolare Vicenza 'vale' più di MPS*" (cfr. ns. doc. 3). Un intervento, nonostante l'autorevolezza della fonte e il suo contenuto, passato sotto silenzio dalle parti di BPVi, dove nessuno voleva mettere in discussione il prezzo delle azioni su cui si reggeva il consenso del Consiglio di Amministrazione.

5.2.- L'eredità della disastrosa gestione imputabile ai convenuti non si è arrestata ai drammatici dati evidenziati nella Relazione Finanziaria al 30 giugno 2016 che, come abbiamo accennato, aveva certificato perdite nel solo periodo dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2016 per circa 3 miliardi di Euro. Anche il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 (grazie al costante aggiornamento delle informazioni sulle perdite su crediti, sugli accantonamenti a fronte del contenzioso scaturito dalla gestione condotta dai convenuti e a nuove rettifiche su titoli e partecipazioni principalmente riconducibili alle evoluzioni della *partnership* con Cattolica Assicurazioni e a svalutazioni sui Fondi lussemburghesi di cui tratteremo più avanti) evidenzia ulteriori perdite per Euro **1,9 miliardi**, in larghissima parte riconducibili alla passata gestione, come illustrato – in dettaglio – nel comunicato stampa del 28 marzo 2017 (cfr. ns. doc. 30) ⁽²⁹⁾.

Tra le conseguenze di questo inarrestabile declino, spicca – oltre all'intervento 'ponte' di sostegno finanziario che il Fondo Atlante ha dovuto mettere in cantiere ⁽³⁰⁾ – la richiesta che la Banca si è vista costretta a inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla BCE di accedere al sostegno finanziario straordinario e temporaneo

⁽²⁹⁾ In particolare, sulle nuove perdite hanno influito:

- *1.078 mln di euro di rettifiche di valore su crediti che rafforzano ulteriormente i livelli di copertura. richiesta dall'organo di vigilanza una nuova policy di accantonamento per rischi su crediti, già prevista nel piano industriale, con presumibili e potenzialmente elevati impatti nel 2017;*
- *367 mln di euro di rettifiche di valore su titoli e partecipazioni, principalmente riconducibili agli effetti connessi al recesso esercitato da Cattolica Assicurazioni e a ulteriori svalutazione dei fondi lussemburghesi;*
- *291 mln di euro di accantonamenti ai fondi rischi e oneri connessi al rischio litigations su azioni bpvi e agli esiti dell'offerta di transazione ai soci;*
- *155 mln di euro di variazione netta negativa della fiscalità differita attiva spesa nel conto economico dell'esercizio. ammonta a complessivi 552 mln di euro la fiscalità differita attiva non iscritta, di cui 531 mln riferiti a perdite fiscali recuperabili senza limiti temporali" (cfr. ns. doc. 30).*

⁽³⁰⁾ All'aumento di capitale da 1,5 miliardi di Euro sottoscritto dal Fondo Atlante, va aggiunto l'importo di 310 milioni di Euro versato (in due *tranches*: la prima in data 30 dicembre 2016 per un importo di 163,7 milioni di Euro e la seconda in data 5 gennaio 2017 per un importo di 146,3 milioni di Euro) dal Fondo Atlante in conto futuro aumento di capitale e finalizzato a rafforzare i coefficienti patrimoniali del Gruppo (cfr. ns. doc. 31).

da parte dello Stato (c.d. "ricapitalizzazione precauzionale")⁽³¹⁾, prevista dal D.L. 237/2016 come convertito, con modifiche, nella Legge n. 15 del 17 febbraio 2017, al fine di soddisfare in via precauzionale e temporanea il fabbisogno di capitale e di preservare il rispetto dei vincoli regolamentari comunitari (cfr. ns. doc. 30).

* * *

III.- LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI (IN SINTESI)

I.1.- Già quanto si è appena esposto, insieme a ciò che si illustrerà in prosieguo, fornisce un quadro a dir poco drammatico delle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in cui è stata lasciata la Banca all'esito della gestione dei convenuti. Scossa nelle sue stesse fondamenta (se si pensa che neppure le recentissime iniezioni di capitali freschi per oltre 1,8 miliardi di Euro sono stati sufficienti ad assicurarne la piena stabilità), devastata nella sua immagine e nella sua reputazione (con danni incalcolabili come testimonia il crollo della raccolta che, come noto, costituisce la linfa vitale per qualunque istituto) e, non ultimo, bisognosa di un radicale ricambio del *management* (palesamente inadeguato, quando non direttamente coinvolto in attività e prassi *contra legem*) e di una totale revisione dei sistemi organizzativi (gravemente carenti).

Un'eredità figlia di un *modus operandi* -- come ci ripromettiamo di dimostrare (e come, in verità, già hanno rilevato, con dovizia di dettagli, tutte le Autorità che hanno avuto modo di occuparsi del 'caso') -- di inaudita gravità, riconducibile *in primis* ai vertici manageriali; al Direttore Generale (poi Consigliere Delegato), dott. Samuele Sorato e ai 'suoi' vice Direttori Generali (dott. Giustini, dott. Piazzetta e, per il comparto creditizio, dott. Marin). Un *modus operandi* reso possibile da comportamenti

⁽³¹⁾ La ricapitalizzazione precauzionale consiste nella sottoscrizione di fondi propri da parte di uno Stato in una banca al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia del paese e di preservare la stabilità finanziaria. La misura, subordinata ad approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea, ha carattere straordinario.

(e/o omissioni) degli organi collegiali, a loro volta improntati a inescusabile e gravissima negligenza.

Del resto, per comprendere la portata delle violazioni imputabili a vario titolo ai convenuti, uno spunto lo offrono, paradossalmente, proprio le difese svolte dal Presidente della Banca nell'atto di citazione con cui egli ha promosso avanti a codesto Tribunale la (**inammissibile**) azione di accertamento – già menzionata – della "correttezza" del suo operato (cfr. ns. doc. 4) ⁽³²⁾.

Una narrazione con cui si vorrebbero cancellare anni di incuria, ma che, se messa a confronto con la realtà (quella vera e non di comodo), consegna un'involontaria fotografia della grave negligenza dei convenuti. Un racconto, oltretutto, che si traduce in una sfacciata *lectio magistralis* sul buon governo societario e sul destino del sistema creditizio italiano ed europeo, dispensata, con toni freddi e didascalici, da chi non può certo rivendicare meriti ma che, a voler essere benevoli, si è reso responsabile (insieme ad altri) di una gestione censurabile e ha per anni coltivato e difeso una *governance* inadeguata e fallimentare. Come testimoniano le perdite riservate proprio a quei piccoli e medi imprenditori, a quegli artigiani, ai pensionati e alle famiglie cui, in passato, il Cav. Zonin si rivolgeva con toni tanto accorati quanto paternalistici.

Da che pulpito, si può ben dire.

Sostiene il Cav. Zonin che i risultati disastrosi che si sono descritti sarebbero dovuti essenzialmente alla "*concomitanza di tre fattori*", di cui i primi due (del terzo si dirà dopo) sarebbero la "*la grave crisi finanziaria ed economica del nostro paese, dell'Europa e dell'Occidente in genere*" e "*l'impatto negativo della straordinaria normazione europea dal 2013 in poi*" (cfr. ns. doc. 4, pag. 5). A sostegno di ciò, egli richiama, oltre che alcuni articoli di stampa (a lui graditi, ancorché quelle stesse fonti abbiano

⁽³²⁾ A quella causa, per quanto l'azione ivi promossa, come accennato nel testo e sarà illustrato nella relativa comparsa di risposta, sia senz'altro inammissibile, dovrà essere rinviata, per ovvie ragioni, la presente.

sottolineato, in molti altri interventi, le gravi responsabilità nella gestione della Banca), un parere commissionato *ad hoc*, nel quale, tra l'altro, si afferma che *"da una parte ... la crisi dell'economia reale ha impattato negativamente sulla qualità degli attivi bancari e sulla redditività degli stessi. D'altra parte, le disposizioni comunitarie sui rapporti tra patrimonio e livelli di investimento ha contenuto la possibilità di concedere credito alla redditività degli investimenti, costringendo alla scelta di investimenti a basso rischio, quindi, a basso rendimento"* (cfr. ns. doc. 4, pag. 11). E aggiunge, sempre il cav. Zonin, che anche le altre banche italiane avrebbero registrato un drastico calo del loro valore, così come BPVi (cfr. ns. doc. 4, pag. 63).

Questi argomenti, a prescindere dall'uso distorto che se ne voglia fare ⁽³³⁾, non solo non colgono nel segno, ma dimostrano essi stessi la grave negligenza con cui gli organi collegiali di BPVi hanno operato.

Se è vero, infatti, che la *"crisi ... ha impattato negativamente sulla qualità degli attivi"*, è del pari vero che gli Amministratori di BPVi, con il beneplacito dei Sindaci, hanno messo mano al valore di bilancio di quegli attivi solo dopo l'ispezione della BCE (e su sua richiesta), con conseguenze – che ci riserviamo di approfondire – sulla correttezza della rappresentazione resa in precedenza ⁽³⁴⁾.

E se è vero che molte banche (tutte, secondo il Cav. Zonin) hanno visto nel tempo ridurre notevolmente il valore delle loro azioni, è altrettanto vero che gli amministratori di BPVi, con il beneplacito dei Sindaci,

⁽³³⁾ A parte alcuni clamorosi casi noti alle cronache (in relazione ai quali, come nel nostro, non sono mancati interventi sanzionatori delle Autorità di Vigilanza e azioni di responsabilità), non ci risulta che altre banche abbiano subito il disastro di BPVi, né abbiano conseguito risultati tanto negativi da comprometterne in radice la stessa continuità. Al contrario, lo stesso articolo di stampa citato dal Cav. Zonin richiama molti casi virtuosi, sottolineando, tra l'altro, che *"in un contesto di tassi bassi, le banche con un forte presidio sul territorio e una buona conoscenza del cliente hanno fatto meglio delle altre"*.

⁽³⁴⁾ Nel presente atto non sarà svolta una contestazione specifica sulla redazione dei bilanci, in relazione ai quali sono tuttora in corso gli accertamenti della Banca (a essi è, tra l'altro, rivolta la riserva che abbiamo espresso sopra su ulteriori azioni nei confronti dei convenuti e sull'azione nei confronti del revisore).

hanno basato la stima del prezzo delle azioni della Banca (fino al 2014, con una parziale correzione del 23% nel 2015) su criteri di valutazione difforni da quelli espressi dal mercato, giungendo così, come loro stessi hanno ammesso nei prospetti informativi che si sono richiamati più sopra, a un valore che *"non è quindi conseguenza del prezzo che deriva dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato"* (preoccupandosi peraltro, come emerge dalle discussioni svolte nell'occasione nelle riunioni di Consiglio, della reazione che avrebbero avuto i soci a fronte di una svalutazione delle azioni, anziché adottare criteri di determinazione che tenessero conto dei valori di mercato). Ed è perfino paradossale che, dopo aver detto allora che quei valori non sarebbero stati *"comparabili"* con quelli di BPVi, il Cav. Zonin li richiami oggi per giustificare l'operato suo e degli altri organi sociali ⁽³⁵⁾.

E, ancora, se è vero che *"le disposizioni comunitarie sui rapporti tra patrimonio e livelli di investimento"* hanno imposto, tra l'altro, alla gran parte delle Banche italiane di ricorrere a interventi di ricapitalizzazione, è anche vero che, a seguito delle contestazioni mosse dalle Autorità di Vigilanza, BPVi, come si è accennato più sopra e come si vedrà più nel dettaglio oltre, ha dato attuazione agli aumenti di capitale con modalità che sono risultate, in molti casi, gravemente carenti e sono state oggetto di specifiche censure; concedendo, per esempio, ingenti finanziamenti ai soci vecchi e nuovi affinché li sottoscrivessero o acquistassero comunque le azioni (per un importo, come detto, superiore al miliardo di Euro), ovvero omettendo di adottare presidi adeguati a garantire la piena legittimità del collocamento e a evitare che lo stesso potesse (come in molte circostanze è poi accaduto) avere concretamente luogo con modalità contrarie alla legge e ai regolamenti. Tant'è vero che il Consiglio, pur avendo di-

⁽³⁵⁾ Il procedimento di valutazione delle azioni è stato oggetto, come si vedrà *infra* (VI, *sub* § 5.10), di specifiche contestazioni di BCE, della Banca d'Italia (che aveva già sanzionato la Banca per questo nel 2001, rivolgendole poi richiami negli anni successivi) e della Consob, i cui procedimenti sanzionatori sono ancora in corso.

chiarato all'esito dell'Aumento di Capitale 2013 che la Banca rientrava perfettamente nei parametri comunitari, è corso pochi mesi dopo a deliberare un nuovo aumento di capitale (giustificandolo, peraltro, come volto a "*cogliere opportunità di investimento*" - fortunatamente mai colte -- e attuandolo anch'esso con le medesime censurabili modalità: cfr. ns. doc. 13) e, appena concluso "con pieno successo" tale aumento, si è riunito per convertire il prestito obbligazionario emesso nel 2013.

Il che, oltre ad aver determinato la svalutazione di oltre un miliardo di Euro del patrimonio della Banca, le ha cagionato, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, un danno rilevantissimo, per effetto del crollo di fiducia nei suoi confronti (non appena è emerso il fenomeno, che ha dato luogo a un drastico calo dei ricavi), come dimostrano anche le numerose iniziative risarcitorie avanzate da clienti e azionisti (al 31 dicembre 2016, i reclami e le cause presentati nei confronti di BPVi sono **11.246**, per un *petitum* complessivo di 629 milioni di Euro).

Se poi è vero, per continuare con le osservazioni del Cav. Zonin, che la crisi e le norme comunitarie avrebbero dovuto indurre la Banca a "*contenere la possibilità di concedere credito alla redditività degli investimenti, costringendo alla scelta di investimenti a basso rischio, quindi, a basso rendimento*" (ns. doc. 4, pag. 11), è del pari vero che il Consiglio, con il beneplacito del Collegio Sindacale, ha agito in modo opposto, esponendo la Banca a ingenti (e ingiustificati) rischi di mercato e di credito (e alle conseguenti rilevantissime perdite).

Vedremo infatti che il Consiglio, senza osservazioni o rilievi di sorta del Collegio Sindacale:

(i) ha deliberato di destinare un *plafond* complessivo di 800 milioni di euro, di cui ne sono stati poi utilizzati 350 milioni, in due fondi lussemburghesi ("*Athena*" e "*Optimum*") senza alcuna plausibile giustificazione (adottando, infatti, una motivazione del tutto generica), senza alcuna indagine sulla regolamentazione dei fondi e sui soggetti deputati a

gestirli, né alcuna indicazione sugli investimenti che questi erano chiamati a effettuare e men che meno un successivo monitoraggio su tali investimenti, nonché senza alcun esame comparativo con altri possibili fondi o gestori. Il tutto, tra l'altro, conferendo una delega "in bianco", non autorizzata dallo statuto, alla dirigenza della Banca (anzi il che è anche peggio ratificandone, di nuovo senza alcuna verifica, l'operato). Il danno, allo stato, derivante da questa operazione, la cui illegittimità è evidente a prescindere dalla destinazione a dir poco opaca (come si vedrà) dei denari della Banca, è pari a circa 200 milioni di euro;

(ii) ha investito somme ingenti della Banca in azioni proprie (ovvero ha concesso finanziamenti destinati a tali acquisti), ancorché si trattasse, come dicevano gli stessi amministratori nei prospetti informativi, di titoli che "potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere" (cfr. ns. doc. 9, 10, 15 e 16);

(iii) ha incrementato considerevolmente, laddove tutte le altre banche contenevano i rischi (e, come riferiva Zonin nel suo atto, "la possibilità di concedere credito", cfr. ns. doc. 4, pag. 11), il proprio rischio di credito, elevando il plafond destinato ai finanziamenti alla clientela di oltre un miliardo di Euro. Vedremo infatti che, nel secondo semestre del 2014, il Comitato Esecutivo prima, e il Consiglio poi, hanno deliberato, previa una delibera d'urgenza adottata nell'ottobre 2014 di "riqualificazione degli impieghi", affidamenti per un importo totale di Euro 1.549.790.426,00 (di cui ben Euro 1.076.850.762,00 relativi all'iniziativa "riqualificazione degli impieghi"), vale a dire un importo quasi quattro volte superiore a quello relativo al trimestre precedente (Euro 437.325.463,00) e addirittura quasi quindici volte superiore a quello del secondo trimestre 2014 (Euro 117.155.725,00). Affidamenti che il Consiglio affermava allora essere deliberati "al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio" e motivava con l'intento di contrastare "le iniziative della concorrenza ... sempre più pressanti", ma che invece sono stati

sistematicamente utilizzati per promuovere l'acquisto di azioni proprie, applicando tra l'altro condizioni differenziate in relazione alla percentuale di azioni sottoscritte;

(iv) non ha adeguatamente monitorato o presidiato il processo di negoziazione delle azioni, né tantomeno ha garantito l'esistenza di idonee ed efficienti procedure per la prevenzione del rischio di non conformità, specie in relazione all'applicazione della normativa MiFID⁽¹⁶⁾ nel collocamento di azioni proprie;

(v) ha deliberato, nel contesto dell'ingiustificato incremento degli impieghi di cui si è detto, una serie di finanziamenti a soggetti non meritevoli di credito (ci sono esempi di soggetti la cui incapacità di far fronte alla restituzione del finanziamento era, come è ora, talmente lampante da essere evidente a chiunque), con motivazioni del tutto generiche ("*cogliere opportunità sul mercato immobiliare e mobiliare*"), il più delle volte senza il rilascio di alcuna garanzia né alcuna indicazione sulle fonti e sul piano di rimborso. E infatti buona parte di tali finanziamenti fu allora utilizzata per l'acquisto di azioni della Banca e a oggi le relative posizioni sono classificate a crediti deteriorati;

(vi) ha deliberato altre operazioni, diciamo, minori – ma non per questo meno gravi – anch'esse altamente (e immotivatamente) rischiose, oltre che in conflitto di interesse (come lo sono, del resto, quelle menzionate sopra, essendo state destinate, in definitiva, a sostenere il patrimonio della Banca e la "liquidabilità" delle sue azioni, se non anche a supportare clienti "amici" – non meritevoli di credito – che molte di quelle azioni avevano acquistato).

⁽¹⁶⁾ MiFID è l'acronimo di *Markets in Financial Instruments Directive* – in italiano "*Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari*" (Direttiva 2004/39/CE). Si tratta di una direttiva comunitaria, entrata in vigore in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 1 novembre 2007, proponendosi di creare un mercato finanziario – a livello comunitario – più integrato e concorrenziale, rafforzando nel contempo la tutela per l'investitore.

Insomma, siamo di fronte a una serie di condotte degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della Banca all'epoca in carica di evidente imprudenza e negligenza.

Condotte che, tornando agli spunti offerti dal Cav. Zonin, **proprio perché attuate in un periodo di crisi e in concomitanza dell'adozione di norme europee più stringenti** (la crisi risale al 2008 e ha avuto il suo picco nel 2011, le norme sono in vigore dal 2012; le condotte in questione si pongono tutte tra il 2011 e la prima metà del 2015), si rivelano ancor più censurabili.

Tant'è che proprio la situazione di crisi e la normativa introdotta dal 2012 (per ovviare, tra l'altro, a fenomeni che hanno determinato la crisi stessa), lungi dal poter essere invocate a giustificazione dell'impiego di centinaia di milioni di Euro in fondi altamente rischiosi e men che meno del fenomeno di "evaporazione" del capitale (conseguenza di una serie di pratiche finanziarie *prima facie* censurabili), imponevano maggiore attenzione e prudenza, nonché ben altri approfondimenti e cautele rispetto a quelli adottati dal Consiglio.

Si aggiunga che, nel caso di BPVi, vi erano stati specifici richiami e raccomandazioni di Banca d'Italia vuoi sulle misure da adottare affinché la Banca disponesse di una solida patrimonializzazione, vuoi su una prudente gestione della sua (compromessa) situazione finanziaria, viceversa completamente disattese da amministratori e sindaci.

Lo stesso Cav. Zonin, del resto, nel suo atto di citazione, **riconosce apertamente l'illegittimità** delle condotte di cui si tratta e qui veniamo al terzo "*fattore concomitante*" che dovrebbe, a suo dire, mandarlo esente da responsabilità e afferma che la grave situazione in cui si è venuta a trovare BPVi dipende (anche) dalla "*gestione scorretta da parte della direzione della banca*" (a pag. 5; in altri punti dell'atto si parla poi espressamente di illegittimità, piuttosto che di violazione della legge). Gestione che, egli aggiunge, sarebbe stata tuttavia "*posta in essere con*

modalità tali da non poter essere accertata dal C.d.A." (cfr. ns. doc. 4, sempre a pag. 5) ⁽³⁷⁾. E tanto meno, stando a quel che lui dice, dal suo Presidente, che non aveva statutariamente poteri di gestione o deleghe e svolgeva essenzialmente un ruolo di "rappresentanza"⁽³⁸⁾.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, il quadro complessivo delle attività del Consiglio e del Collegio Sindacale (così come le loro condotte) smentisce una simile, semplicistica, affermazione.

Va detto subito, in termini generali, che il richiamo che si legge nell'atto di citazione del Cav. Zonin (e, più diffusamente, nelle difese rese dagli amministratori nei procedimenti sanzionatori) relativo alla ripartizione di responsabilità tra organi deleganti e delegati (ovvero, non esecutivi ed esecutivi), nel caso di BPVi, non coglie nel segno.

Siamo, infatti, di fronte a una Banca che vedeva accentrate direttamente nelle mani del Consiglio di Amministrazione pressoché tutte le competenze di cui si verte in questo giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, per tutto il periodo che qui interessa, aveva delegato al Comitato Esecutivo (anch'esso presieduto dal Cav. Zonin) alcune funzioni, in buona parte diverse da quelle di cui si tratta (in materia di credito, di personale e di partecipazioni in società detenute dalla Banca) e non aveva un consigliere delegato deputato a svolgere i compiti di gestione. Consigliere delegato che è stato nominato solo nel febbraio del 2015, preso atto che, anche alla luce delle disposizioni vigenti in tema di governo delle banche, la *governance* di BPVi non

⁽³⁷⁾ Sostanzialmente negli stessi termini sono le difese che i convenuti, Amministratori e Sindaci, hanno depositato nei procedimenti sanzionatori pendenti avanti alle Autorità di Vigilanza.

⁽³⁸⁾ Colpisce che il Cav. Zonin, il quale in prima battuta aveva cercato di difendere la legittimità delle operazioni della Banca, oggi non possa fare a meno di negarla e formuli le sue difese trincerandosi dietro un (preteso) ruolo di facciata, una sorta – ci si perdoni l'accostamento – di "uomo immagine" dell'istituto, privo di alcun peso e del tutto inconsapevole di quello che accadeva (o, perfino, veniva deliberato – o, comunque, trovava spunto da quanto deliberato – dal Consiglio). Ed è ancor più sorprendente che a sostenere una simile tesi sia chi, per oltre vent'anni, è stato considerato – nella percezione di tutti i clienti, dei soci e delle stesse Autorità di Vigilanza – come il "padrone della Banca", retribuito con compensi milionari.

era adeguata né a tale normativa né alla prassi, appunto perché non prevedeva una chiara ripartizione tra organo delegante e organo delegato e tra le rispettive competenze e attività, di indirizzo e supervisione strategica il primo, e di gestione il secondo ⁽³⁹⁾.

Per converso, al Direttore Generale, come vedremo, erano statutariamente demandati compiti di "*gestione corrente*" piuttosto che di "*proposta*" o di "*esecuzione*", oltre che poteri in materia di spesa e di finanziamenti alla clientela.

Ne discende che i Consiglieri convenuti non possono oggi trincerarsi dietro il disposto di cui all'art. 2381, comma 3, cod. civ., per chiamarsi fuori da responsabilità che riguardavano attività di *gestione* a loro direttamente demandate nella loro collegialità (con la conseguente responsabilità solidale ex art. 2392 cod. civ.). E, d'altra parte, era il Consiglio che **deliberava** gli investimenti (e ha *deliberato*, con le modalità di cui si è accennato, quelli nei fondi lussemburghesi). Ed è sempre il Consiglio che **deliberava** sia l'acquisto, sia la vendita delle azioni proprie (senza mai verificare, benché si trattasse di una verifica tutto sommato semplice, se i soggetti acquirenti fossero esposti verso la Banca; e la gran parte di loro, non solo lo erano, ma avevano acceso o accresciuto i finanziamenti pochi giorni prima, se non contestualmente, all'acquisto delle azioni). Ancora il Consiglio **deliberava**, previa l'ingiustificata impennata del relativo *plafond*, i finanziamenti più rilevanti, il più delle volte sulla base di pratiche di fido chiaramente inadeguate. Ed era sempre il Consiglio, infine, che **deliberava**, dietro parere favorevole del Collegio Sindacale, il prezzo delle azioni che veniva annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

⁽³⁹⁾ La persona nominata, con la cooptazione in Consiglio a seguito delle dimissioni di altro Consigliere, è stata il dott. Sorato, già Direttore Generale. Si noti che in quel periodo erano in corso le verifiche ispettive della BCE. Ciò non di meno, la scelta è caduta sul medesimo soggetto che il Cav. Zonin (e, con lui, gli altri Amministratori) addita oggi come unico responsabile dei fatti di cui si tratta.

Sicché, al di là che il Consiglio è stato comunque carente anche nell'attività di indirizzo e supervisione strategica (gli investimenti nei fondi lussemburghesi sono solo un esempio macroscopico, tra i molti che si vedranno, di tale carenza), le responsabilità qui contestate ai suoi membri (e a quelli del Collegio Sindacale), nella maggioranza dei casi non è una responsabilità derivante da condotte commesse da altri (nel caso, a loro dire, la dirigenza), in relazione alle quali i Consiglieri avevano 'solo' (si fa per dire) il compito di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo (comunque inadeguato, a partire dalla stessa struttura di *governance* della Banca, stanti anche i vari rilievi svolti dalle Autorità di vigilanza) o di raccogliere le informazioni loro rese dagli organi delegati (appunto, inesistenti). È, viceversa, una responsabilità per *fatto proprio*, determinata da delibere assunte **direttamente**, ovvero da deleghe perfino non autorizzate (come è quella "in bianco" al Direttore Generale sui fondi: cfr. *infra*, VI § 3.2.1), ovvero ancora da carenze nell'assumere (e non, semplicemente, nel ricevere) le dovute informazioni in relazione a ciò che deliberavano e alla relativa esecuzione.

In altri termini, come icasticamente sottolineato, "*è evidente che se in capo al Consiglio di Amministrazione [era] concentrata una serie di funzioni, tale Organo se ne [deve] assume[re] anche le relative responsabilità*"⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ La frase non è stata pronunciata da qualche autore che si è occupato della materia, bensì **da uno dei Consiglieri di amministrazione della Banca**, avvocato e professore ordinario nella facoltà di giurisprudenza di Padova: il prof. Domenichelli, presidente del Comitato Rischi (si veda il verbale della riunione del 13 febbraio 2015, nel corso della quale si è appunto discusso delle carenze di *governance* della Banca: cfr. ns. doc. 32). È pacifico, del resto, al di là della profetica frase del prof. Domenichelli, che una "*attenuazione della responsabilità degli amministratori non si verifica ... nell'ipotesi di nomina di un direttore generale (...) Non solo, infatti, l'attenuazione della responsabilità degli amministratori deleganti è limitata dall'art. 2392 al solo caso di delega (consentita dai soci ed) effettuata ad altri amministratori, ma una applicazione analogica dell'art. 2392 alla delega effettuata a direttori generali è impedita dalla netta diversità tra "amministratore delegato" e "direttore generale"* (F. BONELLI, *Gli Amministratori di S.p.A. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004).

Tanto basterebbe. Ma la tesi del Cav. Zonin (e degli altri amministratori) non coglie nel segno anche per altre ragioni, legate vuoi al fatto che i fenomeni che si sono descritti (e gli ingenti danni che ne sono derivati) sono comunque conseguenza immediata e diretta di condotte degli organi collegiali contrarie ai doveri di legge e di corretta amministrazione, vuoi al fatto che i "segnali d'allarme" erano in ogni caso molteplici ed evidenti. Ma di questo si tratterà diffusamente esaminando i singoli episodi illeciti.

D'altra parte, benché il Cav. Zonin accusi l'ex Direttore Generale di essere, con i vice Direttori dell'epoca, l'unico responsabile dei fatti che si sono sommariamente descritti e si vantò nel suo atto di aver ottenuto le sue dimissioni il giorno stesso in cui sarebbe venuto a conoscenza dei fatti medesimi, sconcerata lo stesso contenuto di tali "dimissioni": tanto il dott. Sorato era considerato da tutti l'unico e solo responsabile, che il Consiglio, sempre con il beneplacito dei Sindaci, gli ha riconosciuto (con ciò solo commettendo un atto di *mala gestio*) una "buona uscita" di quattro milioni di Euro (di cui due pagati di lì a poco) e lo ha liberato (salvo il dolo o la colpa grave) da ogni responsabilità (per fortuna senza effetto, mancando *inter alia* la relativa delibera dell'assemblea mai convocata, quantomeno incidentalmente, dal Consiglio sotto l'egida del Cav. Zonin). Dedicando, tra l'altro, una sospetta attenzione agli obblighi di riservatezza del dirigente (che occupano ben tre articoli dell'accordo transattivo), tenuto a mantenere il più stretto riserbo con "*chiacchessia*" sulle sue "*conoscenze riguardanti la clientela*" e, in modo inquietante, sulle "*relazioni interpersonali intervenute, pro tempore, fra e con i vertici aziendali*" (cfr. ns. doc. 33). Quasi che la preoccupazione non fosse quella di tutelare la Banca, preservandone i diritti, ma piuttosto di evitare, occultandole, che emergessero le gravi responsabilità dei vertici dell'istituto.

Magari per dare tempo a Consiglieri e Sindaci di mettere al riparo da possibili aggressioni i rispettivi patrimoni. Significativo è, infatti, che

gli stessi Amministratori, così come i Sindaci, pur sbandierando in ogni sede la loro innocenza (non essendo stati in condizione, recitano in coro, di poter rendersi conto di tutto quel che accadeva), nello stesso periodo in cui si sono svolti i fatti o immediatamente dopo abbiano adottato le più svariate misure di "tutela" dei patrimoni personali, alleggeriti con donazioni e/o con patti di famiglia (come, tra gli altri, il Cav. Zonin) ovvero ricorrendo a strumenti più sofisticati.

* * *

IV.- GLI ACCERTAMENTI CONDOTTI DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

1.- Gli accertamenti condotti da BCE

Fatta tale premessa, per comprendere appieno il contesto in cui si collocano le condotte di *mala gestio* che si intendono censurare in questa sede, è importante esaminare, in via preliminare, le risultanze delle relazioni ispettive e dei procedimenti sanzionatori avviati da parte delle varie Autorità (BCE, Banca d'Italia, Consob, sino all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Si tratta pur con tratti diversi e con finalità non sempre tra loro omogenee di contributi tecnici di importanza fondamentale, che forniscono un elenco completo e, per certi aspetti, drammatico dei fatti e della natura delle condotte poste in essere o comunque consentite dagli organi di gestione e di controllo della Banca, mettendo a repentaglio la stabilità di uno dei più importanti intermediari finanziari italiani, con gravi conseguenze sul risparmio di famiglie e imprese.

Ma procediamo con ordine.

Nel periodo dal 26 febbraio 2015 al 3 luglio 2015, la BCE, unitamente a un *team* di ispettori di Banca d'Italia, ha sottoposto BPVi a un accertamento ispettivo volto a valutare la gestione del *risk management - market risk (management del proprietary trading e governance)* – e a verificare, a seguito dell'estensione dell'oggetto di indagine, le modalità di sottoscrizione degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014.

All'esito dell'ispezione, la BCE ha riscontrato innumerevoli anomalie e criticità, tra cui, in particolare:

- (a) gli investimenti effettuati nei fondi "*Optimum Evolution Multi Strategy I-II*", e "*Athena Capital Balanced Fund*", per un importo di circa **350 milioni di Euro**, sono stati caratterizzati da un elevato livello di opacità e si sono tradotti in scelte gravemente imprudenti. In particolare, il grado di rischio degli stessi "*era ben superiore a quello originariamente previsto*", sulla base delle (generiche) linee guida approvate dagli amministratori. Inoltre, tali investimenti sono stati effettuati in assenza di adeguata istruttoria e senza che il Consiglio di Amministrazione – che pure, negli anni, aveva incrementato la consistenza e il profilo di rischio dei fondi – avesse mai richiesto analisi o approfondimenti;
- (b) gli Aumenti di Capitale 2013 e 2014 (pari a circa complessivi 1,1 miliardi di Euro) sono stati sottoscritti, per una quota pari a circa 280 milioni di Euro, tramite una significativa e diffusa attività di concessione di finanziamenti. Secondo BCE, si è fatto ricorso all'assistenza finanziaria alla clientela anche ai fini dell'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, nel periodo 1° gennaio 2014 - 28 febbraio 2015, per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di Euro;
- (c) alcuni esponenti del precedente *management* (tra i quali anche l'ex Direttore Generale, dott. Sorato) hanno rilasciato nei confronti di alcuni clienti delle lettere (di cui non risulta alcuna registrazione nei partitari, né rappresentazione nei bilanci sociali), con le quali si sono impegnati, in nome e per conto della Banca, a seconda dei casi, (i) a ripagare/restituire il capitale investito dagli azionisti, (ii) a riconoscere agli stessi una plusvalenza sugli investimenti effettuati, (iii) a garantire una generica disponibilità della Banca a ricomprare le azioni (le c.d. "**lettere di impegno**");

- (d) a decorrere dalla seconda metà dell'anno 2014, si è registrato un incremento degli storni degli interessi maturati sui finanziamenti concessi ai clienti che avevano ricevuto le lettere di impegno; storni per lo più di privi di giustificazione ⁽⁴¹⁾;
- (e) sempre con riferimento agli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, nonché alle negoziazioni delle azioni BPVi sul mercato secondario, è stata riscontrata un'errata applicazione della disciplina MiFID. In particolare, i *test* di adeguatezza degli investimenti sarebbero stati condotti (in un certo numero di casi) in maniera strumentale, attraverso una profilatura *ad hoc* che avrebbe consentito la sottoscrizione delle azioni BPVi (anche) a soggetti che altrimenti non avrebbero avuto adeguati requisiti di rischio;
- (f) da gennaio 2013 a dicembre 2014, l'operatività della Banca nella gestione delle azioni proprie è stata caratterizzata da numerose criticità quali (i) l'asimmetria tra l'ammontare di ordini di acquisto e di vendita ⁽⁴²⁾; (ii) il disallineamento temporale tra la ricezione delle richieste di vendita e l'esecuzione delle stesse (un ritardo stimato dagli ispettori in 525 giorni nel mese di maggio 2015), (iii) l'incapacità del Fondo Acquisto Azioni Proprie a soddisfare le richieste di vendita ⁽⁴³⁾;
- (g) il processo di valutazione delle azioni BPVi, demandato, a decorrere dal 2011, a un esperto indipendente, ha presentato diverse lacune, quali, tra le altre, (a) la mancanza di una reale partecipazio-

⁽⁴¹⁾ In dettaglio, il *team* ispettivo della BCE ha riscontrato che, su un campione di storni per un ammontare di circa 3,4 milioni di Euro, circa 1,5 milioni di Euro erano riferibili a restituzioni di interessi già addebitati a clienti azionisti finanziati dalla Banca, mentre il rimanente importo di circa 1,7 milioni di Euro si riferiva ad accrediti a favore di clienti azionisti cui non erano state erogate linee di credito. Ulteriore elemento di anomalia era rappresentato dalla totale assenza – nel campione analizzato – di richieste provenienti dai clienti beneficiari degli storni.

⁽⁴²⁾ A fronte di un valore di acquisti di circa 570 milioni di Euro, le richieste di vendita sono arrivate a circa 1 miliardo di Euro, coinvolgendo più di 15.000 ordini.

⁽⁴³⁾ Segnatamente, è stato riscontrato che, al mese di giugno 2015, gli ordini di vendita non soddisfatti erano 8.512, per un controvalore pari a 464 milioni di Euro.

ne del Consiglio di Amministrazione e delle funzioni competenti nell'individuazione dei criteri utilizzati per la determinazione del valore, nonché (b) l'impossibilità di ridurre il *gap* tra il rendimento implicito delle azioni e la redditività ordinaria della Banca (cfr. ns. doc. 33). Tali carenze, che – come segnalato da Consob e dalle altre Autorità di Vigilanza – da sempre avrebbero contraddistinto il processo di *pricing*, oltre a denotare un generale atteggiamento acritico degli organi di BPVi, hanno condotto soci e risparmiatori a denunciare una vera e propria sovrastima del prezzo delle azioni, dei cui effetti dovranno rispondere i convenuti ⁽⁴⁴⁾.

Sulla base di tali rilievi, BCE ha concluso che il Consiglio di Amministrazione, l'ex Direttore Generale, il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale di BPVi non hanno posto in essere le opportune misure di rafforzamento del sistema dei controlli interni, nonostante chiari segnali di aumento dei rischi correlati alle varie procedure adottate dalla Banca (dalla definizione del prezzo delle azioni, alla sottoscrizione delle azioni in occasione degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, dalla negoziazione di azioni proprie mediante il Fondo Acquisti Azioni Proprie agli investimenti in fondi ad alto rischio di esposizione).

Tali omissioni hanno comportato – come vedremo meglio più avanti – una serie di conseguenze rilevanti, tra cui la sterilizzazione di una considerevole quantità di fondi rilevanti sul calcolo del CET 1 ⁽⁴⁵⁾, le perdite correlate all'indebolimento delle posizioni di investimento nei fondi

⁽⁴⁴⁾ Come sottolineato da BCE, infatti, esisteva uno "scarto, via via crescente, tra il prezzo ufficiale delle azioni BPVi e il graduale, continuo deterioramento dei principali indicatori, economici e finanziari [della stessa] ... nonché [un] disallineamento, prolungato e crescente, tra il rapporto P/BV implicito nell'azione BPVi e la media registrata dalle banche italiane quotate, nonostante la presenza di business omogenei" (cfr. ns. doc. 34, sub *finding* 2, pag. 10 e pag. 40, pag. 6 e, per la traduzione italiana, ns. doc. 43, pag. 5).

⁽⁴⁵⁾ Il capitale primario di classe I fa riferimento a quel capitale in situazione di continuità aziendale che consente a una banca di proseguire le sue attività, mantenendosi solvibile. Si tratta di un capitale di qualità elevatissima, definito "Common Equity Tier 1" ("CET 1").

speculativi "Optimum Evolution Multi Strategy I-II", e "Athena Capital Balanced Fund", nonché il rischio potenziale di procedimenti giudiziari da parte degli azionisti, con gravissime ricadute anche sulla reputazione della Banca.

* * *

2.- Gli accertamenti condotti da Consob, i successivi procedimenti e le relative proposte sanzionatorie

Tra il 22 aprile 2015 e il 24 febbraio 2016, Consob ha condotto delle verifiche ispettive, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e del combinato disposto degli articoli 115, comma 1, lett. c) e 116, comma 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al fine di accertare, *inter alia*: **(i)** l'adeguatezza dei presidi volti a gestire il conflitto di interessi insito nel collocamento di titoli di propria emissione; **(ii)** il processo di determinazione del valore delle azioni della Banca, annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione; **(iii)** l'adeguatezza degli investimenti della clientela; nonché **(iv)** la gestione degli ordini della clientela aventi a oggetto la vendita delle azioni BPVi.

All'esito di tali accertamenti ispettivi, Consob ha avviato sei procedimenti sanzionatori (tuttora in corso), resi noti alla Banca con lettere del 29 marzo e dell'1 aprile 2016.

In particolare, facciamo riferimento: a) al procedimento sanzionatorio n. 43144 del 29 marzo 2016 (cfr. ns. doc. 35); b) al procedimento sanzionatorio n. 43399 del 29 marzo 2016 (cfr. ns. doc. 36); c) al procedimento sanzionatorio n. 43518 del 1 aprile 2016 (cfr. ns. doc. 37); d) al procedimento sanzionatorio n. 43647 del 1 aprile 2016 (cfr. ns. doc. 38); e) al procedimento sanzionatorio n. 43687 del 1 aprile 2016 (cfr. ns. doc. 39), nonché f) al procedimento sanzionatorio n. 43904 del 1 aprile 2016 (cfr. ns. doc. 40).

Tra questi, merita particolare attenzione il Procedimento n. 43144, in cui viene contestato alla Banca (e ai suoi principali ex esponenti aziendali):

(i) per il periodo tra l'1 aprile 2011 e il 30 giugno 2015 "*diffuse violazioni relative alla disciplina dell'adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela su azioni della Banca*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 7);

(ii) per il periodo tra l'1 gennaio 2012 e il 22 aprile 2015, la "*violazione del dovere di comportarsi con diligenza e correttezza*" per via dell'"*esistenza di finanziamenti concessi alla clientela*" sia per la sottoscrizione degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, sia per l'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, "*in contropartita del Fondo di Acquisto delle Azioni Proprie*", in un contesto "*caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, relativa alla distribuzione alla clientela delle azioni della Banca*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 44);

(iii) per il periodo tra l'1 aprile 2011 e il 22 aprile 2015, la "*presenza di diffuse e reiterate condotte irregolari relative alla gestione degli ordini di vendita disposti dalla clientela*", realizzatesi in "*un contesto operativo e procedurale carente*", in cui la Banca "*non si [era] dotata di una procedura di gestione degli ordini su azioni proprie predefinita, coerente ed integrata nei sistemi operativi dell'intermediario, consentendo così alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni della clientela retail*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 60);

(iv) per il periodo tra il 12 aprile 2011 e il 22 aprile 2015, "*lacune che hanno riguardato sia la fase di formulazione della proposta di prezzo [delle azioni] all'Assemblea dei Soci, sia le attività di controllo della Banca in relazione alle variazioni ai criteri di pricing dell'azione*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 84);

(v) per il periodo tra il 23 maggio 2014 e il 22 aprile 2015, la "*comunicazione di dati e informazioni non veritiere*" alla stessa Consob, in violazione dell'art. 8, comma 1, del TUF, che attribuisce all'Autorità di

Vigilanza il potere di chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati, la comunicazione di dati e notizia e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti (cfr. ns. doc. 35, pag. 102).

L'Ufficio Sanzioni Consob ha imputato le suddette violazioni, tra gli altri, ai Consiglieri di Amministrazione ⁽⁴⁶⁾ e ai Sindaci ⁽⁴⁷⁾ in carica nei periodi interessati dalle contestazioni, nonché al Direttore Generale, dott. Sorato ⁽⁴⁸⁾, a titolo di dolo.

Sono interessati dalla proposta sanzionatoria anche gli *ex vice* Direttori Generali, dott. Emanuele Giustini e dott. Paolo Marin, rispettivamente Responsabili della Divisione Mercati e della Divisione Crediti. Al primo vengono imputate, a titolo di dolo, le violazioni indicate *sub* (i), (ii) e (iii) ⁽⁴⁹⁾; al secondo viene invece imputata la (sola) violazione *sub* (ii).

Quanto agli altri procedimenti sanzionatori, l'Autorità di Vigilanza, *ij* nell'ambito del Procedimento Consob n. 43399, in data 4 ottobre 2016, ha formalizzato la proposta sanzionatoria a carico della Banca, per la violazione degli artt. 114 e 116 TUF (nonché delle relative disposizioni

⁽⁴⁶⁾ Si riportano le sanzioni amministrative pecuniarie proposte da Consob con riferimento ai consiglieri di amministrazione (su queste e sulle altre sanzioni proposte da Consob, di cui *infra*, pende tuttavia il rischio di un inasprimento, dato il supplemento di indagine richiesto all'Ufficio Sanzioni): Euro 160.000 a carico del consigliere Giuseppe Zigliotto; Euro 155.000 a carico del vice Presidente del consiglio di amministrazione, Marino Breganze e dei consiglieri Franco Miranda e Giorgio Tibaldo; Euro 150.000 a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianni Zonin, del Vice Presidente Andrea Monorchio, e dei consiglieri Vittorio Domenichelli, Giovanni Fantoni, Maurizio Stella, Nicola Tognana, Roberto Zuccato e Nicola Tognana; Euro 125.000 al consigliere Maria Carla Macola; Euro 115.000 a carico del sig. Alessandro Bianchi; Euro 105.000 a carico dei consiglieri Paolo Angius e Giovanna Dossena; Euro 95.000 ai consiglieri Gianfranco Pavan e Fiorenzo Sbabo; Euro 85.000 a carico dei consiglieri Zeffirino Filippi, Paolo Tellatin e Ugo Ticozzi; Euro 75.000 a carico dei consiglieri Paolo Bedoni, Giorgio Colutta e Alvisè Rossi di Schio; Euro 65.000 a carico del consigliere Luigi Sciarrino; Euro 45.000 al consigliere Paolo Sartori; Euro 40.000 al consigliere Divo Gronchi.

⁽⁴⁷⁾ Si riportano le sanzioni amministrative pecuniarie proposte da Consob con riferimento ai sindaci: Euro 160.000 a carico di Laura Piusi e Giovanni Zamberlan; Euro 95.000 a carico di Giacomo Cavaliere e Paolo Zanconato.

⁽⁴⁸⁾ In relazione alla posizione del dott. Sorato, la Consob ha proposto una sanzione amministrativa di Euro 250.000.

⁽⁴⁹⁾ La Consob propone, a carico del dott. Giustini e del dott. Marin, una sanzione rispettivamente di Euro 140.000 e di Euro 25.000.

attuative), in relazione alla pubblicazione di alcuni comunicati nel periodo 2013-2015, che conterrebbero informazioni incomplete e non corrette sul prezzo delle azioni BPVi e sugli esiti degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014 (cfr. ns. doc. 36) ⁽⁵⁰⁾; *ii*) nell'ambito del Procedimento Consob n. 43518, in data 28 ottobre 2016, ha formalizzato la proposta sanzionatoria di complessivi 3 milioni di Euro a carico degli esponenti aziendali in carica all'epoca dei fatti contestati e, in solido, della Banca, per la violazione dell'art. 94, primo comma, TUF, per aver disatteso – nella ricostruzione di Consob – l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo in relazione all'attività di vendita sul mercato secondario delle azioni proprie della Banca svoltesi nel periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 28 febbraio 2015 (cfr. ns. doc. 37) ⁽⁵¹⁾; *iii*) nell'ambito del Procedimento Consob n. 43647, in data 28 ottobre 2016, ha formalizzato la proposta sanzionatoria a carico degli esponenti aziendali ⁽⁵²⁾ in carica all'epoca dei fatti oggetto di conte-

⁽⁵⁰⁾ Si riportano le sanzioni proposte da Consob a carico della Banca: Euro 75.000,00 in relazione ai comunicati dell'1 aprile 2014 e del 26 aprile 2014 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2014); Euro 75.000,00 in relazione ai comunicati dell'8 aprile 2015 e dell'11 aprile 2015 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2015); Euro 80.000,00 in relazione al comunicato del 25 marzo 2015 (omesso *warning* sull'imminente deprezzamento del titolo); Euro 115.000,00 in relazione ai comunicati del 9 agosto 2013, 27 agosto 2013 e 18 marzo 2014 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e alla relativa evoluzione della compagine sociale); Euro 125.000 in relazione ai comunicati dell'8 agosto 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale e alla relativa evoluzione della compagine sociale).

⁽⁵¹⁾ Si riportano le sanzioni amministrative pecuniarie proposte da Consob: *i*) Euro 160.000 a carico dell'ex Direttore Generale e Consigliere Delegato, dott. Sorato; *ii*) Euro 150.000 a carico dell'ex Vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati, dott. Giustini; *iii*) Euro 120.000 a carico, rispettivamente, degli ex Consiglieri membri del Comitato soci, dott.ri Marino Breganze, Giorgio T'ibaldo e Franco Mirauda; *v*) Euro 100.000 a carico, rispettivamente, degli ex Consiglieri e Sindaci, dott.ri Zonin, Monorchio, Argius, Bianchi, Colutta, Domenichelli, Dossena, Fantoni, Macola, Marzotto, Pavan, Rossi di Schio, Sbabo, Sciarrino, Stella, Tognana, Zigliotto, Zuccato, Zamberian, Piusi, Zanconato e Cavalieri. La Banca, ai sensi dell'art. 195, nono comma, TUF, risponde in solido per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni.

⁽⁵²⁾ Si riportano le sanzioni amministrative pecuniarie proposte da Consob: *i*) Euro 150.000 a carico del consigliere delegato e direttore generale, dott. Samuele Sorato; *ii*) Euro 80.000 a carico del Presidente del consiglio di amministrazione, Giovanni Zonin; *iii*) Euro 65.000 a carico del Vice Presidente del consiglio di amministrazione, Marino Breganze; *iv*) Euro 60.000 a carico del Vice Presidente del consiglio di amministrazione,

stazione e, in solido, della Banca, per la presunta e contestata violazione "dell'art. 94, comma 2, del TUF, in relazione alla mancata rappresentazione nel Documento di registrazione, nelle Note informative e nelle Note di sintesi, approvate dalla Consob in data 8 maggio 2014 e pubblicate in data 9 maggio 2014, di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente, nonché sui relativi prodotti finanziari offerti, con particolare riguardo alle informazioni relative alla modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e alla compravendita delle azioni della Banca, nonché alla sussistenza, all'entità e agli effetti relativi alla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni della Banca", quantificando la sanzione amministrativa pecuniaria in un importo complessivo pari a Euro 1.015.000 (cfr. ns. doc. 38); iv) nell'ambito del Procedimento Consob n. 43687, in data 28 ottobre 2016, ha formalizzato la proposta sanzionatoria a carico degli esponenti aziendali in carica all'epoca dei fatti oggetto di contestazione ⁽⁵³⁾ e, in solido, della Banca, per la violazione "dell'art. 94, comma 2, del TUF, in relazione alla mancata rappresentazione di informazioni concernenti la concessione di finanzia-

Andrea Monorchio, del consigliere Giuseppe Zigliotto e del presidente del collegio sindacale, Giovanni Zamberlan; v) Euro 40.000 a carico dei consiglieri Franco Miranda, Giorgio Tibaldo, Paolo Angius e Maurizio Stella, nonché dei sindaci Paolo Zanconato e Laura Piusi; vi) Euro 30.000 a carico dei consiglieri Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Alvise Rossi di Schio, Nicola Tognana e Roberto Zuccato, vii) Euro 7.500 a carico di Matteo Marzotto e viii) Euro 5.000 a carico di Luigi Sciarrino.

⁽⁵³⁾ Si riportano le sanzioni amministrative pecuniarie proposte da Consob: i) Euro 80.000 a carico del consigliere delegato e direttore generale, dott. Samuele Sorato; ii) Euro 40.000 a carico del Presidente del consiglio di amministrazione, Giovanni Zonin; iii) Euro 30.000 a carico del Vice Presidente del consiglio di amministrazione, Marino Breganze; iv) Euro 25.000 a carico del Vice Presidente del consiglio di amministrazione, Andrea Monorchio, del consigliere Giuseppe Zigliotto, e del presidente del collegio sindacale, Giovanni Zamberlan; v) Euro 15.000 a carico dei consiglieri Franco Miranda e Giorgio Tibaldo e dei sindaci Paolo Zanconato e Laura Piusi; vi) Euro 10.000 a carico dei consiglieri Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Alvise Rossi di Schio, Luigi Sciarrino, Maurizio Stella, Nicola Tognana e Roberto Zuccato.

menti strumentali alla sottoscrizione di azioni della Banca nella documentazione di offerta relativa a obbligazioni, pubblicata nel periodo 9 maggio 2014 -- 31 luglio 2015", quantificando la sanzione amministrativa pecuniaria in un importo complessivo pari a Euro 407.500,00 (cfr. ns. doc. 39); v) nell'ambito del Procedimento Consob n. 43904, in data 14 novembre 2016, ha formalizzato la proposta sanzionatoria di Euro 50.000,00 a carico dell'ex Direttore Generale, dott. Samuele Sorato e di Euro 35.000,00 a carico dell'ex vice Direttore Generale, dott. Emanuele Giustini, per la violazione del combinato disposto degli artt. 95 TUF e 34-decies, primo comma, del Regolamento Emittenti, "*per avere, il primo, organizzato e diretto l'iniziativa di raccolta di manifestazioni di interesse in relazione all'offerta inerente al primo aumento di capitale [i.e. l'Aumento di Capitale 2014], finalizzato al perseguimento degli obiettivi commerciali, il secondo, per avere in collaborazione con il medesimo sig. Sorato, svolto il ruolo di collettore delle indicazioni di raccolta impartite alla rete commerciale*" (cfr. ns. doc. 40).

* * *

3.- Il procedimento sanzionatorio promosso da AGCM

In data 2 marzo 2016, l'AGCM ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 27, terzo comma del Codice del Consumo e ai sensi dell'articolo 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", imputando alla Banca, nel periodo in cui hanno avuto luogo gli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, di aver condizionato l'erogazione di finanziamenti all'acquisto, da parte dei clienti, di azioni o obbligazioni convertibili BPVi, anche attraverso la concessione di importi superiori a quelli richiesti.

Una pratica commerciale, questa, che si sarebbe inserita in un contesto caratterizzato dalla "*vendita abbinata finanziamenti/titoli della Ban-*

ca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società soprattutto negli anni 2013 e 2014, e, in particolare, nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale, al fine di giungere al successo delle medesime e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e la crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari)" (cfr. ns. doc. 41, pag. 33).

Secondo l'AGCM, ciò integrerebbe la violazione degli artt. 20 secondo comma, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, nella misura in cui la Banca avrebbe prospettato agli stessi la necessità di sottoscrivere azioni della Banca stessa, peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, in considerazione della natura di società non quotata di BPVi⁽⁵⁴⁾.

Terminata l'istruttoria, con provvedimento del 6 settembre 2016, reso pubblico il 12 settembre successivo, l'AGCM ha irrogato alla Banca una sanzione amministrativa pecuniaria di **4,5 milioni di Euro**, corrisposta dalla Banca in data 12 ottobre 2016 (cfr. ns. doc. 42)⁽⁵⁵⁾.

* * *

4.- Il procedimento sanzionatorio promosso da Banca d'Italia

⁽⁵⁴⁾ Dato corso all'istruttoria, in data 22 aprile 2016 l'AGCM ha esteso l'oggetto del procedimento all'ulteriore condotta consistente nell'aver indotto i consumatori non soci, intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo: *i)* a sottoscrivere prodotti di finanziamento specifici offerti dalla Banca ai soci, quali il "*Mutuo Ipotecario Casa*" e il "*Mutuo Ipotecario non Casa*" con la prospettazione di condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinari, facendo sì che gli stessi fossero di fatto indotti ad acquistare e mantenere pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a 100 azioni), sottacendo il rischio connesso alla sottoscrizione di titoli difficilmente negoziabili e liquidabili; nonché *ii)* ad aprire un conto corrente soci collegato al mutuo con la prospettazione che si trattasse di un atto necessario.

⁽⁵⁵⁾ Si segnala che, in data 11 novembre 2016, la Banca ha proposto, dinanzi al TAR Lazio, opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio del 6 settembre 2016/12 settembre 2016.

Con nota del 22 dicembre 2015, la BCE – in conformità con il riparto dei poteri sanzionatori previsto dall'art. 18 del Regolamento comunitario n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 – ha chiesto alla Banca d'Italia di "*valutare l'esistenza di violazioni di diritto nazionale nei fatti riscontrati nel corso degli accertamenti ispettivi*" condotti dalla stessa, dal 26 febbraio al 3 luglio 2015, e "*di aprire procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, in conformità con il diritto nazionale*".

Sulla scorta di tale direttiva, in data 8 luglio 2016, Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 145 D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), ha avviato un procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti degli *ex* componenti degli organi di amministrazione e controllo della Banca, muovendo loro contestazioni formali che trovano fondamento nei fatti, così come rappresentati nei rilievi della BCE (cfr. *supra*, § 2).

Infatti, sulla base di questi ultimi, le Autorità di Vigilanza hanno contestato:

– ai Consiglieri di amministrazione, in carica all'epoca dei fatti ⁽⁵⁶⁾, "*carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni*", nonché "*carenze di governo societario, con particolare riferimento all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi*" (cfr. ns. doc. 43);

ai Sindaci, in carica all'epoca dei fatti ⁽⁵⁷⁾, "*carenze nei controlli*" (cfr. ns. doc. 44);

al Direttore Generale, in carica all'epoca dei fatti (il dott. Sorato), "*carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei control-*

⁽⁵⁶⁾ Segnatamente, i consiglieri ai quali la Banca d'Italia ha mosso contestazione formale sono i signori Giovanni Zonin, Marino Breganze, Andrea Monorchio, Alessandro Bianchi, Vittorio Domenichelli, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Roberto Zuccato, Giuseppe Zigliotto, Franco Miranda, Paolo Angius, Maria Giovanna Dossena, Gianfranco Pavan, Fiorenzo Sbabo, Paolo Tellatin, Zeffirino Filippi; Ugo Ticozzi.

⁽⁵⁷⁾ Segnatamente, i Sindaci ai quali la Banca d'Italia ha mosso contestazione formale sono i signori Giovanni Zamberlan, Laura Piusi e Giacomo Cavalieri.

li interni", nonché "non corretto esercizio dei poteri delegati" (cfr. ns. doc. 45);

– ai vice Direttori Generali, in carica all'epoca dei fatti, i dott.ri Giustini e Piazzetta, "carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni" (cfr. ns. docc. 46 e 47).

Al contempo, la Banca d'Italia ha mosso contestazioni formali anche nei confronti dei responsabili delle funzioni di controllo (e, in particolare, della Funzione *Compliance*, della Funzione *Risk Management* e della Funzione *Internal Audit*), imputando loro delle "carenze nell'attività delle funzioni di controllo".

* * *

5.- Il procedimento sanzionatorio BCE del 27 luglio 2016

A conclusione del quadro sui procedimenti amministrativi avviati nei confronti di BPVi, in data 27 luglio 2016, quest'ultima ha ricevuto la comunicazione da parte della BCE dell'avvio di un procedimento sanzionatorio con cui l'Autorità di Vigilanza europea – sulla scorta di quanto emerso dall'ispezione condotta nel 2015 (cfr. *supra*, IV, § 1) e riportato nel *report* del 17 settembre 2015 (cfr. ns. doc. 34) -- le contesta, *inter alia*, erronee segnalazioni con riferimento al 31 dicembre 2014 e al 31 marzo 2015 e un'erronea informazione al pubblico, sempre con riferimento al 31 dicembre 2014, in materia di requisiti di fondi propri (cfr. ns. doc. 48).

In particolare, BCE contesta alla Banca di aver computato nel CEF 1 al 31 dicembre 2014 azioni il cui acquisto e/o sottoscrizione è stato finanziato (direttamente o indirettamente) dalla Banca stessa, per un complessivo controvalore di 511 milioni di Euro⁽⁵⁸⁾, in violazione del combi-

⁽⁵⁸⁾ Tale importo è così composto: un importo di 481,8 milioni di Euro, che costituisce sulla base delle informazioni contenute nel *report* BCE del 17 settembre 2015 l'ammontare relativa all'assistenza finanziaria (anche indiretta) assicurata dalla Banca per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, e un importo di 29,2 milioni di Euro, che rappresenta invece il controvalore delle lettere di impegno rilasciate da dirigenti della Banca (inclusi l'ex direttore generale, Samuele Sorato e l'ex vice direttore generale, Emanuele Giustini) a favore di alcuni clienti non interessati dal fenomeno del capitale (cfr. *supra*, IV, § 1, lett. c).

nato disposto dell'art. 99 del Regolamento 575/2013 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento n. 680/2014, nonché del combinato disposto degli artt. 431 e 437 del Regolamento 575/2013.

Medesima contestazione riguarda la segnalazione trimestrale sui fondi propri al 31 marzo 2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2015, dove il controvalore delle azioni finanziate dalla Banca erroneamente computato nel CET 1 è aumentato a 529,9 milioni di Euro ⁽⁵⁹⁾. Secondo l'Autorità, tale violazione sarebbe frutto di una condotta censurabile da parte della Banca e dei vertici dell'epoca, che avrebbero dovuto essere a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato e, di riflesso, ne avrebbe dovuto tenere conto in sede di informativa di bilancio (cfr. ns. doc. 48) ⁽⁶⁰⁾.

Per tale contestazione, BCE ha formulato una proposta sanzionatoria di **34 milioni di Euro**, pari al 3,4% del fatturato di gruppo del 2015.

L'esponente ha presentato le proprie deduzioni, eccependo, in particolare, la sproporzione – tenuto conto delle condizioni in cui versa l'istituto – della sanzione proposta. Va da sé che nel caso in cui la proposta sanzionatoria dovesse essere confermata, o un qualunque diverso importo dovesse essere addebitato alla scrivente, di esso dovranno rispondere in questa sede gli *ex vertici* della Banca (unitamente al Collegio Sindacale) che con le loro condotte ed omissioni hanno reso possibile l'irrogazione della misura sanzionatoria. Ma di questo diremo oltre (cfr. *infra*, VII § 2),

⁽⁵⁹⁾ L'incremento rispetto al dato relativo al bilancio al 31 dicembre 2014 (511 milioni di Euro) sarebbe il controvalore delle azioni finanziate dalla Banca sul mercato secondario tra il gennaio e il febbraio 2015.

⁽⁶⁰⁾ Riportiamo un estratto della proposta sanzionatoria: "*The ECB considers that the Supervised Entity [BPVi] committed the relevant breaches negligently. Indeed, it is clear from the contents of the file that the Supervised Entity could not have been unaware of the financing of its own shares and its obligation not to take such financed shares into account in the calculation of its Common Equity Tier 1 capital. The Supervised Entity was aware of its obligation to report and disclose complete and accurate information as regards its Common Equity Tier 1 capital pursuant to Article 99 (1) and Article 431 of Regulation (EU) No 575/2013. Therefore, in not deducting the financed shares from the Common Equity Tier 1 capital that it reported and disclosed, the Supervised Entity acted negligently*" (ns. doc. 48, pag. 9).

dove indicheremo anche i soggetti tenuti a far fronte all'obbligo risarcitorio.

* * *

V.- I SOGGETTI CONVENUTI NEL PRESENTE GIUDIZIO: GLI ORGANI DEPUTATI ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA BANCA NEL PERIODO DI INTERESSE

Prima di esaminare nello specifico i singoli atti di *mala gestio* e di imputarli - *ratione temporis* - ai diversi esponenti aziendali destinatari della presente iniziativa, è opportuno indicare le cariche da quest'ultimi ricoperte, con le relative funzioni e il periodo temporale di riferimento.

* * *

1.- Il Consiglio di Amministrazione

1.1.- Il consiglio di amministrazione di BPVi, composto da diciotto membri (i "**Consiglieri**" o gli "**Amministratori**"), era investito, ai sensi dell'art. 39 dello statuto in vigore fino alla trasformazione della Banca in società per azioni (lo "**Statuto**"), "di **tutti** i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società [a eccezione di quelli spettanti all'Assemblea] e, nello specifico, era competente, *inter alia*, sulle decisioni concernenti "(i) l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica; (ii) la valutazione del generale andamento della gestione; (iii) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del 'Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza'; (iv) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; (v) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; [nonché] (vi) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo" con esclusione delle operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro di

Gruppo e fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, cod. civ. (cfr. ns. doc. 49).

Il Consiglio si articolava al suo interno in diversi Comitati, ciascuno con funzioni specificamente attribuite dall'organo collegiale.

In particolare, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, *"il Consiglio di Amministrazione ... [poteva] delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega"*. La medesima disposizione statutaria, inoltre, prevedeva che il Comitato Esecutivo avrebbe dovuto *"riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate"*.

Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo della Banca (il "**Comitato Esecutivo**") aveva poteri *"in materia di erogazione del credito"*, *"in materia di spese, investimenti, erogazioni e gestione corrente"*, *"in materia di gestione e amministrazione del personale"*, nonché limitati poteri *"in materia di partecipazioni"*, essendo *"escluse tutte le decisioni su operazioni che determina[vano] o [potevano determinare] l'assunzione e/o la cessione di partecipazioni, le decisioni sulle designazioni negli organi sociali delle partecipate, sulla stipulazione di patti parasociali, nonché tutte le decisioni su operazioni che [avrebbero potuto determinare] variazioni del Gruppo bancario"*.

In sostanza, il Comitato Esecutivo aveva poteri definiti (sostanzialmente concepiti per alleggerire il Consiglio da taluni incumbenti in materia di erogazione del credito e di gestione dei rapporti con il personale), non essendo affidate allo stesso funzioni di indirizzo strategico e organizzativo, né compiti ispettivi o di controllo.

Altro comitato che, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, aveva *"facoltà in materia di erogazione del credito"* era il Comitato Centrale Fidi,

composto prevalentemente da Consiglieri di Amministrazione, dal Direttore Generale e da altri membri della Direzione Generale ed eventualmente Dirigenti e Quadri Direttivi designati dal Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il comitato medesimo ⁽⁶¹⁾.

Con questi due comitati si esaurivano gli organi interni al Consiglio con poteri esecutivi (come detto, il Consiglio, fino al febbraio 2015, non aveva esercitato la facoltà prevista dallo Statuto di delegare i poteri di gestione a uno o più consiglieri delegati).

Gli altri comitati avevano infatti funzioni istruttorie e di proposta ed erano: **(i)** il Comitato per il Controllo, costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2003 e rinominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015, Comitato Rischi; **(ii)** il Comitato Remunerazioni, costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2009; **(iii)** il Comitato Amministratori Indipendenti ⁽⁶²⁾, costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2010; **(iv)** il Comitato Nomine ⁽⁶³⁾, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2015.

In particolare, il Comitato per il Controllo (oggi Comitato Rischi) aveva funzione di supporto al Consiglio in materia di gestione dei rischi e

⁽⁶¹⁾ Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 3 maggio 2011, aveva confermato in n. 8 il numero dei componenti del Comitato Fidi, nominando **cinque** Consiglieri, fra i quali un legale rappresentante con funzioni di Presidente, il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, suo sostituto; il Responsabile della Divisione Mercati o, in caso di assenza o impedimento, il Direttore Commerciale Responsabile della Funzione di Coordinamento Commerciale o, in subordine, il Responsabile della Direzione Corporate; il Responsabile della Divisione Crediti o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile della Direzione Crediti Ordinari o il Responsabile della Direzione Crediti Anomali oppure uno dei Vice Responsabili Direzione Crediti Ordinari o della Direzione Crediti Anomali delegato dal Responsabile della Divisione Crediti in forma scritta.

⁽⁶²⁾ il Comitato Amministratori Indipendenti operava di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati.

⁽⁶³⁾ Il Comitato Nomine è un comitato "*endo-consiliare*" di supporto al Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina o cooptazione dei consiglieri e di autovalutazione degli organi. Il Comitato Nomine verificava la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 26 del TUB in capo agli esponenti aziendali del Gruppo. Si occupava, infine, di definire i piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

sistema di controlli interni, nonché nell'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, mentre il Comitato Amministratori Indipendenti operava di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati.

Particolare attenzione merita, infine, il comitato soci della Banca (il "**Comitato Soci**"), composto da sei membri (tre consiglieri, il Direttore Generale, il Responsabile della Divisione Mercati e il responsabile dell'U.O. Gestione soci), il quale aveva *"la funzione di esaminare e valutare in anticipo tutte le pratiche relative alle azioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, le domande di ammissione a socio, le richieste di acquisto azioni, stabilendo a chi assegnare le stesse e in che misura, le richieste di vendita di azioni, i trasferimenti tra le parti, le annotazioni di vincolo e quant'altro"* (cfr. ns. doc. 50) ⁽⁶⁴⁾.

* * *

1.2.- Per quanto riguarda i singoli componenti del Consiglio, un discorso a sé stante merita il Presidente ⁽⁶⁵⁾, Cav. **Giovanni Zonin**, consigliere sin dagli anni settanta, e Presidente dal **20 maggio 1996 al 23 novembre 2015**, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni ⁽⁶⁶⁾. Si tratta – a detta di molti – del vero e proprio *dominus* della Banca (tant'è che – nell'opi-

⁽⁶⁴⁾ In particolare, si produce *sub* doc. 50 il documento adottato dalla Banca denominato "*Comitati consultivi e deliberativi*", nelle (cinque) versioni susseguitesi dal maggio 2011 al maggio 2015. In tale documento si stabiliscono composizione e competenze dei diversi comitati costituiti all'interno della Banca.

⁽⁶⁵⁾ Membro di diritto del Comitato Esecutivo.

⁽⁶⁶⁾ Ai sensi dello Statuto, il Presidente, oltre ad avere *"la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio"* e la *"firma sociale"* (art. 51), *"promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni"* (art. 34, quinto comma) (cfr. ns. doc. 49).

nione comune – BPVi era la "*banca di Zonin*"), che ha governato ininterrottamente per quasi vent'anni, arrendendosi solo quando il disastro aveva raggiunto proporzioni non più occultabili.

Sostenuto da un gruppo di Consiglieri e sindaci a lui particolarmente legati anche per ragioni professionali (alcuni con cariche di rilievo all'interno delle sue stesse società), il Cav. Zonin era in grado, per carisma, autorevolezza e per esperienza, di indirizzare la volontà dell'organo collegiale, lasciando ben poco spazio al confronto dialettico.

A questo riguardo, è utile richiamare le constatazioni di Banca d'Italia all'esito dell'ispezione condotta nel 2001, in cui già allora si censurava come i "*processi decisori del Consiglio di Amministrazione come emerge dalle verbalizzazioni che, di norma, non consentono di ripercorrere compiutamente l'iter di formazione della volontà non [fossero] sufficientemente argomentati anche quando [riguardavano] importanti tematiche, quali gli investimenti partecipativi, le modifiche dell'assetto organizzativo, la scelta del management*" (cfr. ns. doc. 51). Alla base delle carenze del "processo decisionale", secondo l'Autorità di Vigilanza, risiedeva in un "*modello gestionale di tipo verticistico che [limitava], tra l'altro, l'attività del Consesso ad acritiche approvazioni delle proposte presentate*".

Dall'esame delle verbalizzazioni, risultava infatti l'inesistenza "*di una reale dialettica all'interno del Consesso, caratterizzato altresì da uno scarso ricambio*", posto che lo stesso continuava "*ad essere espresso pressoché integralmente dalla zona storica del vicentino*" e che, nonostante l'Istituto di credito avesse "*registrato una rilevante crescita territoriale, dal maggio '96 nel Consiglio vi [erano] stati due soli avvicendamenti*" (cfr. ns. doc. 51).

BPVi, a dispetto delle dimensioni, della moltitudine di azionisti (che la rendevano, se non formalmente, nei fatti assimilabile ad una società quotata), della natura in senso lato 'pubblica' dell'attività svolta, non si è

mai dotata di un sistema di selezione dei propri Consiglieri e dei Sindaci trasparente ed in grado di assicurare un ricambio effettivo dei vertici.

De facto, l'accesso alle cariche (di Consiglio e del Collegio Sindacale della capogruppo e delle controllate) si è sempre retto su un meccanismo di auto cooptazione rimesso al Consiglio di Amministrazione, guidato in questo dal suo Presidente. La lista dei candidati, infatti, veniva sempre presentata all'assemblea dal Consiglio stesso (che la predisponeva su proposta del Presidente) e il Cav. Zonin presiedeva alla selezione dei candidati evitando qualunque forma di discontinuità.

Emblematico, al riguardo, è il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2013 (cfr. ns.doc. 52). In quell'occasione si trattava di nominare sette nuovi candidati (sei in scadenza ed uno dimissionario).

In seno a BPVi – ricordiamo incidentalmente – vigeva un sistema di turnazione nella nomina concepito per scoraggiare la presentazione di liste alternative: in concreto ogni anno scadevano sei consiglieri (1/3 del totale), il che garantiva che, in caso di liste concorrenti, mai sarebbe stato possibile per un *outsider* ambire ad acquisire il controllo del Consiglio.

Tornando al verbale, si nota subito che la proposta viene formulata, senza particolari preamboli, dal Cav. Zonin in persona che tanto è certo del suo accoglimento d'aver invitato a partecipare ai lavori i candidati stessi, i quali infatti si materializzano fisicamente nel corso della riunione. Segue un breve rituale di presentazione con enunciazione di buoni propositi e con immancabili *'applausi'* dei futuri colleghi, viene raccolto seduta stante (senza particolari formalità e senza alcuna istruttoria) il parere dei Consiglieri indipendenti (l'avv. Domenichelli e dott. Zuccato) e viene infine registrata la raccomandazione del Presidente a che il Consiglio "*nell'interesse della Banca [resti sempre] coeso e unito, in grado di saper sempre 'far squadra' come è stato fatto sinora*" (cfr. ns. doc. 52, pag. 348).

In una parola: **nessuna discontinuità** per non turbare gli equilibri del Consiglio. È quest'avversione al cambiamento e alle voci critiche (una vera filosofia di fondo, tant'è che il punto all'ordine del giorno è incluso tra le delibere relative alla "*strategia aziendale*") esclude addirittura che il Consiglio affronti il tema dei candidati diversi da quelli da sostituire. È scontato, infatti, che vengano riproposti gli stessi Consiglieri scaduti (Zonin incluso). Tanto è scontato che il tema neppure viene posto in discussione, né viene verbalizzata, fosse solo per la forma, una proposta in tal senso.

* * *

1.3.- Tornando al Cav. Zonin, va detto che l'aneddotica che lo riguarda ha tenuto banco nelle pagine dei quotidiani e, nonostante la lettura degli atti formali (specie i verbali di Consiglio) non sempre restituiscano nella sintesi dei resoconti un'immagine fedele di tale *leadership*, la sua capacità di influenza e di indirizzo trova molteplici conferme nel *modus operandi* della Banca. A partire dall'assenza di dialettica collegiale e dalla mancanza di qualunque voce critica, che costituiscono un tratto distintivo dei Consigli di BPV_i e danno la misura del dominio assoluto esercitato dal Presidente su Consiglieri e Sindaci, relegati a ruoli di spettatori di scelte, all'evidenza, maturate altrove.

Un *modus operandi*, questo, in netta antitesi con quel ruolo di garanzia che dovrebbe contraddistinguere l'attività del Presidente all'interno di qualunque società.

Ma al di là del ruolo carismatico del Cav. Zonin e della sua *leadership*, la posizione di quest'ultimo assume particolare rilievo, su un versante di analisi squisitamente tecnico, anche a voler considerare asetticamente le prerogative e le responsabilità proprie del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una banca.

I più recenti interventi anche di natura regolamentare, infatti, valorizzano sempre più la figura in questione e, attraverso una compiuta defi-

nizione delle sue funzioni, ne esaltano il ruolo di garante dell'efficienza dei lavori dell'organo consiliare. In tale ottica, al Presidente viene riconosciuto il duplice ruolo "*all'interno della compagine societaria: da un lato, di prezioso 'contrappeso' rispetto al potere gestorio degli amministratori esecutivi; dall'altro, di soggetto istituzionale deputato ad assicurare un più efficace funzionamento dell'organo amministrativo*" ⁽⁶⁷⁾.

Un ruolo, quindi, di natura centrale, specie con riferimento al corretto funzionamento dei flussi informativi ⁽⁶⁸⁾. Come si evince dall'art. 2381 cod. civ., infatti, il Presidente "*provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri*" e, nell'ambito della funzione neutrale ed equidistante attribuitagli dal legislatore, è garante dell'efficiente funzionamento del procedimento collegiale ⁽⁶⁹⁾. Il Presidente è quindi tenuto a informarsi sui fatti di gestione non solo per il suo ruolo di garante dell'informativa, ma anche per "*mettere i singoli consiglieri in condizione di adempiere, a propria volta, correttamente, all'obbligo di 'agire informato', di cui all'art. 2381, 6° co., c.c.*" ⁽⁷⁰⁾.

Su un piano più generale, infine, "*il presidente del consiglio di amministrazione deve ritenersi tenuto all'osservanza, prima ancora che della norma specifica dell'art. 2381 c.c. e di eventuali prescrizioni statutarie, dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui traduzione più concreta, sul piano pratico, deve*

⁽⁶⁷⁾ Cfr. M. JRRERA, *Il ruolo del presidente del C.d.a. nella governance delle banche*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, Bologna, 2016, pag. 674.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. P. MONTALENTI, *Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 2006, pagg. 841-842.

⁽⁶⁹⁾ L. NAZZICONE e S. PROVIDENTI, *Amministrazione e controlli nella società per azioni*, Milano, 2010, pagg. 41-42. Tali Autori sostengono che il presidente sia, prima di tutto, soggetto agli obblighi di correttezza e buona fede ai sensi degli articoli 1175 e 1375 cod. civ..

⁽⁷⁰⁾ Cfr. C. CONFORTI, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2012, pag. 140

rinvenirsi nel rispetto del principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni presidenziali" ⁽⁷¹⁾.

Con la conseguenza che, anche sotto tale ulteriore profilo, la figura del Cav. Zonin dovrà essere considerata con particolare severità e la sua condotta valutata con il rigore che impongono le gravissime condizioni in cui la Banca si è trovata a operare sotto la sua guida.

* * *

1.3.- Passando ai Consiglieri, hanno rivestito la carica:

- a) i Vice Presidenti, membri di diritto del Comitato Esecutivo, sig. **Marino Breganze**, in carica dal 27 maggio 1986 al 12 luglio 2016 ed esecutivo dal 23 maggio 1995 al 5 marzo 2016 e il sig. **Andrea Monorchio**, in carica dal 18 ottobre 2011 al 12 luglio 2016 ed esecutivo dal 18 ottobre 2011 al 5 marzo 2016, nonché
- b) il sig. **Giorgio Tibaldo**, in carica dal 29 ottobre 1985 al 1 aprile 2016 e membro del Comitato Esecutivo dal 30 aprile 1994 al 5 marzo 2016; il sig. **Nicola Tognana**, in carica dal 25 aprile 2009 al 1 aprile 2016 e membro del Comitato Esecutivo dal 25 aprile 2009 al 5 marzo 2016; il sig. **Franco Miranda**, in carica dal 11 maggio 1996 al 27 maggio 2015 e membro del Comitato Esecutivo dal 19 aprile 1997 al 26 aprile 2014; il sig. **Gianfranco Pavan**, in carica dal 23 febbraio 1999 al 26 aprile 2014 ed esecutivo dal 29 aprile 2000 al 26 aprile 2014; il sig. **Maurizio Stella**, in carica dal 9 luglio 1991 al 1 aprile 2016 e membro del Comitato Esecutivo dal 29 aprile 2000 al 27 aprile 2013 e, successivamente, dal 29 aprile 2014 all'11 aprile 2015; il sig. **Fiorenzo Sbabo**, in carica dal 4 maggio 2002 al 26 aprile 2014, ed esecutivo dal 11 maggio 2004 al 27 aprile 2013; il sig. **Giovanni Fantoni**, in carica dal 21 aprile 2007 al 12 luglio 2016, e membro del Comitato Esecutivo dal 27 aprile 2013 al 5 marzo 2016; il sig. **Roberto Zuccato**, in

⁽⁷¹⁾ Cfr. C. CONFORTI, *ult. op. cit.*, pag. 140.

carica dal 25 aprile 2009 al 12 luglio 2016 ed esecutivo dal 27 aprile 2013 al 5 marzo 2016; il sig. **Giorgio Colutta**, in carica dal 26 aprile 2014 al 12 luglio 2016, e membro del Comitato Esecutivo dal 29 aprile 2014 al 5 marzo 2016; lo stesso sig. **Samuele Sorato**, cooptato in Consiglio dal 13 febbraio 2015 e contestualmente nominato Consigliere delegato, sino alla cessazione della carica, in data 12 maggio 2015; il sig. **Paolo Angius**, in carica dal 27 aprile 2013 al 30 giugno 2016; il sig. **Paolo Bedoni**, in carica dal 6 febbraio 2007 al 26 aprile 2012, il sig. **Alessandro Bianchi**, in carica dal 10 luglio 2012 al 12 luglio 2016; il sig. **Vittorio Domenichelli**, in carica dal 25 aprile 2009 al 12 luglio 2016; la sig.ra **Giovanna Dossena**, in carica dal 27 aprile 2013 al 5 novembre 2015; la sig.ra **Maria Carla Macola**, in carica dal 24 gennaio 2012 al 12 luglio 2016; il sig. **Paolo Tellatin**, in carica dal 3 dicembre 2002 al 9 luglio 2013; il sig. **Ugo Ticozzi**, in carica dal 25 luglio 1994 al 31 marzo 2013; il sig. **Alvise Rossi di Schio**, in carica dal 26 aprile 2014 al 10 febbraio 2015; il sig. **Luigi Sciarrino**, in carica dal 26 aprile 2014 al 1 dicembre 2014; il sig. **Giuseppe Zigliotto**, in carica dal 10 maggio 2003 al 1 dicembre 2015 e il sig. **Zeffirino Filippi**, in carica dall'11 maggio 1996 al 27 aprile 2013.

Ora, basterà analizzare il *background* professionale di tali soggetti per avvedersi di come il Consiglio di BPVI annoverasse al suo interno, per lo meno formalmente, imprenditori e professionisti qualificati e competenti. Persone, cioè, in grado di comprendere perfettamente e apprezzare le implicazioni di ogni decisione e i rischi ad esse sottesi ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ La stampa ha dato ampio risalto alla notizia che alcuni ex componenti del Consiglio di amministrazione di BPVI sarebbero indagati dalla Procura di Vicenza per i reati di agiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Si tratterebbe, oltre al dott. Sorato e ad altri dirigenti, del Presidente Cav. Zonin, del dott. Zigliotto, della prof.ssa Dossena, del dott. Zuccato e del dott. Miranda.

Basti pensare che tra i Consiglieri figura, nel ruolo di vice Presidente, il **dott. Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Stato dal 1989 al 2002**. La più alta autorità tecnica in materia di contabilità e bilancio.

O, ancora, il **prof. avv. Marino Breganze** e il **prof. avv. Vittorio Domenichelli**, i quali, pur non essendo esponenti del mondo bancario, sono giuristi e professori universitari, oltre che profondi conoscitori di BPVi, ove solo si consideri l'ampio arco temporale in cui hanno ricoperto la carica di amministratore (trent'anni per il primo e sette anni per il secondo).

Il Consiglio di Amministrazione annoverava poi esponenti del mondo della professione (si pensi all'avvocato e docente universitario, **Paolo Angius** che, oltre alla carica di Consigliere, dal 2012 figura anche quale vice Presidente della controllata siciliana Nuova Banca), dell'università (si pensi alla professoressa **Anna Dossena**, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Bergamo), dell'imprenditoria e dell'associazionismo economico. Tra di essi, il **dott. Roberto Zuccato** noto imprenditore e *ex* presidente della Confindustria Veneta, il **dott. Giuseppe Zigliotto**, sino allo scorso anno alla guida di Confindustria Vicenza, il **dott. Nicola Tognana**, a capo di un importante gruppo industriale, Vice Presidente, tra il 2000 e il 2004, della Confindustria Nazionale, il **dott. Franco Miranda** *ex* Presidente di Confartigianato Vicenza, il dott. **Alessandro Bianchi** *ex* Presidente, tra gli altri, dell'Unione delle Camere di Commercio Venete e della Camera di Commercio di Verona, e il **dott. Paolo Bedoni**, attuale Presidente di Cattolica Assicurazione e per lungo tempo Presidente nazionale della Coldiretti ⁽⁷³⁾.

⁽⁷³⁾ L'estrazione di molti Consiglieri di BPVi e, in particolare, la loro provenienza dai vertici elettivi delle più diffuse organizzazioni associative territoriali (Confindustria, Coldiretti, Confartigianato o Camere di Commercio) sono indici rivelatori dello stretto legame del Consiglio con il territorio di riferimento della Banca e dei suoi soci. Ciò che – come evidenziato da Consob – rende **del tutto inverosimile l'idea che le vicende oggetto del presente atto, che hanno sconvolto l'intero tessuto economico della provin-**

Senza dimenticare i parenti del Cav. Zonin (il **dott. Gianfranco Pavan**, cognato dell'ex Presidente, imprenditore nel settore immobiliare e, in passato, presidente della sezione costruttori edili associazione industriali di Vicenza e di *Union Europeenne Promoteurs Constructeurs*) e altri imprenditori ed industriali, tra cui il **dott. Giovanni Fantoni**, a capo dell'omonimo gruppo industriale, il **dott. Florenzo Sbabo**, presidente della SISMA S.p.A. (azienda *leader* mondiale nel settore dei macchinari per l'oreficeria), la **dott.ssa Maria Carla Macola**, imprenditrice nel settore turistico o il **geom. Paolo Tellatin**, socio di controllo e Presidente di Adige Bitumi, azienda da sempre in affari con la Banca (al pari di molti altri Consiglieri, come vedremo meglio *infra*) – e responsabile di gravi perdite sugli affidamenti concessi.

* * *

2.- La Direzione Generale

Ai sensi dell'art 49 dello Statuto, la Direzione Generale di BPVI "è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni".

La carica di Direttore Generale è stata ricoperta dal 18 marzo 2008 al 12 maggio 2015 (data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni) dal dott. **Samuele Sorato**, il quale ha ricoperto altresì la carica di Consigliere delegato dal 13 febbraio 2015 al 12 maggio 2015.

L'art. 50 dello Statuto prevedeva che "il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Consigliere Delegato, se nomina-

cia vicentina e di parte del Veneto, possano essere accadute all'insaputa dei Consiglieri e, tra di loro, di quelli che guidavano le più rappresentative associazioni economiche del territorio stesso, i cui iscritti erano in moltissimi casi anche clienti e soci della Banca. Il punto – centrale nella valutazione delle vicende oggetto del presente giudizio – è colto nella proposta sanzionatoria relativa al Procedimento n. 43144, laddove si osserva quanto sia "difficile ... che il medesimo [fenomeno] non fosse ben noto, o perlomeno percepibile con l'ordinaria diligenza professionale, da parte dei Consiglieri, considerato ... anche il limitato contesto territoriale in cui la Banca operava e tenuto, altresì, conto della circostanza che diverse operazioni rilevanti venivano poste in essere con soci 'storici' della Banca medesima" (cfr. ns. doc. 35, pag. 338).

to, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, da esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo e dal Consigliere Delegato, se nominato, e a quelle assunte in via d'urgenza a norma degli articoli 40 e 41" dello Statuto e "formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e al Consigliere Delegato, se nominato, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, che non siano dichiarate segrete e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato Centrale Fidi" (cfr. ns. doc. 49).

Oltre a tali poteri, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 17 maggio 2011, ha attribuito al Direttore Generale anche il compito di "i) proporre al Consiglio di Amministrazione i progetti inerenti gli indirizzi strategici, i piani pluriennali e i budget annuali del Gruppo; ii) curare nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento delle Banche e Società del Gruppo determinati dal Consiglio di Amministrazione, la direzione ed il coordinamento della Banca e del Gruppo; iii) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifiche all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Banca e del Gruppo", nonché poteri deliberativi i) "in materia di erogazione del credito" nei limiti del relativo Regolamento interno in materia di gestione del credito *ratione temporis* applicabile; ii) "in materia di partecipazioni: individuare e formulare i progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione inerenti l'individuazione delle strategie della Banca e del Gruppo e riguardanti le operazioni di natura strategica, assumere ogni informazioni utile a valutare la convenienza economica dell'operazione, individuare

le forme tecniche più idonee sotto i profili societario e fiscale per la realizzazione dell'obiettivo, assumere impegni di confidenzialità autorizzando la sottoscrizione degli specifici confidentiality agreement, e fare in sostanza quant'altro risulti utile e/o necessario per il miglior svolgimento delle fasi istruttorie propedeutiche alla valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni citate al fine dell'eventuale operazione"; iii) "**in materia di gestione corrente: autorizzare le spese obbligatorie ed ogni altra spesa e/o investimento prevista a budget nel limite unitario di Euro 250.000,00, nonché nel limite unitario di Euro 25.000,00, ogni altra spesa e/o investimento non prevista a budget**" (cfr. ns. doc. 53) ⁽⁷⁴⁾.

Ai sensi del regolamento interno, le decisioni assunte dal Direttore Generale dovevano essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

Con particolare riferimento agli atti di *mala gestio* nel periodo d'interesse, emerge (anche) la rilevanza delle figure dei tre vice Direttori Generali, sig.ri **Andrea Piazzetta** (responsabile della Divisione Finanza), in carica dal 10 aprile 2007 all'8 giugno 2015, **Emanuele Giustini** (responsabile della Divisione Mercati), in carica dal 26 novembre 2007 all'8 giugno 2015 e **Paolo Marin** (responsabile della Divisione Crediti), in carica quale Vice Direttore generale dal 18 ottobre 2011 al 18 dicembre 2014 ⁽⁷⁵⁾.

* * *

3.- Il Collegio Sindacale

⁽⁷⁴⁾ Produciamo *sub* ns. doc. 53 il documento adottato dalla Banca denominato "*Organi Sociali*", nelle versioni susseguitesì tra il maggio 2010 e il maggio 2015.

⁽⁷⁵⁾ In particolare, il dott. Marin ha ricoperto, dal 2008, l'incarico di responsabile della Direzione Crediti Ordinari di BPVi, in seguito, nel 2010, ha assunto il ruolo di vice Direttore Generale in Cassa di Risparmio di Prato. Rientrato nella capogruppo quale responsabile della Divisione Crediti, nell'ottobre 2011 è stato nominato vice Direttore Generale. Inoltre, dal 18 dicembre 2014, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Banca Nuova, fino al dicembre del 2015.

Infine, hanno ricoperto la carica di sindaco effettivo in BPVi: il Presidente sig. **Giovanni Zamberlan** (in carica dal 7 novembre 1987 al 7 luglio 2016); il sig. **Giacomo Cavaliere** (in carica dal 28 aprile 1984 al 26 aprile 2014), sostituito dal sig. **Paolo Zanconato** (in carica dal 26 aprile 2014 al 30 giugno 2016); e la sig.ra **Laura Piuksi** (in carica dal 14 maggio 2005 al 30 giugno 2016).

Orbene, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, il collegio sindacale di BPVi (il "**Collegio Sindacale**"), composto di tre sindaci effettivi (i "**Sindaci**") e due supplenti, rivestiva una funzione centrale in relazione alla vigilanza "*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile*" della Banca, nonché "*sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi*" (cfr. ns. doc. 49).

In particolare, tale organo era chiamato ad accertare "*l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi*" (cfr. ns. doc. 49).

Sul ruolo dei Sindaci, esplicitamente censurato da tutte le Autorità che si sono occupate delle vicende oggetto del presente atto e sull'inerzia colpevole del Collegio che ha fatto mancare alla Banca qualunque forma critica di verifica, ci soffermeremo più avanti, quando commenteremo gli specifici atti di *mala gestio* imputabili agli *ex* vertici di BPVi.

Una responsabilità che, tra l'altro, si colloca in una rete di rapporti professionali tra la gran parte dei componenti del Collegio Sindacale con il Presidente Cav. Zonin e le sue molteplici attività imprenditoriali.

Per economia espositiva (e per evitare di dover riprendere il tema anche in seguito), segnaliamo che almeno tre dei quattro Sindaci che si sono succeduti negli anni presso la capogruppo ricoprivano incarichi di rilievo in società riconducibili all'allora Presidente, Cav. Zonin.

Un'anomalia che dovrà essere valutata alla stregua dei requisiti di doverosa indipendenza che dovrebbero presiedere a un'attività delicata come quella di un sindaco e che, alla luce dei fatti, vi è motivo di ritenere che abbia impedito ai membri del Collegio Sindacale di BPVi di affrontare gli impegni della carica con la necessaria autonomia di giudizio, tanto da tradursi, sempre nei fatti, in un atteggiamento di accondiscendenza nei confronti di chi li aveva proposti per l'incarico.

Delle relazioni professionali tra Sindaci (tutti attivi a Vicenza e in rapporti professionali con società esposte nei confronti della Banca, salvo solo la dott.ssa Piussi che ha studio in provincia di Udine) e il Presidente, vi è ampia traccia nelle frequenti delibere adottate, ai sensi dell'art.136 TUB, a favore di società riconducibili al Cav. Zonin ⁽⁷⁶⁾, che rivelano come il dott. Zamberlan, per trent'anni componente del Collegio Sindacale e per decenni Presidente, rivestisse anche la carica di sindaco di ACTA, società controllata proprio dalla famiglia dello stesso Cav. Zonin.

O, ancora, che il Sindaco dott. Zanconato (riconosciuto come "*il commercialista di fiducia della famiglia Zonin*": cfr. ns. doc. 3) ⁽⁷⁷⁾, oltre a ricoprire la medesima carica nella Casa Vinicola Zonin S.p.A. rivestisse, sempre in ACTA, addirittura quella di amministratore delegato nonché di presidente del collegio sindacale di Fattoria il Palagio, altra società dell'ex Presidente, mentre il dott. Cavalieri (Sindaco dal 1984 al 2014)

⁽⁷⁶⁾ Si veda, ad esempio, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013, dove, con riguardo all'operazione creditizia all'ordine del giorno relativa alla Tenuta di Rocca di Montemassi S.r.l., si asteneva dal votare -- oltre al Presidente Zonin e al Consigliere Pavan --, il Sindaco Giacomo Cavalieri. Nella medesima seduta, con riguardo a un'operazione creditizia con ACTA S.p.A., si astenevano sia il Presidente sia il dott. Zamberlan (cfr. ns. doc. 54).

⁽⁷⁷⁾ È opportuno anticipare sin da ora -- ma sul punto torneremo più approfonditamente nel prosieguo -- che il dott. Zanconato è direttamente coinvolto -- prima di assumere la carica di Sindaco -- in una delle principali operazioni creditizie oggetto di censura (cfr. *infra*, VI, *sub* § 6.4.1), vale a dire l'acquisto, da parte della Banca, dell'Hotel San Marco a Cortina. Un'operazione, questa, che oltre all'ex sindaco, ha visto coinvolto il Gruppo Cattelani, cui è riconducibile Elan S.r.l., società che ha beneficiato di significativi affidamenti (per un importo pari a circa **38 milioni di Euro**), **interamente** utilizzati per l'acquisto di azioni (cfr. *infra*, VI, *sub* 6.3.5).

fosse contemporaneamente Sindaco della Tenuta di Rocca di Montemassi S.r.l. (società sempre riconducibile al Gruppo Zonin) ⁽⁷⁸⁾.

Si dirà che si trattava di incarichi sporadici; di rapporti non in grado di compromettere l'indipendenza di professionisti affermati (anche se con scarsa esperienza in materia bancaria e ancor meno in società con azionariato diffuso, come mostrano gli innumerevoli incarichi ricoperti in società familiari). Sarà così: sta di fatto che i Sindaci non hanno mai fatto nulla anche solo per fugare il dubbio che, dietro un comportamento votato all'inerzia più assoluta, si potesse celare una qualche forma di condiscendenza.

Del resto, non ci si sarebbe potuto attendere di più da un consesso caratterizzato, nel corso di un arco temporale lungo quasi trent'anni, da uno scarsissimo (per non dire inesistente) *turn over* tra i propri componenti.

* * *

4.- Gli emolumenti corrisposti

Né si pensi che Consiglieri e Sindaci svolgessero il proprio incarico accontentandosi di percepire compensi proporzionati all'impegno profuso o coerenti con lo 'spirito mutualistico' della Banca.

Al contrario, limitandoci al triennio 2012-2015, dall'analisi dei dati pubblicati nei prospetti informativi relativi agli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, si evince che "*i compensi lordi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ... da [BPV] ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e ai componenti la Direzione Generale (Direttore Generale, Vice-Direttori Generali) ..., anche per le analoghe funzioni ricoperte presso le altre società del Gruppo*" sono stati, *l)* per l'esercizio 2012, pari a **Euro 4.228.244,00** per il Consiglio,

⁽⁷⁸⁾ Si noti, inoltre, che lo stesso dott. Cavaliere ha rivestito, fino all'aprile 2012, la carica di presidente del collegio sindacale di Morato Pane S.p.A., società riconducibile al sig. Luigi Morato, uno dei principali clienti finanziati (per un importo di quasi **35 milioni di Euro**) dalla Banca per l'acquisto di azioni della stessa (cfr. *infra* VI. § 4 e § 6).

Euro 495.750,00 per il Collegio Sindacale e circa **3 milioni** di Euro, oltre *bonus*, per i componenti della direzione generale; mentre *ii)* per l'esercizio 2013, pari a **Euro 4.731.928,80** per il solo Consiglio, di BPVi (l'importo cresce sensibilmente se si considera anche il costo, rilevantissimo, delle numerose controllate, a dispetto di un'attività molto limitata e fortemente eterodiretta dalla capogruppo), **Euro 636.300,42** per il Collegio Sindacale e quasi **3,5 milioni** di Euro, oltre più di **1 milione** di Euro di *bonus* per i componenti della direzione generale.

Importi milionari confermati anche nelle fasi di crisi: così è per l'esercizio 2014, laddove i compensi sono stati pari a circa **Euro 4.3 milioni** per il Consiglio, **Euro 550.000** per il Collegio Sindacale e poco più di **3,5 milioni** di Euro, oltre **380.000 Euro** di *bonus*, per i componenti della direzione generale. E così è per il 2015, come registrato nel Prospetto informativo di quotazione, da cui risulta che - con qualche rara eccezione - tutti i precedenti Amministratori e Sindaci percepivano emolumenti superiori a **100.000 Euro**, con incrementi significativi per ciascuno di essi in ragione vuoi degli ulteriori incarichi ricoperti nel gruppo, vuoi di quelli rivestiti direttamente in BPVi (Presidente e vice Presidenti godevano infatti di una speciale - - cospicua - - remunerazione, così come la partecipazione ai numerosi - - purtroppo ben poco utili - - Comitati 'interni' assicurava a praticamente tutti i Consiglieri emolumenti aggiuntivi).

Ecco allora il Presidente, Cav. Zonin, con un emolumento complessivo - per il solo periodo da gennaio a novembre 2015 (data delle dimissioni) di circa **1 milione di Euro** (peraltro, inferiore a quanto mediamente percepito dallo stesso negli anni precedenti). Un compenso all'evidenza ingiustificato, se si volesse dar credito a quanto più riprese affermato dallo stesso Cav. Zonin nel proprio atto di citazione in prevenzione,

dove vengono minimizzate la funzione del Presidente e le relative responsabilità, riducendone il ruolo a una sorta di ben pagata *sine cura* ⁽⁷⁹⁾.

Particolarmente significativi sono anche i compensi percepiti annualmente dal vice Presidente, dott. Breganze, con quasi **600.000 Euro** annui (comprensivo degli emolumenti per le cariche ricoperte in altre società del Gruppo); dal dott. Monorchio con quasi **300.000 Euro**, dall'avv. Angius (vice Presidente di Banca Nuova e Presidente di Prestinuova) con circa **270.000 Euro** e dal dott. Colutta (anche quale Presidente della controllata Farbanca) con circa **230.000 Euro**.

* * *

VI. - LE CONDOTTE RILEVANTI

1.- Considerazioni generali

Delineato il quadro di riferimento, passiamo ora a illustrare i principali atti di *mala gestio* imputabili ai precedenti vertici aziendali, con l'indicazione delle specifiche contestazioni. Si tratta, in particolare:

- (a) degli investimenti effettuati dalla Banca tra la fine del 2012 e settembre 2013 nei fondi *Optimum Multistrategy I e II* e *Athena Balanced Fund 1*, per l'importo complessivo di 350 milioni di Euro (cfr. *infra*, VI § 3);
- (b) della prassi di concedere ai propri soci e azionisti finanziamenti correlati alla sottoscrizione o all'acquisto, da parte di questi ultimi, di titoli della Banca (il già menzionato "**capitale finanziato**") e accompagnata, in alcuni casi, dal rilascio di lettere che impegnavano l'istituto al riacquisto delle azioni;
- (c) delle carenze che contrassegnavano il processo di negoziazione delle azioni BPVi (cfr. *infra*, VI § 5) e quello di determinazione

⁽⁷⁹⁾ Un compenso, peraltro, che guarda caso non compare nell'atto di citazione in prevenzione del Cav. Zonin, laddove, al contrario, vengono enfatizzate le perdite dovute al "*possesso diretto o indiretto (tramite società di famiglia) di un pacchetto azionario importante*" (cfr. ns. doc. 4, pag. 4).

del prezzo delle stesse, sulle cui modalità le Autorità di Vigilanza hanno riscontrato gravi anomalie (cfr. *infra*, VI, § 5.10);

- (d) dell'imprudente gestione del comparto creditizio, con l'indicazione di specifiche operazioni di finanziamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione, piuttosto che dal Comitato Esecutivo, a favore di soggetti privi di merito e in assenza di adeguata istruttoria (cfr. *infra*, VI, § 6).

Per ciascuna delle condotte oggetto di censura, saranno indicate le responsabilità imputabili ai destinatari della presente iniziativa, nonché il danno che ne deriva.

Peraltro, come già detto in premessa, una quota significativa del danno è -- seppur già in parte cristallizzato -- ancora *in itinere*, poiché dipende dall'esito del gran numero di contenziosi con gli *ex* clienti e azionisti in relazione al processo di negoziazione delle azioni proprie (con o senza l'assistenza finanziaria della Banca).

Per questa parte, si chiederà la pronuncia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., con contestuale richiesta di una provvisoria.

Il tutto, con riserva -- lo ribadiamo -- di contestare la responsabilità dei predetti soggetti (ovvero di altri, qui non convenuti), per fatti che dovessero in futuro emergere, anche dalle indagini attualmente in corso presso la Procura della Repubblica.

Prima, tuttavia, sarà opportuno ripercorrere a grandi linee i principi in tema di responsabilità degli amministratori, sindaci e direttori generali.

* * *

2.- Brevi cenni sulla responsabilità degli organi sociali

2.1.- I principi di corretta amministrazione: la direzione generale

Come abbiamo in precedenza ricordato, BPVi, prima della trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea dei Soci in

data 8 marzo 2016, era una società cooperativa per azioni, assoggettata alla disciplina prevista dagli artt. 2511 cod. civ. e ss. e, in quanto compatibili, alle "disposizioni sulla società per azioni", giusto il rinvio dell'art. 2519 cod. civ.

Vale quindi, anche per i Consiglieri di BPVi (e come subito vedremo, per direttore e vice direttori generali), il principio di cui all'art. 2392, primo comma, cod. civ., a norma del quale gli amministratori incorrono in responsabilità se non adempiono con diligenza "i doveri imposti dalla legge e dallo statuto". La norma, così come novellata dal D. Lgs. 6/2003, prescrive agli amministratori di "adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze".

Il primo di tali parametri – gestire l'impresa con "diligenza" ⁽⁸⁰⁾ impone la valutazione dell'operato dei gestori alla luce di qualsiasi fattore oggettivo concernente la società – dimensioni, mercato di riferimento, tipo di attività svolta – tale da assumere rilevanza rispetto alla funzione amministrativa. Il secondo parametro, invece, attribuendo rilievo alle "specifiche competenze" dell'amministratore – intese come "*cognizioni tecnico-professionali, di cui ogni amministratore disponga*" ⁽⁸¹⁾ – introduce "un elemento di valutazione che attiene al rapporto tra le attività

⁽⁸⁰⁾ Si tratta di uno *standard* comportamentale il cui contenuto è determinabile solo sulla base del caso concreto: sul punto cfr. F. BONELLI, *Responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, in *Giur. Comm.* 2004, I, pag. 635, ove si precisa che il legislatore, con il richiamo alla diligenza, non ha voluto specificare "quale sia il comportamento dovuto dagli amministratori" e cioè "quali siano gli atti o negozi che essi debbono porre in essere", bensì ha indicato "il 'modo' o le 'modalità' cui gli amministratori sono tenuti nella gestione della società". In altri termini, il legislatore ha inteso dare alla diligenza il valore di una clausola generale "il cui contenuto può specificarsi solo con riferimento alle circostanze dei singoli casi concreti".

⁽⁸¹⁾ S. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in *Le società per azioni*, a cura di N. Abriani – S. Ambrosini – O. Cagnasso – P. Montalenti, Padova, 2010, pag. 661, nonché P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni tra codice civile e ordinamento bancario*, in *Banca Borsa Titoli di credito*, 2015, pagg. 707 e ss.

esercitate dalla società e le cognizioni specifiche dei singoli componenti del consiglio" ⁽⁸²⁾.

Un altro elemento di novità introdotto con la riforma del 2003 è rappresentato dal dovere – prima contemplato per le sole società quotate (art. 149 TUF) – di gestire l'impresa secondo i "*principi di corretta amministrazione*" (art. 2403 cod. civ.), che prevede "*l'adozione di procedure decisionali adeguate, che includono la raccolta e la elaborazione di informazioni pertinenti, nonché nell'evitare operazioni manifestamente irragionevoli, azzardate, in conflitto di interessi o estranee all'oggetto sociale*" ⁽⁸³⁾.

Questi principi reggono *tout court* l'amministrazione di una società e devono pertanto ispirare l'operato sia degli amministratori sia dei dirigenti apicali e, in particolare: del direttore generale, ai quale, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ., si applicano "*le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori ... in relazione ai compiti loro affidati*"; e dei vice direttori generali chiamati – come è stato in BPVi per Piazzetta, Giustini e Marin – a esercitare poteri analoghi a quelli di un direttore generale ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸²⁾ A. DE NICOLA, *commento all'art. 2392 cod. civ., Amministratori*, a cura di F. Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, 2005, pag. 556.

⁽⁸³⁾ G. M. ZAMPERETTI, *Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni*, Milano, 2005, pag. 311.

⁽⁸⁴⁾ Secondo autorevole dottrina, difatti, l'impiego di un diverso *nomen iuris*, non impedisce che un soggetto debba essere qualificato come direttore generale, ove ne eserciti le funzioni. Pertanto, così come l'eventuale qualifica di "direttore generale" attribuita ad un dirigente di una società non comporterà l'applicazione della relativa disciplina qualora non ricorrano gli elementi tipici di tale fattispecie, del pari in presenza di essi l'uso di un altro nome non ne comporterà la disapplicazione (cfr. P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, in *Trattato delle società per azioni*, G.E. Colombo – G.B. Portale, IV, Torino 1991, pag. 461; M. FRANZONI, *Della società per azioni. 3. Dell'amministrazione del controllo*, 2389-2396, *cit.*, pag. 614; nonché Tribunale Milano, 31 gennaio 2002, in *Giur. comm.*, 2004, II, pag. 101, con nota di A. DE NICOLA, *Sulla qualificazione dei componenti della direzione centrale di una banca e del direttore di una succursale bancaria*). Secondo tale orientamento, la figura giuridica di un dirigente deve essere dedotta sul piano fattuale, dalla natura dei poteri effettivamente esercitati. Da tale principio discende che, ove un vice direttore venga ad esercitare poteri analoghi a quelli di un direttore generale, egli deve essere considerato – con riferimento agli eventuali profili di responsabilità – alla stregua di quest'ultimo.

Nell'ambito dell'impresa bancaria, peraltro, il dovere di "corretta amministrazione" si integra con il principio della "*sana e prudente gestione*", che, se possibile, intensifica gli obblighi a carico degli organi apicali, ivi inclusi gli alti dirigenti, e investe l'azione dell'ente creditizio nel suo complesso, dall'attività bancaria *strictu sensu* – che, secondo l'art. 10 TUB, consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito – all'attività finanziaria, intesa come ogni attività "*diretta a porre in essere in serie operazioni tra le parti che inizino con il denaro e termino con il denaro*" e che "*comport[i] l'assunzione [da parte della Banca] di un rischio finanziario*" ⁽⁸⁵⁾.

Ciò premesso, occorre – per le gravi responsabilità che hanno avuto nel dissesto di BPVi – svolgere subito qualche considerazione di ordine generale su come tali obblighi si riflettono sull'attività del direttore generale (e dei suoi vice).

Si tratta di figure poste all'apice della struttura aziendale, che hanno, come principale prerogativa, quella di essere gli "*esecutor[i] prim[i] delle delibere consiliari*" ⁽⁸⁶⁾ e di dare attuazione, nel miglior modo e con autonomia di mezzi, agli indirizzi strategici e alle direttive impartite dagli amministratori per la gestione dell'impresa.

Questo accade soprattutto in seno alle aziende bancarie, in cui il direttore generale viene ricondotto all'organo con funzione di gestione (cfr. la Circolare 263/2006, Tit. V, Cap. 7, che disciplina il "*Sistema dei controlli interni*", e la Circolare 285/2013, Tit. IV, Cap. 1 che disciplina il "*Governo societario*").

In entrambe le circolari, l'"*organo con funzione di gestione*" viene definito come "*l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi*

⁽⁸⁵⁾ C.M. MORRA, *Commento dell'art. 10 del Testo Unico Bancario*, in *Testo Unico Bancario. Commentario* (a cura di M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro), Milano, 2010, p. 99-100.

⁽⁸⁶⁾ A. DOLMETTA e A. ALIBRANDI, *Commentato dell'art. 2396 cod. civ.*, in *Le Società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, 1476.

del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione".

Nella Circolare 263/2006 sui controlli interni, tra le attribuzioni dell'organo con funzione di gestione viene altresì ricompresa "con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, [l'approvazione di] specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche".

È poi importante segnalare a riprova che il direttore generale agisce, in generale, nel perimetro tracciato dagli amministratori che lo hanno delegato che l'organo delegante deve essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

* * *

2.2.- Segue: gli amministratori

Per quanto rilevante sia stato il ruolo del Direttore Generale (e dei suoi vice) nel dissesto di BPVI, va detto che la responsabilità dei direttori generali "di per sé non vale mai ad escludere o a limitare quella degli amministratori" ⁽⁸⁷⁾, i quali, in relazione alle funzioni di loro spettanza, sono tenuti al rispetto dell'obbligo di corretta amministrazione secondo il paradigma di diligenza richiesto, come visto poc'anzi, dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.

⁽⁸⁷⁾ M. FRANZONI, *Commento dell'art. 2396 cod. civ.*, in *Delle Società per azioni* (Commentario Scialoja-Branca), Bologna, 2008, pag. 610.

L'illegittimo operato dei dirigenti non costituisce quindi un'esimente per gli Amministratori, *a fortiori* nel caso di BPVi, laddove, come visto (cfr. *supra*, V § 1), il Consiglio di Amministrazione aveva competenza piena e diretta in tutti gli ambiti in cui si sono concretizzati gli atti di *mala gestio* censurati in questa sede.

Il riferimento è a quelle materie che, secondo l'architettura statutaria della Banca (e sulla falsariga della normativa primaria e secondaria), erano di pertinenza -- in alcuni casi esclusiva -- degli Amministratori.

Così era per le "*decisioni concernenti l'indirizzo generale*" o per "*l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo*" ⁽⁸⁸⁾, così era per l'esame degli "*orientamenti strategici e [del]le politiche di gestione del rischio*" ⁽⁸⁹⁾; così era per le delibere di "*tutte le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi*" ⁽⁹⁰⁾ e per l'erogazione dei crediti più significativi (oltre che di tutti quelli accordati a favore di esponenti aziendali e parti correlate); così era per l'approvazione dei processi relativi alla prestazione dei servizi e per la verifica periodica della loro adeguatezza; così era per l'individuazione del prezzo delle azioni BPVi da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti ⁽⁹¹⁾. E così era, infine, per tutte le aree non rientranti tra quelle espressamente riservate al Direttore Generale o allo stesso non specificatamente delegate.

Tutte prerogative, queste, in relazione alle quali "il *criterio di imputazione della responsabilità adottato dal legislatore è di tipo 'funzionale'*; e non già nel senso che la responsabilità derivi, come semplice effetto, dalla carica rivestita si da travalicare i limiti della colpa per confluire nella sfera della responsabilità 'oggettiva', ma bensì nel senso che la responsabilità è configurabile in relazione a quei comportamenti illeciti

⁽⁸⁸⁾ Cfr. art. 39 dello Statuto (ns. doc. 49).

⁽⁸⁹⁾ Cfr. Regolamento unico del sistema dei controlli interni del Gruppo BPVi (aggiornato al novembre 2012), pag. 11 (ns. doc. 55).

⁽⁹⁰⁾ Cfr. art. 12 del Manuale Soci (ns. doc. 56).

⁽⁹¹⁾ Cfr. art. 6 dello Statuto (ns. doc. 49).

che promanino dallo svolgimento delle peculiari 'funzioni' attribuite" (cfr. App. Milano, 25 gennaio 2014, richiamata in ns. doc. 35, pag. 332).

Dove il sindacato sugli atti gestori compiuti nel contesto di attività 'riservate' diventa necessariamente più rigoroso, atteso che il grado di responsabilità attribuibile a ciascun amministratore è direttamente proporzionale al ruolo rivestito all'interno del consiglio, secondo l'equazione "*più potere più responsabilità*" ⁽⁹²⁾.

Legito concludere, pertanto, che per tutte quelle materie di competenza propria del Consiglio, vige una presunzione di responsabilità solidale, piena e ascrivibile in egual misura in capo a tutti i suoi componenti, non dovendosi operare alcuna differenziazione in base al ruolo concretamente ricoperto all'interno dell'organo collegiale.

Resta poi il fatto che, per tutti gli atti di *mala gestio* compiuti dal direttore generale nell'esercizio di funzioni delegategli dal consiglio di amministrazione, per la "*responsabilità [del direttore generale] normalmente rispondono sempre gli amministratori, salva la non semplice prova di aver predisposto un idoneo assetto organizzativo*" ⁽⁹³⁾.

Questo perché l'art. 2381 cod. civ. obbliga il consiglio di amministrazione ad assicurare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia "*adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*". Dove il legislatore — per fare qualche cenno generale — ha in questo modo voluto "*far riferimento alla complessiva struttura interna dell'impresa, considerata non solo sotto l'aspetto prettamente organizzativo, ma anche sotto il*

⁽⁹²⁾ Cfr. A. DE NICOLA, *Articolo 2392. Responsabilità verso la società*, in *Commentario alla riforma delle società* a cura di P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2005, pag. 555: L'accertamento della responsabilità presuppone il riferimento alla posizione concretamente assunta da ciascun amministratore nell'ambito dell'organo collegiale, ossia se si tratti di amministratore con funzioni di presidente, di amministratore con deleghe, con deleghe ma membro di un organo collegiale ovvero amministratore senza deleghe o non esecutivo.

⁽⁹³⁾ M. FRANZONI, *Commento dell'art. 2396 cod. civ.*, cit., pag. 610.

profilo contabile e amministrativo"⁽⁹⁴⁾, al fine di "assicurare la permanente idoneità della struttura al servizio dell'operatività e dell'efficienza amministrativa e contabile" della società⁽⁹⁵⁾.

Qui ricorre la tradizionale distinzione tra amministratori delegati, cui spetta la "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile⁽⁹⁶⁾, e gli altri amministratori, sui quali, ai sensi dell'art. 2381, terzo comma, cod. civ., è posto l'obbligo di "valutarne la concreta effettività ed adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute"⁽⁹⁷⁾.

Tale valutazione impone di verificare sia l'idoneità dell'organizzazione aziendale a consentire la rilevazione dei fatti sul piano contabile sia, più in generale, la sussistenza di presidi idonei a intercettare irregolarità nella conduzione della società. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, gli amministratori sono onerati della predisposizione di una serie di procedure interne, che consentano l'acquisizione di dati e notizie utili e funzionali alla diligente gestione dell'azienda.

La 'procedimentalizzazione' della gestione che ne deriva si interseca con la corretta circolazione delle informazioni all'interno dell'impresa e, quindi, con l'efficiente esplicarsi del dovere di agire informato. Obbligo, questo, che ha sostituito il generale "obbligo di vigilanza sul gene-

⁽⁹⁴⁾ Cfr. P. MORANDI, *Commento dell'art. 2381 cod. civ.*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 aggiornato al D. Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310* a cura di A. Maffei Alberti, Milano 2005, pag. 676.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. S. PESCATORE, *La società per azioni*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di V. BUONOCORE, Torino 2003, pag. 68.

⁽⁹⁶⁾ Anche gli amministratori delegati sono soggetti all'obbligo di agire informati in modo che questi possano adottare decisioni gestorie corrette ed evitare, così, il sorgere di responsabilità derivante da operazioni irrazionali (Cfr. G. RIOLFO, *Assetti e modelli organizzativi della società per azioni: i flussi informativi*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, diretta da M. Irrera, Bologna, pagg. 122 e ss.).

⁽⁹⁷⁾ Cfr. A. DE NICOLA, *Commento dell'art. 2381*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2005, pag. 118. Cfr. G. MERUZZI, *L'adeguatezza degli assetti*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, diretta da M. Irrera, Bologna, pag. 70.

rale andamento della gestione", al quale corrisponde l'attribuzione a tutti i consiglieri del dovere/potere di richiedere agli amministratori esecutivi di fornire in consiglio le informazioni relative alla gestione sociale, necessarie a consentire una trasparente e completa rappresentazione delle operazioni da questi realizzate.

In tale contesto sono dunque evidenti, da un lato, la centralità del ruolo degli organi delegati in merito alla predisposizione di un "*adeguato*" assetto organizzativo, amministrativo e contabile e, dall'altro lato, la rilevanza dei flussi informativi all'interno del consiglio di amministrazione, intesi sia come "*mezzo di efficiente ed efficace funzionamento degli assetti*", sia "*quale contenuto del vero e proprio obbligo di agire informato nell'attività di valutazione e di vigilanza*" ⁽⁹⁸⁾.

In questi termini, l'obbligo di agire informato – ferma la distinzione sul piano funzionale tra organi delegati e organi deleganti – assume i connotati di "*dovere individuale ad esercizio collettivo*", nella misura in cui "*ciascun singolo amministratore esecutivo dovrà essere messo in grado di operare, nel proprio specifico settore o ambito, per poter decidere in maniera informata e ponderata*", mentre "*ciascun singolo consigliere non esecutivo dovrà poter verificare l'operato degli altri amministratori per essere diligente nell'eseguire i propri compiti*" ⁽⁹⁹⁾.

Quanto fin qui esposto vale, *a fortiori*, nell'ambito dell'impresa bancaria, dove il tema della *governance* e dei controlli interni è ancor più

⁽⁹⁸⁾ Cfr. G. RIGLIO, *Assetti e modelli organizzativi della società per azioni: i flussi informativi*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit., pag. 145. Secondo l'autore "*gli assetti predisposti funzionano laddove i vari soggetti coinvolti possano in effetti adempiere diligentemente al dovere di informarsi ed informare; quindi l'informazione adeguata dovrebbe derivare naturalmente da assetti adeguati ed efficienti*", pag. 113.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. G. RIGLIO, *ult. op. cit.*, pag. 113. Secondo A. TOFFOLETTO, il nuovo art. 2381 cod. civ. "*sembra distinguere il momento dell'azione, che spetta normalmente agli organi delegati, rispetto al momento dell'esame e della valutazione, che rimane sempre e comunque appannaggio del consiglio*". Del resto, "*è molto meglio che gli amministratori privi di deleghe si concentrino su un compito importante e assolvibile (quello del controllo degli assetti) piuttosto che disperdere le loro forze nel tentativo di assolverne uno impossibile (quello del controllo delle singole operazioni societarie)*" (così, CASELLI, *I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a.*, in *Contratto e Impresa*, 2003, pag. 154).

pregnante, tanto da essere stato oggetto di un'ampia regolamentazione da parte della Banca d'Italia ⁽¹⁰⁰⁾.

Già le *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario della banche* emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 (e sul punto confermate dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) precisavano, infatti, che *"efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali"* e che *"per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento"*.

Dove la garanzia di adeguati assetti organizzativi coinvolge tutte le funzioni della banca, a partire proprio dagli amministratori. Al consiglio è infatti tipicamente assegnata la funzione di c.d. *"supervisione strategica"*, da cui discende un'attività di indirizzo e supervisione della gestione sociale, facendo un utilizzo scrupoloso e corretto dello strumento delle deleghe ⁽¹⁰¹⁾ da determinarsi in modo analitico e facendo attenzione a preservare in ogni caso *"una corretta e costruttiva dialettica interna"*.

Un ruolo centrale, per la realizzazione di una struttura aziendale rispettosa delle caratteristiche appena richiamate, è assegnato agli amministratori non esecutivi, cui si richiede di svolgere una funzione di *"contrappeso"* nei confronti dei componenti esecutivi (che nel caso di BPVi è

⁽¹⁰⁰⁾ L'articolo 53 TUB dispone che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, abbia la facoltà di emanare disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile.

⁽¹⁰¹⁾ Le Disposizioni prevedevano una serie di materie non delegabili da aggiungersi a quelle elencate dalle norme di legge. In particolare, non potevano essere oggetto di delega: *"le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità"* (Disposizioni di Vigilanza 2008, par. 2.1).

a dir poco mancata), con conseguente dovere di *(i)* acquisire, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal *management*, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo; *(ii)* di non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed **evitare situazioni di conflitto di interessi** ⁽¹⁰²⁾; *(iii)* di essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo; nonché *(iv)* di partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e gestione dei rischi (in particolare revisione interna e controllo di conformità).

Tutte prerogative, queste, da assolvere con efficienza e professionalità, specie alla luce di quanto stabilito da Banca d'Italia con le Comunicazioni del 5 gennaio 2012 ⁽¹⁰³⁾ e con le Nuove Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285 del 17 dicembre 2013, che richiedono che la "*compagnie dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economi-*

⁽¹⁰²⁾ Su tale aspetto, è opportuno segnalare – a dispetto del generale obbligo di limitare le situazioni di conflitto di interesse e con riserva di riprendere il tema in modo più completo in prosieguo – la prassi tanto diffusa quanto censurabile (certamente in grado di inquinare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio degli amministratori) di significativi affidamenti concessi dalla Banca (spesso a tassi di interesse sensibilmente inferiori a quelli di mercato) a società riconducibili a membri del Consiglio, a volte addirittura senza effettuare un'adeguata istruttoria sul merito creditizio delle stesse. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai numerosi finanziamenti concessi *i)* ad alcune società riconducibili al Cav. Zonin, tra cui Masseria Altemura (operazione con profilo di "*rischio molto alto*"); Castello del Poggio Soc. Agricola (riferibile anche all'ex consigliere Pavan e cognato del Cav. Zonin nonché presidente di Immobiliare Stampa, società del Gruppo BPVi – e con un profilo di "*rischio molto alto*"); Acta S.p.A., (profilo di rischio "*alto*"); Mobiliare Montebello S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 34% di Casa Vinicola Zonin S.p.A.; e Tenuta Rocca Montemassi S.r.l., (profilo di "*rischio molto alto*"); *ii)* alle società del gruppo AVM (riconducibile all'allora consigliere dott. Dossena), pur in presenza di un *rating* negativo e un "*profilo di rischio molto alto*"; *iii)* a Zeta S.r.l., holding di partecipazioni riconducibile all'ex amministratore Zigliotto, al quale nel 2014 veniva accordato un rinnovo del monte fidi pur in presenza di un profilo di "*rischio molto alto*"; *iv)* al gruppo Tegolaia, riconducibile al Consigliere Nicola Tognana e, infine, al *v)* gruppo Adige Bitumi, riconducibile all'ex consigliere Tellati, operazioni classificate con un profilo di "*rischio molto alto*", tanto da cagionare, come vedremo meglio *infra*, un ingente danno in capo alla Banca.

⁽¹⁰³⁾ Tale comunicazione ha recepito le *Guidelines* dell'EBA sull'organizzazione interna emanate il 27 settembre 2011.

co-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziarie e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi ... conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti" ⁽¹⁰⁴⁾.

Ciò impone il dovuto rigore nell'esercitare il ruolo di consigliere, quand'anche non sia destinatario di deleghe operative. E in questo senso si orienta ormai la giurisprudenza, che ha infatti recentemente stabilito che è *"da escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di 'destinatari di informazioni': siccome si è chiarito in dottrina 'gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l'andamento della gestione' e non 'potranno andare esenti da responsabilità attraverso l'allegazione di un'insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l'ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere -- dovere di esigere più puntuali informazioni"* ⁽¹⁰⁵⁾.

E, aggiunge ancora la Suprema Corte, il dovere di agire informati va valutato con particolare rigore in **materia di governance degli istituti di credito**, alla luce della rilevanza pubblicistica degli interessi protetti, riconosciuti anche a livello costituzionale dall'art. 47; secondo i giudici di legittimità infatti, in materia di governo delle società bancarie, l'ordinamento ripone *"un particolare affidamento nella specifica competenza degli amministratori, sia pure non esecutivi, in ragione dei loro requisiti di professionalità"*.

Tutto questo, peraltro, se vale per ogni banca, a maggior ragione avrebbe dovuto valere per BPVi, nella quale, come si è detto, le principali competenze in materia di gestione, fino alla fine di febbraio del 2015

⁽¹⁰⁴⁾ Un altro degli elementi di maggiore novità introdotto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza è sicuramente rappresentato dalla valorizzazione della figura degli amministratori indipendenti all'interno della *governance* bancaria, attraverso la previsione che l'organo di supervisione strategica sia composto almeno per un quarto da componenti indipendenti.

⁽¹⁰⁵⁾ Cass. civ., 7 settembre 2016, n. 17689.

(quando il dott. Sorato è stato nominato Consigliere Delegato) facevano capo direttamente al Consiglio (salvo alcuni poteri riservati al Comitato Esecutivo e al Comitato Fidi). Il che, oltre a incidere nei termini già illustrati sulla responsabilità solidale dei Consiglieri, costituisce di per sé un elemento indicativo delle anomalie nell'assetto organizzativo, perché non in linea con i dettami di Banca d'Italia circa la necessità di una chiara separazione tra organi di "supervisione strategica" e organi di "gestione".

* * *

2.3.- Brevi cenni sul ruolo del collegio sindacale

Spostando l'attenzione, infine, sul Collegio Sindacale, l'art. 2403 cod. civ. prevede a carico di tale organo l'obbligo di vigilare *"sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento"*. Anche per i sindaci — come per gli amministratori — la riforma del 2003 ha introdotto uno *standard* di diligenza "professionale", prevedendo che gli stessi debbano *"adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico"*.

Sul più specifico piano della responsabilità, viene in rilievo l'art. 2407 cod. civ., secondo cui i sindaci sono direttamente responsabili *"della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio"* e, in solido con gli amministratori, *"per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"* ⁽¹⁹⁶⁾.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr., *ex multis*, A. TINA, *Art. 2407 c.c.*, in *Le società per azioni*, P. Abbadessa e G. B. Portale (diretto da), 2016, pagg. 1709 e ss. In giurisprudenza, v. Trib. Napoli 18 marzo 1995, in *Società*, 1995.

Tale norma sintetizza, da un lato, la responsabilità diretta (ed esclusiva) dei sindaci ⁽¹⁰⁷⁾ e, dall'altro, quella concorrente con quella degli amministratori. La prima discende dalla violazione dei doveri di professionalità e diligenza, dalla falsità delle attestazioni, ovvero dalla divulgazione di notizie riservate, e può configurarsi, in linea di principio, indipendentemente dal ricorrere della responsabilità in capo agli amministratori. La seconda, invece, discende da fatti od omissioni degli amministratori che hanno cagionato un danno alla società.

A questo riguardo, va però precisato che – trattandosi di una responsabilità "*per colpa e per fatto proprio*" ⁽¹⁰⁸⁾ – i sindaci rispondono non per il fatto in sé che il danno sia stato cagionato dagli amministratori, ma in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società.

Invero, la giurisprudenza ha osservato che "*la responsabilità dei sindaci non è un'automatica proiezione di quella degli amministratori*" ⁽¹⁰⁹⁾ e che il controllo devoluto ai sindaci è "*finalizzato alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (art. 2403 primo comma c.c.) e non può quindi estendersi anche all'esame dell'opportunità e della convenienza delle scelte gestionali, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori e dei soci*" ⁽¹¹⁰⁾; per configu-

⁽¹⁰⁷⁾ E. NORELLA, *Le omissioni di controllo dei sindaci e delle società di revisione*, in *Dir. Fall.* 2001, I, pag. 310.

⁽¹⁰⁸⁾ Molti interpreti ritengono che, anche nel caso di responsabilità "solidale" con quella degli amministratori, "*la responsabilità dei sindaci è sempre responsabilità per fatto proprio. Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 2407, secondo comma, c.c., che [...] vi è responsabilità per fatto proprio, sia pure sotto il profilo omissivo della condotta*" (Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in *Società*, 2007, pag. 1372; Trib. Messina, 12 novembre 1999, in *Società*, 2000, pag. 983). In dottrina, tra gli altri, cfr. G. CAVALLA, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di G.F. Colombo – G. B. Portale, Vol. V, Torino, 1988, pag. 169 (pur senza usare la specifica definizione di responsabilità "per fatto proprio"). Cfr. Cass. civ., 8 marzo 2000, n. 2624, in *Società*, 2000, pag. 935; in senso conforme, Trib. Milano, 1 settembre 2010, in *Società*, 2010, pag. 1398; Cass. civ. 8 luglio 2009, n. 16050, in *Contratti*, 2009, pag. 1011.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr., *ex multis*, Trib. Milano 7 febbraio 2003, in *Società*, 2003, pag. 1385.

⁽¹¹⁰⁾ Così Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5287, *cit.*

rare una responsabilità dei sindaci è necessario dimostrare la violazione degli obblighi di vigilanza inerenti la loro carica.

Tale regime di responsabilità è il naturale corollario dei poteri di vigilanza attribuiti *ex lege* all'organo di controllo: a tale proposito, occorre considerare che l'attività di controllo demandata ai sindaci deve essere "*finalizzata alla verifica della coerenza tra [gli] assetti [organizzativi] e le esigenze della società, sotto il profilo delle dimensioni, delle complessità gestionali etc.*" ⁽¹¹⁾.

Con l'ulteriore – ma non secondaria – precisazione che la generale responsabilità del collegio sindacale va oggi letta anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 39/2010 ed in particolare, di quelle previste dall'art. 19 di tale decreto che, ad accentuare la rilevanza del ruolo del collegio e la particolare severità con cui ne vanno giudicati i comportamenti include anche le "*banche*" tra l'elenco degli "*enti di interesse pubblico*" ed estende i doveri dell'organo di controllo alla puntuale e specifica vigilanza, tra l'altro, sul "*processo di informativa finanziaria*" e sull'"*efficacia dei sistemi di controllo interno ... e di gestione del rischio*"; obbligo, questo, che, nelle banche, viene poi meglio declinato nell'ambito della regolamentazione interna adottata dalle medesime.

Peraltro, proprio il sistema di controllo interno è oggetto di regolamentazione da parte di Banca d'Italia, sicché costituisce un elemento imprescindibile per la valutazione dell'adempimento del dovere di vigilanza da parte del collegio sindacale.

⁽¹¹⁾ Cfr. M. RIGOTTI, *Commento dell'art. 2403*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano 2005, pag. 183. Secondo l'autore, gli aspetti di natura organizzativa possono rilevare sotto due profili: (i) il primo, "*squisitamente gestionale*", che "*attiene alla razionalità dell'organizzazione e alla coerenza della stessa con gli obiettivi della società*" e (ii) il secondo, utile ad assicurare l'efficienza del controllo interno, che "*può essere riassunto nella necessità che la struttura organizzativa consenta al management di sapere in quale misura si stiano effettivamente raggiungendo gli obiettivi dallo stesso prefissati e quali siano i principali rischi che possano impedire che ciò avvenga*". Ebbene, per quanto concerne il primo profilo, quello gestionale, "*un utile punto di riferimento è rappresentato dai principi di comportamento dei collegi sindacali delle società quotate*", pag. 181.

Questo, infatti, quale organo di controllo della banca, *"ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni"* ed è *"tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate"* ⁽¹¹²⁾.

Dove l'attività di controllo deve *"riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, ecc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, outsourcing)"* ⁽¹¹³⁾.

Con la conseguenza che il collegio sindacale non può limitarsi a verificare la struttura aziendale su un piano generale, ma deve *"verificare direttamente il sistema e il suo funzionamento, avvalendosi dei ... poteri ispettivi"* ⁽¹¹⁴⁾, segnalando poi agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

Senza, infine, dimenticare, a ribadire la rilevanza funzionale attribuita all'organo di controllo in ambito bancario, il disposto dell'art. 52 TUB, che prevede l'obbligo del collegio di informare *"senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti e i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria"*. Una norma, questa, che *"colloca il collegio sindacale delle società bancarie in una prospettiva non coincidente con quella generalmente attribuita a tale organo nel diritto delle società, nel senso che at-*

⁽¹¹²⁾ Cfr. le Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 e la Circolare n. 285/2013.

⁽¹¹³⁾ Cfr. le Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 e la Circolare n. 285/2013.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. M. RIGOTTI, *Commento dell'art. 2403, cit.*, pag. 190.

tribuisce allo stesso anche il compito di accertare il rispetto non solo delle regole che disciplinano l'organizzazione societaria, ma anche di quelle che regolano l'esercizio dell'impresa bancaria ...[finendo] così per svolgere anche un compito di ausilio della funzione di vigilanza"⁽¹¹⁵⁾.

* * *

3.- Gli investimenti nei fondi lussemburghesi

3.1.- Premessa

Una delle manifestazioni più eclatanti del carattere (a dir poco) imprudente che ha connotato il *modus operandi* dei vertici aziendali di BPVi (Consiglio di amministrazione, Direttore e vice Direttore Generale, responsabile anche della Divisione Finanza), assecondati dalla colpevole inerzia del Collegio Sindacale, è rappresentato dagli investimenti in quote di OICVM⁽¹¹⁶⁾. Una vicenda a tratti inspiegabile (o spiegabile solo con l'opacità che caratterizzava all'epoca l'operato dei vertici aziendali).

Prima di illustrarla, rammentiamo che la condotta di chi gestisce e controlla un istituto di credito che si occupa (o dovrebbe occuparsi) della raccolta e del prudente impiego del pubblico risparmio deve essere orientata a specifici canoni di prudenza e **avversione al rischio**.

Ciò vale, come osservato *sub VI*, § 2, *a fortiori* con riferimento all'esercizio di attività finanziarie, che non è riconducibile all'attività istituzionale di una banca e che, pertanto, va sempre subordinata "*all'accertamento della sua compatibilità con la sana e prudente gestione da parte della Banca d'Italia*"⁽¹¹⁷⁾. Dove la gestione "*sana*" è "*quella ispirata ad efficienza economica ed a rettitudine*", che possibilmente "*evit[i] i*

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2012, pag. 569 e 570.

⁽¹¹⁶⁾ Per OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) si intendono quegli intermediari finanziari specializzati nell'investimento collettivo in valori mobiliari, introdotti nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. 84/1992 (Direttiva 1985/611/CEE).

⁽¹¹⁷⁾ G. DESIDERIO, *L'attività bancaria*, in *Manuale di diritto bancario e finanziario*, a cura di F. Capriglione, Padova, 2015, p. 274.

conflitti di interessi, soprattutto nell'allocazione degli impieghi", mentre la gestione prudente "*è quella avversa al rischio*" (¹¹⁸).

È dunque in questi termini che, per un istituto di credito, va orientata la politica di gestione degli investimenti, a pieno titolo riconducibile nell'ambito delle "*attività finanziarie*", di cui all'art. 10, terzo comma, TUB.

Ora, nel processo che ha condotto agli investimenti (per centinaia di milioni di euro) nei fondi – di diritto lussemburghese – *Athena Balanced Fund* ("**Athena**") e *Optimum Multistrategy I e II* ("**Optimum**") e nella loro successiva gestione, qualunque parametro di corretta amministrazione è stato deliberatamente e sfacciatamente violato. Tutti gli organi coinvolti hanno infatti disatteso i più basilari precetti in tema di gestione attenta, professionale, prudente e consapevole del patrimonio della Banca, esponendola a rischi sproporzionati, omettendo ogni doverosa forma di controllo e consentendo (colpevolmente) una gestione imprudente, oltre ogni misura, delle risorse aziendali. In assenza, si badi bene, di qualunque legittima giustificazione e di qualunque plausibile motivazione.

La vicenda degli investimenti nei fondi lussemburghesi, che al 31 dicembre 2016 ha già prodotto perdite per quasi **199,1 milioni** di Euro, fotografa, così, più di ogni altra censura, la disinvoltura che ha condotto i vertici della Banca a dirottare somme enormi, del tutto spropositate se rapportate al patrimonio di vigilanza della Banca, verso investimenti che mai sarebbe stato consentito realizzare. Al punto che, dietro lo schermo offerto dai Fondi, la Banca ha finito (consapevolmente o inconsapevolmente, poco conta) con l'investire il proprio patrimonio in iniziative speculative, che mai avrebbe potuto compiere direttamente.

Dei danni patrimoniali e reputazionali derivanti da tali condotte dovranno rispondere – anzitutto – il dott. Sorato e il dott. Piazzetta, coloro che hanno materialmente dato attuazione alle incaute strategie del

(¹¹⁸) G. LEMME, *Amministrazione e controllo nell'attività bancaria*, Milano, 2007, p. 48.

Consiglio: tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica all'epoca dei fatti e, con loro, i membri del Collegio Sindacale, i quali, con la loro inescusabile (o totalmente inerte) condotta, hanno consentito una gestione così sconsiderata del patrimonio del Gruppo ⁽¹¹⁹⁾.

Ma procediamo con ordine, ripercorrendo le tappe principali che hanno caratterizzato la vicenda.

* * *

3.2.- La ricostruzione degli investimenti

3.2.1.- La genesi degli investimenti nei fondi lussemburghesi, così come le successive fasi che hanno caratterizzato la gestione del *plafond* di iniziali 500 milioni di Euro stanziato dalla Banca nel febbraio 2012, sono riportate in sintesi nel verbale della riunione del Consiglio del 12 maggio 2015, nella quale sono state ufficialmente rese note le numerose criticità accertate da BCE (cfr. ns. doc. 57).

Una riunione, dicevamo, dove il Consiglio si trova ad affrontare gli esiti dell'ispezione dell'Organo di vigilanza europeo, il quale (senza peraltro la necessità di svolgere indagini particolarmente complesse) aveva subito colto, e poi evidenziato, le gravissime anomalie degli investimenti nei fondi lussemburghesi e le consistenti perdite associate a tali avventate iniziative finanziarie. Un verbale, a un tempo, importante (perché fornisce molte informazioni utili sulla vicenda) e, come avremo modo di vedere, istruttivo sul *modus operandi* dell'organo collegiale: contemporaneo, osserviamo incidentalmente, all'accettazione delle dimissioni del dott. Sorato (che vengono ufficializzate, appunto, nel corso della stessa riunione consiliare) e che vengono salutate, nella piena consapevolezza dell'illiceità delle operazioni condotte con i Fondi *Athena e Opti-*

⁽¹¹⁹⁾ Il Cav. Zonin, nell'atto di citazione in prevenzione di cui si è detto, non spende una sola parola sulla vicenda, benché fosse tra quelle (anche) a lui contestate dalle Autorità di Vigilanza. La circostanza è di per sé significativa. Ma, verrebbe da dire, in certa misura anche coerente, perché essendosene (in apparenza) disinteressato prima, quando era Presidente di BPVi, continua a disinteressarsene ora, come a voler lasciare ad altri il compito di farlo.

mum e dei danni provocati alla Banca, non già con la contestazione dei gravissimi inadempimenti e delle plateali violazioni commesse, ma con sorprendenti (e, lette con gli occhi di oggi, a dir poco compromettenti) manifestazioni di gratitudine "*per gli anni di lavoro trascorso nella Banca*" (cfr. ns. doc. 57, pag. 71), accompagnate da una gratifica milionaria per la cessazione del rapporto di lavoro (o, meglio, ci sia consentito soggiungere, per aver contribuito a devastare il patrimonio della Banca con iniziative improvvide e atti palesemente illeciti) ⁽¹²⁰⁾.

Sul verbale di questa riunione, che offre spunti di straordinario interesse (una sorta di lente di ingrandimento sulle responsabilità ascrivibili al Consiglio in relazione agli investimenti nei fondi lussemburghesi) ritorneremo in seguito, quando commenteremo i più significativi interventi registrati in quell'occasione (vere e proprie confessioni della *mala gestio*). Ora conviene fare un passo indietro e prendere le mosse dalla **delibera del 21 febbraio 2012**, allorquando il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la costituzione di uno specifico *plafond* di investimento, da classificare ai fini IAS tra le poste *Available For Sale* (AFS), fino a concorrenza massima dell'importo di 500 milioni di Euro da dedicare all'acquisto di quote di OICVM "*con prevalenza di esposizione obbligazionaria qualora questo [fosse stato] funzionale a partnership strategiche con le SGR di riferimento al fine di acquisizione di fonti di liquidità*" (cfr. ns. doc. 58, pag. 2).

La decisione di investire un importo rilevantisimo ⁽¹²¹⁾ in quote di non meglio precisati OICVM veniva motivato (vedremo tra breve

⁽¹²⁰⁾ Quello dell'autocompiacimento e dei reciproci attestati di stima costituisce – per così dire – il *leit motiv* delle verbalizzazioni consiliari. Mai capita di imbattersi in verbali dove i Consiglieri sono critici o chiedono di svolgere approfondimenti. Piuttosto, si registra una generale accondiscendenza all'operato del Presidente, sempre sostenuto, anche quando autorevoli testate giornalistiche (ci riferiamo agli articoli del giornalista Claudio Gatti su *Il Sole 24 Ore* dell'autunno 2014) denunciano – *coram populi* – le criticità nella situazione finanziaria di BPVi (si veda, in proposito, sub doc. 25, il verbale della riunione del 28 ottobre 2014, di cui si riferirà oltre, VI, sub § 4.7.4).

⁽¹²¹⁾ Talmente rilevante, che l'investimento nei fondi *Optimum* e *Athena*, al 31 dicembre 2013, era pari a circa il 10% del patrimonio di vigilanza della Banca, quando, per i

quanto impalpabile, per non dire fittizia, sia la motivazione 'ufficiale') "nell'ambito di una più generale collaborazione con alcune SGR che a fronte di impegni tangibili sul fronte dei loro fondi [avrebbero assicurato] un flusso di liquidità tramite depositi presso l'istituto" (cfr. ns. doc. 59, pag. 8 dell'allegato).

Nonostante una proposta di una delibera così concepita (oltre che generica e non motivata, priva di qualunque supporto istruttorio) non potesse essere neppure presa in considerazione dal Consiglio di amministrazione e nonostante la proposta meritasse, per i medesimi motivi, le più ampie censure da parte del Collegio Sindacale, il *plafond* veniva **approvato all'unanimità**: nel silenzio dell'organo di controllo e in assenza di qualunque dialettica collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione impegnava così, senza istruttoria e senza motivazioni plausibili, 500 milioni di Euro destinandoli a imprecisati investimenti.

In altre parole, nessun Consigliere -- come sarebbe stato lecito attendersi, visti gli importi in gioco e l'assoluta assenza di dettagli e indicazioni concrete -- formulava rilievi, poneva domande o chiedeva chiarimenti. Eppure la proposta, anche ai più distratti, avrebbe dovuto sollevare più di un dubbio, atteso che **non** veniva fornita alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche dei Fondi (avvolti nella vaghezza della formula omnicomprensiva "OICVM") in cui investire; **non** venivano date **né** venivano richieste spiegazioni sui criteri di selezione di gestori e dei Fondi stessi; **non** veniva sollecitata una gara o un qualunque processo trasparente di selezione per mettere a confronto proposte e così poterne valutare la convenienza in un raffronto comparativo; **non** veniva fornito **né** posto alcun vincolo nella scelta dei destinatari dell'investimento; **non** veniva richiesto neppure di conoscere, non tanto il *track record* dei gestori,

competitor di BPVi, gli investimenti in quote di organismi collettivi del risparmio erano pari -- mediamente -- al 2,51%.

ma neppure la loro identità, non foss'altro che per valutare le competenze di chi avrebbe ricevuto in dote centinaia di milioni da gestire nell'interesse esclusivo dell'istituto: **non** venivano posti o raccomandati limiti all'impiego del *plafond* rimesso alla discrezione assoluta di chi – lo vedremo tra breve – neppure poteva, in base alle regole statutarie, ricevere una simile delega; **non** venivano (e, tra poco, comprenderemo quanto grave sia stata questa omissione) posti adeguati presidi a garantire una concreta informativa che consentisse allo stesso Consiglio di avere contezza di come venissero impiegati i fondi stanziati e, ancor prima, per assicurare l'agevole smobilizzo degli investimenti. Nulla, o meglio un silenzio di per se esplicativo.

Raramente accade di imbattersi in un *iter* deliberativo altrettanto incompleto e irrazionale.

E così, sulla scorta di tale delibera (o di tale simulacro di delibera), in data 28 novembre 2012 la Divisione Finanza sottoscriveva – a firma dell'*ex* Direttore Generale, dott. Sorato – investimenti per un controvalore di **Euro 200 milioni**, suddivisi in parti uguali tra il fondo "*Optimum Multistrategy I*" ("sub-fondo" di Optimum Evolution Fund SIF) e il fondo "*Athena Balanced Fund*" ("sub-fondo" di Athena Capital Fund Sicav) (cfr. ns. docc. 60 e 61).

Il Consiglio di Amministrazione (che, nella superficialità con cui ha approvato la proposta, aveva addirittura dimenticato di formalizzare una qualsivoglia delega) ne prendeva atto successivamente; anche in quest'occasione, senza formulare alcun rilievo, senza chiedere alcuna spiegazione, senza svolgere alcun approfondimento. In particolare, in data **5 febbraio 2013**, il Consiglio, semplicemente informato che gli investimenti erano stati destinati ai fondi *Optimum* e *Athena*, approvava – sempre all'unanimità e sempre senz'alcun approfondimento – l'incremento del *plafond* (addirittura) da 500 a 700 milioni di Euro. Il mese successivo (in data **19 marzo 2013**), resosi conto, a seguito della segnalazione dell'*In-*

ternal Audit, che per una 'dimenticanza' il dott. Sorato aveva agito in assenza di poteri nell'utilizzo del *plafond*, conferiva delega disgiunta all'allora Direttore Generale e all'allora vice Direttore, nonché Responsabile della Divisione Finanza, dott. Piazzetta, "per il compimento di ogni atto necessario e/o ritenuto opportuno per la formalizzazione degli investimenti finanziari in quote di OICVM sino al massimo di 700 mln [...] dando sin d'ora per rato e validato il loro operato" (cfr. ns. docc. 62 e 63).

Neppure in quell'occasione, pur a fronte di un grave vizio, i Consiglieri promuovevano un esame attento e dettagliato (o anche solo superficiale) sull'operato del Direttore Generale (e sulla coerenza degli investimenti con le finalità perseguite dalla Banca). I Consiglieri di BPVi nulla chiedevano, non si informavano, non sollecitavano un confronto con il Direttore Generale e il suo vice per approfondire le scelte fino a quel punto effettuate, non chiedevano informazioni sui gestori prescelti (che si è quindi indotti a ritenere che ben conoscessero, salvo dire oggi che "non sapevano nulla"), non si informavano sulla natura dei Fondi, sul regolamento che ne regolava il funzionamento, sul loro *track record*. Nulla: mostrandosi nei fatti pienamente informati delle operazioni svolte, di cui condividevano finalità e termini, prendevano atto, senza discutere e approvavano la scriteriata operatività nei Fondi addirittura rinunciando, 'ora per allora', a ogni riserva. Una ratifica, quindi, alla 'cieca', come se i Consiglieri non avvertissero la necessità di ricevere informazioni e di esercitare le loro prerogative di controllo ⁽¹²²⁾.

⁽¹²²⁾ L'esame, un po' stucchevole, dei verbali di Consiglio fornisce uno spaccato interessante del *modus operandi* dell'organo collegiale. Silenziosi, quando non assenti anche fisicamente, se si tratta di discutere delle vere tematiche rilevanti per la Banca (a partire dal milionario investimento nei Fondi per giungere ai crediti), i Consiglieri di BPVi mostrano viceversa segni di risveglio solo quando si tratta di affrontare questioni di ben altro peso. I Consiglieri, sotto lo sguardo attento e un po' paternalistico del 'loro' Presidente, diventano allora prodighi di prolissi interventi su improbabili disegni strategici (futuribili e rischiosissime acquisizioni o fusioni con Banca Etruria o Veneto Banca) o quando si tratta, a fronte di risultati gestionali sempre più sconcertanti, di autocelibrare le doti del Presidente, del Direttore Generale, dei Vice Direttori o dello

Del resto, se il Consiglio, in uno con il Collegio Sindacale, avesse osservato i propri doveri (e la circostanza è di estrema rilevanza, per le conseguenze che ne sono derivate), i Consiglieri non avrebbero potuto non accorgersi che le risorse della Banca erano state dirottate nelle mani di poco trasparenti Sicav di diritto lussemburghese che investivano in oscuri *sub*-fondi di diritto maltese (nulla a che vedere, quindi, con la collaborazione strategica di cui si dava atto nella delibera, dove si fa riferimento alle SGR di diritto italiano).

Non solo, qualunque Consigliere minimamente diligente avrebbe potuto comprendere che i gestori dei fondi non potevano esibire un *track record* in linea con gli *standard* minimi richiesti per gli investimenti di una banca, che – come sottolineerà *ex post* il Consigliere, dott. Matteo Marzotto – deve privilegiare, per ragioni di trasparenza e certezza nei rendimenti, nonché per la natura stessa dell'attività svolta, società da tempo accreditate sul mercato e con *rating* elevato. Qualunque Consigliere avrebbe anche compreso che i Fondi, sul piano della reportistica, non avrebbero potuto garantire minime condizioni di trasparenza e, sul versante dell'operatività, di doveroso controllo. Ancora da un minimo approfondimento sarebbe emerso che tutti gli *asset* selezionati erano **illiquidi** e altamente **rischiosi** e che i regolamenti dei fondi non davano alcuna garanzia di riscatto dell'investimento (la c.d. *redemption*, vale a dire, la facoltà per l'investitore di ottenere il riscatto anticipato). Per *Athena* vigeva un *lock up* di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con applicazione di commissioni di uscita decrescenti, pari, inizialmente, al 6,5%, con facoltà del gestore di ulteriormente differire la data di rimborso in caso di richieste superiori al 25% delle quote in essere (ricordiamo che BPVI era il solo investitore del fondo). Quanto a *Optimum*, era previsto un *lock up* di un anno, con facoltà del gestore di differire – quasi a tempo indefinito – il

stesso Consiglio. Mai, come aveva notato da tempo l'Autorità di Vigilanza, un intervento critico, una richiesta di informazioni, mai la proposta di iniziative concrete per rimediare a una situazione aziendale via via più critica.

rimborso, in presenza di determinate condizioni. Limiti, questi, che di fatto rendevano gli investimenti nei fondi lussemburghesi altamente illiquidi.

* * *

3.2.2.- Non paghi d'aver posto le premesse per la dissipazione del patrimonio della Banca, i Consiglieri di BPVi, qualche mese dopo (il 28 maggio 2013), deliberavano – sempre all'unanimità – di modificare le caratteristiche del *plafond*, consentendone un utilizzo, se possibile, ancor più rischioso: prevedendo, cioè, che il "*profilo rischio/rendimento [fosse] prevalentemente in ambito obbligazionario/monetario, ovvero consentendo anche la sottoscrizione di OICVM che [investissero] in strumenti di capitale purché questi non [rappresentassero] una quota superiore al 40% del totale del plafond stesso*" (cfr. ns. doc. 64, pag. 228).

Anche questa delibera veniva assunta senz'alcuna motivazione, senza alcuna discussione, senza alcun approfondimento, senza richiedere alcuna informazione sull'andamento dell'investimento in corso, senza domande sull'identità dei gestori, sul loro operato, sul sottostante in cui in Fondi investivano, sulla liquidabilità degli *asset*, senza alcuna verifica sull'operato del Direttore Generale e del vice Direttore Generale. Veniva assunta con la stessa imperdonabile leggerezza e superficialità con cui sin dall'inizio era stato avviato e condotto l'investimento.

Ma non basta. Nel corso dei mesi (a partire, cioè, dall'avvio dell'investimento) il Consiglio di Amministrazione, assecondato in questo dal Collegio Sindacale che trascura ogni attività di controllo, non sollecita, pur sapendo d'aver destinato una porzione enorme del patrimonio di vigilanza della Banca a investimenti ad altissimo rischio, alcun serio e concreto monitoraggio. Si accontenta, invece, di ricevere trimestralmente un aggiornamento limitato al **solo valore nozionale degli investimenti nei Fondi, senza richiedere alcuna *disclosure* sull'esatta composizione degli stessi e sull'andamento degli *asset*.**

In presenza di un informativa la cui inutilità sarebbe apparsa evidente a chiunque, il 23 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione dà nuovo impulso a un'operatività di cui, evidentemente, doveva essere soddisfatto (lo supponiamo *per facta concludentia*, visto che i Consiglieri, quando si tratta di discutere dei Fondi *Athena* e *Optimum*, osservano sempre un rigoroso silenzio: non dicono né chiedono alcunché), tanto da autorizzare un ulteriore ampliamento del *plafond* sino a **800 milioni di Euro**, con allocazione di una quota parte pari a un "*massimo 300 mln di Euro [...] su BPV Finance, con la possibilità di investire in asset class che [esprimessero] un profilo di rischio/rendimento in linea con le esigenze strategiche del Gruppo*" (cfr. ns. doc. 65, pag. 107). Ed è in forza di tale delibera che la controllata al 100%, BPVi Finance, sottoscrive – in assenza di vincoli o anche solo di indicazioni e controlli di sorta – una nuova 'scommessa' da 150 milioni di Euro nel fondo "*Optimum Multi-strategy II*" in due *tranche* distinte, di cui la prima, di 100 milioni di Euro, in data 7 agosto 2013, e la seconda, di 50 milioni di Euro, il 30 settembre successivo.

Come per i precedenti, l'incremento viene deliberato sulla base della motivazione – di pura facciata – di realizzare, grazie all'investimento, *partnership* strategiche, questa volta all'estero (cfr. ns. doc. 65, pag. 107). E, ancora una volta, il Consiglio omette qualsiasi verifica sulle reali motivazioni alla base della decisione assunta. Se l'avesse fatto, si sarebbe accorto che, **a distanza di un anno e mezzo** dalla costituzione del *plafond* del 2012, anch'esso giustificato da non meglio precisate "*partnership* strategiche", **non** era stata avviata alcuna *partnership* e **non** era stata stretta alcuna collaborazione. Proprio nulla, insomma.

Anche a seguito dell'ulteriore aumento del *plafond*, i flussi informativi restano limitati alla comunicazione del solo *net asset value* dei Fondi al Comitato Finanza, mentre il Consiglio di Amministrazione, come anche il Comitato per il controllo interno, si accontentano, senza mai

chiedere approfondimenti, di ricevere il **nozionale degli investimenti sottoscritti** (in parole povere, l'ammontare del denaro che BPVi ha investito e che nulla ha a che vedere con il 'valore' effettivo dei Fondi sottoscritti). Richiamiamo al riguardo, a titolo esemplificativo, il già menzionato verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2013 (cfr. ns. doc. 64, pag. 233) e produciamo gli estratti di due verbali del Comitato per il controllo interno ⁽¹²³⁾, che hanno ricevuto l'informativa trimestrale sul portafoglio (cfr. ns. doc. 66).

Tali documenti confermano, anche sotto il profilo del doveroso controllo richiesto, l'estrema superficialità con cui i Consiglieri prendevano di volta in volta atto dell'informativa resa dalle strutture interne sulla composizione del portafoglio e sul complessivo investimento (senza alcun dettaglio sul relativo andamento e senza che si sia mai aperto un dibattito al riguardo).

Nemmeno l'espressa raccomandazione formulata dalla funzione *Internal Audit* nella "*relazione sulle attività svolte nel primo trimestre 2014*" (cfr. ns. doc. 67, pag. 99) di "*integrare l'informativa al Consiglio di Amministrazione riportando l'andamento degli investimenti in OICVM*" veniva raccolta dai Consiglieri.

Questi, infatti, nella seduta del 29 aprile 2014 (cfr. ns. doc. 68) si limitavano -- semplicemente -- a prendere atto della segnalazione, senza adottare iniziative di sorta che le dessero seguito.

* * *

3.3.- Segue: Gli accertamenti di BCE

3.3.1.- A partire dai primi mesi del 2015, gli ispettori di BCE, insospettiti (diversamente da tutti gli organi della Banca che, *more solito*, erano ri-

⁽¹²³⁾ Nel periodo di interesse, hanno ricoperto il Comitato per il controllo interno Vittorio Domenichelli (Presidente, dal 24 gennaio 2012 per tutto il periodo di contestazione), Alessandro Bianchi (dal 29 aprile 2014 per tutto il restante periodo di contestazione), Giovanna Dossena (dal 27 aprile 2013 per tutto il restante periodo di contestazione) e Fiorenzo Sbabo (fino al 26 aprile 2014) e Ugo Ficozzi (dal 3 maggio 2011 fino al 31 marzo 2013).

masti impassibili) dal massiccio, sproporzionato, investimento nei fondi lussemburghesi, analizzano le iniziative deliberate dal Consiglio di amministrazione e si attivano per fare in modo che i gestori dei tre fondi condividano gli schemi di investimento, con una puntuale indicazione dei sottostanti, anche a livello di sotto-fondi.

La *disclosure*, a fronte delle richieste del *team* ispettivo, non si fa attendere (a dimostrazione che sarebbe bastato ben poco per avvedersene) e in pochi giorni, fa emergere che la gran parte dei titoli (sia di debito, sia di *equity*), in cui la liquidità della Banca era stata impegnata, registravano perdite, in alcuni casi molto significative (tanto da imporre delle immediate svalutazioni); e, elemento non meno importante, che le somme investite erano state in realtà utilizzate:

- (a) per finanziare, attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito (c.d. "*private placement*") di nuova emissione, società caratterizzate da basso merito creditizio e appartenenti a gruppi (Alfio Marchini, Fusillo, Degennaro) già pesantemente esposti con la Banca (¹²⁴), come vedremo meglio *infra*, VI *sub* § 5, nonché alcuni di essi, titolari di consistenti pacchetti azionari della Banca acquistati con finanziamenti da essa stessa concessi (¹²⁵),

⁽¹²⁴⁾ Vedremo meglio nel prosieguo, *sub* VI, § 6, le pesanti esposizioni dei gruppi. A titolo esemplificativo, ricordiamo che "*a partire dal 2011, BPVi ha deliberato facilitazioni creditizie a favore del gruppo Marchini; [il cui] ammontare delle linee di credito è aumentato nel corso degli anni da € 30 mln a € 75 mln (giugno 2015)*" (cfr. ns. doc. 43, pag. 26).

⁽¹²⁵⁾ In particolare:

- Gruppo Marchini: circa 30 milioni di Euro di nozionali per obbligazioni emesse da Invest S.p.A. (il Gruppo Marchini, per il tramite della società NSFI (già Lujan S.p.A., era titolare di azioni della Banca per un controvalore di oltre 42 milioni di Euro - si veda *infra*, VI, § 6.3.4);
- Gruppo Fusillo: circa 50 milioni di Euro di nozionali per obbligazioni emesse da Maiora Group S.p.A. (25 milioni di Euro) e Fimco S.p.A. (25 milioni di Euro tramite due diverse emissioni: Fimco 218 e Fimco 2019);
- Gruppo Degennaro: circa 22 milioni di Euro di nozionali per obbligazioni emesse da Sud Commerci S.r.l. (il titolo era denominato Power Center) (cfr. ns. docc. 34 e 43).

- (b) per acquistare ingenti partecipazioni in altrettante società riconducibili agli stessi gruppi poc'anzi richiamati (¹²⁶), nonché per acquistare azioni BPVi (cfr. ns. doc. 34, *sub annex 3*, pag. 1 e ns. doc. 43, pag. 26).

È ancora. Con particolare riferimento ai Fondi *Optimum*, l'intervenuta *disclosure* ha evidenziato che *i)* circa il 62% del patrimonio del Fondo *Optimum Multi Strategy I* risultava investito nel solo comparto azionario, mentre una quota pari al 73% del patrimonio del Fondo *Optimum Multi Strategy II*, nel comparto "bond corporate e altri finanziamenti" (da qui, si deve ritenere, la delibera di elevare ulteriormente il plafond a 800 milioni di euro, riducendo di conseguenza al 40%, come indicato nella delibera medesima, la componente azionaria dell'investimento); *ii)* il Fondo *Optimum* aveva effettuato investimenti in *asset* sostanzialmente illiquidi (come, ad esempio, gli investimenti nei Fondi Futura e nei *Sub-Fund Property* dello stesso Fondo *Optimum*) o, in ogni caso, di difficilissima liquidazione nel breve-medio periodo, come gli investimenti nelle società Dynex Energy SA, Lucisano Media Group S.p.A., Techub S.p.A., Terfinance S.p.a. e Industrial Holding S.p.A.

Preso atto della composizione degli *asset* sottostanti, le funzioni interne della Banca, con l'ausilio della società di revisione, hanno effettuato una valutazione delle posizioni detenute nei summenzionati fondi, predisponendo apposita informativa, sottoposta al Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio, 19 maggio e 30 giugno 2015 (cfr. ns. docc. 57, 69 e 70).

(¹²⁶) In proposito, si segnalano, come confermato nell'*annex 3* del *report BCE*, gli acquisti di partecipazioni nelle seguenti società :

- Dynex Energy SA, per un controvalore pari a Euro 44,3 milioni, a sua volta partecipata all'1,35% da Methorios Capital S.p.A., società di consulenza appartenente al Gruppo Marchini che, attraverso Lujan S.p.A., ne deteneva una partecipazione pari al 16,59% del capitale sociale;
- Methorios Capital S.p.A., per un controvalore pari a Euro 27,9 milioni, pari a oltre il 32% del capitale sociale;
- Italfinance S.p.A., per un controvalore pari a 5 milioni di Euro, riconducibile al Gruppo Degennaro (cfr. ns. docc. 34 e 43, *sub annex 3*, pag. 1).

Da tale valutazione, è emerso che gli investimenti nei tre fondi hanno determinato un ingente pregiudizio in capo alla Banca. Quest'ultima, infatti, dopo aver definito in via transattiva il rapporto *Athena*, consolidando una perdita pari a circa **33 milioni di Euro**, si è vista costretta a svalutare in misura significativa gli investimenti nei Fondi *Optimum*.

Sempre che di 'investimenti' si possa poi parlare. Come visto, infatti, una porzione straordinariamente elevata del *plafond* stanziato dal Consiglio è stata in realtà utilizzata per finanziare indirettamente società in crisi, prive di merito creditizio, ma soprattutto **già indebitate con la Banca per decine di milioni di Euro** o per alimentare, in modo altrettanto surrettizio, la politica di sostegno alla liquidità e alla quotazione delle azioni di BPVI, già perseguita attraverso il finanziamento concesso direttamente a (vecchi e nuovi) clienti della Banca.

In sostanza, più di **100 milioni di Euro** sono stati utilizzati per sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da società già indebitate con la Banca.

Se poi si volge lo sguardo agli investimenti in società (apparentemente) non riconducibili ai clienti della Banca, l'avventatezza degli investimenti appare financo più censurabile. Si pensi all'operazione condotta su **Dynex Energy SA**, società lussemburghese attiva nel settore *Oil & Gas*, quotata – ma senza alcun reale flottante (nel corso del 2015 sono state registrate soltanto due transazioni) – al mercato libero di Parigi. Società di cui è risultato impossibile reperire informazioni, data la scarsità delle notizie finanziarie comunicate al mercato (a quanto ci consta, l'ultimo bilancio pubblicato risale al 2012). Quel che è certo, è che i titoli sono totalmente illiquidi e **il loro valore è oggi pari a zero**.

Talmente opache le ragioni dell'investimento da legittimare più di un sospetto. Attraverso le notizie raccolte dalla funzione di *Internal Audit*, si è infatti appurato che, in Dynex Energy detiene una partecipazione la 'solita' Methorios Capital, società del Gruppo Marchini già beneficiata

dalla Banca con un apporto di circa **40 milioni di Euro**, oggi **integralmente svalutato**. Quella stessa Methorios che, tra l'altro, è stato *advisor* della medesima Dynex Group in occasione della quotazione al *Marché Libre* di Parigi e con la quale condivide (o ha condiviso per alcuni anni) uno dei consiglieri (¹²⁷).

Gli Amministratori, insieme al *top management* (i signori Sorato e Piazzetta) e con l'avallo del Collegio Sindacale che nulla verifica e nulla dice, con l'*escamotage* di un investimento in quote di fondi non si sono limitati (si fa per di dire) a esporre la Banca a rischi del tutto ingiustificati in assenza di qualunque ragionevole motivazione, ma si sono spinti oltre, arrivando financo a permettere che BPVi (in evidente contraddizione con la missione, sempre dichiarata solo a parole, di una Banca Popolare) di partecipare a iniziative poco trasparenti e rischiosissime, connotate da evidenti conflitti di interesse (la gran parte delle operazioni, come si è visto, coinvolge clienti stessi della Banca).

* * *

3.3.2.- La ricostruzione della vicenda dei fondi lussemburghesi potrebbe esaurirsi qui, per lasciare spazio alla trattazione, in diritto, dei vari profili di responsabilità dei soggetti coinvolti (peraltro evidenti sol leggendo i documenti).

Ma non si può concludere questo *excursus* senza riprendere il dibattito avvenuto in seno al Consiglio di amministrazione del 12 maggio 2015, confluito in un verbale che, in una sorta di tardivo flusso di coscienza, disvela, nelle stesse parole dei protagonisti, l'inutile tentativo di giustificare a se stessi un'imperdonabile violazione d'ogni regola di condotta. Un involontario *j'accuse*, che conferma *ex post* ... la superficialità

⁽¹²⁷⁾ A questo riguardo, è opportuno richiamare il *report* predisposto da BCF all'esito delle indagini ispettive di inizio 2015, in cui si osserva che "quasi tutti gli investimenti sono stati effettuati in una chiara situazione di conflitto di interesse (fra tutti gli attori coinvolti: Methorios Spa, sig. Alfio Marchini, sig. Girolamo Stabile, sig. Raffaele Mincione" (cfr. ns. doc 34, pagg 13 e 45 e ns. doc. 43, pag. 24).

e le inescusabili omissioni che, per anni, hanno caratterizzato il comportamento del Consiglio sul tema degli investimenti nei fondi lussemburghesi.

Ecco allora che, di fronte ai rilievi mossi da BCE, che fotografano in modo oggettivo la gravità della situazione, la reazione dei Consiglieri è in definitiva solo quella di ricercare scappatoie alle proprie responsabilità. Di qui, le richieste – quasi ossessive – di rassicurazioni rivolte al sig. Bozeglav (il responsabile dell'*audit*), cui viene ripetutamente chiesta conferma – come se fosse un'esimente – che il Consiglio mai era stato informato della natura e dell'operatività dei Fondi.

Va da sé che la drammaticità della situazione e l'inadeguatezza di un Consiglio troppo abituato a disinteressarsi dei veri problemi della Banca non conduce a concepire alcuna soluzione. Se non a imprimere nella memoria la domanda, tanto ingenua quanto sincera, della signora Macola che, per nulla rassicurata 'dal sig. Bozeglav', chiede (per prima a se stessa) come mai sia stata BCE (e non il Consiglio) ad accorgersi in così breve tempo delle gravi anomalie nella gestione degli investimenti nei fondi lussemburghesi. La risposta è troppo insopportabile per gli spaventati Consiglieri di BPVi e resta sospesa nell'aria: **BCE ha fatto quello che il Consiglio non ha mai fatto per anni: ha semplicemente posto delle domande ed effettuato delle verifiche.**

All'*outing* della signora Macola, fa da *pendant* l'altrettanto significativo intervento del consigliere Marzotto che, nominato nel dicembre 2014, è il solo estraneo alle operazioni e quindi scevro da qualsiasi conflitto di interesse. Il dott. Matteo Marzotto, col garbo di chi non vuole apparire troppo duro, ma con l'attenzione di chi neppure vuole essere complice, non può nascondere ai colleghi Consiglieri la verità e ricorda a tutti che la decisione di investire era stata presa "*con notevole leggerezza*", anche e soprattutto perché si era investito in fondi "*non gestiti da primarie società altamente specializzate e ben note al mercato*" (cfr. ns.

doc. 57, pag. 100). Senza considerare che, "*quantomeno nella migliore delle ipotesi*" (e cioè, volendo essere più espliciti, trascurando altri, pur evidenti, profili di responsabilità), l'investimento era stato fatto all'oscuro "*di cosa si stava acquistando*" (cfr. ns. doc. 57, pag. 100).

E tanto basta.

* * *

3.4.- La responsabilità del Direttore Generale e del vice Direttore Generale per gli investimenti nei Fondi *Athena e Optimum*

Passando all'individuazione dei soggetti responsabili, vengono anzitutto in considerazione le responsabilità imputabili al Direttore e al vice Direttore Generale, dott. Piazzetta, quale responsabile della Divisione Finanza. Si tratta degli autori materiali degli investimenti: investimenti — come emerge dagli accertamenti della BCE — che sono stati condotti in modo imprudente e sconsiderato.

Ricordiamo, a tal fine, che Direttore e vice Direttore generale sono soggetti ai medesimi obblighi di diligenza e prudenza cui sono tenuti gli amministratori, obblighi nella specie clamorosamente disattesi, sia nella fase di selezione dei gestori e dei fondi su cui investire sia nella fase di monitoraggio e di reportistica al Consiglio.

Tanto più che, dato il ruolo ricoperto nella vicenda dei fondi lussemburghesi, essi avrebbero dovuto attenersi — *a fortiori* — alle raccomandazioni di Banca d'Italia (cfr. ns. doc. 71), che avrebbero imposto delle scelte radicalmente opposte, in termini di investimenti finanziari e di gestione della liquidità, rispetto a quelle — azzardate — da loro attuate.

Si tratta, in ultima analisi, di una responsabilità *in re ipsa* che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è talmente conclamata che non pare il caso di soffermarsi oltre.

* * *

3.5.- La responsabilità degli Amministratori per gli investimenti nei Fondi *Athena e Optimum*

3.5.1- Innanzitutto, va ribadito che quella del Consiglio è una responsabilità propria, 'funzionale' si può ben dire, che investe cioè l'esercizio di poteri e di funzioni (quelli di investimento per importi così rilevanti) non delegabili al Direttore Generale (cui lo Statuto conferiva un ruolo diverso) (¹²⁸).

Del resto, tutte le delibere di autorizzazione agli investimenti sono state approvate, a partire da quella con cui è stato istituito l'iniziale *plafond* di 500 milioni di Euro, dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità (cfr. ns. doc. 58). E l'aver adottato una simile delibera (così come le successive) costituisce - di per sé - una grave violazione ai doveri di diligenza imposti agli amministratori, specie se di una banca.

Come abbiamo ricordato, infatti, l'attività bancaria è connotata -- per sua stessa natura -- da *"una sostanziale avversione al rischio, tale da condizionare tutti gli aspetti manageriali"* (¹²⁹). Ciò che imponeva agli amministratori una prudenza particolare (che si traduce nell'obbligo di assumere tutte le cautele idonee, di volta in volta, a ridurre al minimo i

(¹²⁸) In particolare, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il Direttore Generale, *"nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ... provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; - esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli"*. Aveva pertanto poteri *"In materia di erogazione del credito e di gestione corrente"*, mentre, in materia di partecipazioni sociali, poteva *"individuare e formulare i progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione inerenti l'individuazione delle strategie della Banca e del Gruppo e riguardanti le operazioni di natura strategica, assumere ogni informazione utile a valutare la convenienza economica dell'operazione, individuare le forme tecniche più idonee sotto i profili societario e fiscale per la realizzazione dell'obiettivo, assumere impegni di confidenzialità autorizzando la sottoscrizione degli specifici confidentiality agreement, e fare in sostanza quant'altro risultasse utile e/o necessario per il miglior svolgimento delle fasi istruttorie propedeutiche alla valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni citate al fine dell'eventuale operazione"* (cfr. ns. doc. 53, "Organi Sociali").

(¹²⁹) Cfr. G. LEMME, *Amministrazione e controllo nella società bancaria*, cit., pag. 96. La particolare delicatezza e avversione al rischio che caratterizza il settore (determinando la necessità di un'articolata disciplina legislativa) è legata fondamentalmente alla funzione di interesse pubblico che viene attribuita alle banche, quali intermediari creditizi e, in generale, quali "catalizzatori" del sistema economico. Per una sintetica ma efficace ricostruzione sistematica di questi aspetti, si veda M. PROSPERETTI - A. COLAVOLPE, *Banche, assicurazioni e gestori del risparmio*, Milano, 2009, pagg. 51 e ss.

rischi assunti e ad assicurare che la conduzione dell'istituto sia sempre mantenuta nell'alveo della sana e prudente gestione) (¹³⁰).

Ben si comprende, allora, come la scelta di investire ingenti risorse (ben 350 milioni di Euro, su un *plafond* di 500, poi incrementato fino a 800 milioni di Euro), sulla base di una generica finalità di "*collaborazione con alcune SGR... al fine di acquisizione di fonti di liquidità*" (cfr. ns. doc. 59, pagg. 7 e 8 dell'allegato) si riveli *prima facie* una decisione (a dir poco) imprudente e, ancor prima, priva di alcuna plausibile giustificazione.

Una decisione, oltretutto, che il Consiglio ha assunto nella **consapevolezza di disattendere le precise indicazioni di Banca d'Italia**, che dal dicembre 2011 aveva rilevato che gli "*indicatori di liquidità del gruppo [BPVi erano]... discesi su livelli particolarmente esigui*", evidenziando che "*l'insieme degli elementi [raccolti] delinea[va] un quadro di particolare vulnerabilità della posizione di liquidità*" del gruppo. In questa prospettiva, l'Autorità di Vigilanza aveva chiesto alla Banca di "*accrescere i margini di liquidità della gestione, anche a detrimento del conto economico*" nonché di "*proseguire con decisione nell'azione di rientro degli impieghi di natura finanziaria (istituzionali e large corporate), non più remunerativi*" (cfr. ns. doc. 71, pag. 2).

La delibera e la sua esecuzione si pongono quindi in contrasto con le finalità che la Banca aveva il dovere di perseguire, sol che si consideri che i fondi non erano (e non sono tuttora) eleggibili per calcolare l'indice di *Liquidity Coverage Ratio* (c.d. LCR) (¹³¹), come risulta, oltre che dalla

(¹³⁰) La mancanza di prudenza, se non può essere di per sé fonte autonoma di responsabilità, "*è sicuramente espressione di agire non diligente, con la conseguenza che il difetto di prudenza può essere ritenuto fonte di responsabilità quale espressione o atteggiamento dello stesso canone di diligenza*" (cfr. U. DE CRESCIENZO, *I sistemi di amministrazione*, cit., pag. 150).

(¹³¹) Il *Liquidity Coverage Ratio* è l'indicatore di liquidità a breve termine previsto nell'ottica di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche. Si tratta di un parametro di fondamentale rilievo nell'economia di un istituto di Credito perché misura, attraverso il livello di attività liquide di 'elevate qualità' e non vincolate, la capacità della banca, attraverso la loro conversione in contanti nei

normativa di riferimento, anche dalla lettura dello schema presente a pagina 175 del verbale del Consiglio di amministrazione dell' 8 gennaio 2013 (prima, perciò, della ratifica dell'operato di Sorato e del conferimento della delega 'in bianco'). Tali attivi, infatti, non vengono ricompresi nell'elenco degli *asset* che compongono la *Counterbalancing Capacity* (c.d. CBC) ⁽¹³²⁾ (cfr. verbale CdA in data 8 gennaio 2013, pag. 175, *sub ns. doc. 72*).

È allora evidente che il Consiglio aveva ogni strumento per comprendere che i fondi e/o le Sicav non servissero a migliorare il profilo di liquidità del gruppo e che in realtà potessero solo peggiorare la già critica situazione della Banca e la sua vulnerabilità. Esattamente il contrario di quanto raccomandato dall'Autorità di Vigilanza.

Ritornando alla delibera di costituzione del *plafond*, va poi ribadito, a connotare *in peius* la condotta dei vertici della Banca, che il Consiglio ha omesso, nel prevedere l'investimento, di fornire alcuna specifica indicazione sulle modalità e i criteri con cui effettuarlo, se si eccettua l'impalpabile riferimento alla prevalenza della componente obbligazionaria (si pensi solo alla fine che hanno fatto i *bond* del Gruppo Degennaro, acquistati dai fondi *Optimum*).

In una parola, il Consiglio di Amministrazione non ha svolto nessuna delle attività che, **sia sul piano istruttorio sia su quello deliberativo**, erano imposte da un corretto esercizio delle proprie prerogative. Con l'ulteriore aggravante che la destinazione del *plafond* rientrava nel quadro di una politica di investimenti che, su precisa indicazione della Banca d'Italia, avrebbe dovuto essere seguita e monitorata con particolare attenzione per garantire che le risorse della Banca fossero impiegate, a scapi-

mercati privati, di soddisfare il fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di *stress*.

⁽¹³²⁾ Per *counterbalancing capacity* si intende, secondo la nozione adottata dal Comitato di Basilea, l'insieme delle attività liquide di elevate qualità non vincolate (*Stock of high-quality liquid assets*).

to del rendimento, con modalità tali da migliorare l'allora 'vulnerabile' profilo di liquidità del gruppo. Ma neppure le raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza hanno impedito che i vertici di BPVi rinunciassero a investire in strumenti illiquidi e rischiosi oltre ogni limite.

Ma vi è di più. Il Consiglio di Amministrazione di BPVi è giunto all'estremo di abdicare alle proprie prerogative (forse illudendosi di spogliarsi anche delle conseguenti responsabilità) in relazione all'investimento affidando, con l'espedito di una sorta di delega in bianco, la gestione del *plafond* al Direttore Generale e al vice Direttore Generale. Anche questo *modus operandi* (il rilascio, cioè, di deleghe non qualificate e prive di precise istruzioni), oltre a non ridurre la responsabilità dei deleganti (che rispondono degli atti compiuti in esecuzione della delega come fossero propri), costituisce una grave, autonoma, ulteriore violazione dei doveri della carica alla luce, oltre che dello Statuto (che esclude simili *escamotage*), anche della normativa di vigilanza (recepita dal regolamento interno della Banca applicabile *ratione temporis*, ns. doc. 55, pag. 11)⁽¹³³⁾, che imponeva (e impone) all'organo di supervisione strategica di "*assicurare che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega*"⁽¹³⁴⁾.

⁽¹³³⁾ Si tratta del "Regolamento unico del sistema dei controlli interni del gruppo Banca Popolare di Vicenza" aggiornato al novembre 2012.

⁽¹³⁴⁾ Che ci sia stato un improprio (per non dire altro) utilizzo dello strumento della delega è peraltro confermato dal fatto che tutti gli investimenti tramite i fondi *Athena* e *Optimum* avrebbero richiesto, qualora fossero stati effettuati direttamente dalla Banca, un intervento ben più pregnante da parte del Consiglio di Amministrazione. In questi termini, è sufficiente leggere il *report* BCE, dove si osserva che: "*per tutte le operazioni di investimento in titoli di debito (se considerati in una prospettiva finanziaria) sarebbe stata necessaria l'approvazione del Cda; da un punto di vista creditizio, invece, l'effetto combinato dell'esposizione in essere e della nuova esposizione assunta tramite il titolo di debito avrebbe innalzato il livello di approvazione richiesto; gli investimenti in azioni avrebbero dovuto seguire l'iter ordinario previsto per gli acquisti di partecipazioni, i.e. la delibera del Cda previo parere del Comitato Partecipazioni ... per le posizioni in fondi e ABS, l'organo competente per l'approvazione sarebbe stato il Cda*" (cfr. ns. doc. 43, pag. 27, e ns. doc. 34, *annex 3*).

La delega (concessa, come detto, in bianco "per il compimento di ogni atto necessario e/o ritenuto opportuno per la finalizzazione degli investimenti finanziari in quote di OICVM sino a massimi 700 milioni di euro secondo le linee guida deliberate"), non è secondario ricordare, è stata oltretutto deliberata tardivamente (soltanto nel marzo 2013, quando una parte rilevante degli investimenti – ben 200 milioni di Euro – già era stata effettuata) e dopo che il Consiglio aveva ratificato – senza neppure informarsi su quello su cui si stava investendo – le operazioni sino a quel momento portate a termine dal dott. Sorato (cfr. verbale CDA in data 19 marzo 2013, pagg. 413 e 414, *sub* ns. doc. 63).

È sulla fase deliberativa della vicenda dei fondi lussemburghesi non pare il caso (per ora) di aggiungere altro, salvo ricordare che le considerazioni appena svolte si applicano anche alle delibere di progressivo aumento del *plafond*.

* * *

3.5.2.- Se poi si focalizza l'attenzione sul comportamento del Consiglio nella fase successiva alla decisione di destinare così ingenti risorse in quote di OICVM, si coglie un ulteriore profilo che connota, in modo ancor più marcato, la negligenza degli Amministratori di BPVI.

È pacifico, infatti, che, da un lato, agli amministratori viene fatto carico di organizzare la struttura aziendale in modo che si assicuri il corretto funzionamento dei meccanismi informativi e, dall'altro lato, gli stessi sono tenuti ad agire in modo informato (cfr. *supra*, VI, § 2.2). Su queste basi, deve essere scrupolo dei Consiglieri – e, su tutti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione – quello di deliberare sulle tematiche all'ordine del giorno, **previa la raccolta delle necessarie informazioni**.

Ovviamente, tale obbligo è da intendersi in maniera ancor più rigorosa allorché la deliberazione proposta investa la gestione del portafoglio di una Banca per importi straordinariamente rilevanti come nel caso della costituzione di un *plafond* di 800 milioni di Euro per investi-

menti finanziari. In un contesto – non va dimenticato – dove l'attenzione dei vertici aziendali doveva essere **massima**, posto che -- lo ribadiamo -- l'iniziativa si inquadrava nell'ambito di una politica di contenimento dei rischi e di più prudente gestione del profilo di liquidità imposto dalla situazione finanziaria della Banca e, perciò, richiesto anche dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Al contrario, in un contesto caratterizzato – **per colpa del Consiglio di Amministrazione** -- da un quadro informativo (a dir poco) carente, tutti gli Amministratori non solo hanno deliberato in assenza di qualsiasi forma di dibattito interno la costituzione di un *plafond* iniziale di così rilevante portata, ma addirittura lo hanno dapprima confermato e, successivamente, a più riprese incrementato (fino a 800 milioni).

Nella fase attuativa degli investimenti, quasi in segno di continuità con le gravi omissioni che hanno contraddistinto la genesi degli investimenti in esame, il Consiglio si è poi totalmente disinteressato di verificare i criteri di selezione degli *asset* e l'andamento degli investimenti, omettendo di richiedere informazioni e di porre alcun presidio volto a garantire un adeguato monitoraggio. Al contrario, il Consiglio ha consentito che i flussi informativi rimanessero sostanzialmente inesistenti: limitati, cioè, all'inutile comunicazione del solo nozionale degli investimenti sottoscritti.

Il tutto, con le ovvie ricadute in termini di responsabilità in capo all'intero organo consiliare, il quale, in ossequio al dovere di controllare e contenere il rischio assunto (¹³⁵), avrebbe dovuto avviare le opportune verifiche in relazione a investimenti di tale portata, per di più contraddistinti da evidenti elementi di rischio.

A ciò si aggiunga che nessuno dei Consiglieri, pur a fronte di una limitata reportistica, si è mai adoperato per intensificare -- in termini qua-

¹³⁵ Cfr. Cass. civ., 12 agosto 2009, n. 18231, in *Diritto & Giustizia*, 2009.

litativi e/o quantitativi - i flussi informativi in relazione alla composizione degli investimenti.

Di ciò, sebbene nell'ambito delle periodiche rendicontazioni al Consiglio in ordine alle cd. "*Grandi Esposizioni*", nonché alle "*Prime 10 esposizioni del Gruppo verso soggetti finanziari non regolamentati*", venissero evidenziati, nella sezione cd. "*unknown exposure*", gli investimenti nei fondi in esame, che avrebbe dovuto quanto meno suggerire ai Consiglieri di richiedere delucidazioni e chiarimenti in ordine agli *asset* sottostanti i predetti investimenti.

Senza dire che tutti i Consiglieri hanno lasciato cadere nel nulla il rilievo sulla opportunità di "*integrare l'informativa al Consiglio di Amministrazione, riportando l'andamento degli investimenti in OICVM e le relative riserve AFS*", rilievo contenuto nella relazione periodica a cura della Divisione *Internal Audit*, messa a disposizione del Consiglio nella seduta del 29 aprile 2014 (cfr. ns. docc. 67, pag. 99 e 68) ⁽¹³⁶⁾.

In questo modo, si è lasciato spazio a una gestione del *plafond* del tutto arbitraria da parte dei dirigenti delegati, che ha esposto la Banca a conseguenze devastanti sul proprio patrimonio, oggi sotto gli occhi di tutti ⁽¹³⁷⁾.

⁽¹³⁶⁾ Questa contestazione trova piena conferma in quanto rilevato dalla BCE nel suo *report* finale, che ha per l'appunto censurato l'operato del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro: (i) per non aver "*mai richiesto di ricevere un'informativa idonea a valutare la coerenza tra gli asset in cui i fondi erano investiti e le ... linee guida, non rendendosi conto, di conseguenza, che gli investimenti non erano stati effettuati con l'obiettivo di ottenere una stabile raccolta, come dichiarato dal CdA medesimo*"; (ii) o per non aver "*richiesto di ricevere report più approfonditi, nonostante l'incremento della consistenza e del profilo di rischio dei fondi, nonché la scoperta (giugno 2014) relativa all'ammontare di azioni BPVi e detenute dai fondi (oltre 50 mln)*" (cfr. ns. doc 43, pagg. 22 e 23, nonché ns. doc. 5, pag. 345-346, e ns. doc. 34, pag. 13).

⁽¹³⁷⁾ A questo riguardo, vale segnalare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vicenza in data 2 novembre 2015, all'esito del procedimento di sequestro conservativo promosso dalla Banca nei confronti del dott. Piazzetta (R.G. n. 1157/2015), in cui il Giudice ha considerato che "*il tempo trascorso dalla realizzazione di questi investimenti e l'entità degli stessi, pari a 350 milioni di Euro, rendono improbabile, sulla base di una valutazione presuntiva, che essi siano avvenuti e siano stati mantenuti nel tempo senza alcuna consapevolezza del consiglio di amministrazione e degli organismi di controllo interni alla società*".

* * *

3.5.3 – Dalle omissioni fin qui rappresentate, deriva anzitutto una responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, a prescindere dalle considerazioni già svolte sul suo *effettivo* ruolo, è il garante del governo societario e dell'equilibrio della circolazione delle informazioni tra le varie funzioni.

In secondo luogo, si ravvisano profili di responsabilità in capo a tutti i Consiglieri che hanno ricoperto la carica tra il 21 febbraio 2012 e il momento in cui è stata effettuata – su impulso degli ispettori di BCE – la *disclosure* al Consiglio sull'esatta composizione degli investimenti (*id est* il 12 maggio 2015, cfr. ns. doc. 57).

A tale proposito, infatti, è opportuno ricordare che le Istruzioni di Vigilanza hanno sancito doveri di particolare pregnanza in capo al Consiglio di amministrazione di un'azienda bancaria, nella sua integralità; *"doveri che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa"* ⁽¹³⁸⁾.

In particolare, *"il dovere di agire in modo informato gravante sui consiglieri non esecutivi è... 'particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile': ciò, in quanto la 'diligenza richiesta agli amministratori risente della natura dell'incarico ad essi affidato ed è commisurata alle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.)"* ⁽¹³⁹⁾.

Una forma di responsabilità (se possibile) ancor più grave è infine imputabile a quelli tra i Consiglieri che componevano l'allora Comitato per il Controllo interno (poi rinominato Comitato Rischi), la cui funzione – *inter alia* – era quella di *"support[are] il Consiglio nella valutazione*

⁽¹³⁸⁾ Cfr. Cass. civ., 9 novembre 2015, n. 22848, in *Resp. Civ. Prev.* 2016, 5, 1689.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2737, in *Giur. Comm.* 2015, I, II, 24.

dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni" ("SCI") e, in particolare, di supportarlo, "con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva" in attività come l'"approvazione delle politiche di gestione dei rischi", l'"acquisizione di assicurazione che la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del SCI [fossero] periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche [fossero] portati a conoscenza del consiglio medesimo", l'"adozione di adeguate misure correttive, in caso di carenze o anomalie del SCI" (cfr. ns. doc. 73, pag. 3).

Costoro, infatti, ricevevano trimestralmente la medesima informativa destinata al Consiglio (vale a dire il valore nozionale degli importi sottoscritti), ma in nessun caso hanno discusso a fondo sulla composizione degli schemi di investimento e tantomeno hanno mai sollecitato gli altri consiglieri – in sede di Consiglio di Amministrazione – a un più approfondito esame della tematica.

In conclusione, è evidente che – pur con le doverose accentuazioni di responsabilità per Presidente e membri del Comitato Rischi (già Comitato per il Controllo) – tutto l'organo amministrativo dovrà essere chiamato a rispondere per il pregiudizio subito dalla Banca a causa degli investimenti nei Fondi *Athena* e *Optimum*.

* * *

3.6.- La responsabilità dei Sindaci per gli investimenti nei Fondi *Athena* e *Optimum*

Passando all'esame dei profili di responsabilità dei Sindaci, si rammenta che a quest'ultimi è attribuito un ruolo "istituzionale" di controllo.

Essi erano pertanto tenuti, in conformità con il modello legislativo, "ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della banca, nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria" cfr. ns. doc. 55, pag. 13).

Va altresì considerato, sul piano della responsabilità, che i sindaci, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., rispondono in solido con gli amministratori "*per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*".

Si tratta, pertanto, di una responsabilità autonoma rispetto a quella degli amministratori.

Ciò posto, dall'esame dell'attività del Collegio Sindacale di BPVi emerge come i suoi membri fossero a conoscenza del fatto che la Banca aveva effettuato dei significativi investimenti nei Fondi *Optimum* e *Athena*.

Anzitutto, il Presidente del Collegio Sindacale presenziava – senza diritto di voto – alle riunioni del Comitato per il Controllo, che veniva aggiornato con cadenza trimestrale dalla Divisione *Risk Management* sul valore nozionale degli investimenti. Riceveva, pertanto, le medesime informazioni che erano trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'intero Collegio, nel corso delle sue riunioni, prendeva atto delle tematiche oggetto di trattazione in sede di comitato per il controllo interno. Ne discende che i membri avevano piena conoscenza dell'esistenza degli investimenti in questione e della rilevante entità degli stessi ⁽¹⁴⁰⁾.

Considerati gli elementi a sua disposizione, il Collegio Sindacale, in assolvimento dei suoi compiti di controllo sulla "*legittimità sostanziale dell'attività sociale*", avrebbe dovuto relazionarsi con le funzioni interne della Banca e con il Consiglio di Amministrazione, identificando eventuali violazioni dei principi di corretta amministrazione, ovvero interve-

⁽¹⁴⁰⁾ Si richiama, ad esempio, il verbale del Collegio Sindacale del 29 luglio 2013 (cfr. ns. doc. 74, pag. 385), che prendeva atto dei punti trattati nel corso della riunione del Comitato per il controllo del 24 maggio 2013 (presente il dott. Zamberlan) (cfr. ns. doc. 66), in cui il responsabile del *Risk Management* informava che il controvalore investito in quote OICVM ammontava a Euro 506 milioni, a fronte di 700 milioni di Euro di *plafond*.

nendo per ridurre il rischio che se ne verificassero, al fine di prevenire (o comunque attenuare) le conseguenze pregiudizievoli cui la Banca oggi deve far fronte.

Tuttavia, malgrado la presenza di una situazione di evidente anomalia, i Sindaci si sono limitati a un controllo di natura meramente formale e non solo non sono intervenuti affinché le delibere prese (illegittimamente) dagli amministratori (incluso il conferimento, non autorizzato dallo Statuto, di una "delega", per di più "in bianco", al Direttore Generale) avessero quel minimo di istruttoria e di specificità richieste dalle circostanze del caso, ma neppure hanno monitorato in maniera adeguata l'operato del Consiglio di Amministrazione, oltre che, naturalmente, dei soggetti da questo (illegittimamente) delegati.

Quanto al nesso causale, è intuitivo che una diversa (e più diligente) condotta dei Sindaci nell'esercizio dei loro compiti (che avrebbe potuto sostanziarsi, a monte, in un intervento sugli amministratori o, a valle, nell'avvio di una dialettica tra le funzioni interne, finalizzata al monitoraggio degli investimenti, ovvero, quale *extrema ratio*, nella segnalazione delle irregolarità, ai sensi dell'art. 52 TUB, alla Banca d'Italia) sarebbe stata idonea a evitare alla Banca le gravi conseguenze degli illeciti compiuti dagli Amministratori (e dai soggetti impropriamente delegati) con riferimento agli investimenti in esame.

Per tale ragione, anche i componenti del Collegio Sindacale sono venuti meno agli obblighi loro imposti dalla legge e dallo statuto, con conseguente responsabilità solidale con gli Amministratori.

* * *

3.7.- Il danno subito dalla Banca in conseguenza degli investimenti effettuati nei Fondi *Athena* e *Optimum*

Come abbiamo anticipato, gli investimenti nei Fondi *Athena* e *Optimum* hanno cagionato alla Banca un ingente pregiudizio patrimoniale, sia in termini di danno emergente, sia in termini di lucro cessante.

Sotto il primo profilo, una volta ottenuta la totale *disclosure* sull'esatta composizione degli investimenti, la Banca ha avviato delle trattative con i gestori dei fondi lussemburghesi, volte a trovare soluzioni per limitare, quantomeno, l'ingente perdita subita.

In particolare, con riferimento al fondo "*Athena Balanced Fund*", all'inizio del 2016 è stato sottoscritto un accordo transattivo in forza del quale la Banca (che già aveva ricevuto un parziale rimborso di 30 milioni di Euro dal fondo), ha ottenuto la restituzione, a fronte del totale disinvestimento, di ulteriori Euro 34 milioni, oltre che n. 258.533 azioni della Banca stessa detenute dal fondo.

Il pregiudizio economico in capo alla Banca (a titolo di solo "danno emergente"), limitatamente al Fondo "*Athena Balanced Fund*", può perciò essere quantificato in **Euro 33.276.278**, rispetto a un investimento iniziale di 100 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 75).

Con riferimento ai fondi *Optimum Multistrategy I e II*, invece, l'investimento complessivo iniziale (di BPVi e di BPVi Finance), pari a Euro 250 milioni, è stato svalutato per circa 115 milioni di Euro e iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 per un importo pari a circa 135 milioni di Euro (di cui circa 90 milioni di Euro riferibili a BPVI Finance e circa 45 milioni di Euro riferibili a BPVi).

Nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, che verrà sottoposto agli azionisti, è previsto che gli investimenti nei fondi *Optimum Multistrategy I e II* saranno oggetto di un ulteriore "*impairment test*" e saranno iscritti rispettivamente al valore di **Euro 32.992.702** ed **Euro 51.230.973**, per una perdita complessiva di **Euro 165.776.325**.

Pertanto, il pregiudizio complessivo (a titolo di "danno emergente"), per gli investimenti nei Fondi *Athena* e *Optimum*, può essere quantificato – a oggi – in **Euro 199.052.603**.

A tale perdita, andranno aggiunti, sempre a titolo di danno emergente, i costi impliciti connessi agli investimenti censurati, quali le *management fee* annue previste e il '*cost of funding*', che verranno quantificati in corso di causa.

Occorre poi considerare il lucro cessante connesso alla (colpevole) mancata valorizzazione degli investimenti. Componente, questa, che, nel nostro caso, coincide con il mancato realizzo che la Banca avrebbe potuto ottenere se, anziché investire nei fondi lussemburghesi, avesse impiegato il capitale in investimenti di altra natura.

L'impiego alternativo della liquidità che a nostro parere va preso in considerazione è l'investimento in titoli di stato italiani. Uno scenario controfattuale di investimento in titoli di stato italiani, infatti, oltre a coincidere con la gestione della liquidità adottata da molte banche italiane negli ultimi anni, rappresenta una scelta prudente perché riflette un investimento con un basso profilo di rischio.

Per una stima preliminare del lucro cessante si deve considerare il rendimento medio che i titoli di stato italiani hanno registrato dalle diverse date di investimento nei fondi (28 novembre 2011, 7 agosto 2013 e 30 settembre 2013) -- ipotetiche date iniziali degli investimenti alternativi in BTP -- fino al 31 marzo 2017, salvo per le somme restituite alla Banca, che sono state computate sino alla data di restituzione.

In linea con la strategia di investimento e con le clausole di *lock up* dei fondi lussemburghesi (cinque anni per il fondo *Athena* e un anno per i fondi *Optimum I e II*), che prevedevano una durata dell'investimento di medio-lungo termine, si può prendere a riferimento il rendimento dei BTP con scadenza di 5 e 10 anni.

La quantificazione del lucro cessante, attraverso il metodo della capitalizzazione composta (ma se si applicasse il metodo della capitaliz-

zazione semplice si avrebbero dei valori molto simili)⁽¹⁴⁾ è di Euro 15,8 milioni, considerando i titoli di stato italiani con scadenza a 5 anni e di Euro 31,6 milioni, considerando i titoli di stato italiani con scadenza a 10 anni. Le due tabelle che seguono esprimono, in sintesi, il lucro cessante determinato con i criteri appena segnalati.

Tabella 1. Stima del danno da lucro cessante ipotizzando un investimento in BTP con scadenza di 5 anni

| Fondo | Optimum I | Optimum II | Optimum II | Athena | Athena | Athena | Totale |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Data investimento iniziale | 28/11/2012 | 07/08/2013 | 30/09/2013 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | |
| Data incasso parziale | | | | | 30/10/2015 | 15/02/2016 | |
| Investimento iniziale | 100 | 100 | 50 | 36 | 30 | 34 | 350 |
| Rendimento medio BTP 5 anni | 1,45% | 1,13% | 1,04% | 1,45% | 0,51% | 0,51% | |
| Durata investimento (anni) | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 3,2 | |
| Capitale corrente | 105,4 | 104,2 | 51,8 | 33,3 | 30,5 | 34,7 | 365,8 |
| Danno da lucro cessante | 6,4 | 4,2 | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 15,8 |

valori in milioni di euro

Tabella 2. Stima del danno da lucro cessante ipotizzando un investimento in BTP con scadenza di 10 anni

| Fondo | Optimum I | Optimum II | Optimum II | Athena | Athena | Athena | Totale |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Data investimento iniziale | 28/11/2012 | 07/08/2013 | 30/09/2013 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | |
| Data incasso parziale | | | | | 30/10/2015 | 15/02/2016 | |
| Investimento iniziale | 100 | 100 | 50 | 36 | 30 | 34 | 350 |
| Rendimento medio BTP 10 anni | 2,59% | 2,26% | 2,16% | 2,49% | 1,59% | 1,60% | |
| Durata investimento (anni) | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 3,2 | |
| Capitale corrente | 111,8 | 108,5 | 53,5 | 40,2 | 31,4 | 35,8 | 381,6 |
| Danno da lucro cessante | 11,9 | 5,5 | 3,9 | 4,2 | 1,4 | 1,8 | 31,6 |

valori in milioni di euro

Inoltre, diversamente da un investimento in titoli di stato, che com'è noto non concorre alla determinazione degli *RWA* perché per esso

⁽¹⁴⁾ Nel regime di capitalizzazione composta, al termine di ciascun anno, gli interessi maturati vanno ad aggiungersi al capitale iniziale e a loro volta nei periodi successivi producono interessi. Nel regime di capitalizzazione semplice, gli interessi sono calcolati, a ciascuna scadenza annuale, soltanto sul capitale iniziale.

si applica un coefficiente di ponderazione pari a 0, l'investimento nei fondi in esame ha concorso alla determinazione degli *RWA* e ha generato dunque un assorbimento patrimoniale che viceversa avrebbe potuto consentire altre attività di impiego, ad esempio in crediti verso la clientela.

Assumendo un coefficiente di ponderazione pari al 100%, la Banca ha rinunciato alla possibilità di impieghi creditizi per un ammontare pari al capitale investito, con una conseguente perdita di margine di interesse che, sulla base del differenziale tra rendimenti dei finanziamenti alla clientela e costi dei debiti verso la clientela pari al 2,49% (meglio illustrato al VI § 4.8.2), può essere indicata sino a oggi in circa **34 milioni di Euro**.

* * *

4.- **Il capitale finanziato e le sue conseguenze**

4.1.- **La fattispecie del capitale finanziato**

Altrettanto gravi per gli impatti negativi sul patrimonio e sull'immagine di BPVi (vista anche la diffusione e la dimensione del fenomeno), sono le conseguenze associate alle vicende del c.d. capitale finanziato, un fenomeno che ha avuto uno straordinario impatto mediatico e che costituisce uno degli epicentri della crisi finanziaria e patrimoniale della Banca.

Del tema ci siamo già in parte occupati nella sezione introduttiva (cfr. *supra*, § II), quando abbiamo descritto gli accertamenti condotti dalle varie Autorità di Vigilanza (BCE, Banca d'Italia e Consob), che hanno tutte contestato, per gli aspetti di rispettiva competenza, la presenza di fattispecie nelle quali alcuni clienti della Banca hanno impiegato, per la sottoscrizione degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, nonché per l'acquisto di azioni della Banca sul mercato secondario, somme rivenienti da finanziamenti erogati dalla Banca stessa in contiguità temporale con la data dell'investimento (cfr. *infra*, § 4.2).

È stato il *team* ispettivo della BCE che, nel corso dell'ispezione del 2015, esaminando semplicemente un campione significativo di tali transazioni, ha individuato una frequente e anomala correlazione tra i finanziamenti accordati dalla Banca a favore dei clienti e l'investimento di questi ultimi in titoli BPVi. È emerso, in altri termini, che il mercato delle azioni della Banca è stato alimentato – in misura particolarmente rilevante – dalla stessa BPVi, per il tramite di prestiti erogati *ad hoc*.

Il controvalore delle operazioni riconducibili a tale fenomeno, dichiarato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e confermato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, ammonta a **"1.086,9 milioni di Euro e fa capo a 1.277 soci/clienti"** (cfr. ns. doc. 6, pag. 24)⁽¹⁴²⁾. Un importo sconvolgente, capace da solo – come vedremo – di **azzerare tutti i benefici degli aumenti di capitale messi in cantiere da BPVi nel 2013 e nel 2014.**

Sulla base delle evidenze emerse dagli accertamenti condotti dalla Funzione *Internal Audit* nel corso del 2015 e sottoposte alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2015, è stato così possibile appurare che il fenomeno del capitale finanziato *"ha cominciato ad assumere una prima rilevanza indicativamente a partire dal 2009, coinvolgendo un numero limitato di soci"*, per poi registrare *"una forte accelerazione a partire dal 2013, quando alle esigenze riconducibili alle iniziative svuota-fondo, si sono affiancate le note operazioni di aumento di capitale"* (cfr. ns. doc. 76, pagg. 324 e ss.).

Si trattava, quindi, di una pratica invalsa all'interno dell'istituto da diversi anni, che – nella sua concreta attuazione – rispondeva a una serie

⁽¹⁴²⁾ I dati riportati nel prosieguo sull'ammontare del c.d. capitale finanziato, sulla sua diffusione e sulle sue modalità, così come i suoi impatti sul patrimonio della Banca, **non sono suscettibili di contestazione**. Sono tratti da documenti pubblici e ufficiali, a partire dai verbali ispettivi di BCE e Banca d'Italia, per giungere ai bilanci e alle relazioni finanziarie intermedie della Banca tutte certificate. Per non dimenticare, poi, quanto analiticamente illustrato nel Prospetto Informativo del 2016 che è stato **condiviso e approvato dalla maggioranza dei convenuti**.

di esigenze tra loro concorrenti, tra cui in particolare quella di assicurare liquidità al titolo BPVi, di mantenere invariato il prezzo dello stesso e, non ultima, di consentire il mantenimento, tramite il collocamento degli aumenti di capitali susseguitisi nel tempo, dei requisiti patrimoniali della Banca ⁽¹⁴³⁾.

Per avere un'idea più precisa sulla portata del fenomeno, è sufficiente richiamare i dati rappresentanti nel *finding* n. 3 del *Report* BCF:

- i) con riferimento all'Aumento di Capitale 2013, per un valore di Euro 506 milioni, composto - come visto - da titoli azionari di nuova emissione e obbligazioni non scindibili (successivamente convertite in capitale, il 29 maggio 2015), "*la Banca ha finanziato la sottoscrizione di nuove azioni per un valore complessivo di **Euro 136 milioni***" (cfr. ns. docc. 43, pag 4 e 34);
- ii) con riferimento all'Aumento di Capitale 2014, per un valore di Euro 607,8 milioni, BPVi ha finanziato la sottoscrizione per un ammontare complessivo di **Euro 146,5 milioni** (cfr. ns. doc. 43 pag. 4).

Inevitabile pensare all'esistenza di una vera e propria attività di coordinamento finalizzata ad assicurare l'esito positivo della ricapitalizzazione e il raggiungimento di obiettivi di consolidamento patrimoniale prefissati, che non poteva non essere conosciuta dai vertici aziendali (*in primis* dai Consiglieri) e che riguardava un fenomeno di dimensioni tali, sia per il suo perdurare nel tempo, sia per il numero di persone coinvolte,

⁽¹⁴³⁾ E così, come evidenziato dalla "Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto", nella sua relazione finale, mentre le "banche quotate nel tempo hanno dovuto, per esigenze di trasparenza verso il mercato, svalutare i propri crediti e ricorrere al mercato facendo aumenti di capitali", BPVi ha "rinvitato sine die quelle che erano le esigenze di bilancio per essere capitalizzate e più forti e [ha] mantenuto a bilancio dei valori che alla fine hanno dovuto svalutare in un colpo solo, quindi trovandosi ad avere dei requisiti di patrimonio ben al di sotto dei minimi regolamentari". E ha inoltre "continuato a collocare degli aumenti di capitali al prezzo massimo i propri titoli, incassando il maggior numero di capitale possibile, a fronte di un capitale che sicuramente internamente sapevano benissimo che non era consistente" (cfr. ns. doc. 11, pag. 51)

sia per l'ammontare complessivo dei finanziamenti "correlati", che non poteva comunque non essere frutto di una totale inadeguatezza dell'assetto organizzativo e degli strumenti di controllo, come del resto rilevato da BCE, dalla Banca d'Italia e da Consob.

Ma il fenomeno del capitale finanziato ha trovato ampia manifestazione anche nell'ambito del mercato secondario. Tanto che BCE, Banca d'Italia e Consob hanno contestato alla Banca di aver "*sistematicamente finanzia[to] i clienti per acquistare le azioni proprie anche sul mercato secondario*" (cfr. ns. doc. 43, pag. 4 e 34, *finding* n. 4).

Nel complesso, il controvalore delle operazioni di vendita e sottoscrizione di azioni della Banca realizzate con controparti finanziate da BPVi stessa **supera il miliardo di Euro (per l'esattezza Euro 1.086.900.000)**, come indicato nel bilancio al 31 dicembre 2015 e nel Prospetto Informativo di quotazione.

Un importo enorme. A tale proposito, si pensi che anche dalle analisi a campione svolte dal *team* ispettivo della BCE (*finding* n. 4) è emerso che, nel **solo arco temporale tra il gennaio 2014 e il febbraio 2015**, ed esaminando i soli acquisti di azioni BPVi per un controvalore "*superiore a € 0,250 mln (pari al 62,4% dell'ammontare complessivo degli acquisti: € 190 mln su € 304,9 mln)*", è **stato accertato che operazioni per € 113,5 mln hanno ricevuto sostegno finanziario dalla banca**" (cfr. ns. doc. doc. 43, pag. 7 e 34, *finding* n. 4).

* * *

4.2.- Le forme di manifestazione del capitale finanziato

4.2.1- Il fenomeno del 'capitale finanziato' ha trovato concreta manifestazione attraverso modalità operative che sono variate nel tempo.

In origine, l'acquisto delle azioni avveniva con mezzi propri dei clienti, a fronte della promessa di remunerazione riveniente dal pagamento dei dividendi, associata all'eventuale plusvalenza del prezzo dell'azione, ovvero della promessa di storni di competenze "*non giustificati*",

nell'ipotesi di eventuali scostamenti rispetto alla remunerazione pattuita (cfr. ns. doc. 76, pagg. 326 e ss.).

In seguito, venuta meno la prospettiva di un rendimento significativo delle azioni (e, quindi, a partire dal 2013), si diede corso a nuove iniziative finalizzate al collocamento dei titoli, che prevedevano l'utilizzo di risorse finanziarie della Banca, spesso sotto forma di finanziamenti concessi sulla base di motivazioni generiche, e con una valutazione di merito creditizio ancorata esclusivamente alla qualità di "primario cliente" della Banca; e, tanto, anche in situazioni in cui i soggetti affidatari erano società veicolo prive di patrimonio proprio.

Inoltre, come vedremo, in alcuni casi i finanziamenti erano accompagnati dall'impegno della stessa Banca al riacquisto delle azioni (cfr., *infra*, VI § 3.4).

Andando per ordine, una prima modalità consisteva nell'erogazione di finanziamenti 'vincolati' all'acquisto delle azioni a favore di una selezionata cerchia di clienti, molte volte senza un'adeguata istruttoria e con promessa di riacquisto dei titoli da parte di BPVi entro un termine prefissato.

Una seconda modalità consisteva nell'incentivazione del cliente a investire le proprie risorse in azioni attraverso la concessione, per l'importo non investito, di *time deposit* a tassi di favore (con tassi di rendimento pari anche al 4%; cfr. ns. doc. 76, pagg. 326 e ss.).

Alla fine del 2013, si è poi dato corso a una serie di iniziative finalizzate a promuovere la sottoscrizione (o l'acquisto) di azioni BPVi da parte di quei clienti che avevano significativi rapporti finanziari in scadenza, a fronte della garanzia di un rendimento e sempre con l'impegno della Banca a riacquistare i titoli ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹⁴⁴⁾ Al riguardo, cfr. la proposta sanzionatoria relativa al Procedimento Consob n. 43144, laddove si dà atto che attraverso tale iniziativa "l'intermediario è giunto ad imporre ai clienti l'obbligo di investire in proprie azioni a prescindere da qualsiasi considerazione e valutazione dell'interesse del cliente. Il Direttore Generale ed il

Si intensifica pertanto -- tra i componenti del *top management* di BPVi (¹⁴⁵) - la prassi di rilasciare le c.d. "lettere d'impegno" (sulla cui esistenza ci sono riscontri sin dal 2010); lettere con le quali alcuni dirigenti della Banca assumevano nei confronti di alcuni clienti impegni di "garanzia", "rendimento" e/o "riacquisto" delle azioni dagli stessi acquistate o sottoscritte (¹⁴⁶).

Un *modus operandi*, avviato in concomitanza con le prime operazioni "bacciate", che ha assunto una portata significativa in occasione degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, vale a dire nel momento in cui il fenomeno del capitale finanziato ha raggiunto la sua più ampia portata.

* * *

4.2.2- Per meglio rendersi conto della connotazione patologica del fenomeno, basterà prendere in esame le risultanze dell'analisi condotta dall'*advisor* indipendente IY S.p.A. su un campione di 50 posizioni (¹⁴⁷) creditizie deteriorate (cfr. ns. doc. 79).

responsabile della Direzione Mercato hanno disposto che ciascun nuovo finanziamento richiesto dai clienti, e ciascun rinnovo di finanziamento pregresso, dovesse prevedere la sottoscrizione di azioni della Banca per almeno il 10%" (cfr. ns. doc. 35, pag. 46).

(¹⁴⁵) Le prime lettere, infatti, sono state rilasciate a firma del dott. Sorato e del dott. Giustini. In seguito, tale pratica è stata attuata -- sempre dietro la regia del Direttore Generale e del suo vice -- da altri esponenti dirigenziali (Direttori Regionali e Capi Area).


(¹⁴⁶) Si producono, a titolo esemplificativo, lettere con cui la Banca "*si impegna[va] ad acquistare le azioni ... al prezzo vigente per l'esercizio stabilito dall'Assemblea dei soci o con cui assicurava "un rendimento pari al 3% netto annuo, oltre alla garanzia della restituzione del capitale investito"* (cfr. ns. doc. 78).

(¹⁴⁷) Il campione delle 50 posizioni analizzate dai consulenti nominati dalla Banca è stato selezionato, in collaborazione con l'Istituto, sulla base del possesso, per ciascuna posizione, di uno o più dei seguenti requisiti:

- classificazione della posizione a credito deteriorato: "incaglio" o "sofferenza", unitamente a valori di utilizzato ad oggi significativi
- posizione segnalata dalla Divisione Crediti come anomala o potenzialmente anomala;
- posizione caratterizzate dal fenomeno del "Capitale Finanziato";
- posizione con uno *share of wallet* della banca maggiore del 50%;
- posizione già oggetto di verifiche da parte della Divisione *Internal Audit* della Banca;
- posizione già oggetto di attenzione nel corso di verifiche da parte delle Autorità di Vigilanza.

All'interno del campione sono state isolate diciassette posizioni (di cui dieci relative a persone fisiche e sette a persone giuridiche) relative a soggetti che hanno beneficiato, negli anni, di finanziamenti (per un importo pari a **434 milioni Euro**) poi utilizzati dagli stessi per sottoscrivere azioni della Banca per un controvalore pari a **313 milioni di Euro** (cfr. ns. doc. 79).

Orbene, con riferimento alle persone fisiche interessate dal fenomeno, dall'analisi svolta sugli affidamenti concessi dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Centrale Fidi "sono emerse anomalie sia in relazione alla fase di istruttoria e proposta dell'affidamento, sia nella gestione nel tempo degli affidamenti erogati" (cfr. ns. doc. 79, pag. 16). Inoltre, le analisi condotte da EY hanno evidenziato che, "ad eccezione della posizione riferibile [al sig.] Parnasi Luca, tutte le altre posizioni presentano un controvalore di azioni acquistate pari ad almeno il 73% dei finanziamenti ottenuti, con punte del 90% per la posizione di Loison Tranquillo, Alba Bruna, Loison Alessandro" (cfr. ns. doc. 79, pag. 17).




Come si evince dalla tabella *supra* riportata, il rapporto tra i finanziamenti ricevuti alla data del 31 maggio 2015 e il valore delle azioni

acquistate attraverso tali finanziamenti è a dir poco impressionante, atteso che:

- i)* il sig. Silvano Ravazzolo, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 50.030.000**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari ad **Euro 39.139.828**, pari al 78% degli affidamenti;
- ii)* i sig.ri Valeria Pillan e Giancarlo Ravazzolo, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 50.010.000**, hanno sottoscritto azioni per un controvalore pari a **Euro 39.400.450**, pari al 79% degli affidamenti;
- iii)* il sig. Luigi Morato, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 34.651.800**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a Euro **26.472.765**, pari al 76% degli affidamenti;
- iv)* il sig. Furio Bragagnolo, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 16.997.782**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a **Euro 15.000.000**, pari al 88% degli affidamenti;
- v)* il sig. Mauro Angeli, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 17.059.208**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a **Euro 12.400.000**, pari al 73% degli affidamenti;
- vi)* il sig. Luca Parnasi, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 15.000.000**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a Euro **6.500.000**, pari al 43% degli affidamenti;
- vii)* i sig.ri Francesco Rigon e Bertilla Xillo, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 17.815.600**, hanno sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a **Euro 15.000.000**, pari al 84% degli affidamenti;
- viii)* il sig. Giuseppe Dalla Rovere, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 13.000.000**, ha sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a **Euro 11.625.725**, pari al 89% degli affidamenti;

- ix) i sig.ri Silvano Magagnin_e Rossella Foralosso, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 13.000.000**, hanno sottoscritto azioni per un controvalore pari a **Euro 11.000.000**, pari al 89% degli affidamenti;
- x) i sig.ri Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison, a fronte di finanziamenti per complessivi **Euro 12.400.000**, hanno sottoscritto azioni BPVi per un controvalore pari a **Euro 11.217.650**, pari al 90% degli affidamenti.

Quanto precede è il dato, davvero impressionante, che si ricava da un'analisi selettiva condotta sulle posizioni principali deteriorate. Ma non è la sola evidenza da tenere in considerazione per comprendere la diffusione del fenomeno e la sua gravità. Altrettanto rilevante è il fatto che – nonostante la grave crisi economica e la relativa contrazione degli impieghi – nel periodo 2010-2015 "si assiste ad un **incremento del valore dei finanziamenti erogati**", passati, con riferimento a tali soggetti, "da Euro 41,1 milioni, alla data della prima delibera endo-consiliare, ad Euro 239,96 milioni al 31 maggio 2015" (cfr. ns. doc. 79, pag. 18) ⁽¹⁴⁸⁾.



⁽¹⁴⁸⁾ Basterà qui sottolineare, a titolo esemplificativo, che per il sig. Silvano Ravazzolo, "a fronte di finanziamenti di Euro 4.300.000 in essere al 9 febbraio 2010, al 31 maggio 2015 risultano accordati Euro 50.030.000, con un incremento pari al **1063%**" o che per il sig. Morato, "a fronte di finanziamenti di Euro 3.000.000 in essere al 27 settembre 2011, al 31 maggio 2015 risultano accordati Euro 34.651.800, con un incremento pari al **1055%**" (cfr. ns. doc. 79, pag. 18).

Per tutte le posizioni esaminate dal consulente, quindi, si assiste a una "continua concessione di nuova finanza, senza che i clienti provvedano a rimborsare alcun finanziamento", nella totale – salvo casi sporadici – "assenza di garanzie" (anche quando l'organo proponente ne suggerisce la costituzione) e con "motivazioni dell'investimento generiche" (cfr. ns. doc. 79, pagg. 19 e 20).

Nuova finanza che, puntualmente, veniva utilizzata (quasi interamente) per acquistare o sottoscrivere titoli BPVi che, "unitamente a eventuali prestiti convertibili, rappresentavano la quasi totalità del portafoglio investito, con concentrazioni sempre superiori al 94%" ⁽¹⁴⁹⁾.

Le medesime anomalie, del resto, si riscontrano anche con riferimento alle 7 società interessate dal fenomeno del capitale finanziato e oggetto di analisi da parte di EY.

In particolare, al di là del fatto che per tali soggetti è stato riscontrato "un controvalore di azioni acquistate pari ad almeno il 90% dei finanziamenti ottenuti, con punte del 100% per la posizione di *Elan S.r.l.* o *Solfin S.r.l.*" ⁽¹⁵⁰⁾, va sottolineato come, (anche) per quattro di queste so-

⁽¹⁴⁹⁾ Nello specifico, al momento della concessione dell'ultimo affidamento, è stato rilevato, a titolo esemplificativo, che per i signori Silvano e Giancarlo Ravazzolo e la signora Pillan, "a fronte di un portafoglio investito del gruppo economico pari ad Euro 99 milioni, il controvalore dei titoli della Banca risultava pari ad Euro 96,6 milioni, pari al 98%" oppure che, per il sig. Morato, "a fronte di un portafoglio investito del gruppo economico pari ad Euro 31,9 milioni, il controvalore dei titoli della Banca risultava pari ad Euro 30 milioni, pari al 94% del totale" (cfr. ns. doc. 79, pag. 22).

⁽¹⁵⁰⁾ Si riporta, di seguito e per ciascuna posizione, "il dettaglio dei finanziamenti ricevuti ed il valore delle azioni acquistate attraverso tali finanziamenti: i) *Nsfì S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 75.000.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 42.276.563, pari al 56% degli affidamenti; ii) *Inmobiliare Castel Giubileo S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 38.500.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 3.596.500, pari al 9% degli affidamenti; iii) *Elan S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 38.000.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 38.058.750, pari al 100% degli affidamenti; iv) *Effe Energy S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 20.000.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 18.000.000, pari al 90% degli affidamenti; v) *Le Muratte S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 20.100.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 12.050.000, pari al 60% degli affidamenti; vi) *Solfin S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro 5.600.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 5.600.000, pari al 100% degli affidamenti; [nonché] vii) *P.H. S.r.l.*: a fronte di finanziamenti per complessivi Euro

cietà, si registra – al pari di quanto accaduto per le persone fisiche richiamate in precedenza – un notevole incremento degli affidamenti, in netta antitesi con la tendenza del sistema creditizio nazionale (cfr. ns. doc. 79, pag. 24).

E, tanto, senza considerare che – come osserveremo più in dettaglio *sub V § 5* – tali affidamenti venivano concessi, in molti casi, a soggetti privi di "autonoma capacità di rimborso dei finanziamenti" ⁽¹⁵¹⁾, nella pressoché totale "assenza di garanzie" e, *more solito*, con una motivazione sottesa all'investimento del tutto "generica" (cfr. ns. doc. 79, pagg. 23 e ss.).

* * *

4.3.- Gli impatti dell'assistenza finanziaria dal punto di vista del patrimonio di vigilanza

Delineate le varie forme con cui la Banca ha prestato assistenza finanziaria ai propri soci per l'acquisto e la sottoscrizione dei titoli BPVi, vanno ora analizzati gli impatti che tale *modus operandi* ha avuto sul patrimonio dell'esponente.

Anzitutto, con riferimento al profilo contabile, la diffusa assistenza finanziaria, senza un'adeguata informativa, ha prodotto delle ricadute sui coefficienti patrimoniali dell'Istituto, ridotti al di sotto dei minimi regolamentari già nel primo semestre 2015.

Al riguardo, giova premettere che la normativa comunitaria pone a carico degli enti creditizi l'obbligo di rispettare determinati requisiti pa-

5.200.000 sono state sottoscritte azioni per un controvalore pari ad Euro 5.000.000, pari al 96% degli affidamenti" (cfr. ns. doc. 79, pagg. 24 e 25).

⁽¹⁵¹⁾ Il report EY, infatti, evidenzia come i) "Elan S.r.l., all'atto della prima concessione, datata 15 novembre 2011, per Euro 17 milioni, ..., risulta[va] essere neocostituita; successivamente, in data 30 ottobre 2012, la Banca [provvedeva] ad erogare ulteriori Euro 21 milioni, [nonostante a quella data] la società risulta[ssse] sostanzialmente inattiva, con un attivo patrimoniale rappresentato unicamente dalle azioni di BPVi, ed un passivo pari al valore dei finanziamenti erogati dalla Banca"; nonché come, per ii) Le Muratte S.r.l., "nella PEF n. 351255550 del 4 luglio 2014, con la quale si procede alla richiesta di un mutuo ipotecario per Euro 20 milioni, il proponente evidenzia che, alla data, la società non aveva 'autonoma capacità di rimborso'" (cfr. ns. doc. 79, pagg. 23 e 24).

trimoniali prudenziali, si da garantire un adeguato livello di solvibilità dell'istituto.

In particolare, il regolamento n. 575/2013 (il "**Regolamento CRR**") impone alle banche di accantonare capitale sufficiente per coprire perdite inattese e rimanere solvibili in situazioni di crisi ("requisito di fondi propri")⁽¹⁵²⁾.

L'esatto ammontare di tale capitale è espresso in termini percentuali delle "*attività ponderate per il rischio*", espressione con cui si intende, in sostanza, che ad attività più sicure è attribuita un'allocazione di capitale minore, mentre alle attività più a rischio è attribuito un fattore di ponderazione del rischio più elevato. In altri termini, quanto più le attività sono a rischio, tanto più è elevato l'ammontare di capitale che l'ente è tenuto ad accantonare.

A ciò si aggiunga che il Regolamento CRR suddivide il capitale in classi.

In particolare, ribadiamo che il **capitale primario di classe 1** fa riferimento a quel capitale in situazione di continuità aziendale che consente a una banca di proseguire le sue attività, mantenendosi solvibile. Si tratta di un capitale di qualità elevatissima, definito "*Common Equity Tier 1*". ("**CET 1**"). Il **capitale tier 2** è invece il capitale in ipotesi di cessazione di attività e consente a un ente di rimborsare i depositanti e i creditori privilegiati, nel caso in cui lo stesso diventi insolvente.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento CRR, rientrano nel CET 1 "*gli strumenti di capitale*", ossia le azioni emesse dalla banca. In percentuale, il CET 1 dovrebbe rappresentare il 4,5% delle attività ponderate per il rischio (fino a dicembre 2014, ai sensi dell'art. 465 del Regolamen-

⁽¹⁵²⁾ Si precisa che, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento CRR, era fatto obbligo agli enti creditizi di non computare nel *Tier 1* le azioni proprie (e così anche quelle 'finanziate') presenti nel proprio portafoglio (cfr., in particolare, art. 57 della Direttiva 2006/48 /CE e sezione II, art. 1.1 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia - 8° aggiornamento del 18 novembre 2011).

to CRR, tale *range* oscillava tra il 4% e il 4,5%). La possibilità di computare le azioni nell'ambito del CET 1 è soggetta tuttavia a specifiche condizioni (l'art. 28 del Regolamento CRR).

In primo luogo, gli strumenti devono essere "*emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente*". In secondo luogo, gli strumenti devono essere integralmente versati e **non devono essere finanziati (né in via diretta né indiretta) dall'ente emittente**.

Ciò significa che, se un'azione di una banca viene sottoscritta, a fronte di un finanziamento concesso dalla stessa, questo **la rende non computabile nel CET 1**. È per tali ragioni che le (sistematiche) operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni (e sovente "accompagnate" dal rilascio delle lettere d'impegno) hanno imposto lo scorporo delle azioni finanziate dal CET 1, attuato mediante lo stanziamento di "*rettifiche di valore dei crediti per 465,8 milioni di euro*", "*accantonamenti al fondo rischi e oneri per un totale pari a 352,6 milioni di Euro*" (di cui 316,5 milioni di Euro in relazione al capitale finanziato e 36,1 milioni di Euro in relazione alle lettere di impegno), **oltre all'applicazione di un cd. "filtro prudenziale" dell'importo complessivo di 320,8 milioni di Euro** (316,5 milioni di Euro per il capitale finanziato e 16,3 milioni di Euro per le lettere di impegno) ⁽¹⁵³⁾.

In sostanza, la Banca ha dovuto procedere alla 'sterilizzazione' di una significativa quota del proprio patrimonio di vigilanza, con conseguente **riduzione dei fondi propri da un valore pari a 3.349 milioni di Euro al 31 dicembre 2014 a un valore di 2.022,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2015**. Una riduzione, questa, che ha imposto l'attuazione del programma di rafforzamento patrimoniale concretizzatosi, come noto,

⁽¹⁵³⁾ Cfr. ns. doc. 5, pag. 195).

con l'aumento di capitale fino a Euro 1,5 miliardi di Euro sottoscritto dal Fondo Atlante (necessario alla ricostituzione dei coefficienti patrimoniali minimi richiesti dagli Organi di Vigilanza) ⁽¹⁵⁴⁾.

In considerazione dell'impatto sul CET 1, le Autorità di Vigilanza hanno rilevato che il fenomeno del capitale finanziato avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata informativa al pubblico.

Su queste basi, Consob ha formalmente contestato alla Banca di avere omesso qualsiasi informazione al riguardo, con l'effetto finale di aver rappresentato la sussistenza di una domanda superiore all'offerta di azioni e di avere diffuso i dati (positivi) relativi all'allargamento della base sociale, senza segnalare che tale risultato era frutto dell'attività di assistenza finanziaria fornita dalla Banca.

Ovviamente, tali omissioni – ormai di dominio pubblico per via, *inter alia*, dell'intervento delle Autorità di Vigilanza – sono alla base di una **gravissima lesione dell'immagine** e della **reputazione della Banca**, oggi testimoniato, come vedremo tra breve, dal crollo della raccolta, nonché dal progressivo incremento del contenzioso con i propri soci (cfr. *infra*, § 4.8).

* * *

4.4.- Segue: le lettere d'impegno

Nel variegato universo del sostegno finanziario accordato ai soci per acquistare o sottoscrivere le azioni della Banca (e, in tal modo, alimentare il relativo mercato), vanno senza dubbio ricordate le c.d. lettere di impegno, vale a dire quelle 'lettere' con cui dirigenti apicali della Banca, spendendone il nome, hanno assunto impegni e/o rilasciato garanzie in relazione ad azioni acquistate o sottoscritte da soci della stessa.

Al riguardo, le indagini ispettive condotte dalla BCE e i successivi approfondimenti dell'*Internal Audit* hanno evidenziato l'esistenza di 65

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. rs. doc. 5, pag. 59).

lettere (¹⁵⁵), sottoscritte tra il novembre 2011 e il gennaio 2015, per un controvalore complessivo degli impegni assunti pari a circa **207,8 milioni di Euro** (¹⁵⁶).

Sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, tali lettere sono state poi differenziate, a seconda del grado di vincolatività, in due gruppi.

Le lettere (in tutto 10) appartenenti al primo gruppo, per un controvalore complessivo pari a circa 37 milioni di Euro, qualificate "*stronger commitment*", sono contrassegnate da un alto indice di vincolatività, in quanto contengono una vera e propria garanzia alla restituzione del capitale investito, ovvero la "*disponibilità*" della Banca al riacquisto delle Azioni al prezzo pagato in origine.

Le lettere (in tutto 55) del secondo gruppo, qualificate come "*less mandatory*", per un controvalore di circa 170 milioni di Euro, sono invece caratterizzate da un vincolo di minore intensità, atteso l'impegno "*a riacquistare le azioni al prezzo di volta in volta determinato dall'Assemblea dei soci*" (cfr. ns. doc. 78).

Ora, il fenomeno delle lettere d'impegno costituisce al pari del capitale finanziato una prassi inammissibile e gravemente censurabile, che espone la Banca, come avremo modo di meglio approfondire più avanti, a un rischio finanziario di grande portata. Rischio che è solo in parte mitigato - in verità, una conclusiva valutazione dipenderà dagli esiti dei contenziosi - dalla decisione assunta dalla Banca di contestare la legittimità di tali impegni.

Rinviando al seguito una più compiuta disamina degli effetti sul patrimonio della Banca dell'assistenza finanziaria finalizzata all'acquisto

(¹⁵⁵) A seguito di più approfonditi accertamenti, è emerso che nove delle sessantacinque lettere d'impegno non erano state rilasciate a clienti beneficiari di finanziamenti correlati.

(¹⁵⁶) Come evidenziato nella relazione semestrale al 30 giugno 2016, un importo pari a "52,4 milioni di euro [è] riferibili alle lettere di impegno/garanzia riferite ad azioni non ricomprese tra quelle acquistate o sottoscritte dalla clientela facendo ricorso a finanziamenti "correlati" (cfr. ns. doc. 6, pag. 24).

e alla sottoscrizione dei titoli BPVi, basterà qui sottolineare che, garantendo la restituzione del capitale investito, la Banca finiva per promettere al socio una remunerazione delle azioni in misura fissa, anziché eventuale e condizionata al conseguimento di utili.

In una parola, attraverso tale impegno, veniva riconosciuta sulle azioni una remunerazione minima e garantita, assimilabile a un interesse, in palese contrasto con i vincoli di destinazione del capitale sociale e con le norme imperative che regolano la remunerazione del capitale di rischio investito dai soci.

Attraverso l'impegno al riacquisto, invece, la Banca assicurava pur in mancanza di un obbligo statutario in tal senso ai clienti la pronta 'liquidazione' dei titoli detenuti, in un contesto di mercato caratterizzato da una significativa illiquidità delle azioni (cfr. *supra*, sub II, § 2 e § 3).

Con l'effetto di riallocare sulla Banca il rischio economico, legato alla partecipazione azionaria che la stessa si impegnava a riacquistare.

Il tutto, come vedremo più avanti (cfr. *infra*, VI, § 4.8), con significative conseguenze sul patrimonio dell'Istituto (¹⁵⁷).

Conseguenze che vanno addebitate ai convenuti, le cui responsabilità risultano già delineate dalle valutazioni rese dalle Autorità di Vigilanza, dalle quali non può prescindersi in questa sede.

* * *

4.5.- La responsabilità del Direttore Generale e dei vice Direttori Generali per l'illecita prassi del capitale finanziato

4.5.1- Passando all'individuazione dei soggetti responsabili, è evidente, in primo luogo, la grave responsabilità del Direttore Generale (e, a far data dal 13 febbraio 2015, Consigliere Delegato), dott. Samuele Sorato, per

(¹⁵⁷) Ancorché vi siano già indizi rivelatori di una diretta conoscenza, da parte del Consiglio, degli impegni assunti in prima persona dal dott. Sorato e dal dott. Giustini, allo stato le domande risarcitorie, per questa specifica condotta illecita, verranno rivolte solo nei confronti di Direttore e vice Direttore Generale, con riserva tuttavia di estenderle nel corso del giudizio agli altri convenuti, ove ne sussistessero i presupposti.

aver posto in essere comportamenti in contrasto con la normativa primaria e regolamentare, oltre che delle *policy* interne della Banca, travalicando in tutta evidenza i canoni dell'ordinaria diligenza imposti dall'art. 2392 cod. civ. ⁽¹⁵⁸⁾

Al dott. Sorato, infatti, vanno imputate le illegittime iniziative indirizzate al collocamento delle azioni sia nell'ambito degli Aumenti di Capitale 2013 e 2014, sia nell'ambito del mercato secondario e, in particolare:

- *"la forte pressione per il collocamento delle azioni BPVi, anche ricorrendo a forme di finanziamento"* a una ristretta cerchia di clienti legati alla Banca da un rapporto di fiducia;
- *"la determinazione dell'obiettivo di conseguire una capitalizzazione della Banca anche mediante erogazione di finanziamenti ai soci disponibili all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni"* ⁽¹⁵⁹⁾;
- *"l'indicazione alla rete commerciale degli schemi operativi da utilizzare per conseguire tale obiettivo o, comunque, la conoscenza degli stessi"* ⁽¹⁶⁰⁾ (cfr. ns. doc. 35, pagg. 349-351).
- il rilascio delle lettere di impegno e l'autorizzazione degli storni di interessi e competenze non giustificati.

⁽¹⁵⁸⁾ Come si evince dal documento *"evoluzione del sistema delle deleghe di Banca Popolare di Vicenza"* datato 9 luglio 2015 e acquisito al Procedimento Consob n. 43144, *"anche prima del 12 febbraio 2015, il sig. Sorato, in qualità di Direttore Generale, era chiamato a supportare il Consiglio di Amministrazione e, in qualità di vertice della struttura interna, partecipava alla funzione di gestione"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 349).

⁽¹⁵⁹⁾ Il perseguimento di tale obiettivo è stato posto in essere attraverso una forte azione di *pressing* sui capi area, *"con minacce di provvedimenti particolarmente rigorosi formulate nel corso degli incontri con la Direzione Generale e la Direzione Mercati"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 351).

⁽¹⁶⁰⁾ Come sottolineato da Consob, *"a seguito delle consistenti vendite registrate dopo l'assemblea del 2011, al fine di azzerare il Fondo Acquisto Azioni Proprie entro la fine dell'anno, è stato il Direttore Generale - assieme al sig. Giustini - nel corso degli incontri periodici con i Capi Area, a disporre che ciascun Capo Area si facesse carico di individuare dei clienti ai quali vendere le azioni per fare in modo che 'ogni affidamento o rinnovo doveva prevedere la sottoscrizione di azioni della banca per almeno il 10%' ovvero venissero concluse 'operazioni baciate a cavallo del blocking period' su cui 'venivano usualmente azzerati (anche ex post tramite storni) gli interessi garantendo a volte una remunerazione"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 351).

Come le risultanze dell'attività ispettiva condotta dalla BCE nel 2015 e i successivi approfondimenti interni effettuati dalla Banca hanno posto in luce, vi era, infatti, da parte della Direzione Generale (e, più precisamente, da parte della Divisione Mercati) e dei direttori di area e regionali, un'esplicita indicazione alla rete territoriale di collocare nella misura massima consentita i titoli presso la clientela, con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento (cfr. ns. doc. 76).

Ora, tali condotte, come vedremo più avanti (cfr. infra, VI, § 5), oltre a essere frutto di un processo di gestione dei rischi incompleto e inefficace, hanno potuto trovare una così ampia diffusione grazie a un sistema dei controlli interni il più delle volte incapace di spingersi oltre un controllo meramente formale.

È di ciò è responsabile, *in primis*, il dott. Sorato, il quale non ha ottemperato con la dovuta diligenza ai doveri:

- i) di sovrintendere "*all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi*" (art. 50 dello Statuto) (cfr. ns. doc. 49);
- ii) "*di sottoporre [all'occorrenza] al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifiche all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Banca e del Gruppo*" (cfr. ns. doc. 53);
- iii) di "*assicurare una efficace gestione del rischio di non conformità*" (cfr. ns. doc. 55).

Tant'è che la stessa Banca d'Italia ha formalmente contestato all'ex Direttore Generale "*carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni*" (cfr. ns. doc. 45, pag. 4).

Ad aggravare i profili di responsabilità del dott. Sorato va altresì considerato che alcune delle condotte maggiormente pregiudizievoli per la Banca sono state poste in essere proprio dal Direttore Generale in prima persona.

Ci si riferisce, in particolare, alle "*lettere di impegno* ... sottoscritte da taluni manager della banca ... generalmente collegate ad ac-

quisti sul mercato secondario", di cui una sottoscritta proprio dallo stesso Direttore Generale, con un impegno generico della Banca - per un 'valore facciale' pari a 20 milioni di Euro - al riacquisto delle azioni (comportamento che si pone in contrasto con l'assenza, tra le previsioni statutarie, di un obbligo di riacquisto a carico della Banca, cfr. ns. doc. 45, pag. 17) ⁽¹⁶¹⁾, nonché agli (ingiustificati) storni di interessi e competenze direttamente approvati da quest'ultimo ⁽¹⁶²⁾.

Con riferimento a quest'ultima prassi, dalle indagini condotte dall'*Internal Audit*, è emerso che il dott. Sorato - il quale, in base alla *policy* interna, era competente per gli storni di valore superiore a 25.000,00 Euro ⁽¹⁶³⁾ - ha autorizzato in prima persona, nel solo secondo semestre 2014, richieste di storno pari a Euro 2.493.948,00 ⁽¹⁶⁴⁾, molti dei quali privi di giustificazione causale. All'esito degli accertamenti svolti dalla Banca su impulso di BCI, gli storni privi di giustificazione approvati dall'ex Direttore Generale, nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 12 maggio 2015, ammontano a Euro 2.009.932,37. È quindi ragionevole affermare che tali storni fossero attribuzioni patrimoniali ingiustificate, volte a remunerare quei clienti che si prestavano ad investire in azioni della Banca.

⁽¹⁶¹⁾ Dalle verifiche dell'*Internal Audit*, è emerso che l'importo della lettera sottoscritta dall'ex Direttore Generale era pari a 20 milioni di Euro, con una "*stima impegno corrente*" pari a Euro 223.312,00 (cfr. ns. doc. 76, pag. 328).

⁽¹⁶²⁾ Come rileva Consob, "*da alcuni messaggi di posta elettronica acquisiti dagli ispettori appare altresì evidente la connessione tra storni, finanziamenti erogati e acquisti azionari, facendosi in essi riferimento alle 'competenze maturate nei quattro trimestri relativi agli utilizzi fronteggiati da investimenti mobiliari' che vengono distinti da quelle relative agli 'altri utilizzi'*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 290).

⁽¹⁶³⁾ Al riguardo, la versione *ratione temporis* vigente del "*Manuale gestione storni alla clientela*" interno alla Banca (vale a dire il documento che disciplina le procedure di approvazione delle richieste di storno) prevedeva che gli storni di importo inferiore erano gestiti dalle unità territoriali, gli storni di valore compreso tra i 2.500,00 Euro e i 25.000,00 Euro necessitano dell'autorizzazione del Responsabile Divisione Mercati (*id est* il dott. Giustini, sul quale ci soffermeremo *infra*) e, infine, gli storni di valore superiore ai 25.000,00 Euro richiedevano l'autorizzazione del Direttore Generale (cfr. ns. doc. 80).

⁽¹⁶⁴⁾ Un dato, questo, in sé significativo, in quanto sensibilmente superiore a quello registrato nel semestre precedente, quando il Direttore Generale aveva autorizzato storni per appena Euro 387.115,00.

Tan'è che, come emerso dalle indagini della funzione *Internal Audit*, "in relazione al [solo] anno 2014, [sono stati riscontrati] storni per 6.678.000 di euro e dall'analisi dei n. 73 di essi di importo superiori a 15.000 euro è risultato che in n. 36 casi degli storni in questione ha beneficiato clientela finanziata e titolare di azioni BPVi" (cfr. ns. doc. 35, pag. 291).

Una circostanza, questa, che conferma quanto dichiarato, in sede di ispezione, dai dipendenti della Banca, secondo i quali "gli storni di interessi e competenze a favore di alcuni clienti rappresenta[vano] un fenomeno collegato all'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni BPVi" (cfr. ns. doc. 35, pag. 56).

Questi rilievi, unitamente al fatto che il Direttore Generale faceva parte del Comitato Soci ⁽¹⁶⁵⁾, confermano che il dott. Sorato non solo **non** ha correttamente esercitato le proprie funzioni per assicurare un legittimo e regolare funzionamento del 'mercato' delle azioni, ma è stato il principale artefice della diffusione delle pratiche illecite *supra* descritte ⁽¹⁶⁶⁾.

Conclusioni, queste, confermate anche da Consob, che imputa la violazione discendente dalle diverse operazioni connesse al fenomeno del capitale finanziato al dott. Sorato, "in considerazione del ruolo premi-

⁽¹⁶⁵⁾ Comitato preposto, ai sensi dell'art. 12 del Manuale Soci, a esaminare preventivamente "tutte le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi [...successivamente] oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione" (cfr. ns. doc. 56). In particolare, il Comitato Soci era composto, in maggioranza, da membri del CdA della Banca, oltre a Direttore Generale, Vice Direttore e responsabile della Divisione Mercati e il Responsabile della U.O. Gestione operativa soci. I componenti Consiglieri durano in carica un anno, salvo revoca, o fino a rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A far data dal 29 aprile 2014, il numero dei componenti era stato aumentato da cinque a sei (aumentando di uno il numero dei Consiglieri che partecipano al Comitato).

⁽¹⁶⁶⁾ Ancora, risulta che il dott. Sorato abbia in prima persona preso contatti con alcuni clienti, proponendo l'acquisto di azioni, a fronte della promessa di riacquisto. A mero titolo esemplificativo, si segnala il caso della famiglia Morato, i cui componenti hanno citato in giudizio la Banca, deducendo che a proporre l'acquisto di azioni, mediante risorse finanziate dall'istituto di credito, furono direttamente il dott. Sorato e il dott. Giustini.

nente nell'attività di finanziamento alla clientela finalizzata all'acquisto delle azioni della Banca nonché nella programmazione e nel relativo monitoraggio delle attività della rete con riguardo alle cd 'campagne di finanziamenti'" (cfr. ns. doc. 35, pag. 58).

Per tali comportamenti (connotati -- come rilevato da Consob -- da "dolo"), il dott. Sorato è responsabile per aver violato l'obbligo di corretta e prudente gestione, previsto *ex lege* a carico degli organi esecutivi.

* * *

4.5.2.- Le criticità relative al fenomeno del capitale finanziato investono sia il comparto del mercato delle azioni proprie, sia il comparto del credito e, pertanto, costituiscono fonte di responsabilità (anche) per i precedenti vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati, dott. Emanuele Giustini, il vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Crediti, Paolo Marin.

Soffermandoci sulla Divisione Mercati, il dott. Giustini aveva un ruolo di supervisione, direzione e coordinamento delle attività commerciali, con le "responsabilità aziendali" che seguivano, tra le quali quella di "osservare e far rispettare i principi di correttezza, eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel: promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela; fidelizzare la nuova clientela; sostenere e migliorare l'immagine aziendale nel sistema e nel contesto socioeconomico di riferimento" (cfr. ns. doc. 81) ⁽¹⁶⁷⁾.

A dispetto di queste prerogative, il vice Direttore Giustini ha colpevolmente ommesso di monitorare con la dovuta attenzione l'operato della rete commerciale nell'ambito dell'attività di collocamento delle azioni BPVi ⁽¹⁶⁸⁾.

⁽¹⁶⁷⁾ Produciamo il documento denominato dalla Banca 'Divisione Mercati' nelle versioni susseguite dal novembre 2012 al 2015.

⁽¹⁶⁸⁾ Non a caso, nella proposta sanzionatoria di Consob in relazione al Procedimento n. 43144, il dott. Giustini viene ritenuto responsabile per le medesime motivazioni adottate con riferimento alla posizione di Sorato, vale a dire "in considerazione del ruolo preminente nell'attività di finanziamento alla clientela finalizzata all'acquisto delle

Ma al dott. Giustini sono inoltre (e soprattutto) imputabili una serie di condotte attive, parimenti fonte di gravi responsabilità.

Al di là del fatto che il vice Direttore responsabile della Divisione Mercati faceva parte del Comitato Soci, organo endoconsiliare che – come abbiamo visto – era preposto a vagliare preventivamente le richieste "di acquisto/cessione delle azioni BPVi" prima che le stesse fossero sottoposte al Consiglio, "il ruolo del Responsabile della Divisione Mercati, Sig. Giustini, sarebbe inquadrabile come fulcro del processo operativo di esecuzione delle direttive del Consigliere Delegato, avendo egli partecipato attivamente alla strutturazione di molte operazioni di finanziamento, sottoscritto o richiesto la sottoscrizione di diverse 'lettere di garanzia', presieduto alla programmazione e al monitoraggio delle attività della rete commerciale, talvolta esercitando forti pressioni sui dipendenti esitanti all'esecuzione delle direttive fornite" (cfr. ns. doc. 35, pag. 358).

Più nello specifico, secondo la ricostruzione effettuata da Consob, all'esito di un'intensa e analitica ispezione, il vice Direttore, unitamente al Direttore Generale, ha anzitutto "fornito precise indicazioni alla rete di subordinare l'attività di revisione/rilascio di affidamenti all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi", minacciando "il blocco di fatto dell'operatività" a quei clienti che non si fossero prestati a tale pratica di "reciprocità" (cfr. ns. doc. 35, pag. 358).

Inoltre, lo stesso esponente aziendale ha avuto un ruolo centrale nell'autorizzazione di storni di interessi ingiustificati, quale forma di remunerazione dell'investimento in titoli BPVi.

Tale (indebita) condotta è stata registrata con numeri straordinari nel secondo semestre 2014, quando sono stati autorizzati storni per Euro 957.405,00, di cui gran parte non giustificati da rapporti sottostanti.

azioni della Banca nonché nella programmazione e nel relativo monitoraggio delle attività della rete con riguardo alle cd 'campagne di finanziamenti'" (cfr. ns. doc. 35, pag. 58).

In particolare, all'esito delle verifiche condotte dalle funzioni della Banca, è risultato che gli storni non giustificati concessi dal 1 gennaio 2013 al maggio 2015 sono pari a Euro 390.404,53 ⁽¹⁶⁹⁾.

Inoltre, dalle indagini dell'*Internal Audit*, è emerso che il dott. Giustini ha sottoscritto 16 lettere d'impegno, per un valore complessivo di **80,6 milioni di Euro** (cfr. ns. doc. 76, pag. 327).

Alla luce di tali rilievi, non pare residuare alcun dubbio sul fatto che (anche) il dott. Giustini debba essere considerato responsabile, al pari del dott. Sorato, per l'ingente pregiudizio economico subito dalla Banca in conseguenza del pervasivo sistema di sostegno finanziario finalizzato all'acquisto e/o sottoscrizione di titoli della Banca.

* * *

4.5.3- Con riferimento alla prassi del capitale finanziato, profili di responsabilità devono essere imputati anche all'ex vice Direttore, dott. Paolo Marin.

Infatti, proprio la Divisione Crediti – di cui il dott. Marin è stato responsabile dal giugno 2010 al 31 dicembre 2014 era responsabile, *inter alia*, del compito di **i) "garantire l'analisi e la valutazione degli affidamenti, secondo quanto previsto dalla normativa interna"; ii) "garantire il perfezionamento degli affidamenti e delle relative garanzie"**, nonché **iii) "verificare la regolarità dell'iter di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte dipendenti dalla Divisione"** (cfr. ns. doc. 82) ⁽¹⁷⁰⁾.

⁽¹⁶⁹⁾ Come rilevato da Consob, "il tema degli storni anomali è emerso, per la prima volta, con verifica della Funzione di Internal Audit della Banca del 02/12/2014 relativa agli storni effettuati nel primo semestre del 2014. La verifica è stata aggiornata, con riguardo al secondo semestre del 2014, con report del 01/06/2015 i cui contenuti sono stati esposti al Cda del 09/06/2015. L'Audit ha rilevato, in primo luogo, una crescita dell'importo degli storni approvati del 159,8% rispetto al primo semestre, ed una loro polarizzazione su un più ridotto numero di richieste" (cfr. ns. doc. 35, pag. 56).

⁽¹⁷⁰⁾ Produciamo il documento adottato dalla Banca e denominato 'Divisione Crediti' nelle versioni susseguitesesi dal novembre 2012 al 2015.

Alla luce di ciò, atteso il ruolo centrale del dott. Marin in virtù della "sua competenza a sovrintendere o deliberare direttamente l'approvazione delle delibere di finanziamento", appare evidente la responsabilità di quest'ultimo per aver concretamente contribuito, attraverso un processo caratterizzato da un inadeguato iter istruttorio ⁽¹⁷¹⁾, all'aumento senza gradualità e cautela dei volumi di credito finalizzato – seppur non ufficialmente – all'acquisto o alla sottoscrizione di BPVi.

Del resto, dalle indagini condotte dall'audit interno sono emerse una serie di evidenze tali da confermare la consapevolezza, in capo allo stesso, della motivazione cui erano sottesi i finanziamenti concessi dalla Banca.

Se poi a ciò si aggiunge il fatto che "il patrimonio di alcuni soggetti affidati per l'acquisto di azioni BPVi era, in ampia parte, costituito dalle azioni stesse e che gli affidamenti concessi erano sproporzionati alla loro situazione reddituale" (cfr. supra § 4.2, nonché ns. doc. 35, pag. 365) ⁽¹⁷²⁾, è evidente che "la Divisione Crediti era necessariamente coinvolta nel fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni" (cfr. ns. doc. doc. 35, pag. 365).

Con la logica conseguenza che il dott. Marin va ritenuto responsabile – limitatamente al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Crediti (*id est*, dal 18 ottobre 2011 al 31 dicembre 2014) – per il gravissimo pregiudizio

⁽¹⁷¹⁾In particolare, all'esito degli approfondimenti condotti, su incarico della Banca, da EY, sono emerse la lacunosità del processo creditizio e la carenza di profili istruttori, di valutazione delle controparti, di controllo andamentale, di gestione e recupero crediti (cfr. ns. doc. 79).

⁽¹⁷²⁾Come rilevato nel procedimento sanzionatorio n. 43144, "la quasi totalità dei dipendenti ascoltati dal Responsabile della Funzione Internal Audit nel corso dell'ispezione" hanno confermato che "il coinvolgimento delle strutture della Divisione Crediti era inevitabile stante le competenze deliberative richieste in relazione agli importi degli affidamenti e la necessità di procedere al rinnovo dei fidi alla scadenza". In particolare, il sig. Pisan ha riferito che (i) "l'operazione di€ 5/mln con Sol.fin Spa fu perfezionata dallo stesso nel corso di uno specifico incontro cui partecipò Paolo Marin in virtù delle sue relazioni personali con il Sig. Citton, legale rappresentante della società" e che (ii) l'iniziativa 'riqualificazione impieghi' "fu illustrata in sala consiglio anche in presenza di Paolo Marin" (cfr. ns. doc. 35, pag. 365).

economico subito dalla Banca a causa dell'endemica diffusione della prassi di sostenere finanziariamente la clientela per l'acquisto e la sottoscrizione dei titoli BPVi.

* * *

4.6. - La responsabilità degli Amministratori per l'illecita prassi del capitale finanziato

4.6.1.- Passando al Consiglio di Amministrazione, abbiamo visto che Consob e Banca d'Italia hanno già identificato, all'esito degli accertamenti svolti, i principali elementi dimostrativi della responsabilità dei convenuti in relazione a un fenomeno, qual è stato quello del capitale finanziato che, per le dimensioni e la sistematicità che ha assunto, è stato alla base della gravissima crisi che ha investito la Banca.

La prassi di procurare forme di agevolazioni e sostegno finanziario all'acquisto o alla sottoscrizione delle proprie azioni, costituisce la manifestazione di una condotta gestoria gravemente negligente, che, implicando una rappresentazione non coerente del patrimonio di vigilanza nei termini in precedenza descritti (cfr. *supra*, § 4.3) ⁽¹⁷³⁾, ha in ogni caso esposto la Banca a rischi di natura patrimoniale e non patrimoniale. Con conseguenze - come vedremo *infra* - gravissime sulla reputazione della Banca.

Di fronte ai rilievi critici delle Autorità di Vigilanza, tanto il dott. Zonin nell'atto di citazione in prevenzione notificato alla Banca in data 13 dicembre 2016 (cfr. ns. doc. 4), quanto gli altri Amministratori nelle memorie nei procedimenti sanzionatori, hanno tentato di rappresentare uno scenario in cui l'attività di assistenza finanziaria non sarebbe stata

⁽¹⁷³⁾ Tale assunto trova conferma, peraltro, nelle motivazioni contenute nella proposta sanzionatoria di Consob in relazione al Procedimento n. 43687, laddove si afferma che "il capitale finanziato ha determinato un improprio impiego di risorse della Banca con conseguenti effetti sul bilancio in termini di deduzione di valore dai Fondi Propri direttamente, mediante l'applicazione di un filtro prudenziale, a deconto dei Fondi Propri o indirettamente, attraverso rettifiche di valore dei crediti e accantonamenti al Fondo rischi e oneri" (cfr. ns. doc. 39, pag. 11).

(formalmente) condivisa – tranne che per i c.d. Mini Aumenti di Capitale – dal Direttore Generale con il Consiglio.

Anzi, secondo gli Amministratori, tali "*condotte illecite palesi*" sarebbero riconducibili esclusivamente alle strutture operative e alla Direzione Generale che le avrebbero "*occultate fraudolentemente*" al Consiglio (cfr. ns. doc. 4, pag. 37).

In sostanza, secondo l'*iter* argomentativo utilizzato dall'ex Presidente e dagli altri Consiglieri, non sarebbe "*possibile muovere oggi [alcun] rimprovero al C.d.A. - o al suo Presidente - [dal momento che] nemmeno la Direzione Internal Audit ... la Direzione Compliance [e la società di revisione, KPMG S.p.A.] avevano rilevato nulla fino al momento dell'accesso della Banca Centrale Europea del 2015*" (cfr. ns. doc. 4, pag. 41).

Ma si tratta di argomentazioni che non colgono nel segno, in quanto l'asserito comportamento deviato e infedele da parte del *management* non costituisce nella specie una circostanza esimente, ma semmai un'aggravante della responsabilità dell'organo collegiale.

Tant'è che la stessa Consob, a dispetto delle difese dei convenuti, ha – con specifico riferimento al capitale finanziato – proposto sanzioni nei confronti dell'intero Consiglio, osservando che "*il fenomeno in esame, sebbene non 'ufficializzato' né, conseguentemente rappresentato nei report degli organi di controllo, era, nondimeno, talmente diffuso e pervasivo da poter essere rilevato o rilevabile alla stregua della specifica diligenza professionale imposta agli esponenti aziendali della Banca, anche ove si consideri il (limitato) contesto territoriale nel quale la Banca medesima si trovava ad operare*" e il fatto che "*diverse operazioni rilevanti venivano poste in essere con soci 'storici' della Banca*" stessa (cfr. ns. doc. 35, pag. 338).

4.6.2 - Ai rilievi (già univoci) in ordine alla diffusione del fenomeno delle Autorità di Vigilanza, si aggiungono altri elementi emersi all'esito delle verifiche svolte, non senza difficoltà ⁽¹⁷⁴⁾, su iniziativa del nuovo *management* dai quali si desumono, in maniera altrettanto evidente, ulteriori elementi dimostrativi dei profili di responsabilità imputabili agli organi collegiali.

Anzitutto, va ricordato che l'organo consiliare era, da un lato, **competente a deliberare le richieste di acquisto e cessione dei titoli** ⁽¹⁷⁵⁾; una prerogativa, questa, che consentiva ai Consiglieri – specie a quelli appartenenti al Comitato Soci ⁽¹⁷⁶⁾ – di avere piena contezza dell'identità degli acquirenti, oltre che del volume di scambio delle azioni BPVi in contropartita diretta con la Banca (spesso significativo per singolo soggetto) e, quindi, del rischio di illiquidità delle stesse.

Dall'altro, l'organo collegiale aveva la competenza funzionale a deliberare sulle pratiche di fido più significative e prendeva sempre visione di quelle deliberate dal Comitato Esecutivo.

In un contesto, quindi, caratterizzato da una piena attribuzione di poteri in capo al Consiglio, si può ben dire che le violazioni in materia di capitale finanziato investono sue precise e dirette competenze e quindi

⁽¹⁷⁴⁾ Le attività di ricostruzione delle vicende che hanno interessato la Banca negli anni considerati sono state rese particolarmente difficili, sia dall'inevitabile avvicendamento di parte del *top management*, sia da un vero episodio di sabotaggio. Ricordiamo, infatti, a riprova tra l'altro del drammatico stato di disordine organizzativo del gruppo, che è scomparso dai *server* aziendali sostanzialmente tutto il *back up* della corrispondenza elettronica di quasi un anno, vale a dire quella tra il mese di maggio/giugno 2014 e il mese di marzo 2015.

⁽¹⁷⁵⁾ Ai sensi dell'art. 12 del Manuale Soci, infatti, "tutte le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi [...] eseguito l'esame da parte del Comitato Soci [...] sono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione" (cfr. ns. doc. S6).

⁽¹⁷⁶⁾ Il Comitato Soci, che, ricordiamo, era composto da **tre Consiglieri**, dal Direttore Generale, dal Responsabile della Divisione Mercati, nonché dal Responsabile dell'U.O. Gestione Soci, esaminava le proposte "*secondo criteri prettamente commerciali*". In particolare, i Consiglieri che fanno parte di tale Comitato nel periodo oggetto di contestazione sono il dott. Marino Breganze (dal 27 aprile 2013 al marzo 2015), Giorgio Tibaldo (dal 27 aprile 2013 al marzo 2015), Franco Miranda (dal 29 aprile 2014 fino al 12 maggio 2015), Zeffirino Filippi (dal 29 aprile 2010 al 27 aprile 2013), Gianfranco Pavan (dal 3 maggio 2011 al 26 aprile 2014) e Paolo Tellatin (dal 27 aprile 2013 al 9 luglio 2013).

responsabilità. Il Consiglio, cioè, ha, per le prerogative conferitegli, direttamente contribuito in modo determinante al fenomeno, approvando la vendita e/o l'acquisto delle azioni e deliberando la concessione dei più rilevanti finanziamenti poi utilizzati per l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli BPVi. Trattandosi di una competenza 'propria', non ha alcun rilievo la difesa altrove evocata (e utilizzata anche dal Cav. Zonin nella sua citazione in prevenzione) di una responsabilità riferibile, invece, solo a taluni dirigenti infedeli del gruppo ⁽¹⁷⁷⁾.

Del resto, la dimostrazione che il Consiglio – a dir poco colpevolmente – abbia reso non solo possibile, ma abbia direttamente approvato operazioni riconducibili al generale fenomeno del capitale finanziato lo si evince dalle stesse analisi svolte da F.Y.

Si pensi agli affidamenti concessi dal Consiglio di Amministrazione ai due fratelli Silvano e Giancarlo Ravazzolo, i quali, a fronte di

⁽¹⁷⁷⁾ Al riguardo, vale la pena ricordare il principio espresso da autorevole dottrina secondo cui *"la presenza di una delega da parte del consiglio di amministrazione al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, determina un'attenuazione della responsabilità degli amministratori deleganti; ma ciò solo a condizione che tale delega sia stata consentita dai soci (nello statuto o da una delibera dell'assemblea) (art. 2392). Un'analoga attenuazione della responsabilità degli amministratori non si verifica, invece, nell'ipotesi di nomina di un direttore generale, nemmeno nel caso in cui i soci nello statuto o con delibera assembleare – abbiano consentito che venga nominato, o abbiano direttamente nominato, uno o più direttori generali, ai quali siano stati affidati determinati compiti. Non solo, infatti, l'attenuazione della responsabilità degli amministratori deleganti è limitata dall'art. 2392 al solo caso di delega (consentita dai soci ed) effettuata ad altri amministratori, ma un'applicazione analogica dell'art. 2392 alla delega effettuata a direttori generali è impedita dalla netta diversità esistente tra "amministratore delegato" e "direttore generale" (il primo è organo della società, con una disciplina sulla nomina, sulla revoca, sui poteri e sui doveri, ecc. del tutto diversa da quella propria dei dipendenti, quali sono i direttori generali). Non solo, ma poiché anche l'amministratore delegato può (a maggior ragione se previsto dallo statuto) nominare un direttore generale, e poiché quest'ultimo può a sua volta sub-delegare parte dei suoi compiti a dirigenti gerarchicamente inferiori, affermare un'attenuazione della responsabilità degli amministratori a fronte delle successive deleghe e sub-deleghe normalmente previste negli organigrammi aziendali, finirebbe – senza alcun supporto normativo ed in contrasto con la sua ratio – per deresponsabilizzare i vertici delle società, concentrando le maggiori responsabilità su dipendenti via via di rango sempre più inferiore"* (cfr. F. BONGIÀ, *Gli Amministratori di S.p.A. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, pag. 229).

una limitata capacità reddituale ⁽¹⁷⁸⁾, in un (ristretto) arco temporale compreso tra il 9 febbraio 2010 e il 2 dicembre 2014, hanno visto accrescere il proprio affidamento di ben **Euro 45.710.000** ciascuno, passando da circa 4 milioni di Euro di esposizione a circa **50 milioni di Euro** per soggetto, con un incremento addirittura del **1063%** ciascuno.

Di tali importi, la gran parte (circa il **78%-79%**) sono stati utilizzati dai sig.ri Ravazzolo per acquistare azioni e titoli della Banca, per un controvalore pari a **Euro 39.139.828** per Silvano ed Euro **39.400.450** per Giancarlo.

Né si dica che i Consiglieri non potevano avvedersi di tale correlazione. Si consideri, infatti, che, nella proposta di fido che veniva loro sottoposta dagli organi proponenti, venivano indicati sia gli affidamenti in essere, sia l'ammontare di titoli BPVi presenti nel portafoglio del cliente e che gli stessi Consiglieri, come osservato, autorizzavano le domande di acquisto di azioni BPVi.

A titolo esemplificativo, se si esamina il contenuto della pratica elettronica di fido ⁽¹⁷⁹⁾ sottoposta all'attenzione del Consiglio ⁽¹⁸⁰⁾ nel corso della seduta del 29 agosto 2011, ci si avvede che, a fronte di un finanziamento di **11 milioni di Euro** proposto a favore del sig. Silvano Ravazzolo ⁽¹⁸¹⁾, si trova indicata, oltre alle linee di credito in essere, la

⁽¹⁷⁸⁾ La dichiarazione dei redditi del sig. Giancarlo Ravazzolo rappresentava un reddito annuale lordo di circa 200.000 Euro. Le dichiarazioni sono allegate alle proposte di fido deliberate in data 24 giugno 2014 (cfr. ns. doc. 83) e 2 dicembre 2014 (cfr. ns. doc. 84).

⁽¹⁷⁹⁾ Tali documenti – unitamente al commento dell'organo proponente e alle analisi degli organi intermedi – costituivano, ai sensi del Manuale del Credito, il patrimonio informativo a disposizione dell'organo deliberante. In caso di finanziamento concesso dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, gli originali delle pratiche elettroniche di fido venivano sottoposti all'organo deliberante e, successivamente, divenivano "*parte integrante del verbale*" della relativa riunione.

⁽¹⁸⁰⁾ Al riguardo, in data 31 luglio 2015, il Vice Direttore, Marin, allora responsabile della Divisione Crediti, riferiva che le proposte sottoposte agli organi collegiali, "*in sede di presentazione, ..., provvedeva ad esporre letteralmente quanto indicato nella nota di proposta; [e che] sulle pratiche in questione a memoria non [erano] mai state sollevate obiezioni*" (cfr. ns. doc. 76, pag. 329).

⁽¹⁸¹⁾ Finanziamento concesso con la (già) discutibile motivazione – su cui ci soffermeremo meglio *infra*, VI, § 6 – di "*razionalizzare gli istituti di credito e concentrare sull' ... istituto tutte le disponibilità mobiliari attualmente depositate presso*

presenza nel portafoglio titoli del beneficiario di azioni della Banca per un controvalore di Euro 9.670.625 (cfr. ns. doc. 85). In data **9 settembre 2011** – appena qualche giorno dopo – il Consiglio autorizzava l'acquisto di 160.000 azioni BPVi, per un controvalore di **10 milioni** di Euro, da parte dello stesso sig. Ravazzolo (cfr. ns. doc. 86).

L'anno successivo, in data **27 novembre 2012**, il Consiglio di Amministrazione deliberava un ulteriore affidamento al sig. Ravazzolo, per un importo pari a **Euro 11.600.000,00**. In tale occasione, la pratica elettronica di fido a supporto dava atto, contestualmente all'aumento delle linee di credito in essere, della presenza, nel portafoglio titoli del beneficiario, di azioni della Banca per un controvalore di Euro 9.670.625, vale a dire le azioni presenti in portafoglio alla data del 29 agosto 2011 (per un controvalore di Euro 9.670.625), aumentate con quelle acquistate il 9 settembre 2011 con la provvista del finanziamento concesso in data 29 agosto 2011 (per un controvalore di Euro 10 milioni) (cfr. ns. doc. 87).

A distanza di pochi giorni, in data **13 dicembre 2012**, il Consiglio deliberava positivamente in merito alla domanda di acquisto del cliente di altre 160.000 azioni BPVi, per un controvalore pari a circa **10 milioni** di Euro (cfr. ns. doc. 86).

L'anno successivo, in data **27 agosto 2013**, il Consiglio deliberava un nuovo affidamento per ulteriori **3 milioni di Euro** – somme utilizzate dal beneficiario per sottoscrivere azioni e obbligazioni convertibili BPVi in occasione dell'Aumento di Capitale 2013, per un controvalore complessivo di Euro 3.150.750, importo di poco superiore al "C/C per elasticità di cassa" concessa – la pratica elettronica di fido riportava, oltre all'incremento delle linee in essere, anche lo speculare incremento dei titoli BPVi in portafoglio (cfr. ns. doc. 88).

altre banche. Trattasi di titoli non quotati "VB" e "BPPB" per ctv pari a Euro 10 milioni attualmente depositati presso altro istituto" (cfr. ns. doc. 85).

Un sistema proseguito negli anni (attraverso le delibere del 1 ottobre 2013, del 24 giugno 2014 e del 2 dicembre 2014, cfr. ns. doc. 89, 90 e 91) con numeri sempre più significativi, se si considera che - stando al solo sig. Silvano Ravazzolo - in occasione dell'ultimo affidamento concesso dal Consiglio - in data **2 dicembre 2014** - la proposta elettronica di fido indicava linee di credito in essere, **in assenza di garanzie**, per Euro 50.030.000, a fronte di titoli BPVi in portafoglio (pressoché l'unico *collateral*) per un controvalore di circa **43 milioni di Euro** (cfr. ns. doc. 91).

Ancor più eclatante, atteso il fatto che, trattandosi di una posizione personale di un Consigliere, la delibera doveva essere assunta con i presidi posti dall'art. 136 TUB⁽¹⁸²⁾. È il caso degli ingenti finanziamenti concessi tra il novembre 2012 e il luglio 2013 a Zeta S.r.l., società riferibile all'*ex* Consigliere, dott. Zigliotto.

In particolare, come puntualmente descritto da BCE nel *finding* n. 5, con la prima delibera *ex art.* 136 TUB del **13 novembre 2012**, il Consiglio affidava la società per un importo di **12,5 milioni di Euro** per (generiche) finalità imprenditoriali. Tale importo veniva in realtà utilizzato, per la gran parte, per acquistare appena qualche giorno dopo, in data **30 novembre 2012**, n. 160.000 azioni BPVi (per un controvalore pari a Euro 10 milioni) sul mercato secondario. Uno schema, questo, utilizzato anche l'anno successivo, allorquando la società beneficiava, nel mese di **luglio 2013**, di un incremento della linea di credito di ulteriori 1,5 milioni di Euro, **proprio in continuità** con l'adesione della stessa Zeta S.r.l. all'Aumento di Capitale 2013, attraverso la sottoscrizione di azioni per un controvalore di Euro 565.250,00 e di obbligazioni convertibili per un pari controvalore (cfr. ns. doc. 43, pag. 10).

⁽¹⁸²⁾ Delibera che, proprio perché avente ad oggetto un'operazione con un "soggetto collegato", non solo veniva "presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato" e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo", ma era sottoposta alla **preventiva disamina** del Comitato Amministratori Indipendenti.

Al pari di quanto accaduto per il sig. Silvano Ravazzolo (ma le medesime considerazioni possono essere estese a tutti i casi sottoposti all'esame dei consulenti della Banca), in occasione delle delibere con cui venivano concessi i finanziamenti a Zeta -- delibere, lo ribadiamo, che avrebbero dovuto essere connotate da un maggiore grado di attenzione, cfr. nota § 182 -- le pratiche elettroniche di fido sottoposte all'attenzione dell'organo deliberante davano atto del **contestuale, progressivo e proporzionale aumento** dell'ammontare degli utilizzi e della corrispondente quantità di titoli BPVi detenuti in portafoglio.

Infatti, mentre nella proposta di fido a supporto della prima concessione vi era l'indicazione, nella sezione dedicata alla composizione del portafoglio della società beneficiaria, di titoli della Banca (obbligazioni subordinate e azioni) per un controvalore di (soli) 500.000 Euro, la proposta di fido sottoposta al Consiglio qualche mese più tardi indicava la presenza, oltre ai titoli già presenti al momento della prima delibera, di ulteriori azioni BPVi per un controvalore di ben **10 milioni di Euro**, proprio quelle acquistate in data 30 novembre 2012 (cfr. ns. doc. 92).

Anche in questo caso, nonostante l'anomalia (facilmente) riscontrabile nella pratica di fido, nessuno dei Consiglieri -- neppure quelli appartenenti al Comitato amministratori indipendenti -- formulava alcun rilievo o assumeva alcuna iniziativa o verifica, limitandosi a deliberare all'unanimità, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, l'affidamento.

* * *

4.6.4 - La documentazione istruttoria di volta in volta sottoposta al Consiglio ci permette di delineare, visti gli importi oggetto di esame (¹⁸³), il

(¹⁸³) Limitandoci al solo campione esaminato dai consulenti nominati dalla Banca, tra i 17 casi interessati dal fenomeno del capitale finanziato, **dieci** riguardano persone fisiche (per un valore accordato al 31 ottobre 2015 di **240,7 milioni di Euro** e un valore utilizzato, alla medesima data, di Euro 230,1 milioni) e **sette** interessano persone giuridiche (per un valore accordato al 31 ottobre 2015 di **195 milioni di Euro** e un valore utilizzato alla medesima data di 203,9 milioni di Euro)

pieno coinvolgimento – quantomeno a titolo di grave negligenza – dei Consiglieri (*in primis*, i membri del Comitato Esecutivo, del Comitato Fidi e del Comitato Soci) nella diffusione del fenomeno del capitale finanziato.

Ci riferiamo, in particolare, alla già richiamata iniziativa della "*riqualificazione degli impieghi*", deliberata d'urgenza dal Comitato Esecutivo in data 14 ottobre 2014 "*al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio*" e motivata con (il discutibile) intento di contrastare "*le iniziative della concorrenza ... sempre più pressanti*" (cfr. ns. docc. 93, pag. 303 e 94, pag. 488). Tale iniziativa, come rilevato dall'*Internal Audit*, è stata "*sistematicamente utilizzata per promuovere l'acquisto di Azioni ... applicando un pricing differenziato in relazione alla percentuale di azioni sottoscritte*" (cfr. ns. doc. 76, pag. 327).

Tant'è che nel trimestre successivo, il Comitato Esecutivo deliberava la concessione di affidamenti per un importo totale di Euro 1.549.790.426,00 (di cui ben Euro 1.076.850.762,00 relativi all'iniziativa 'riqualificazione degli impieghi'), vale a dire un importo quasi **quattro volte superiore** a quello relativo al trimestre precedente (Euro 437.325.463,00) e, addirittura quasi **quindici volte superiore** a quello del secondo trimestre 2014 (Euro 117.155.725,00) (cfr. relazione al CdA e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dal Comitato Esecutivo nel IV trimestre 2014, cfr. ns. doc. 95).

In sostanza, gli Amministratori – i quali, peraltro, non potevano non essere a conoscenza dell'incremento esponenziale delle azioni proprie vendute dalla Banca e della compagine sociale registrato contestualmente all'aumento dei finanziamenti concessi, tra il 2011 e il 2014 (184) – avevano a disposizione tutte le informazioni per rilevare l'anoma-

(184) Con riferimento all'incremento delle azioni proprie, si veda *infra* VI § 4.6.7. Quanto alla compagine sociale, nell'anno 2011, essa era composta da 62.082 soci (con 5.495 nuovi soci rispetto all'anno precedente), divenuti 73.000 nel 2012, 85.713 nel 2013 e

lia insita tra il contestuale incremento (in misura abnorme) delle concessioni creditizie e quello delle richieste di acquisto delle azioni BPVi da parte dei clienti, onde porre in essere gli opportuni interventi correttivi.

Conclusione, questa, corroborata da ulteriori elementi dimostrativi della grave, diretta, responsabilità di tutti i Consiglieri. Esiste, infatti, la prova che in alcuni casi, **nella medesima seduta**, il Consiglio ha deliberato **sia** l'affidamento a un determinato socio, **sia** l'autorizzazione all'acquisto di azioni della Banca da parte del medesimo soggetto.

Come le analisi commissionate a EY hanno messo in luce, infatti, al sig. Morato risulta essere stato concesso, in data 27 settembre 2011, "*un finanziamento in c/c per Euro 11 milioni e contestuale autorizzazione ad acquistare n°160.000 azioni della Banca per un controvalore pari ad Euro 10 milioni (pari al 91% del finanziamento)*"; mentre ii) in data 20 dicembre 2011, è stata concessa "*elasticità di cassa per Euro 5,5 milioni e contestuale autorizzazione ad acquistare n°80.000 azioni della Banca per un controvalore pari ad Euro 5 milioni (pari al 91% del finanziamento)*" (cfr. ns. doc. 79, pag. 21).

Nella medesima seduta, è stato inoltre concesso al sig. Dalla Rovere ⁽¹⁸⁵⁾, "*un finanziamento in c/c per Euro 6,5 milioni e contestuale autorizzazione ad acquistare n°100.000 azioni della Banca per un controvalore pari ad Euro 6,26 milioni (pari al 96% del finanziamento)*" (cfr. ns. doc. 79, pag. 21).

Alla luce di tali circostanze, è evidente che lo stesso Consiglio ricorresse, consapevolmente, alla pratica del capitale finanziato **già dal 2011**. Con buona pace della tesi secondo cui la prassi di sostenere finanziariamente i clienti per l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli BPVi non

108.830 nel **2014** (cfr. relazioni sulla gestione al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014).

⁽¹⁸⁵⁾ Tanto il sig. Morato, quanto il sig. Dalla Rovere erano imprenditori molto conosciuti sul territorio.

fosse ben noto, o perlomeno percepibile con l'ordinaria diligenza professionale, da parte dei Consiglieri.

Anzi. Al di là di quanto sin qui documentato, vi sono anche elementi oggettivi e univoci che dimostrano che gli stessi Consiglieri hanno addirittura partecipato fattivamente al fenomeno, atteso che anche alcuni di essi (Zeta, la società del dott. Zigliotto e – sebbene in un periodo antecedente all'assunzione della carica di Consigliere – il Gruppo AVM ⁽¹⁸⁶⁾, riconducibile alla dott.ssa Dossena) hanno beneficiato di finanziamenti, destinati *inter alia* all'acquisto di azioni. E non è serio neppure ipotizzare che in un Consiglio caratterizzato, sin dai primi anni duemila, da "scarso ricambio" e da un groviglio di rapporti personali, fossero i soli dott. Zigliotto, all'epoca Presidente degli industriali di Vicenza, e la prof.ssa Dossena, a essere a conoscenza del sistema, quel sistema che ora il Cav. Zonin definisce, nel suo atto di citazione, "non corrett[o] o addirittura illecit[o]" (cfr. ns. doc. 4, pag. 35).

* * *

4.6.5. -- Il 'capitale finanziato' chiama in causa, alla luce dei riscontri documentali che precedono, la diretta responsabilità del Consiglio (e, per omesso controllo, del Collegio Sindacale). E, per anticipare una replica a quanto dedotto dal Cav. Zonin nel suo atto di citazione in prevenzione, spazza via ogni discorso su indizi di sospetto o d'allarme che dir si voglia.

⁽¹⁸⁶⁾ Dalle verifiche della funzione *Internal Audit*, è emerso che in data 16 novembre 2009, AVM Private Equity 1 S.p.A. ha acquistato 6.500 azioni BPVI, per un controvalore di Euro 393.250, con uno sconfinamento in conto corrente, successivamente regolarizzato mediante concessione di fido. Inoltre, in data 15 gennaio 2010, risultano acquistate dalla stessa società obbligazioni convertibili BPVI per Euro 399.890 (convertite nel 2011 per 6.609 azioni), mediante utilizzo parziale di un finanziamento chirografo di 3,2 milioni di Euro. Con riferimento ad AVM Associati, è emerso che quest'ultima, dopo aver beneficiato di uno sconfinamento in conto corrente di Euro 250.000, con durata 60 giorni per esigenze urgenti in attesa di revisione globale del gruppo, ha parzialmente utilizzato tale importo – in misura pari a Euro 154.050 – per acquistare 2500 azioni BPVI. In sostanza, delle 19.748 azioni possedute dal Gruppo AVM, ben 15.609 sono risultate finanziate dalla Banca, per un controvalore complessivo di Euro 947.140.

Resta comunque il fatto che, quand'anche si volesse ragionare in questa prospettiva, basterà richiamare – in aggiunta a quanto sin qui esposto – le risultanze ispettive condotte da Consob che, a sua volta, segnala una ulteriore serie di "specifici segnali di allarme ... tra cui: **(i)** la circostanza che, nel corso dell'assemblea della Società tenutasi in data 26 aprile 2014, alla quale [avevano] partecipato anche i membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il socio Sig. Maurizio Dalla Grana, al termine del proprio ampio intervento, aveva, tra l'altro, formulato la ... richiesta ... al Collegio Sindacale della Popolare di Vicenza e alla Vigilanza della Banca d'Italia di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza [avesse] fatto affidamenti o dato garanzie dirette od indirette a Soci o non Soci della Banca di Vicenza affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni od obbligazioni convertibili della Banca Popolare di Vicenza'; ... **(ii)** l'ulteriore riformulazione dell'istanza da parte del Sig. Dalla Grana, in data 12 dicembre 2014, con raccomandata A.R.; **(iii)** la circostanza che la Consob, con nota del 16 maggio 2014, portata a conoscenza del CdA in data 27 maggio 2014, aveva espressamente sollecitato la Banca, tra l'altro, a porre particolare attenzione sul tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014, chiedendo la trasmissione con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2014 e fino alla chiusura del periodo d'offerta, tra l'altro, dei 'dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzate al pagamento delle prezzo degli strumenti oggetto d'offerta concesse dalla banca agli aderenti all'operazione, con indicazione del numero di clienti interessati da tale operativi sul nonché dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione" (cfr. ns. doc. 35, pagg. 338 e 339).

Ciò nonostante, non solo nessun Consigliere ha mai sollevato interrogativi o dibattiti sul punto, né tantomeno ha chiesto di porre in essere le verifiche che – invece – sarebbero state opportune, ma il Consiglio, in

quello stesso periodo, ha alimentato il fenomeno incrementando a dismisura gli impieghi (poi infatti destinati in gran parte a finanziare l'acquisto di azioni della Banca).

Così come nessuna iniziativa è stata posta in essere dal Consiglio di Amministrazione anche quando nell'ottobre 2014 – in un periodo in cui la Banca già versava in una situazione di grave criticità essendo stata promossa tra le banche sottoposte alla vigilanza unica europea, "per il ... *'rotto della cuffia'*" (l'espressione è di uno dei Consiglieri, il prof. avv. Domenichelli) ⁽¹⁸⁷⁾ – su un articolo apparso su *'Il Sole24ore'* venivano denunciate "le modalità usate dalla Popolare di Vicenza per vendere i propri titoli", **segnalando, con tanto di intervista riportata tra virgolette a un cliente dell'Istituto, il perverso collegamento tra i finanziamenti e la vendita delle azioni** (cfr. ns. doc. 3).

Neppure una notizia così grave e circostanziata, pubblicata sul più autorevole quotidiano economico nazionale, è servita a scuotere l'attenzione dei Consiglieri di BPVi e a indurli – fosse vera la tesi di un collegio vittima di pochi dirigenti infedeli – a disporre gli opportuni, doverosi, accertamenti tramite le funzioni di controllo interne che, come noto, riportavano gerarchicamente al Consiglio di amministrazione.

La verità è che la notizia non passa inosservata (occupa ben due sedute consiliari), ma, anziché suscitare iniziative concrete, anche solo di indagine, produce esclusivamente accorate reazioni di sdegno. Il Consiglio – sempre compatto quando si tratta di derubricare qualunque episodio che faccia vacillare l'immagine di comodo di un Istituto perfetto, efficiente e migliore di qualunque *competitor* -- non avvia alcuna verifica, ma minaccia azioni e querele. Per poi concludersi con l'immane manifestazione di rimprovero nei confronti del giornalista reo d'aver critica-

⁽¹⁸⁷⁾ Avendo in quegli stessi giorni passato lo *stress test* di BCE con un'eccedenza pari a **soli 30 milioni di Euro** solo grazie alla conversione forzata del *bond* collocato con l'Aumento di Capitale 2013 (cfr. *supra*, § II.3).

to la Banca e il suo Presidente, cui viene tributata l'ennesima dose di "solidarietà" e addirittura di "affetto", a fronte di quello che viene bollato come "un 'raccogliaccio di chiacchiere'" (cfr. ns. docc. 25, pagg. 86/88 e 96, pagg. 149/151).

Proprio questo atteggiamento passivo del Consiglio, in netta antitesi con il principio cardine dell'autonomia di giudizio e del perseguimento della sana e prudente gestione, è stata una delle cause del dissesto della Banca.

Logico concludere, quindi, che – come osserva Consob – *"il fenomeno del Capitale Finanziato è complessivamente riconducibile alla conoscenza da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BPVi, o quanto meno poteva, e doveva essere conosciuto dai medesimi: a) nella misura in cui tale organo di governo societario [...] è competente a deliberare le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi, secondo la normativa interna della Banca e, parimenti, è competente a deliberare le pratiche di fido che eccedono la competenza degli organi delegati. Pertanto, il Consiglio aveva, o poteva avere, per quanto di propria competenza, conoscenza piena delle pratiche di finanziamento, delle analisi ad esse sottostanti nonché delle più rilevanti operazioni relative alle sottoscrizioni intervenute nell'ambito degli aumenti di capitale e agli acquisti di azioni in contropartita diretta; b) più in generale, anche per quanto concerne le operazioni di minore dimensione, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), sulla base del necessario controllo che lo stesso Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto esercitare, usando in concreto la corretta diligenza relativa alla funzione espletata ai fini della rilevazione della correlazione tra finanziamenti e sottoscrizioni/acquisti di azioni, anche tenuto conto della elevata significatività in termini di controvalore complessivo di tale fenomeno"* (cfr. ns. doc. 38, pag. 12).

4.6.6.- I rilievi che precedono sono già sufficienti per affermare la responsabilità degli Amministratori che hanno rivestito la carica a decorrere dal 29 agosto 2011 (¹⁸⁸), o quantomeno dal 27 settembre 2011 (¹⁸⁹) al mese di maggio 2015.

Ma vi è un'ulteriore prospettiva che pone in risalto, sul piano delle responsabilità del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale), il nucleo centrale dell'irregolarità amministrativa e, soprattutto, coglie gli elementi 'confessori' gravi, oggettivi e inequivocabili che fotografano la consapevolezza degli organi collegiali circa la straordinaria rischiosità del ricorso al finanziamento dei soci nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni proprie della Banca.

Abbiamo visto che, dal punto di vista economico e, in qualche misura, giuridico, finanziare l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie (legittimo o meno che sia) equivale a 'investire' in azioni proprie.

Equivale (atteso che la gran parte dei crediti concessi è priva di garanzie) ad assumere un'esposizione finanziaria il cui recupero dipende in buona sostanza dal valore del titolo 'finanziato' e dalla sua negoziabilità ai valori finanziati. Perché l'operazione non si risolva in una mera 'scommessa', è quindi necessario che la Banca abbia la più che ragionevole certezza che il valore delle azioni rifletta effettivamente (senza essere esposto a variabili o incertezze significative) il valore ricavabile dalla sua liquidazione, così da consentire in ogni momento il recupero del finanziamento.

Affinché questo sia possibile (per evitare, cioè, che il finanziamento sia asservito a una logica 'speculativa', contraria ai principi di sana e prudente gestione), è quindi indispensabile poter far affidamento su

(¹⁸⁸) In tale data, è stata adottata la prima delibera - tra quelle oggetto di censura - con cui il Consiglio ha approvato finanziamenti, poi destinati dai beneficiari (i sig.ri Silvano e Giancarlo Ravazzolo) all'acquisto di azioni BPVi.

(¹⁸⁹) Data in cui veniva contestualmente deliberata dal Consiglio sia la concessione dell'affidamento, sia l'autorizzazione all'acquisto di azioni della Banca da parte del sig. Morato.

criteri di valutazione assolutamente attendibili (in una logica prudenziale) e su **un mercato liquido ed efficiente dei titoli**. Va poi anche apprezzato il grado di 'concentrazione' del rischio – nel senso che la Banca, sia a livello di singolo cliente affidato, sia a livello aggregato di esposizione, non potrà mai destinare eccessive risorse su un singolo investimento azionario – nonché vagliate tutte le informazioni disponibili (in questo caso, illimitate, investendo la Banca su se stessa).

Orbene, nel caso della BPVi, nessuna delle condizioni appena descritte è stata rispettata. Lo si evince non attraverso ragionamenti involuti o deduttivi, ma da quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ha dichiarato nel tempo: quando, cioè, ha avvertito il 'mercato' di quanto rischioso fosse l'investimento in azioni proprie, dando atto che gli investitori, sottoscrivendo le azioni della Banca, si sarebbero esposti al **rischio di illiquidità** del titolo e, al tempo stesso, avrebbero acquistato **azioni valorizzate secondo criteri che non assicuravano la rispondenza del prezzo al valore di mercato delle azioni in un mercato regolamentato** ⁽¹⁹⁰⁾.

In sostanza, la Banca avvertiva che investire in proprie azioni costituiva un rischio tanto sul piano della liquidità dell'investimento, quanto sul piano della recuperabilità del suo valore.

La conclusione che si ricava dalla lettura del prospetto è semplice: **un intermediario finanziario (BPVi inclusa), tenuto a orientare le proprie scelte di impiego secondo canoni di particolare prudenza, non avrebbe potuto ragionevolmente investire (*id est* esporsi al ri-**

⁽¹⁹⁰⁾ Abbiamo già osservato, infatti, che nel prospetto informativo – documento approvato dal Consiglio con l'avallo del Collegio Sindacale – depositato presso Consob in data 10 giugno 2013, si riconosceva sia che "*per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, [avrebbe potuto] essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato*", sia che il valore delle azioni "*evidenzia[va] un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate*" (cfr. ns. doc. 9). I medesimi *disclaimer* e le medesime avvertenze erano contenuti nel prospetto informativo depositato il 9 maggio 2014, in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla Banca nel 2014 (cfr. ns. doc. 15).

schio) di un titolo azionario della natura di quello descritto nel prospetto. A maggior ragione, poi, se la forma tecnica è quella del finanziamento, che richiede nella sua erogazione cautele financo maggiori.

Invece, la Banca, nella piena consapevolezza dell'azzardo, investe (si espone) massicciamente su un titolo che lei stessa dichiara essere illiquido e il cui prezzo riconosce espressamente nei prospetti pubblicati essere stato determinato con criteri che non ne assicurano l'attendibilità (parliamo di oltre 1,6 miliardi di euro di investimento in azioni proprie, tra il 2011 e il 2014). **La Banca investe, cioè, dove lei stessa dichiara che nessun prudente gestore dovrebbe esporsi (come, d'altro canto, dimostra il fatto che nessun investitore istituzionale professionalmente organizzato compra titoli della Banca).**

Ma il Consiglio di Amministrazione non si limita – per usare un eufemismo – a scoraggiare sé stesso dall'investire in un titolo come quello di BPVi, ma neppure in occasione di aumenti di capitale tanto rilevanti sia per dimensioni, sia per le loro finalità (dal loro successo dipende la stessa sopravvivenza dell'istituto), attiva alcun presidio organizzativo per evitare che ciò accada ⁽¹⁹⁾.

Il Consiglio è anche consapevole, essendo questo un dato a sua disposizione, che l'illiquidità del titolo non era un fenomeno 'teorico', associato al mero fatto che BPVi non era quotata in un mercato regolamentato. Il Consiglio, come riportato da BCI², sa (e se pretende di non sapere,

⁽¹⁹⁾ Il perfezionamento di tali operazioni di ricapitalizzazione avrebbe consentito all'istituto, infatti, di mantenere adeguati *standard* patrimoniali, anche alla luce i) del riassetto del quadro normativo e regolamentare determinato dall'entrata in vigore delle norme di Basilea 3, ii) della prospettata partecipazione della Banca al *Comprehensive Assessment* della BCE, nonché iii) dell'imminente passaggio della Banca alla Vigilanza Unica Europea con il Meccanismo di vigilanza unico. Inoltre, come rilevato – sebbene con riferimento all'Aumento di Capitale 2014 – dal Consigliere Domenichelli, nella seduta consiliare del 14 febbraio 2014, l'insuccesso dell'operazione avrebbe comportato gravi *"ripercussioni dal punto di vista dell'immagine della Banca"* (cfr. rs. doc. 13, pag. 6). Difficile, peraltro, non scorgere, se non altro, una sorta di "profezia" nello stesso intervento del prof. Domenichelli, laddove egli *"invita, quindi, la Direzione Generale a curare in modo attento e puntuale gli incentivi tecnici a sostegno dell'aumento di capitale in modo da renderlo nel contempo conveniente per la Banca e appetibile sul mercato"*.

mostra un'ignoranza non scusabile) dell'aumento esponenziale dei tempi di vendita delle azioni, "*passa[ti] da 28 giorni a gennaio 2013 a 388 giorni a dicembre 2014, e raggiungendo un valore massimo di 525 giorni a maggio 2015*" (cfr. ns. doc. 43, pag. 16). È sa anche -- lo vedremo in seguito -- che, in parte molto consistente, la "liquidità" delle azioni è sostenuta da operazioni di sostegno finanziario poste in essere dalla Banca stessa.

Nonostante l'illiquidità del titolo e il fatto che il Consiglio ne abbia consapevolezza, entrambi gli aumenti di capitale vengono collocati senza difficoltà apparente nel giro di poco tempo. Ovviamente non a investitori professionali, che mai avrebbero potuto acquistare azioni non negoziabili, ma in modo pressoché **esclusivo** a una moltitudine di clienti *retail* (a privati che acquistano -- o dovrebbero farlo -- con logiche di investimento 'prudenti' e che, in molti casi, intrattengono rapporti creditizi con la Banca). In altre parole, **le stesse azioni che, quando offerte sul mercato secondario, nella migliore delle ipotesi, richiedono mesi per trovare un compratore disponibile, vengono collocate senza sforzo apparente in poco tempo allo stesso prezzo.**

La circostanza, che avrebbe dovuto destare sorpresa in chiunque (a maggior ragione in un Consigliere dell'emittente) -- non provoca invece alcuna reazione nei Consiglieri, che mostrano anzi di considerare normale che un titolo illiquido, non negoziato, sconsigliabile a piccoli risparmiatori, venga sottoscritto integralmente e senza ritardo. Il che può trovare una logica spiegazione solamente nel fatto che gli stessi organi collegiali della Banca fossero consapevoli che era la medesima Banca che interveniva sul mercato: che usava, impropriamente, le risorse raccolte dai propri clienti per consentire la sottoscrizione di quelle stesse azioni che non sarebbe stato possibile collocare altrimenti.

La verità è che gli organi di BPVi erano talmente consapevoli che per collocare i propri titoli non serviva il 'mercato', ma bastavano i finan-

ziamenti e il sostegno della Banca, che accettano senza porsi domande che il collocamento degli aumenti di capitale abbia luogo senza la "protezione" offerta -- come sarebbe prudente in caso di operazioni della dimensione di quelle affrontate dalla Banca e come accade per le banche quotate -- di un contratto di garanzia e di collocamento delle azioni di nuova emissione (il cd. *underwriting agreement*).

BPVi e così i suoi Consiglieri e i suoi Sindaci sanno, del resto, che nessun intermediario sarebbe stato disposto ad assumersi il rischio del collocamento di un titolo illiquido, offerto a un prezzo non in linea con quello delle banche popolari quotate. Sanno, cioè, che BPVi non può procurarsi la 'garanzia' del collocamento dei titoli ingaggiando -- come fanno nel medesimo periodo tutte le Banche quotate alla presa con aumenti molto meno 'problematici' di quello di BPVi -- una o più Banche di investimento.

Ma neppure questa -- diciamo così -- peculiarità dell'operazione, che avrebbe dovuto indurre chiunque a considerare con occhi diversi le difficoltà del collocamento delle azioni e a studiare forme tecniche che, senza ricorrere al sostegno finanziario della Banca in sede di sottoscrizione, consentissero la formazione di un effettivo mercato dei titoli, suscitano preoccupazioni o innalzano il livello di attenzione degli organi collegiali. Nessun Consigliere pone domande, chiede chiarimenti o solleva dubbi su come aumenti di capitale così rilevanti possano essere collocati presso il pubblico, senza garanzia e senza poter offrire un titolo liquido e dal prezzo effettivamente in grado di esprimere un valore di mercato.

Dal punto di vista della valutazione delle responsabilità dei convenuti in relazione alle vicende del c.d. capitale finanziato (e in verità anche in relazione alle violazioni delle norme in materia di collocamento delle azioni), gli aumenti di capitale ripetuti in pochi mesi per due volte, per un importo rilevantissimo (superiore a 1,1 miliardo di Euro), collocati

esclusivamente a risparmiatori privati, senza la garanzia di una banca che ne assicuri il buon esito, riferiti a un titolo espressamente riconosciuto anche da chi emette le azioni come altamente illiquido, a un prezzo la cui significatività è quantomeno dubbia (con un investimento che in termini assoluti si dichiara essere molto più 'costoso', visti i multipli delle azioni, rispetto a quello di altre Banche concorrenti), costituiscono, nella più benevola, delle ipotesi la manifestazione più evidente di un **"segnale di allarme"** (i.e.d. *red flags* di cui parla il Cav. Zonin nel proprio atto di citazione) che avrebbe dovuto indurre Consiglieri e Sindaci a verificare e presidiare, con l'attenzione più assoluta, le modalità di collocamento e di vendita delle azioni.

Ma in verità, nel caso degli aumenti di capitale (tenuto conto di quanto precede) discorrere di segnali d'allarme è riduttivo: le operazioni straordinarie di ricapitalizzazione per la loro natura (ben nota al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, come mostrano i *disclaimer* contenuti nei prospetti informativi) costituiscono una fonte diretta di responsabilità, perché imponevano ad Amministratori e Sindaci di intensificare la loro attenzione e l'esercizio della loro attività di presidio e monitoraggio onde scongiurare che i rischi, già percepibili al momento dell'assunzione delle relative delibere, si potessero verificare (come infatti è puntualmente accaduto).

Anche sotto questo profilo, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ritenuto responsabile sia con riferimento alla vicende del capitale finanziato, sia con riferimento ai temi della non conformità dell'attività di negoziazione delle azioni. Senza necessità di dover dimostrare un diretto coinvolgimento nell'operatività censurata.

* * *

4.6.7.- Vi è infine (se non bastasse quanto appena esposto) un ultimo aspetto che consente di superare ogni disquisizione sulla 'incolpevole ignoranza' degli organi collegiali con riferimento alla prassi, neppure

troppo "*carsica*" e certamente non "*sotterranea*" (almeno nell'ambito della Banca e dei suoi principali clienti), del capitale finanziato (¹⁹²). Ancora una volta sono i dati ufficiali della Banca, disponibili a Consiglieri e Sindaci, che ci aiutano.

Sulla base delle evidenze disponibili risulta che i finanziamenti 'correlati', riconosciuti come tali dalle Autorità di Vigilanza, hanno superato la soglia di 1 miliardo di Euro, distribuiti nel tempo in misura crescente a partire, in particolare, dal 2011, quando il fenomeno ha iniziato ad assumere sembianze endemiche. Dal 2011, in un crescendo costante, i fondi destinati al finanziamento, a seconda dei casi, di acquisti o sottoscrizione di azioni proprie, ha sempre superato i 180 milioni di Euro, con punte negli anni più critici di oltre Euro 300 milioni. Come ci riserviamo di documentare qualora la circostanza dovesse essere contestata, fornendo i dati puntuali per ciascun anno, la progressione del fenomeno assume, proprio a partire dal 2011, dimensioni eccezionali in termini quantitativi, percepibili da parte del Consiglio che, già all'epoca, aveva deliberato rilevanti finanziamenti 'correlati'.

Nello stesso arco temporale, sempre sulla base dei dati disponibili anche ai convenuti - ove solo avessero esercitato una benché minima diligenza nello svolgimento dell'incarico - risulta che la Banca ha acquistato ingenti quantitativi di azioni proprie: e così nel 2011, il controvalore delle azioni acquistate dalla Banca è stato pari a Euro 416.011.707, il 120% in più dell'anno precedente. Lo scostamento, di dimensioni così inusitate da non poter passare inosservato, non suscita alcun intervento o solo curiosità. Così come non suscita alcuna attenzione il fatto che gli acquisti addirittura si intensifichino: nel 2012 sono pari a Euro

(¹⁹²) I termini riportati tra virgolette sono tratti dall'atto di citazione del Cio. Zonia.

666.823.375, nel 2013 a Euro 303.341.375, nel 2014 a 273.452.625 e, nel 2015 a Euro 31.377.000 (per i soli primi tre mesi).

È, sempre negli stessi anni, risulta che (anche questa informazione è disponibile a Sindaci e Consiglieri) BPVi aveva venduto, liberando il fondo acquisto azioni proprie, quantitativi altrettanto rilevanti: per Euro 492.845.502 nel 2011, per Euro 647.972.438 nel 2012, per Euro 311.558.813 nel 2013; per Euro 291.587.813 nel 2014 ed Euro 30.959.812 nel 2015.

Il dato delle azioni proprie vendute dalla Banca negli anni 2013 e 2014 è inferiore a quello del 2012 solo perché non considera che, nel medesimo periodo, sono stati collocati aumenti di capitale per oltre 1.100 milioni (circa Euro 500 milioni nel 2013 e circa Euro 600 milioni nel 2014). Pertanto, la movimentazione effettiva in azioni vendute dalla Banca o offerte in sottoscrizione (che è lo stesso) è di circa Euro **810 milioni** nel 2013 e di circa Euro **899 milioni** nel 2014. In quegli stessi anni, venivano finanziate, per 136 milioni di Euro nel 2013 e per 146,5 milioni di Euro nel 2014, le operazioni di ricapitalizzazione poste in essere dalla Banca (senza contare, cioè, i finanziamenti dedicati invece al mercato secondario, che nello stesso periodo di tempo erano addirittura di importo superiore).

La movimentazione del fondo acquisti azioni proprie è stata, poi, oggetto di specifica attenzione da parte di Banca d'Italia e di BCE, che si sono soffermate su talune (facilmente percepibili) anomalie nella scansione di acquisti e vendite di azioni proprie nel periodo 2011/2015 (oltre a censurare l'ammontare assoluto degli acquisti che, in più circostanze, hanno condotto BPVi a violare i limiti regolamentari, volta per volta, applicabili al fondo azioni proprie). Banca d'Italia e BCE, in particolare, hanno contestato, rilevando la grave anomalia, che a partire quantomeno dal 2012 si è registrata un'abnorme movimentazione del fondo azioni pro-

prie. È in questo contesto di movimentazioni delle azioni della Banca, si è registrata l'ulteriore anomalia (percepibile da Consiglieri e Sindaci) dettata dalle modalità con cui il "fondo" veniva movimentato, con crescenti acquisti nella prima fase dell'anno successiva al cd. "blocking period" e vendite massicce negli ultimi mesi (¹⁹³).

Ma i Consiglieri di Amministrazione (e con loro i Sindaci) hanno omissso, pur potendosi (e dovendosi) rendere conto dei rischi cui la Banca si esponeva con simili anomalie, di svolgere alcuna verifica e alcun approfondimento (ciò che li avrebbe condotti a comprendere, a tutto conce-

(¹⁹³) Riportiamo, per esteso, il passaggio più rilevante del *Finding* BCE: "Le azioni BPVi non sono quotate, pertanto la banca ha creato un "Fondo acquisto azioni proprie" per fornire liquidità a tale strumento finanziario. Il "Fondo" – implementato nel tempo con le riserve e gli utili disponibili – aveva la funzione di riacquistare le azioni per mantenerle in possesso o rivenderle ad altri clienti. In base alla normativa italiana, il "Fondo" poteva raggiungere l'ammontare massimo di € 261,5 mln (pari al 5% del capitale), tuttavia l'assemblea dei soci, con una delibera presa il 28 aprile 2012, aveva stabilito il limite di € 240 mln; il superamento di tale soglia (del 5%) richiedeva una preventiva autorizzazione dalla Banca d'Italia. Il "Fondo" ha superato il limite regolamentare per tutto il 2012; al riguardo, la Banca d'Italia ha richiamato BPVi con lettere datate 5 marzo 2013 e 24 giugno 2013, intimando di assumere ogni misura organizzativa idonea a evitare il ripetersi della violazione. La Banca d'Italia ha richiamato nuovamente BPVi nel 2014 (lettera del 25 ottobre), chiedendo tra l'altro di spiegare la conformità degli acquisti effettuati attraverso il "Fondo acquisto azioni proprie" alla nuova regolamentazione (CRR). La dinamica del "Fondo acquisto azioni proprie" negli ultimi tre anni [n.d.t.: 2011, 2012, 2013] è abbastanza simile. Dopo il "periodo di blocco" – che riguarda di solito i primi quattro mesi di ogni anno – la consistenza del "Fondo" tende ad aumentare, riflettendo l'intenzione della banca di soddisfare, dopo che l'assemblea generale dei soci aveva stabilito ogni anno il valore dell'azione, le richieste di vendita dei clienti. Successivamente, con l'approssimarsi della fine del primo semestre, la tendenza all'incremento si indebolisce leggermente. Negli ultimi due mesi dell'anno, si nota un evidente e brusco andamento flettente, che conduce il "Fondo" a valori prossimi allo zero, eccetto per il 2014 (perché, in questo caso, il "Fondo" doveva mantenere azioni per almeno € 25,8 mln a servizio del "premio fedeltà" previsto dall'aumento di capitale 2014). Poiché il "Fondo acquisto azioni proprie" è una componente negativa del CET I e la banca non ha l'obbligo di riacquistare tutte le azioni che i clienti intendono vendere, dimensioni e andamento del "Fondo" sono stati decisi e gestiti, in via informale, dal top management dell'intermediario. Le misure assunte per realizzare l'obiettivo (cioè contenere la dimensione del "Fondo" in prossimità di alcune date di riferimento della normativa prudenziale) sono state, da un lato, il finanziamento dei compratori sul mercato secondario – come verificato dalle indagini condotte dal gruppo ispettivo con riferimento al 2014 – dall'altro, l'esercizio di una sorta di "fine-tuning" degli ordini pendenti, ritardando il più possibile (l'iter delle) richieste di vendita e soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile" (ns. doc. 43, pag. 13).

dere, l'estensione della prassi del capitale finanziato) e non hanno posto in essere alcun presidio per fronteggiare il fenomeno. In presenza, oltretutto, a partire dal 2013, di segnalazioni della Banca d'Italia che avrebbero dovuto attivare un'attenzione e uno scrupolo ben superiore a quello esercitato.

In altri termini, sempre sulla base delle evidenze oggettive, risulta che le dinamiche di formazione e di 'scarico' del Fondo costituivano un'informazione nota (o comunque agevolmente percepibile sulla base dei dati disponibili), oltre che al Direttore Generale e al vice Direttore Generale responsabile della Divisione Mercati, anche ai Consiglieri di amministrazione e ai Sindaci, che, come visto, avevano piena visibilità delle movimentazioni, approvando sia le vendite sia gli acquisti di azioni proprie. Oltretutto, i Consiglieri (e certamente, tra di essi, il Presidente) erano anche i destinatari delle raccomandazioni e dei richiami di Banca d'Italia citati.

Inoltre, è documentato (cfr. *supra*, VI § 4.2.2) che, quantomeno a partire dall'**agosto 2011**, il Consiglio di Amministrazione è anche direttamente coinvolto in delibere di credito riconducibili al fenomeno del capitale finanziato. Nel solo 2011, il Consiglio ne approva ben otto, per importi pari a 106 milioni di Euro, di cui oltre 80 milioni di Euro utilizzati per acquistare titoli BPVi.

Nel **2011**, la condotta del Consiglio è perciò indicativa della sua partecipazione al fenomeno e, in ogni caso, della sua consapevolezza (o, ammettiamo pure, ma ai fini della sua responsabilità è lo stesso, della sua colpevole ignoranza). In quell'anno, il Consiglio conosceva (e doveva, in ogni caso, conoscere avendo accesso alle informazioni necessarie) che la Banca aveva acquistato nel corso del 2011 azioni proprie per **oltre 415 milioni di Euro** e sapeva che, almeno in parte, il 'mercato' lato acquisti dei soci era stato influenzato da consistenti finanziamenti erogati dalla

stessa Banca (ben 80 milioni da parte del solo Consiglio). Esistevano, quindi, tutte le condizioni, dal punto di vista delle informazioni disponibili e della loro rilevanza segnaletica, per imporre al Consiglio (e, naturalmente, anche ai Sindaci) di cogliere la rilevanza del fenomeno, di percepire i rischi e di monitorare con particolare cura le movimentazioni degli acquisti di azioni proprie e delle vendite, onde evitare che il ricorso al capitale finanziato potesse assumere (com'è stato) dimensioni così diffuse.

Nel corso del **2012**, poi, il Consiglio, sempre sulla base delle informazioni disponibili (senza, cioè, contare quelle che avrebbe dovuto comunque procurarsi nell'esercizio delle proprie funzioni), sapeva (e non poteva ignorare, deliberandole) che la Banca aveva acquistato azioni proprie per più di 660 milioni di Euro e, sempre sulla base delle pratiche di credito che approvava direttamente, sapeva di aver concesso – per quanto di sua competenza – affidamenti (in aggiunta a quelli già concessi nel 2011) per 81,2 milioni di Euro, di cui oltre 66 milioni di Euro per sostenere acquisti di azioni da parte di clienti. Il Consiglio, inoltre, aveva tutti gli elementi per verificare che, nel 2012, la movimentazione del fondo aveva seguito la dinamica indicata come sospetta da Banca d'Italia e da BCE.

È quindi evidente che il Consiglio, anche nel 2012, disponeva (o avrebbe comunque potuto disporre, se solo avesse operato con la richiesta diligenza) di ogni informazione utile per comprendere e valutare, non solo la pericolosità di una politica di acquisto azioni proprie massiccia, ma che la successiva rivendita dipendeva, per quantitativi non irrilevanti, dal sostegno della Banca stessa (come detto, limitandoci alle pratiche di fido approvate direttamente dal Consiglio, a quella data erano stati erogati Euro 140 mln di credito finalizzati all'acquisto di azioni proprie).

L'anno successivo (2013), il fenomeno continua per importi consistenti, sempre con l'anomalia che le vendite si concentravano, in quantità massicce, negli ultimi due mesi dell'anno.

E, ancora, i Consiglieri di Amministrazione (e con loro i Sindaci) omettevano, pur dovendosi rendere conto dei rischi cui la Banca si esponeva (perfino segnalati, in quell'anno, da Banca d'Italia), di svolgere alcuna verifica e alcun approfondimento e non ponevano in essere alcun presidio per fronteggiare il fenomeno.

Lo stesso accade, infine, nel 2014.

Un quadro, insomma, nel quale è impossibile sostenere che vendite così ingenti operate dalla Banca in così poco tempo (negli ultimi due mesi dell'anno), in presenza di rilevanti finanziamenti concessi per almeno quattro anni consecutivi (¹⁹⁴) per sostenere l'acquisto di azioni proprie, fossero esclusivamente il frutto di scelte operate dalla Direzione Generale (e condivise dai innumerevoli funzionari della Banca, a qualsiasi livello), senza che il Consiglio ne avesse alcuna consapevolezza o non dovesse rendersene conto.

Anzi, poiché sia le vendite (come i precedenti acquisti), sia il loro concentrarsi negli ultimi due mesi dell'anno, sia i finanziamenti (almeno dal 2011), sia il riprodursi del fenomeno per quattro anni consecutivi erano diretta conseguenza di delibere assunte direttamente dal Consiglio, si è in presenza dell'ennesima inconfutabile prova oggettiva della responsabilità di Consiglieri e Sindaci, pur su un piano diverso da quella di Direttori e vice Direttori Generali (ossia, gli autori materiali), nella realizzazione e nella smisurata crescita del fenomeno.

(¹⁹⁴) Emblematico il dato secondo cui, su un totale di finanziamenti 'correlati', erogati a partire dal 2011, per importi pari a poco più di 1 miliardo, più di 300 milioni (quindi **più del 30% dei finanziamenti correlati**) sono stati deliberati dal Consiglio stesso o da organi endoconsiliari.

* * *

4.7.- La responsabilità dei Sindaci per l'illecita prassi del capitale finanziato

Per il fenomeno del capitale finanziato, sono altresì responsabili i Sindaci di BPVi, vale a dire i sig.ri **Giovanni Zamberlan** (che presiedeva l'organo), **Laura Piussi**, **Giacomo Cavalieri** e, infine, **Paolo Zancanato** (subentrato a Giacomo Cavalieri il 26 aprile 2014).

Va infatti tenuto presente che i sindaci, in generale, non possono limitarsi a un controllo puramente formale dell'attività aziendale, ma hanno piuttosto l'obbligo di vigilare in maniera ben più efficace sull'andamento dei principali ambiti di operatività dell'impresa.

A ciò si aggiunge che, come correttamente rilevato da Consob (peraltro sulla base di una ricostruzione della giurisprudenza in materia), *"l'assenza di flussi informativi da parte dei controlli interni non vale, di per sé, ad esimere i Sindaci dalla responsabilità per omessa vigilanza, in quanto «fanno capo al collegio sindacale autonomi e peculiari doveri di controllo che non presuppongono per il loro concreto esercizio una preventiva segnalazione da parte della funzione di controllo interno della società» (Corte di Appello di Milano, sez. I civ. , decreto 31 luglio 2008-4 settembre 2008)"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 345).

Questo significa che i Sindaci non potranno invocare, quale fatto scriminante, la più generale inefficienza del sistema dei controlli interni della Banca, che non sarebbe stato in grado di intercettare il pur macroscopico fenomeno.

Non potranno farlo, anzitutto, perché *"i sindaci sono dotati di poteri ancora più incisivi, in quanto utilizzabili anche uti singuli, posto che l'art. 2403-bis riconosce in capo a ciascun sindaco (per adempiere ai doveri di vigilanza di cui all' art. 2403) il potere di procedere, in qualsiasi momento, anche ad atti di ispezione e di controllo, avvalendosi, a*

tal fine, anche di propri dipendenti ed ausiliari" (cfr. ns. doc. 35, pag. 345).

Né potranno farlo perché, quand'anche non avessero avuto contezza del fenomeno a causa dell'inadeguatezza del sistema dei controlli interni, risulterebbero parimenti responsabili.

Al riguardo, abbiamo infatti dato atto del ruolo di garanzia del collegio sindacale, volto ad assicurare l'esistenza di un sistema di controlli interno efficiente e adeguato (cfr. *supra*, sub VI, § 2.3). Su quest'aspetto dell'organizzazione aziendale, per limitarci alla disciplina di settore, l'organo di controllo ha uno specifico obbligo *ex lege* di vigilare (cfr. art. 19 del D. Lgs. 39/2010) e, anche sulla base della normativa di vigilanza, gli si fa carico di vigilare "*sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione*" e "*sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca*" (¹⁹⁵).

Un compito, questo, di assoluta centralità ai fini della vigilanza, come si evince dal meccanismo di collegamento funzionale previsto dall'art. 52 TUB, secondo cui, come abbiamo già osservato, "*il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria*".

E, ancora, i Sindaci non potrebbero invocare l'inesistenza di segnali d'allarme **perché sarebbero smentiti per tabulas**.

Invero, risulta (anche) dal verbale del Collegio in data 4 febbraio 2015 (cfr. ns. doc. 97) che, durante l'Assemblea del 26 aprile 2014, un socio della Banca (il signor Dalla Grana) aveva chiesto al Collegio Sindacale, come si è già detto, "*di verificare che nel recente passato la Po-*

(¹⁹⁵) Così l'art. 2.2. delle le "*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*" e l'art. 3.1 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 ("*Disposizioni di vigilanza per le banche*"), successivamente aggiornata in data 6 maggio 2014 (1° aggiornamento, che ha introdotto il Titolo IV, Capitolo I, Parte Prima).

polare di Vicenza [avesse] fatto affidamenti o dato garanzia diretta o indiretta a soci o non soci della Banca Popolare di Vicenza affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni o obbligazioni convertibili della Banca Popolare di Vicenza". Tale richiesta veniva rinnovata in via informale in data 25 novembre 2014 e, solo a quel punto, i Sindaci si limitavano a dare atto – con lettera del 15 dicembre 2014 – che "non [erano] state segnalate situazioni o patologie afferenti alle fattispecie descritte dal Socio Dalla Grana nel Suo intervento in Assemblea" (cfr. ns. doc. 97).

Viene allora confermato che il Collegio Sindacale – ancorché sollecitato sul punto – si è limitato a un'attività formale, quasi a una mera presa d'atto, e ciò nonostante tale organo fosse destinatario diretto della reportistica periodica di tutte le funzioni interne.

Per tali ragioni, le criticità evidenziate con riferimento all'operato del Consiglio di Amministrazione riguardano anche il Collegio Sindacale (cfr. *supra*, § 2.7), il quale non ha svolto alcuna effettiva attività di verifica e, ciò che è ancor più grave, si è astenuto (colpevolmente) dal porre in essere tutte quelle iniziative di prerogativa del collegio stesso, in un contesto di conclamata violazione alla legge e allo statuto.

* * *

4.8. - Il danno derivante dal fenomeno del capitale finanziato

4.8.1.- Il danno reputazionale

Gli impatti del 'capitale finanziato' sul versante contabile e sulla rappresentazione della situazione della Banca (di per sé assai rilevanti) si ripercuotono in un concreto pregiudizio economico direttamente collegato a tale fenomeno, che dovrà essere risarcito dai convenuti (o meglio da chi tra di loro verrà indicato come responsabile nel punto VI, § 2) ⁽¹⁹⁶⁾.

⁽¹⁹⁶⁾ A tale proposito, sarà sufficiente scorrere la dettagliata ricostruzione contenuta nella sezione 'Rischi commessi agli accertamenti ispettivi condotti dalle Autorità di Vigilanza nel 2015', di cui al prospetto informativo relativo all'aumento di capitale 2016, per avvedersi della drammaticità delle conseguenze del fenomeno (cfr. ns. doc. 5, pag. 41 e ss.).

Come abbiamo accennato (e come evidenziato in più occasioni dalle Autorità di Vigilanza) ⁽¹⁹⁷⁾, è pacifico che la prassi di finanziare l'acquisto delle azioni ha consentito, da un lato, di sostenere il mercato, creando una parvenza di scambi e di interesse che non corrispondeva alla realtà (con effetti che oggi si riflettono nell'esteso contenzioso cui BPVi è esposta) e, dall'altro lato, ha condotto a una rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale della Banca (che, non avendo mai dato evidenza del fenomeno, non ha fornito una rappresentazione dei suoi riflessi né sulla effettiva composizione del patrimonio di vigilanza, né sulla reale natura e composizione del proprio passivo).

È quindi evidente che l'emersione del fenomeno del capitale finanziato, grazie agli interventi delle Autorità di Vigilanza, è alla base (vuoi anche per le sue dimensioni, per la sua diffusione e, non ultimo, per le modalità con cui lo stesso è stato concretamente attuato) del crollo della reputazione della Banca e del venir meno della fiducia nella stessa da parte di azionisti, clienti, controparti, Autorità e del mercato in genere. In una parola, il fenomeno, disvelato solo all'esito degli accertamenti ispettivi, ha contribuito – unitamente agli altri illeciti contestati in questa sede – a compromettere pressoché irrimediabilmente la reputazione della Banca, la sua posizione sul mercato e così anche il suo 'avviamento'.

Il danno reputazionale – ed è questa la ragione per cui, diversamente da quanto accade normalmente, dove la voce viene trattata come una componente secondaria del pregiudizio, qui viene indicata come la prima e, per certi versi, più importante forma di danno – costituisce, nel caso di BPVi, la conseguenza più drammatica derivante dal fenomeno del

⁽¹⁹⁷⁾ In particolare, saranno considerati solo gli Amministratori e i Sindaci che hanno ricoperto la carica per un tempo apprezzabile nel periodo ricompreso tra il **27 settembre 2011**, data in cui è stata adottata la prima delibera, tra quelle oggetto di censura, con cui sono stati approvati finanziamenti con contestuali vendite di azioni ad alcuni clienti, e il maggio 2015.

capitale finanziato, se solo si pone mente alla platea dei soggetti che ne sono stati a vario titolo coinvolti, nonché all'amplessissima risonanza mediatica della vicenda e a quella ancor più vasta presso la collettività. Tant'è che la posizione della Banca sul mercato è stata travolta sotto ogni profilo, non appena il fenomeno è divenuto di dominio pubblico, con ricadute, dapprima, sull'immagine della stessa, sempre, in precedenza, rappresentata come solida, affidabile e poco propensa al rischio e poi, di conseguenza, sulla raccolta e sui rapporti con la clientela, con gli azionisti, con le controparti e con le Autorità.

In altre parole, diversamente da quanto accade di norma, dove il richiamo a tale forma di pregiudizio è quasi residuale, si tratta nella specie di un danno **tangibile, concreto e particolarmente rilevante**, laddove è pacifico che una Banca, che incentra la sua attività sulla raccolta del risparmio in vista del suo impiego, fonda la sua stessa esistenza, la sua ragion d'essere (e anche la sua profittabilità e le sue prospettive) sulla **fiducia**: fiducia del clienti, degli azionisti ed investitori, delle controparti e, non ultimo, delle Autorità.

Dal momento, tuttavia, che questa voce di danno risale in definitiva a una molteplicità di condotte illecite ascrivibili ai convenuti, di essa si tratterà in modo unitario nel successivo § VII, § 1.4.

* * *

4.8.2.- Segue: il danno diretto da perdita di margine di interesse sugli impieghi

Il danno reputazionale non esaurisce il pregiudizio sofferto dalla Banca per effetto della prassi descritta del capitale finanziato.

Al danno derivante dalla perdita della raccolta e all'aumento del 'costo del capitale' (che, come vedremo in seguito – VII, § 1.2 – costituisce la base per il calcolo del danno 'reputazionale'), va aggiunto l'ulteriore danno che si riflette nella perdita di marginalità del gruppo a causa della

forzata riduzione degli impieghi, provocata dall'indisponibilità di oltre 1 miliardo di Euro di patrimonio.

Al riguardo, basterà considerare che il fenomeno del capitale finanziato ha fatto sì che BPVi apparisse all'esterno (e segnatamente nei confronti di clienti e soci, oltre che delle Autorità e delle proprie controparti) come una banca solida, dotata del patrimonio di vigilanza sufficiente per svolgere la propria attività. Sta di fatto, invece, che il patrimonio di vigilanza è risultato sopravvalutato di un importo esattamente pari ai finanziamenti erogati per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni della Banca, tant'è che queste azioni – come si è detto in precedenza *sub VI § 4.3* – **sono state interamente escluse dal conteggio del patrimonio di vigilanza effettuato dall'Autorità tramite l'applicazione del cosiddetto filtro prudenziale** (l'importo viene cioè iscritto in una riserva patrimoniale indisponibile, che non concorre alla formazione del patrimonio di vigilanza).

La Banca, a fronte di questo *deficit* patrimoniale (emerso, grazie agli interventi di BCE e della Banca d'Italia, a metà del 2015) non ha potuto più svolgere la sua normale attività di impieghi fino alla ricostituzione del patrimonio con l'intervento del Fondo Atlante (maggio 2016).

Per circa un anno, perciò, essa ha visto ridursi la sua capacità di impiego creditizio e in altri strumenti, dato che, com'è noto, essa dipende dalla dotazione patrimoniale, avuto riguardo ai coefficienti da rispettare, in termini di rapporto tra il livello di patrimonializzazione e le attività ponderate per il rischio (*RWA*).

Sulla base del coefficiente patrimoniale del 10,3%, pari a quello che era stato imposto all'Istituto dalla BCE con la lettera di Srep del 7 maggio 2015 (cfr. ns. doc. 98), la carenza patrimoniale, pari a Euro 1,087 miliardi, ha fatto venir meno il corrispondente presidio patrimoniale rela-

tivo a *RWA* (attività ponderate per il rischio) per Euro 10,5 miliardi, assumendo un coefficiente di ponderazione del 100% ⁽¹⁹⁸⁾.

In concreto, pertanto, il danno sofferto dalla Banca può essere calcolato in misura pari alla perdita del margine di interesse normalmente conseguibile da 10,5 miliardi di Euro di impieghi. E questa è una perdita secca, oggettiva, neppure mitigata (perlomeno, non in senso giuridicamente rilevante) dal fatto che la Banca, dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016, ha registrato una diminuzione degli impieghi *in bonis* verso clientela di Euro 3,998 miliardi (da Euro 22,178 a Euro 18,180 miliardi). Questa riduzione, infatti, ancorché inferiore a quella che sarebbe stata provocata dall'effetto del 'capitale finanziato', è stata contenuta solo grazie alla ricapitalizzazione da 1,5 miliardi di Euro, resa possibile grazie all'intervento del Fondo Atlante.

Alla luce di quanto precede, risulta che, nel periodo dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016, BPVi ha registrato una diminuzione degli impieghi *in bonis* verso clientela di Euro 3,998 miliardi. Riduzione interamente addebitabile all'effetto del capitale finanziato.

In via di prima stima (e con riserva di ulteriormente precisare la valutazione all'esito di una consulenza tecnica che sin d'ora ci riserviamo di chiedere), se si considera solo la diminuzione degli impieghi -- senza tener conto, perciò dell'aumento degli impieghi che la Banca avrebbe po-

⁽¹⁹⁸⁾ Per *RWA* si intende la somma delle diverse attività di una banca ponderate per il rischio; ciò avviene applicando a ciascuna di esse un coefficiente di ponderazione via via crescente all'aumentare della rischiosità in modo da "correggere" il valore nominale dell'attività ed esprimere una più appropriata misurazione del suo valore. In via di prima (ed estrema) semplificazione, il coefficiente patrimoniale (nel caso di BPVi, il 10,3%) esprime il livello di 'leva finanziaria' massima utilizzabile dalla Banca per finanziare le proprie attività: la percentuale, cioè, di patrimonio di cui la Banca deve disporre per poter sostenere i propri impieghi. Ogni Euro di patrimonio consente cioè alla Banca di sostenere impieghi ed investimenti per un valore ponderato per il rischio pari a Euro 10,3. Pertanto, al venir meno di 1 Euro di patrimonio la Banca deve ridurre i propri RWA di Euro 10,3. Se si ipotizza un coefficiente di ponderazione del 100%, ciò corrisponderà a una riduzione degli impieghi (valore contabile) di pari entità.

tuto conseguire se non fosse stata penalizzata dalla carenza patrimoniale BPVi ha rinunciato a impieghi almeno per Euro 3,998 miliardi.

Applicando il differenziale tra rendimenti dei finanziamenti alla clientela e costi dei debiti verso la clientela, pari al 2,49% per l'anno 2015 – percentuale rilevata dai dati della Banca d'Italia ⁽¹⁹⁹⁾, si ottiene, per un periodo di un anno, una perdita di margine di interesse di circa **Euro 99,5 milioni**, che perciò costituisce una prima voce di danno diretta conseguenza della carenza di patrimonio, cui dovrà essere ovviamente aggiunta l'ulteriore perdita del margine d'interesse che la Banca avrebbe potuto conseguire nel tempo e con ragionevole stabilità, se avesse avuto a disposizione un patrimonio effettivo (non cioè decurtato dagli effetti del capitale finanziato) per sostenere gli impieghi.

Anche questa componente di danno (indiscutibile dal punto di vista oggettivo) dovrà essere risarcita e sarà oggetto di una precisa quantificazione in corso di causa, se del caso anche tramite un'apposita consulenza ovvero ricorrendo a una valutazione equitativa.

* * *

4.8.3.- Segue: il danno da contenziosi di terzi

Passando alle altre (non meno significative) ricadute patrimoniali, rileva, in aggiunta a quanto precede, il danno cui la Banca si trova esposta a fronte delle numerose iniziative intraprese da clienti e azionisti beneficiari dei finanziamenti correlati. Tali soggetti, infatti, hanno contestato la validità stessa del finanziamento, da un lato, e dell'acquisto delle azioni BPVi, dall'altro, imputando alla Banca *inter alia* di non avere messo in atto le cautele dettate dall'art. 2358 cod. civ. per l'erogazione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie.

⁽¹⁹⁹⁾ Relazione annuale 2015, Appendice, tavola a13.18.

Ne sono derivate numerose azioni civili esercitate in varie sedi, per un *petitum* complessivo quantificabile – stando ai dati al 31 dicembre 2016 – in **585,4 milioni di Euro** (cui vanno aggiunti i reclami instaurati dalla clientela per un *petitum* complessivo di circa **252,8 milioni di Euro**)⁽²⁰⁰⁾.

La Banca, quando convenuta, si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione di tali domande anche (e non solo) sul presupposto dell'inapplicabilità *tout court* dell'art. 2358 cod. civ. alle società cooperative, alla luce del principio generale espresso dall'art. 2519 cod. civ.

Senonché, al di là di ogni discussione sul tema⁽²⁰¹⁾, non v'è dubbio che, laddove dovessero essere accolte (anche solo parzialmente) le domande avanzate da clienti e azionisti, la Banca si troverebbe a fronteggiare un danno economico che, seppur non ancora quantificabile nel suo preciso ammontare, risulterebbe particolarmente ingente.

Tant'è che la Banca, sulla base di una puntuale analisi dei rischi legali, ha già accantonato, alla data del 30 giugno 2016, un fondo rischi e oneri per **325,3 milioni di Euro**⁽²⁰²⁾, "*comprensivi anche degli stanziamenti effettuati a fronte delle lettere di impegno/garanzia ... pari a 34,4 milioni di euro*" (cfr. RS, pag. 25).

Importo, questo, ovviamente *in fieri*, che tuttavia già permette di fotografare la sussistenza di un danno, in relazione al quale si chiede la

⁽²⁰⁰⁾ I dati indicati nel testo si riferiscono esclusivamente alle liti inerenti al capitale finanziato. A esse si aggiungono numerosi altri reclami e iniziative della clientela e degli azionisti in relazione alle criticità riscontrate dalle Autorità di Vigilanza nella negoziazione delle azioni, per le quali la Banca ha accantonato, al 30 giugno 2016, l'importo di Euro 230,7 milioni e che sono state anche oggetto di un'offerta collettiva di transazione rivolta a taluni soggetti danneggiati, il cui termine per l'adesione è scaduto in data 28 marzo 2017 (si veda *infra*, in questo capitolo, § 5.11).

⁽²⁰¹⁾ Ci riserviamo di trattare l'argomento una volta esaminate le difese dei convenuti.

⁽²⁰²⁾ Alla data del 31 dicembre 2015, l'accantonamento a fondo rischi e oneri era pari a 316,5 milioni, cui si aggiunge l'importo di 36,1 milioni di Euro per le lettere d'impegno (cfr. ns. doc. 26, pag. 39).

condanna generica dei convenuti, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., rinviando a un separato giudizio la determinazione del *quantum debeatur*.

* * *

4.8.4. - Segue: il danno da sanzioni delle Autorità

Infine, sempre per fatti riconducibili al più ampio fenomeno del capitale finanziato, la Banca si trova oggi esposta al rischio, attuale e concreto, di rilevanti sanzioni da parte di AGCM e BCE, per le quali la stessa non vanterebbe il diritto di regresso *ex lege* nei confronti degli esponenti aziendali responsabili materiali delle condotte contestate (i quali, come tali, comunque ne rispondono *ex art.* 2392 cod. civ.).

In particolare, abbiamo dato atto – cfr. *supra*, IV, § 3 – che AGCM, con provvedimento del 6 settembre 2016, reso pubblico il 12 settembre successivo (cfr. ns. doc. 41), ha comminato a BPVi una sanzione amministrativa pecuniaria di **4,5 milioni di Euro** (evasa in data 12 ottobre 2016) ⁽²⁰³⁾.

Dove, alla pratica commerciale giudicata scorretta dall'Autorità, fa da sfondo un contesto caratterizzato dalla "*vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società soprattutto negli anni 2013 e 2014, e, in particolare, nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale, al fine di giungere al successo delle medesime e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e la crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari)*".

⁽²⁰³⁾ Il giudizio di impugnazione è stato avviato in data 11 novembre 2016.

Si tratta - è evidente - dei medesimi fatti sottesi al fenomeno del capitale finanziato e questo implica che, nell'ipotesi in cui il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio avviato da BPVi innanzi al TAR non sortisse esito positivo ⁽²⁰⁴⁾, il *quantum* di cui alla sanzione costituirebbe una voce di danno *in toto* addebitabile ad Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e vice Direttori Generali competenti (*i.e.* il dott. Giustini e il dott. Marin) responsabili di detto fenomeno, come meglio individuati *sub* VII, § 2 della prassi del capitale finanziato.

Abbiamo inoltre dato atto - *cf.* *supra*, IV, 5 - della proposta sanzionatoria pari al 3,4% del fatturato di Gruppo (rispetto a quello del 2015, la sanzione sarebbe di **34 milioni di Euro**) formulata da BCE a carico della Banca, per non aver quest'ultima computato nel CET 1 al 31 dicembre 2014 e nella segnalazione trimestrale sui fondi propri al 31 marzo 2015, le azioni il cui acquisto e/o la cui sottoscrizione è stato finanziato (direttamente o indirettamente) dalla Banca stessa.

Naturale che, nell'ipotesi in cui la proposta dovesse tradursi in sanzione, ne dovranno rispondere, nella misura in cui essa venisse eventualmente determinata, Amministratori e Sindaci (meglio individuati *sub* VII, § 2) che - in carica da un tempo tale da consentir loro di essere pienamente consapevoli del fenomeno del capitale finanziato - si sono resi responsabili degli addebiti contestati.

* * *

⁽²⁰⁴⁾ Diverso è il discorso per le eventuali sanzioni che Consob e Banca d'Italia dovessero comminare alla Banca, all'esito dei procedimenti meglio descritti *sub* IV, 2 e 4. Per quelle, infatti, BPVi, risponderebbe in solido *ex lege* con i diversi esponenti aziendali ritenuti responsabili delle violazioni contestate, stante l'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 195, nono comma, del TUF e dell'art. 145, decimo comma, TUB (oggi abrogati). Una volta pagata la sanzione, BPVi potrebbe (anzi, dovrebbe) pertanto azionare il diritto di regresso nei confronti dei coobbligati in solido.

4.8.5.- Segue: il danno derivante dalle lettere di impegno e dagli storni ingiustificati

Discorso a parte meritano e gli storni riconosciuti alla clientela senza giustificazioni (che, come abbiamo visto, costituivano uno dei fenomeni 'correlati' al capitale finanziato) e le lettere d'impegno.

Sul punto, abbiamo osservato che si tratta di illeciti che, sulla base delle evidenze emerse dagli accertamenti ispettivi di BCE e delle verifiche dell'*Internal Audit*, risultano ascrivibili alla sola Direzione Generale e, in particolare, al dott. Sorato e al dott. Giustini.

Sui riflessi economici riferibili a queste condotte, per quanto riguarda gli storni, è indubbio che la Banca è andata incontro a una perdita netta, già materializzatasi, data dal mancato incasso di competenze e interessi che aveva maturato.

In particolare, stando agli accertamenti condotti dall'*Internal Audit* (sui quali ci siamo in precedenza soffermati, cfr. *supra*, § 4.5), gli storni privi di giustificazione approvati dall'ex Direttore Generale nel solo periodo tra il gennaio 2013 e il maggio 2015 ammontavano a Euro 2.009.932,37. Mentre quelli approvati dall'ex vice Direttore, dott. Giustini, nel medesimo arco temporale, ammontano a Euro 390.404,53.

Evidente che, per questi importi (o per il diverso importo, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa), la Banca ha diritto a essere integralmente risarcita.

Anche con riferimento alle lettere d'impegno (ivi incluse quelle che esulano dal perimetro del capitale finanziato), il rischio cui è esposta la Banca è senz'altro tangibile. Certo è che una puntuale quantificazione che non può prescindere dagli sviluppi dei contenziosi in essere, e in relazione ai quali la Banca ha stanziato uno specifico fondo rischi (cfr. *supra*, VI, § 4.8.3). È per questo che si formula, anche a questo riguardo, una richiesta di condanna generica *ex art. 278 cod. proc. civ.*, che accerti

il diritto della Banca a essere risarcita in forma integrale del pregiudizio che dovesse subire a causa della pratica illecita qui in esame.

* * *

5.- Le gravi carenze del processo di negoziazione delle azioni BPVi

5.1.- Premessa

Sulla base degli accertamenti condotti da BCE e da Consob, il fenomeno del capitale finanziato è solo uno degli aspetti sintomatici delle gravi carenze che, sotto la vecchia gestione, contrassegnavano il processo di negoziazione delle azioni proprie. Le Autorità di Vigilanza hanno infatti contestato ulteriori, significative criticità corrispondenti ad altrettante violazioni delle regole di condotta poste a carico dell'intermediario, nel rapporto con il cliente.

Si tratta principalmente di due tipologie di fattispecie.

La prima riguarda la violazione della normativa MiFID, che avrebbe consentito – nel corso delle ricapitalizzazioni del 2013 e 2014 – di qualificare come "adeguata" all'investimento in azioni BPVi una parte dei sottoscrittori, che altrimenti non lo sarebbe stata.

La seconda riguarda, invece, il processo di trattazione degli ordini di vendita, con riacquisto della Banca, dove gli ispettori Consob hanno rilevato *"sia nel 2013 sia nel periodo dall'1/1/2014 al 3/3/2015 ... il mancato rispetto da parte dell'intermediario dell'ordine cronologico"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 69).

Entrambe le pratiche hanno potuto diffondersi - secondo quanto ritenuto da Consob nel procedimento n. 43144 - grazie a un impianto normativo interno **inadeguato**, che è di per sé fonte di responsabilità, per il Consiglio di Amministrazione, per il Direttore Generale e per il Collegio Sindacale.

L'emersione di entrambi i fenomeni è la fonte di un diffuso contenzioso che espone la Banca a reclami e richieste risarcitorie formulate

da parte dei clienti che sostengono di esserne stati vittime. In caso di soccombenza, è evidente che BPVi potrebbe essere tenuta a sopportare danni di significativo ammontare, che potranno essere quantificati (quantomeno) in misura pari alle condanne che subirà – o, comunque, agli esborsi che dovrà sostenere per via delle transazioni concluse – per questo tipo di condotte. Danni, questi, causati da comportamenti che non avrebbero avuto luogo in presenza di un assetto organizzativo e di procedure adeguate e che andranno imputati a molti degli esponenti aziendali destinatari della presente causa.

* * *

5.2.- Cenni ai principi di diligenza e correttezza nel rapporto tra intermediario e cliente dopo l'intervento della Direttiva MiFID

Le regole di condotta di cui Consob contesta la violazione costituiscono attuazione del principio – ex art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – secondo cui "*nella prestazione di servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati*".

Li trovano espressione nello stesso TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 167/2007, e nel Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007 (il "**Regolamento Intermediari**"), che ha recepito in Italia la Direttiva comunitaria 2004/39/EC sui mercati di strumenti finanziari (nota, appunto, come "**Direttiva MiFID**"), dove, nell'ottica di assicurare che il cliente comprenda le caratteristiche del suo investimento, vengono previste tutele via via più intense, a seconda del tipo di servizio fornito dalla banca ⁽²⁰⁵⁾, specie se si tratta di un cliente non professionale ⁽²⁰⁶⁾

⁽²⁰⁵⁾ Di conseguenza, la Banca:

a, qualora fornisca il servizio di consulenza, deve procedere alla c.d. "*valutazione di adeguatezza*" degli investimenti, chiedendo all'investitore informazioni relative a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di

Ulteriore declinazione del principio di correttezza e diligenza – che viene qui in rilievo – è la regola, valida per il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini, in forza della quale l'intermediario deve garantire al cliente l'esecuzione degli ordini di negoziazione alle migliori condizioni (regime di *best execution*)⁽²⁶¹⁾.

Consob richiama, in particolare, l'art. 49 del Regolamento Intermediari, che impone agli intermediari, nella trattazione degli ordini per conto dei clienti, di applicare "*misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario*".

Nel dettaglio, l'art. 49 del Regolamento Intermediari prevede, *inter alia*, che gli intermediari debbano: **(a)** assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati

servizio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento e di astenersi dal prestare i servizi, qualora non ottenga tali informazioni;

b. mentre, qualora presti servizi di investimento differenti dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti (come la negoziazione in conto proprio o l'esecuzione di ordini), deve procedere con la c.d. "*valutazione di appropriatezza*", che presuppone la raccolta dal cliente di informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento di interesse. In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, occorre specificare che, a differenza della "*valutazione di adeguatezza*", dinanzi al rifiuto del cliente di fornire informazioni, l'intermediario può prestare il servizio richiesto, dopo aver informato il cliente stesso dell'impossibilità di effettuare la valutazione di appropriatezza.

⁽²⁶⁶⁾ È possibile che il cliente di dettaglio venga riclassificato come cliente professionale (il c.d. "*upgrade*"). A tal fine, è necessaria la richiesta del cliente e la successiva valutazione da parte dell'intermediario, che deve poter "*ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume*" (all. 3 al Regolamento Intermediari). Nel corso di questa valutazione, aggiunge Consob, "*devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: - il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi posti*".

⁽²⁶⁷⁾ Deve in altri termini adottare tutte le misure ragionevoli e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine, o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

ed assegnati; (b) trattare gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.

* * *

5.3.- Il processo di negoziazione delle azioni proprie nella regolamentazione di BPVi

5.3.1.- Alla luce dei suesposti rilievi, è obbligatorio che l'intermediario si doti al suo interno di un impianto regolamentare idoneo a prevenire ogni forma di abuso nei confronti del cliente.

Basti richiamare, al riguardo, il "*Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza*" del 29 ottobre 2007 (il c.d. "**Regolamento Congiunto**"), che impone all'intermediario - e, per esso, ai suoi organi di direzione e controllo - di dotarsi di un sistema organizzativo unitario "*al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi*" (Regolamento Congiunto, art. 4).

Ora, ciò che è emerso dalle diverse ispezioni susseguitesesi a partire dal 2015, è che la Banca si è colpevolmente astenuta dall'osservare fondamentali precetti regolamentari, adottando un approccio 'disinvolto' (ed ecco la cattiva gestione del rischio di non conformità) rispetto al trattamento delle azioni proprie.

Basti ricordare che, quanto all'attività di collocamento di azioni proprie sia sul mercato primario, sia su quello secondario, Consob ha accertato che la Banca ha dato concreta attuazione alla MiFID solo a partire dal 2012. Con il pieno coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si pensi che, nell'ambito della revisione annuale della "*strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*" (richiesta dagli artt. 47 e 48

del Regolamento Intermediari), il 7 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione deliberava l'"esclusione delle azioni emesse dalla Banca dal perimetro dei servizi di investimento", decidendo quindi "di gestirle nell'ambito della normale attività societaria, nelle more di una ridefinizione del servizio a cura delle competenti strutture" (cfr. ns. doc. 99).

Si sceglieva dunque di non presidiare la negoziazione di azioni BPVi con le misure regolamentari imposte dalla normativa MiFID a tutela del cliente. Una scelta, questa, che, stando ai rilievi di Consob, sarebbe stata poco prudente, in un'ottica di controllo del rischio di non conformità rispetto alla normativa MiFID ⁽²⁰⁸⁾.

Successivamente, nel maggio 2012, la Banca – dietro parere del proprio consulente legale – prendeva atto che l'attività di collocamento di azioni proprie sia sul mercato primario, sia su quello secondario **dava luogo alla prestazione di un servizio di investimento** ed era pertanto **da includere nel perimetro operativo della MiFID**.

È così, in data 2 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione approvava la nuova "*Policy in materia di trattamento MIFID in caso di emissione e vendita di azioni emessa da Banca Popolare di Vicenza*" (cfr. ns. doc. 100), che, tuttavia, non regolamentava un aspetto fondamentale della negoziazione delle azioni proprie, vale a dire il momento del riacquisto da parte della Banca tramite l'impiego del Fondo Acquisto Azioni Proprie ⁽²⁰⁹⁾.

⁽²⁰⁸⁾ In particolare, Consob "non ... ritiene che all'epoca dei fatti [ndr nel periodo precedente al 2 maggio 2012] potessero nutrirsi dubbi di sorta in merito all'applicabilità della disciplina di matrice MiFID alle operazioni su azioni emesse da BPVi" (ns. doc. 35, pag. 266).

⁽²⁰⁹⁾ Inoltre, la *policy* stabiliva che, tanto in caso di emissione delle azioni sul mercato primario, quanto in caso di vendita delle medesime sul mercato secondario, la Banca "non [avrebbe prestato] il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, consistente nella 'prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore di servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario', né [avrebbe sollecitato] altrimenti l'investimento nelle Azioni". E, ancora, "in nessun caso gli addetti alle filiali [avrebbero dovuto promuovere] di propria iniziativa l'investimento in Azioni BPVi", salva l'ipotesi di consulenza meramente passiva "in caso di richieste aventi ad oggetto un quantitativo di Azioni superiore a 100". Il

In data 19 marzo 2013, veniva aggiornata la *policy* sulla "*Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*" (cfr. ns. doc. 101), che individuava le modalità con le quali perseguire la strategia di *best execution* in relazione alla trattazione degli ordini di negoziazione per diverse tipologie di strumenti finanziari, tra le quali **non erano incluse le azioni BPVi** ⁽²¹⁶⁾.

Solo in data 9 luglio 2013, dopo aver peraltro ricevuto un nuovo parere legale che faceva ricadere l'acquisto di azioni proprie nel servizio di negoziazione in conto proprio e che segnalava che la Banca, nel definire le regole di condotta applicabili, avrebbe dovuto prestare attenzione alle previsioni in materia di *best execution*, il Consiglio di Amministrazione esaminava la bozza della "*Policy inerente le modalità di gestione ai fini MIFID delle azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza: acquisto di proprie azioni da parte della Banca su ordine delle clientela*", e dava mandato al Direttore Generale, dott. Sorato, per la finalizzazione dei relativi contenuti (cfr. ns. doc. 102, pagg. 472/477).

Alla base di tale *policy*, vi erano, da un lato l'insussistenza di un obbligo da parte della Banca a riacquistare le proprie azioni e, dall'altro lato, il rispetto del "*principio di parità di trattamento degli azionisti/clienti*", da assicurare *in primis* attraverso l'osservanza – nell'esecuzione degli ordini di vendita – del criterio cronologico.

Al contempo, era contemplata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di derogare ai criteri di esecuzione, sulla base di comprova-

documento stabiliva, infine, che "*i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed i componenti del Collegio Sindacale della Banca [sarebbero stati] responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Policy*", e ciò in esecuzione Regolamento Congiunto.

⁽²¹⁶⁾ Segnatamente, ai sensi dell'art. 4.1 della *policy* in questione, le tipologie di strumenti finanziari interessate dalla stessa erano: gli strumenti negoziati nei mercati italiani e nei mercati esteri, gli strumenti azionari non quotati, gli strumenti obbligazionari, i *covered warrant* e *certificates*, i derivati quotati nell'ambito di mercati regolamentati italiani, i derivati OTC, nonché le azioni non quotate emesse dalle Banche del Gruppo.

te ragioni eccezionali di bisogno, disagio sociale, caso fortuito e forza maggiore ⁽²¹⁾).

Va detto che – per quanto la Funzione *Compliance* avesse dato parere favorevole all'introduzione di tali deroghe – i consulenti legali interpellati nella primavera del 2013 non avevano prospettato la possibilità di introdurre nella normativa interna delle eccezioni al principio di evasione degli ordini secondo il criterio cronologico.

Inoltre, l'attuazione della nuova *policy* necessitava di implementazioni informatiche, tanto che lo stesso documento recava l'avvertimento che "*la banca osservava le previsioni di cui alla presente procedura per l'esecuzione degli ordini di vendita presentati dalla propria clientela una volta completati gli adeguamenti procedurali necessari per la gestione del processo.*"

Tali implementazioni informatiche, tuttavia, venivano eseguite con grave ritardo. E, nelle more dell'attuazione della *policy* approvata il 9 luglio 2013, entravano in vigore il Regolamento Comunitario n. 573/2013 e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014, che imponevano, *inter alia*, di rivedere l'impianto normativo interno in punto di negoziazione delle azioni proprie. Ciò che avveniva solo il 3 marzo 2015 (data che chiude il periodo oggetto di contestazione in questa sede), allorquando il Consiglio di Amministrazione approvava le nuove versioni (i) della *Policy* di acquisto delle proprie azioni da parte della Banca, (ii) della *Policy* di emissione e vendita di azioni BPVi, nonché (iii) della "*Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*" (la cui applicazione veniva stavolta estesa anche alle azioni BPVi) (cfr. ns. doc. 103).

* * *

⁽²¹⁾ In particolare, ragioni idonee a giustificare la deroga al criterio cronologico erano: (i) la perdita del lavoro o la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; (ii) la perdita improvvisa di familiari e congiunti; (iii) malattie e infortuni gravi propri o dei propri familiari; (iv) gravi perdite e danni legati ad eventi naturali (ad es. alluvioni, terremoti)

5.3.2.- Nel ripercorrere la regolamentazione interna, merita altresì attenzione il **Manuale Soci**, adottato dalla Banca con circolare n. 2136/S del 23 marzo 2006 e unico documento interno che regolamentava il riacquisto delle azioni proprie ("*Cessione azioni*").

Tale documento statuiva che l'unità interna preposta alla gestione della procedura di cessione era la U.O. Gestione Operativa Soci, fermo restando che "*tutte le richieste di cessione, previo esame e valutazione del Comitato Soci, [sarebbero state] sottoposte per la delibera al Consiglio di Amministrazione*" (cfr. ns. doc. 56, p. 15).

Sul piano procedurale, in assenza di un protocollo informatico dedicato, la gestione di tutte le richieste – formulate mediante la compilazione di moduli cartacei datati (ma privi dell'indicazione dell'orario) – avveniva tramite un *file excel* creato dalla U.O. Gestione Operativa Soci, una sorta di registro degli ordini, indicati secondo un criterio cronologico, che veniva sottoposto dapprima al Comitato Soci e, infine, al Consiglio di Amministrazione, che autorizzava le relative richieste.

Anche in questo caso, non ricorre soltanto l'inadeguatezza tecnica delle procedure, ma anche (e soprattutto) l'assenza, all'interno del Manuale, di disposizioni atte a garantire il rispetto dei principi di *best execution* e di parità di trattamento degli azionisti.

* * *

5.4.- La violazione delle procedure di adeguatezza e le c.d. riprofilature opportunistiche

È proprio in questo carente quadro procedurale, già di per sé fonte di responsabilità per gli organi preposti a garantire l'idoneità della struttura aziendale, che si collocano i diversi illeciti riscontrati da BCE e da Consob in relazione alla prestazione dei servizi di investimento.

In particolare, è Consob che contesta come le diffuse criticità procedurali, nel 2014 (sia in relazione all'Aumento di Capitale e al Mini Aumento di Capitale di quell'anno, sia in relazione al collocamento dei

titoli sul mercato secondario), "*abbia[no] reso possibili comportamenti opportunistici da parte della rete. sostanziatisi nella prestazione non dichiarata di consigli di investimento su azioni BPVi, dissimulati da ordini ad 'iniziativa cliente' con l'obiettivo di superare i controlli di adeguatezza*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 270).

Inoltre, la Consob ha rilevato che "*le procedure predisposte dalla Banca per la raccolta dei dati sulla clientela e la conseguente profilatura della stesse sono risultate caratterizzate da criticità che le hanno rese non idonee a catturare le effettive caratteristiche degli investitori*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 275).

In un simile contesto, caratterizzato da notevoli carenze procedurali, la stessa Autorità di Vigilanza ha altresì rilevato che, tra il 2013 e il 2014, molte delle sottoscrizioni sono risultate adeguate solo in virtù di *upgrade* dei profili di investimento avvenuto nel giorno dell'adesione o, comunque, nei giorni precedenti.

In particolare, sulla base delle ricostruzioni di Consob, "*(i) in occasione dell'aumento di capitale condotto dalla Società nel corso del 2013, il 65% delle sottoscrizioni del 'pubblico indistinto' sono risultate adeguate solo per effetto di variazioni in aumento dei profili dei clienti avvenute nel giorno di adesione o nei 5 giorni precedenti; (ii) in occasione del Mini Aucap 2013, n. 2672 aderenti (pari al 19% del totale degli NDG) presentavano un questionario modificato nel giorno di adesione o nei 5 giorni precedenti; (iii) in occasione dell'Aucap 2014, per il 79% degli NDG analizzati (2.860 su 3.611) vi sono state riprofilature in upgrading dei relativi profili che sono risultate determinanti ai fini del superamento del test di adeguatezza*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 279).

Si tratta di dati piuttosto eloquenti, che se uniti – sempre per citare i rilievi dell'Autorità di Vigilanza – all'"*assenza di adeguate procedure che limitino al massimo la discrezionalità degli operatori e in presenza di forti pressioni commerciali*", sono sintomatici di quel più ampio siste-

ma volto ad assicurare – in maniera *prima facie* illecita - la sopravvivenza della Banca, garantendo il successo delle ricapitalizzazioni.

* * *

5.5.- La violazione dell'ordine cronologico nell'evasione delle richieste di vendita delle azioni

L'altra condotta oggetto di censura concerne le modalità di trattazione degli ordini di vendita.

Alla base di questa condotta, posta in essere tra il 2013 e il 2015, vi era la sostanziale illiquidità del titolo BPVi, data dal crescente squilibrio fra le richieste di acquisto e quelle di vendita delle azioni stesse e dal conseguente allungamento dei tempi necessari per liquidare le azioni BPVi.

Come rilevato dalla BCE, infatti, *"di mese in mese, il mercato [delle Azioni] ha iniziato a soffrire di una progressiva perdita di funzionalità"* e i tempi di vendita delle Azioni sono esponenzialmente aumentati, *"passando da 28 giorni a gennaio 2013 a 388 giorni a dicembre 2014, e raggiungendo un valore massimo di 525 giorni a maggio 2015"* (cfr. ns. docc. 34, pag. 35 e ns. doc. 43, pag. 16). Con il Fondo Acquisto Azioni Proprie della Banca che non riusciva a soddisfare integralmente le richieste di vendita provenienti dagli azionisti ⁽²¹²⁾.

In questo contesto, secondo le stesse Autorità di Vigilanza, gli organi preposti alla gestione delle richieste di vendita di azioni BPVi (il

⁽²¹²⁾ Tant'è che Banca d'Italia, già nel marzo 2013, aveva formulato una richiesta di informazioni poiché, da alcune verifiche riferite al 30 settembre 2012, era emerso, rispetto al trimestre precedente, *"un rilevante incremento sia a livello individuale che consolidato delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,8 mln"* (cfr. ns. doc. 104). Dati, questi, che ove confermati avrebbero avuto già all'epoca impatti patrimoniali rilevanti, posto il *Total Capital Ratio* consolidato sarebbe diminuito dall'11,3% al 10,5%, mentre il *Tier 1 ratio* consolidato si sarebbe ridotto dall'8,2% al 7,4%. Ricevuta la risposta da parte dell'intermediario, in cui si confermavano le statistiche rilevate, l'Autorità di Vigilanza inviava la nota del 24 giugno 2013, invitando la Banca ad adottare *"ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni"* (cfr. ns. doc. 105).

Comitato Soci e il Consiglio di Amministrazione) hanno dato corso a un trattamento scorretto delle compravendite, con soci scavalcati e altri privilegiati, in violazione non soltanto della normativa (anche secondaria) in materia di servizi di investimento (e questo naturalmente è sufficiente perché si configuri responsabilità), ma anche delle stesse deliberazioni del Consiglio.

Il riferimento è alla decisione (assunta dal Consiglio in date 21 gennaio 2014 e 27 gennaio 2015, rispettivamente per gli esercizi 2014 e 2015) di derogare al c.d. *blocking period*, vale a dire quel periodo in cui sarebbe rimasta ferma l'operatività su azioni proprie (cfr. ns. docc. 106, pag. 115 e 107, pag. 234).

Una decisione che ammetteva, nonostante il blocco dell'operatività, l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie per evadere richieste di vendita secondo l'ordine cronologico, salvo il ricorrere di situazioni eccezionali, da valutare caso per caso a cura del Comitato Soci e, successivamente, dello stesso Consiglio di Amministrazione.

La vicenda ha ovviamente avuto ampia eco mediatica ⁽²¹³⁾, dal momento che sono stati individuati dei clienti piuttosto noti, i cui ordini di vendita delle azioni BPVi sono stati anteposti a quelli di altre migliaia di richiedenti, riuscendo in questo modo a liquidare il proprio investimento prima che l'assemblea degli azionisti, nell'aprile 2015, deliberasse la riduzione del prezzo da Euro 62,5 a Euro 48.

Il fenomeno è stato per la prima volta registrato da BCE, la quale ha contestato che "*il processo adottato per gestire il mercato secondario delle azioni proprie e gli strumenti utilizzati per soddisfare le richieste di negoziazione della clientela manifesta[vano] debolezze che espon[evano] l'intermediario a significativi rischi operativi e reputazionali*". Dove "*l'assenza di una procedura strutturata e 'protetta', idonea a gestire le*

⁽²¹³⁾ Per tutti, si veda il recentissimo articolo apparso su Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2017, dal titolo "*Quei 630 soci vip 'salvati' prima del baratro*" (cfr. ns.doc. 3).

richieste dei clienti, non [aveva] consentito, da un lato, la piena tracciabilità della sequenza temporale degli ordini; dall'altro, [aveva] lasciato spazio all'uso di strumenti di informatica d'utente che non assicura[vano] il pieno rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di vendita". Di conseguenza, ha rilevato sempre BCF, "da gennaio 2014 a febbraio 2015 n. 201 ordini per un ammontare di € 21,8 mln [erano] stati soddisfatti con priorità, consentendo ai clienti di trarre vantaggio da un iter preferenziale, scavalcando l'ordine cronologico; circa queste operazioni, per n. 62 (€ 7,4 mln) non si riscontrava la presenza del requisito di priorità definito dalla banca e relativo allo stato di default del cliente" (ns. doc. 43, pag. 16 e ns. doc. 34, pag. 36).

La Consob ha poi meglio individuato le singole forme di manifestazione del fenomeno. Per limitarci ad alcuni episodi esemplificativi ripresi dalla stessa, possiamo fare riferimento:

- alle due transazioni riferibili al Consigliere Pavan, che la stessa Consob, nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 43144, ha annoverato tra quelle che *"presentano profili peculiari"* e per le quali *"la Banca non ha fornito motivazioni, oltre al generico 'Vendita più volte procrastinata nel 2013. Trattasi di esecuzione cessione relativa a gennaio 2014'"* (cfr. ns. doc. 35, pag. 279) ⁽²¹⁴⁾;

- o alla cessione realizzata dalla signora Rosa Maria Saladino, dietro segnalazione della segretaria del Presidente Zonin, senza un'adeguata documentazione di supporto e che *"la segnalazione della segretaria del Sig.*

⁽²¹⁴⁾ Il tema è stato trattato anche dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2015 (cfr. ns. doc. 107, pag. 235), nel corso del quale, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte del consigliere Stella, il dott. Sorato rispondeva che *"le richieste [venivano] esaminate dettagliatamente in Comitato Soci"* e che le cessioni di azioni BPVi sarebbero state comunque possibili *"anche con un accordo diretto tra le parti"* o per il caso in cui il socio venditore avesse presentato *"direttamente uno o più acquirenti dallo stesso individuati"*. In ogni caso, sempre il dott. Sorato prospettava che *"la nuova policy aziendale e la relativa procedura informatica [avrebbero evitato] per il futuro, problematiche o dubbi di tale ordine"*.

Zonin [che] risulta[va] l' unica evidenza che motiva[va] l'operazione" (cfr. ns. doc. 35, pag. 77);

- o, ancora, all'operazione di riacquisto delle azioni detenute da Zeta S.r.l., società riconducibile al Consigliere Zigliotto, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2015.

In sostanza, ciò che è emerso dall'ispezione condotta dalla Consob, è che pur in un contesto di sostanziale illiquidità del titolo BPVi, è stato consentito ad alcuni soci – piuttosto che ad altri, che avevano formulato la richiesta di vendita in epoca anteriore – di disinvestire, recuperando l'intero capitale, pochi mesi prima che l'assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del valore delle azioni da 62,5 Euro a 48 Euro.

Il *modus operandi* riflesso dagli esempi appena indicati evidenzia come la Banca, negli anni che hanno preceduto il ricambio dei vertici aziendali, non abbia adeguatamente presidiato il processo di negoziazione in conto proprio/esecuzione di ordini, rendendo così possibili le violazioni delle regole di diligenza e correttezza cui gli intermediari devono attenersi rilevate dalle Autorità.

Una conferma di tutto questo proviene dalla Consob, che nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 43144, ha motivato la propria proposta sanzionatoria (oggi al vaglio del competente ufficio) per aver *"raffrontato, sia avuto riguardo al 2013 che al periodo gennaio 2014 – marzo 2015, le date delle richieste di cessione da parte dei soci con le date della delibera di accoglimento delle stesse"* e aver riscontrato:

- *"che molteplici domande di cessione presentate nella stessa data sono state approvate dal CdA in date diverse con intervalli variabili da 2 giorni a 495 nel 2013 e da 3 giorni a 655 giorni nel 2014-2015"*;

- *"cessioni deliberate nella medesima riunione del CdA presentavano differenti data valuta"*;

- *"in diversi casi, il CdA ha antergato la data delle operazioni, 'rettificando' decisioni assunte in riunioni precedenti"*;

- "in ciascuna riunione del CdA sono state **autorizzate** operazioni che non presentavano una sequenzialità nella data della richiesta";

- "in ciascuna riunione del CdA sono state approvate richieste pervenute nel mese, senza aver mai esaurito le richieste pervenute nei mesi precedenti";

- "soci che avevano presentato la richiesta nella medesima data hanno dovuto attendere anche per mesi l'accoglimento della richiesta rispetto ad altri soddisfatti in precedenza" (ns. doc. 35, pag. 305).

* * *

5.6.- La responsabilità per le carenze nel processo di negoziazione delle azioni

Stando alla ricostruzione offerta dalle Autorità di Vigilanza, il successo delle iniziative di ricapitalizzazione del 2013 e del 2014 è in buona parte legato alle violazioni della normativa MiFID. A ciò si aggiunga il rilievo, secondo cui - a fronte della sostanziale illiquidità del titolo BPVI - la Banca ha anteposto alcune richieste di vendita rispetto ad altre, senza validi motivi che giustificassero la deroga.

Tutto questo ha comportato una cattiva gestione del rischio di non conformità, rispetto alla regolamentazione MiFID, per via dell'inadeguatezza dell'impianto normativo interno.

Le (reiterate) violazioni delle regole di condotta hanno trovato terreno fertile in un contesto procedurale interno inidoneo ad assicurare il rispetto sia delle procedure di adeguatezza, sia delle regole di *best execution* nell'ambito della trattazione delle richieste di vendita.

Questo è di per sé fonte di responsabilità per tutti gli organi che, all'interno dell'impresa, sono deputati ad assicurare l'adeguatezza della struttura aziendale e del sistema dei controlli interni.

È infatti noto che, a partire dalla riforma del 2003, il legislatore ha attribuito estrema rilevanza all'organizzazione dell'impresa e la predispo-

sizione di assetti organizzativi adeguati assurge a strumento per assicurare il rispetto del principio di corretta amministrazione.

Di conseguenza, garantire l'adeguatezza degli assetti organizzativi costituisce a pieno titolo "*adempimento del dovere di corretta amministrazione e gestione*" ⁽²¹⁵⁾, tant'è che "*la responsabilità da 'inadeguatezza' organizzativa, contabile, amministrativa, patrimoniale e tecnica' rappresenta la "nuova frontiera della responsabilità degli amministratori e della stessa impresa" (216)*.

In questi termini, tutte le criticità del processo di negoziazione delle azioni che sono state denunciate dalle Autorità di Vigilanza sono imputabili al Direttore Generale, dott. Sorato, al vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Mercati, dott. Giustini, nonché agli Amministratori e ai Sindaci, che, su un livello superiore, sono i primi responsabili dell'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'azienda.

Tali responsabilità abbracciano il periodo intercorrente tra l'1 aprile 2011 e il 3 marzo 2015, laddove la data di inizio della contestazione coincide con quella presa in considerazione da Consob, nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 43144, in relazione alle carenze del processo di negoziazione delle azioni proprie ⁽²¹⁷⁾; mentre il termine finale coincide con la seduta del Consiglio di Amministrazione che, in recepimento del Regolamento Comunitario n. 573/2013 e del Regolamento De-

⁽²¹⁵⁾ P. SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle Società*, 2007, pagg. 154 e ss.; pag. 162.

⁽²¹⁶⁾ Cfr. V. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006 pag.12. In aggiunta, il criterio dell'adeguatezza non è soddisfatto solo in seguito alla predisposizione degli assetti, ma è necessario che tale criterio sia attuato efficacemente nel corso del tempo, "*tramite l'adempimento di un'obbligazione continuativa di monitoraggio e di vigilanza*" (cfr. G. MERCURI, *L'adeguatezza degli assetti*, in: *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, diretta da M. Irrera, Bologna, 2016, pag. 67).

⁽²¹⁷⁾ Consob rileva che "*la maggior parte delle irregolarità comportamentali individuate si collocano temporalmente negli anni 2013 e 2014*", ma osserva al contempo che "*non è men vero, per altro verso, che le censure, specie di natura procedurale, si riferiscono anche alla situazione esistente negli anni precedenti*" (ns. doc. 35, pag. 253).

legato (UE) n. 241/2014, ha approvato le nuove versioni (i) della *Policy* di acquisto delle proprie azioni da parte della Banca, (ii) della *Policy* di emissione e vendita di azioni BPVi, nonché (iii) della "*Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*" (la cui applicazione veniva stavolta estesa anche alle azioni BPVi) (cfr. ns. doc. 103).

Ma procediamo con ordine.

* * *

5.7.- Segue: la Direzione Generale

5.7.1 - Per le criticità collegate al processo di negoziazione delle azioni, sono anzitutto responsabili i componenti della Direzione Generale e, in particolare, il Direttore Generale, **Samuele Sorato**, nonché il vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Mercati, **Emanuele Giustini**.

Il primo risponde quale vertice esecutivo della struttura aziendale, deputato a sovrintendere "*all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi*" (art. 50 dello Statuto), per aver colpevolmente omesso di assumere iniziative idonee a prevenire le diverse disfunzioni e irregolarità riscontrate dalle autorità di vigilanza.

Quale Direttore Generale, egli era infatti responsabile di "*assicurare una efficace gestione del rischio di non conformità*" (cfr. ns. doc. 55, pag. 12) e, pertanto, avrebbe dovuto preoccuparsi di organizzare la struttura aziendale che gli faceva capo, in modo da ridurre al minimo il rischio "*di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)*" ⁽²¹⁸⁾.

⁽²¹⁸⁾ Questa era la definizione del rischio di non conformità secondo le "*Disposizioni di vigilanza in materia di conformità (compliance)*" del 10 luglio 2007 emesse da Banca d'Italia e applicabili *ratione temporis* al periodo che qui rileva (sono infatti state abrogate a decorrere dal 1 luglio 2015).

Ciò valeva *a fortiori* con riferimento alle procedure aziendali in punto di negoziazione di azioni proprie, per le quali operavano, tra l'altro, le previsioni di cui al Regolamento Congiunto, in forza del quale il dott. Sorato, quale "alto dirigente", era responsabile "*di garantire che l'intermediario si conform[asse] agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi*".

Anche in virtù della normativa di dettaglio, pertanto, il dott. Sorato, da un lato, avrebbe dovuto avere un ruolo proattivo nell'attivazione di più efficaci presidi che prevenissero le disfunzioni censurate dalle autorità di vigilanza, e, dall'altro lato, avrebbe dovuto intercedere presso il Consiglio, perché implementasse l'impianto normativo interno in materia di servizi di investimento.

Ma essendosi colpevolmente astenuto da questo tipo di attività, egli è senza dubbio responsabile.

Di pari avviso, sono le autorità di Vigilanza.

Per Consob, "*tenuto conto delle peculiari funzioni attribuite al Direttore Generale, rientrava tra i compiti dello stesso il dovere di attivarsi al fine di verificare che le procedure ed i presidi adottati in materia di valutazioni di adeguatezza delle operazioni e di esecuzione degli ordini aventi a oggetto le azioni BPVi ... fossero in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dalla disciplina di settore e di verificare altresì che i comportamenti tenuti dai dipendenti fossero conformi ai canoni di diligenza e correttezza richiesti*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 349).

La stessa Banca d'Italia ha contestato al Direttore Generale "*carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni*" (cfr. ns. doc. 45, pag. 4).

Ritourneremo in seguito sul dott. Sorato, poiché egli era membro del Comitato Soci, vale a dire di quel comitato cui venivano sottoposte le richieste di acquisto e di vendita delle azioni BPVi. Carica che, come ve-

dremo, accentua ulteriormente i profili di responsabilità che gli sono imputabili.

* * *

5.7.2 – Sussistono evidenti profili di responsabilità anche a carico del vice Direttore Generale, dott. Giustini.

Questi, come anticipato, era a capo della Divisione Mercati, ossia la divisione interna – gerarchicamente sottoposta alla Direzione Generale – chiamata a formulare e a realizzare gli indirizzi di politica commerciale della Banca, nonché a garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali prefissati.

Nel dirigere tale divisione, Giustini aveva quindi un ruolo di supervisione, direzione e coordinamento delle attività commerciali, con le "responsabilità aziendali" che seguivano, tra le quali quella di "osservare e far rispettare i principi di correttezza, eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati" (cfr. documento "Divisione Mercati").

Alla luce di ciò, è indubbio che le criticità relative all'esecuzione degli ordini di vendita delle azioni proprie da un lato, e al rispetto della disciplina in materia di adeguatezza e profilatura della clientela dall'altro debbano essere imputate (anche) al dott. Giustini per non aver assolto ai propri doveri gestori con la diligenza richiesta.

* * *

5.8.- Segue: il Consiglio di Amministrazione

5.8.1.- Le criticità relative alla negoziazione delle azioni BPVi, che abbiamo in precedenza descritto, sono altresì imputabili a tutti gli Amministratori che hanno ricoperto la carica tra l'1 aprile 2011 e il 3 marzo 2015,

Come per il capitale finanziato, anche per le carenze organizzative afferenti al processo di negoziazione delle azioni, la responsabilità andrà attribuita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, senza

alcuna differenziazioni tra i Consiglieri esecutivi (che componevano il Comitato Esecutivo) e i Consiglieri non esecutivi ⁽²¹⁹⁾.

La valutazione sull'adeguatezza degli assetti organizzativi è infatti una prerogativa dell'organo gestorio nel suo complesso, specie nel contesto di un'impresa bancaria dove il Consiglio riveste la funzione di supervisione strategica. Vale a dire che *"assicura che ... la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato"* e che il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale garantiscano *"la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi"* (cfr. Circolare n. 263/2006, 15° aggiornamento).

Peraltro, come per il Direttore Generale, anche con riferimento ai Consiglieri (che hanno cumulato le funzioni sia di supervisione strategica sia di gestione fino al 12 febbraio 2015, quando quest'ultima funzione è stata assegnata al dott. Sorato, nominato Consigliere delegato), viene in rilievo il Regolamento Congiunto.

In particolare, quale organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio aveva, tra l'altro, l'obbligo di: a) *"approva[re] i processi relativi alla prestazione dei servizi e [di] verifica[re] periodicamente l'adeguatezza"*; b) *"verifica[re] che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo [fosse] definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime [fossero] fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate"*; c) *"approva[re] e verifica[re] periodicamente ... la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità"*.

Quale organo con funzione di gestione, aveva inoltre l'obbligo di: a) *"attua[re] le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa"*, b) *"verifica[re] nel continuo l'adeguatezza del siste-*

⁽²¹⁹⁾ Tutt'al più potrebbe essere attribuita una maggiore responsabilità ai soggetti che hanno composto, negli anni oggetto di contestazione, il **Comitato Soci**.

ma. di gestione del rischio dell'impresa", c) "defini[re] in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali", d) "assicura[re] che le politiche aziendali e le procedure [fossero] tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato".

Il quadro normativo e regolamentare attribuisce pertanto a tutti gli Amministratori – indipendentemente dal conferimento di deleghe – il compito di valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni. Diventando ancor più rigoroso allorché impone all'intermediario – e, per esso, ai suoi organi di direzione e controllo – di dotarsi di un sistema organizzativo unitario *"al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi"* (Regolamento Congiunto, art. 4).

Fisiologico, pertanto, censurare l'operato di tutti i Consiglieri che sono stati in carica – come detto – tra l'1 aprile 2011 e il 3 marzo 2015, per le chiare colpe organizzative di cui si sono resi responsabili.

Stando agli accertamenti di Consob, è (almeno) dall'aprile 2011 che l'impianto normativo interno valido per la negoziazione delle azioni proprie era ben distante dai crismi dell'adeguatezza ed efficienza richiesti dalla regolamentazione MiFID.

Basti pensare che, in data 2 maggio 2012, il Consiglio approvava la *"Policy in materia di trattamento MiFID in caso di emissione e vendita di azioni emessa da Banca Popolare di Vicenza"*, che tuttavia non trattava il riacquisto delle azioni tramite il Fondo Acquisto Azioni Proprie, la cui regolamentazione veniva lasciata al (inadeguato) Manuale Soci (cfr. ns. doc. 56).

O, ancora, che la *"Policy inerente le modalità di gestione ai fini MiFID delle azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza: acquisto di proprie azioni da parte della Banca su ordine della clientela"*, approvata in bozza il 9 luglio 2013, non veniva nei fatti mai attuata, lasciando per-

tanto la Banca priva di una normativa esauriente in punto di servizi di investimento con oggetto le azioni proprie.

Logico quindi che un simile scenario, dove la negoziazione di azioni proprie era priva di adeguati presidi voluti dalla normativa MiFID a tutela dell'investitore, rappresentasse quasi un incentivo – per chi lo avesse voluto – a violare le regole di condotta. Tanto più in un contesto – quello materializzatosi tra il 2013 e il 2014 – in cui diventava importante (anzi, essenziale) che le ricapitalizzazioni e la campagna "svuotafondo" andassero a buon fine: ciò che, in maniera quasi inevitabile, finiva con l'aumentare il rischio di abusi nel collocamento delle azioni. Alla luce di tali rilievi, è allora evidente la responsabilità dei Consiglieri, cui va imputato di aver soltanto formalmente affrontato – nell'ambito dei consigli che si sono poc'anzi richiamati – la tematica dell'adeguamento del processo di negoziazione delle azioni proprie alla normativa MiFID, senza mai assumere iniziative davvero incisive, idonee a risolvere *in nuce* il rischio di condotte *contra legem* da parte delle strutture operative.

* * *

5.8.2 – Né si dica, con riferimento all'utilizzo strumentale della profilatura della clientela, che i Consiglieri fossero all'oscuro dei potenziali rischi cui era esposta la Banca. Basti ricordare che la funzione *Compliance* aveva a più riprese segnalato al Consiglio che i processi aziendali relativi alla prestazione di servizi di investimento lasciassero spazio al diffondersi di pratiche illecite.

In particolare, nelle relazioni rilasciate nel mese di dicembre 2012 (esaminata dal Consiglio di Amministrazione il 12 febbraio 2013, cfr. ns. docc. 108 e 109), nel marzo 2013 (presentata al Consiglio il 14 maggio 2013, cfr. ns. docc. 110 e 111) e nel luglio 2013 (presentata al Consiglio in data 9 luglio 2013, cfr. ns. docc. 112 e 113), si segnalavano:

- (a) *"un rilevante incremento delle percentuali di clienti che in sede di riprofilatura Mifid dichiara[va]no obiettivi e orizzonte temporale*

d'investimento rispettivamente più aggressivi e più lungo; anche i dati sugli upgrading di conoscenza ed esperienza segna[vano] importanti incrementi percentuali: tali evidenze, specie quelle relative agli obiettivi d'investimento e all'orizzonte temporale, [erano] in controtendenza rispetto ai dati di sistema che invece in [quel] momento storico testimonia[vano] una maggiore ritrosia dei risparmiatori verso forme di investimento finanziario più rischiose e con holding period più lungo";

- (e) *"**comportamenti sospetti** quali le modifiche di profilo in orari di chiusura degli sportelli e le modifiche apportate – presumibilmente – per testare quali risposte [potessero] rendere adeguato un determinato investimento";*
- (f) *"numerosi ... casi in cui il profilo di un cliente si innalza[va] in concomitanza del collocamento di specifici strumenti finanziari" (cfr. ns. doc. 112, pag. 12 e 13 e ns. doc. 114).*

È allora chiaro che, con riferimento a questa specifica area di criticità, sia i Consiglieri sia i Sindaci avevano piena contezza dei rischi che potevano discendere dalle anomalie segnalate dalle funzioni interne. Ciò nonostante, gli stessi si sono limitati a un esercizio formale dei propri compiti, non implementando i presidi operativi e omettendo di adottare misure incisive volte a rimuovere i profili di criticità.

Nonostante tali "segnali d'allarme", i Consiglieri si sono colpevolmente astenuti dall'adottare misure realmente incisive, che potessero prevenire – specie in vista degli Aumenti di Capitale del 2013 e del 2014 – i fenomeni (illeciti) che le autorità di vigilanza hanno riscontrato in occasione delle loro ispezioni.

Quanto alla violazione dell'ordine cronologico nell'ambito del trattamento degli ordini di vendita, vale ricordare che, secondo il Manuale Soci, *"tutte le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi ... ese-*

guito l'esame da parte del Comitato Soci ... [erano] oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione" (cfr. ns. doc. 56, art. 12).

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, aveva un ruolo centrale nel processo di riacquisto delle azioni BPVi da parte della Banca. Proprio per questo, sarebbe stato doveroso – e tutt'altro che complesso -- avvedersi dell'obsolescenza delle procedure, con le richieste di vendita che venivano presentate mediante la compilazione di moduli cartacei, che "non prevedevano la possibilità di indicare l'orario di ricezione della richiesta, ma esclusivamente il giorno, con conseguenti effetti sull'ordinamento cronologico delle istanze presentate nella stessa giornata" (cfr. ns. doc. 35, pag. 61). O con le richieste che venivano manualmente registrate su un *file excel* -- ciò che lasciava spazio a errori e/o omissioni -- e con le deroghe al principio cronologico che risultavano spesso "frutto di valutazioni discrezionali svolte dal GOS e, in primo luogo, dal suo Responsabile" (cfr. ns. doc. 35, pag. 63).

Insomma, un sistema che sarebbe stato inadeguato persino per una piccola banca locale degli anni '70 (quando l'informatizzazione delle procedure era ancora *in fieri*). Figuriamoci per una banca che, in pochi anni, aveva raggiunto una compagine di oltre 100.000 soci e che, secondo i proclami del suo Presidente, aveva l'ambizione di collocarsi nel 'salotto' dei principali istituti di credito europei.

Un sistema, questo, dove era possibile che alcuni soci riuscissero a disinvestire in tempi brevi "grazie alla raccomandazione di Zonin & C." (cfr. ns. doc. 3). E dove la "segnalazione della segretaria del sig. Zonin risulta[va] l'unica evidenza che motiva[va] l'operazione" (cfr. ns. doc. 35, pag. 77).

Evidente, allora, che si trattava di un processo connotato da gravi inefficienze strutturali, con un elevato rischio di errori e abusi, e nemmeno adeguatamente monitorato, posto che, in più di un'occasione, la funzione *Compliance* aveva rappresentato al Consiglio (ma anche al Comita-

to per il controllo interno e al Collegio Sindacale) che il monitoraggio sull'efficacia delle procedure di vendita delle azioni BPVi da parte della clientela non poteva essere effettuato a causa della mancata proceduralizzazione informatica dell'operatività sui titoli ⁽²²⁶⁾.

Solo nella seduta del 3 marzo 2015 (ma, a quel punto, era già iniziata l'ispezione della BCE), il Consiglio interveniva per migliorare l'impianto normativo, deliberando la nuova versione della *policy* di riacquisto delle Azioni (cfr. verbale CdA in data 3 marzo 2015).

Si deve concludere, allora, che gli Amministratori, non avendo fatto -- pur essendo destinatari da parte delle Funzioni *Compliance* di specifiche segnalazioni circa le potenziali criticità -- "*quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose*", non hanno agito con la diligenza professionale che gli si richiedeva, ma hanno al contrario operato in palese violazione di tutti gli obblighi loro imposti dalla legge e dalla normativa di vigilanza.

Pertanto, dovranno ritenersi solidalmente responsabili con il Direttore Generale, il vice Direttore Generale e, come subito vedremo, con i

⁽²²⁶⁾ In particolare, *i*) nel *Compliance Report* del 31 dicembre 2013, sottoposto al Consiglio di Amministrazione in data 4 febbraio 2014, veniva dato atto del rinvio del monitoraggio per il IV trimestre del 2013 e veniva evidenziata la circostanza secondo cui erano ancora in corso le attività volte alla produzione dei dati e alla proceduralizzazione dell'operatività sulle Azioni (cfr. ns. docc. 115 e 116); *ii*) nel *Compliance Report* al 31 marzo 2014, sottoposto al Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2014, si evidenziava la necessità del rinvio del monitoraggio per il I trimestre del 2014 (cfr. ns. docc. 117 e 118); *iii*) nei *Compliance Report* al 30 giugno 2014 e al 30 settembre 2014, sottoposti al Consiglio rispettivamente in data 9 settembre e 2 dicembre 2014, oltre a darsi atto dell'annullamento del monitoraggio per il I trimestre 2014, veniva evidenziato il fatto che fossero in corso "*interventi di modifica del processo operativo di inserimento e gestione degli ordini sulle azioni BPVi, che fino ad [allora era] stato gestito in modalità tali da rendere estremamente complessa e anche inaffidabile l'estrazione dei dati necessari per il monitoraggio e che, con l'applicativo che [sarebbe stato] rilasciato, [sarebbe diventato] più semplice e rapido*" (cfr. ns. docc. 119, 120, 121 e 122); *iv*) nel *Compliance Report* al 31 dicembre 2014, in cui, oltre al rinvio del monitoraggio previsto per il IV trimestre, veniva ancora una volta evidenziato che risultavano "*ancora non eseguiti gli interventi richiesti con riferimento alla negoziazione di azioni BPVi. Tuttavia, con il rilascio dello strumento informatico di gestione delle richieste di acquisto e vendita, si [sarebbe potuto] porre rimedio anche alle problematiche già rilevate dalla Funzione Compliance nel 2013*" (cfr. ns. doc.123).

Sindaci, anche con riferimento alle gravi violazioni riscontrate nel processo di negoziazione delle Azioni.

* * *

5.8.3 – Limitatamente alle violazioni, contestate anche da Consob, del principio di parità di trattamento nell'evasione delle richieste di vendita, un ulteriore profilo di responsabilità va imputato a coloro i quali componevano nel periodo oggetto di contestazione -- il **Comitato Soci**, ossia di quel comitato interno che, come abbiamo già detto in precedenza (cfr. *supra*, § 2.7.1), era preposto, ai sensi dell'art. 12 del Manuale Soci, a esaminare preventivamente "tutte le richieste di acquisto/cessione delle azioni BPVi [...successivamente] oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione" (cfr. ns. doc. 56).

Si tratta del dott. Sorato, quale Direttore Generale, del dott. Giustini, quale Responsabile della Divisione Mercati, nonché dei Consiglieri (tre) che sedevano nel Comitato⁽²²¹⁾. Ora, vero è che il Comitato operava sulla base di un regolamento interno del tutto inadeguato (di cui è responsabile *in primis* il Consiglio nella sua interezza), che imponeva di agire, "*nell'esame delle proposte, secondo criteri prettamente commerciali*" (e, tanto, fino alla modifica del marzo 2015, cfr. ns. doc. 124), senza che si facesse riferimento al principio di parità di trattamento⁽²²²⁾.

⁽²²¹⁾ Che, nel periodo di interesse, sono stati Marino Breganze (dal 27 aprile 2013 al marzo 2015), Giorgio Tibaldo (dal 27 aprile 2013 al marzo 2015), Franco Miranda (dal 29 aprile 2014 fino al 12 maggio 2015), Zeffirino Filippi (dal 29 aprile 2010 al 27 aprile 2013), Gianfranco Pavan (dal 3 maggio 2011 al 26 aprile 2014) e Paolo Tellati (dal 27 aprile 2013 al 9 luglio 2013).

⁽²²²⁾ In data 3 marzo 2015 (cfr. ns. doc. 103), è stato aggiornato il regolamento del Comitato Soci (cfr. ns. doc. 124), con la ridefinizione delle funzioni del comitato stesso. Infatti, premettendo che il Comitato "*svolge attività di supporto in favore del Consiglio di Amministrazione della Banca, formulando proposte e pareri in relazione a tematiche connesse all'azionariato della Banca*", nella nuova formulazione viene ridimensionato il suo ruolo, evidenziandone le funzioni consultive e strumentali rispetto al potere deliberativo del Consiglio. Nel testo: "*Il Comitato ha la responsabilità di fornire al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché lo stesso possa assumere consapevolmente e compiutamente le proprie determinazioni*". Si rileva che in questa versione, tra le funzioni del Comitato viene espressamente indicato l'esame e la valutazione di "*eventuali ipotesi di deroghe ai criteri di esecuzione degli ordini di vendita da parte dei clienti*", con l'ulteriore precisazione che "*Ogni proposta da*

Ma resta il fatto che a tale Comitato venivano sottoposte tutte le richieste di vendita.

È questo rappresenta un elemento ulteriore dal quale non si può prescindere --- per affermare che chi componeva questo consesso aveva piena contezza dell'inadeguatezza delle procedure e dell'elevato rischio di non conformità alle regole di condotta previste dalla legge e dalla normativa di vigilanza. Ciò che comunque accentua la responsabilità di questi soggetti.

* * *

5.9.- Segue: il Collegio Sindacale

Vista la (palese) inadeguatezza delle procedure a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi di investimento, sussistono profili di responsabilità anche a carico dei Sindaci.

Stiamo infatti trattando di un'area di operatività che investe direttamente l'attività del Collegio Sindacale e, in particolare, il compito – attribuitogli dalla legge (art. 2403, primo comma, cod. civ.) e dallo Statuto (art. 44) – di vigilare "*sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione*", che gli imponeva la verifica dell'effettivo funzionamento delle procedure aziendali idonee a garantire siffatto requisito ⁽²²³⁾.

sottoporra all'esame del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivata e documentata". Un regolamento, quindi, così come rinnovato, che quantomeno sul piano normativo limitava la possibilità di abusi da parte dei componenti del Comitato Soci. Garanzia, questa, che al contrario il precedente regolamento non riusciva a fornire.

⁽²²³⁾ *Corr'è stato affermato, "per quanto concerne gli assetti organizzativi, l'attenzione del legislatore si è rivolta [...] alla funzionalità dell'organizzazione interna dell'azienda, vista come presidio di una corretta gestione: oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo sono dunque sia la coerenza delle procedure aziendali rispetto alle dimensioni della società ed alle caratteristiche dell'attività svolta, sia la circostanza che la direzione dell'impresa risulti effettivamente esercitata dagli amministratori [...] e che i dipendenti siano dotati di appropriati livelli di conoscenze e competenze". Inoltre, ai fini*

Al riguardo, utile richiamare anche l'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, che attribuisce al collegio sindacale delle banche uno specifico ruolo di vigilanza sull'efficacia del sistema di controllo interno. O, ancora, il Regolamento Congiunto, che attribuisce collegio sindacale, quale organo preposto alla "funzione di controllo" i "*compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi*" (art. 10).

In sostanza, il Collegio Sindacale ha una funzione di vertice del sistema di controllo aziendale e questo significa che, per quanto sia "*complessa [1] articolazione della struttura organizzativa di una banca ... [ciò] non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso gestionali degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob*" ⁽²²⁴⁾.

di una valutazione degli "assetti amministrativi", il collegio sindacale è tenuto ad "esprimere un giudizio di idoneità sui processi di formalizzazione delle attività d'impresa" (cfr. V. BJONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto del codice civile*, in *Giur. Comm.*, 2006, pag. 5 ss.).

⁽²²⁴⁾ Cfr., con riferimento a una società di investimento quotata, Cass. civ. 29 marzo 2016, n. 6037, in *Società*, 2016, 6, 766.

È allora indubbio che le varie carenze riscontrate dalle autorità di vigilanza con riferimento alla negoziazione delle azioni vadano imputate anche ai Sindaci.

Infatti, gli stessi – quali destinatari dei flussi informativi provenienti dalle funzioni interne -- erano consapevoli sia dell'assenza di adeguate procedure che consentissero la regolare evasione degli ordini di vendita, sia degli elevati rischi connessi alla profilatura della clientela.

Ed erano in grado di comprendere appieno i risvolti problematici derivanti da quelle criticità.

Pertanto, considerato che l'intensità e l'analiticità del controllo dei sindaci aumentano in presenza di "*indici di rischio*", gli stessi avrebbero dovuto agire senza indugio e assumere le opportune iniziative utili a rimuovere le criticità rilevate dalle funzioni interne. E, invece, ciò che si registra è un totale immobilismo da parte degli stessi.

Pur a fronte di segnali d'allarme univoci, non hanno mai attivato quei poteri ispettivi – utilizzabili anche *uti singuli* -- che, ai sensi dell'art. 2403-*bis* cod. civ., avevano il potere di esercitare. Tantomeno hanno mai segnalato le pur diffuse anomalie che fin qui si sono esposte alle competenti autorità di vigilanza.

Piuttosto, nel guardare alla loro attività, emerge in maniera abbastanza chiara che gli stessi si limitavano a un esercizio solo formale delle proprie funzioni di controllo, senza mai sollecitare agli organi preposti (che fosse il Consiglio di Amministrazione, ovvero i dirigenti delegati) la necessità interventi correttivi rivolti. Interventi che, invece, sarebbero stati essenziali per prevenire – o quantomeno attenuare in modo significativo – i rischi che si sono poi materializzati, specie tra il 2013 e il marzo 2015, con la precisazione che, per quanto attiene al fenomeno degli 'scavalchi' (cfr. *supra* § 5.5), il periodo di riferimento si colloca a partire dal 2013 nella fase di più acuta illiquidità del titolo.

Evidente, allora, che anche i Sindaci vadano dichiarati responsabili (in solido con gli Amministratori e con gli alti dirigenti sopra richiamati), per non aver assolto con la dovuta diligenza alle funzioni che la legge e la normativa di vigilanza attribuisce loro in relazione alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi.

* * *

5.10.- Le criticità del processo di determinazione del prezzo

5.10.1.- Abbiamo visto che proprio dalle violazioni riscontrate dalle Autorità di Vigilanza con riferimento al processo di negoziazione delle azioni proprie muove la gran parte dei reclami e delle richieste risarcitorie avanzate dalla clientela.

Accanto a – e, in qualche modo, minimo comune denominatore di – questo 'filone' di contestazioni, vanno altresì richiamate le carenze che, sotto la precedente gestione, contrassegnavano il processo di determinazione del prezzo delle azioni BPVi. Anche il *pricing* è stato oggetto di censura da parte di BCE (e, di riflesso, da Banca d'Italia) e di Consob e non può di certo non essere oggetto – nella misura in cui dovesse esporre la Banca a danni patrimoniali e non patrimoniali – di (ulteriore) censura all'operato dei precedenti Consiglieri e dei Sindaci.

Questi ultimi, alla luce delle previsioni statutarie, erano i principali responsabili del corretto andamento di tale processo⁽²²⁵⁾ e che, proprio in virtù di tale ruolo, sono attualmente destinatari di diversi procedimenti sanzionatori promossi da Consob e da Banca d'Italia, su impulso di BCE (cfr. *supra*, IV).

Ciò premesso, occorre ricordare che, nel marzo 2011, la Banca – e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione – aveva affidato l'inca-

⁽²²⁵⁾ In particolare, l'art. 6 dello Statuto prevedeva che, "su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci approva[va] annualmente, in sede di esame del bilancio, anche tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso. l'importo che [avrebbe dovuto] essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione".

rico di redigere annualmente una perizia di stima sul prezzo delle azioni BPVi a un esperto indipendente, il prof. Bini.

Quest'ultimo, da quel momento, ha di anno in anno sottoposto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un elaborato tecnico contenente una stima del valore del prezzo dell'azione BPVi ⁽²²⁶⁾, conseguita secondo metodologie di calcolo fissate nell'"architettura metodologica" e nel "decalogo dei requisiti del processo valutativo annuale", vale a dire i documenti (predisposti dallo stesso perito nel 2011) che, a partire dal quel momento, hanno costituito la disciplina interna della Banca in materia di *pricing*, cui lo stesso prof. Bini (e tutti i soggetti coinvolti nel processo di *pricing*) avrebbe(ro) dovuto attenersi ⁽²²⁷⁾.

Ora, nell'ambito del procedimento n. 43144, Consob ha contestato agli *ex* Amministratori e agli *ex* Sindaci la mancata "formalizzazione dei flussi informativi con lo stesso" perito, nonché la mancata predisposizione di "adeguate misure di controllo sull'attività esternalizzata" (cfr. ns. doc. 35, pag. 84).

In più, secondo la Consob, la Banca "non si [sarebbe] dotata di una procedura disciplinante i ruoli, i compiti e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel processo in parola, rendendone anche difficoltosa la ricostruzione *ex post*" (cfr. ns. doc. 35, pag. 84) e "le strutture interne [sarebbero state] marginalmente coinvolte nel processo", con l'unica eccezione della Divisione Bilancio e Pianificazione, la quale avrebbe comunque "svolto attività di mero supporto in ordine ai lavori peritali, sen-

⁽²²⁶⁾ Il cui valore era stato confermato nella perizia redatta nel 2012 dalla Associazione professionale Avvocati e Commercialisti TLS e in quella redatta, ai fini della tassazione del c.d. *capital gain*, nel 2014, dal prof. Francesco Momenté.

⁽²²⁷⁾ Per fare qualche cenno, l'"architettura metodologica" prevedeva l'utilizzo da parte del perito di tre approcci valutativi "rispettivamente fondati sui flussi di risultato attesi, sui multipli e patrimoniale", mantenendo "le stesse tecniche di valutazione entro ciascun approccio", spiegando e riconciliando "le differenze di valore fra le diverse metodologie quando significative". Inoltre, l'architettura metodologica stabiliva che le tre tecniche valutative "pur facendo perno su driver di valore differenti [...] non [avrebbero dovuto] esprimere valori significativamente discostanti tra loro [...] in quanto i diversi drivers [avrebbero dovuto] essere funzione di un numero ristretto di variabili comuni" (cfr. ns. doc. 35, pag. 84).

za tuttavia spiegare le dovute verifiche di merito sui medesimi" (cfr. ns. doc. 35, pag. 85).

Tali carenze procedurali hanno trovato riflesso in occasione della determinazione del prezzo delle azioni BPVi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014.

Al riguardo, le Autorità di Vigilanza hanno censurato la condotta dei Consiglieri per avere, in entrambi gli esercizi, deliberato – con il parere favorevole del Collegio Sindacale – il valore unitario delle azioni stimato dal prof. Bini (Euro 62,50 per l'anno 2013 ed Euro 48,00 per l'anno 2014), in assenza di una adeguata dialettica interna e nonostante la documentazione peritale di supporto fosse stata messa a disposizione con scarso anticipo.

In particolare, per quel che riguarda il valore delle azioni al 31 dicembre 2013, le Autorità di Vigilanza evidenziano come, nella riunione dell'1 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione non si sarebbe soffermato sul significativo divario tra il valore minimo (49,3 Euro) e il valore massimo (64,4 Euro) risultante dall'utilizzo di due dei tre criteri di valutazione citati nella relazione ⁽²²⁸⁾. Un divario, questo, che non era in linea con le indicazioni contenute nell'"architettura metodologica", per le quali i tre metodi valutativi adottati non avrebbero dovuto esprimere "valori significativamente discostanti tra loro" (cfr. ns. doc. 35, pag. 87).

Passando, poi, all'esercizio 2014 (e, in particolare, al Consiglio dell'8 aprile 2015), la relazione del prof. Bini presentava, rispetto all'anno precedente, variazioni significative nella scelta dei parametri sottostanti al modello valutativo dell'*Income Approach* e nel *modus operandi*, in relazione a: (i) analisi di *sensitivity* svolta solo in occasione dell'ultima relazione valutativa; (ii) valutazione di alcune partecipazioni effettuata secondo criteri differenti; (iii) analisi di *payoff* sul valore dell'azione svolta

⁽²²⁸⁾ Segnatamente, secondo la relazione del prof. Bini, il valore delle azioni per l'anno 2013 era di Euro 49,3 con il *Market Approach*, di Euro 64,4 con il *Coast Approach* e di Euro 62,5 con l'*Income Approach*.

fino alla valutazione al 31 dicembre 2013. Variazioni, queste, che avrebbero dovuto suscitare se non un (approfondito) dibattito interno, quantomeno, una richiesta di chiarimenti all'esperto. Invece, anche in quell'occasione, sia il Consiglio di Amministrazione, sia il Collegio Sindacale hanno recepito in maniera sostanzialmente acritica le stime dell'esperto.

In sostanza, affidare a un esperto indipendente il compito di stimare il prezzo da proporre annualmente all'Assemblea non esonerava il Consiglio dall'obbligo di definire i principi a fondamento della valutazione, né di monitorare l'operato del perito stesso, (anche) tramite la previsione di adeguati flussi informativi e l'attribuzione alle funzioni interne di specifici compiti di vigilanza.

Sta di fatto poi che, anche a voler prescindere dal tema del processo, la determinazione del prezzo costituisce, in ogni caso, uno dei principali (se non il principale) atto di gestione suscettibile di censura (come dimostra l'ampio contenzioso in essere con gli azionisti) e di esso (unitamente alle sue conseguenze, che abbracciano ampi settori dell'operatività della Banca) dovranno rispondere Consiglieri e Sindaci.

* * *

5.10.2 - Passando alle conseguenze derivanti dalle summenzionate censure, va sottolineato che le stesse, oltre ai rilievi mossi dalle Autorità di Vigilanza, hanno condotto soci e risparmiatori a denunciare una vera e propria sovrastima del prezzo delle azioni, dei cui effetti – come vedremo più avanti cfr. *infra*, VI, § 5.8 – dovranno rispondere i precedenti vertici aziendali.

L'omessa adozione delle cautele dovute per assicurare una procedura di determinazione del prezzo trasparente ed efficiente denuncia infatti l'inadeguatezza degli assetti organizzativi e del sistema di controllo interno della Banca.

Tale violazione è imputabile sia ai Consiglieri sia ai Sindaci, che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, erano responsabili della determinazione

del prezzo delle azioni, da sottoporre annualmente all'attenzione dell'Assemblea. Ed è altresì imputabile al Direttore Generale, anche lui tenuto – sulla base delle deleghe conferitegli – a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e procedurale.

Né potrà sostenersi che la tecnicità della materia potesse esonerarli da un sindacato di merito sull'operato dell'esperto, perché la verità è che ciò avrebbe *a fortiori* imposto loro di prevedere una partecipazione delle funzioni interne della Banca all'attività di determinazione del prezzo delle azioni, al fine di intercettare eventuali incoerenze tra la stima fornita dall'esperto e i risultati derivanti da altri processi valutativi.

Incoerenze che avrebbero potuto (e dovuto) essere ravvisate alla luce dei molteplici segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre l'intero Consiglio (e i Sindaci) a porre una diversa (e maggiore) attenzione al processo di valutazione ⁽²²⁶⁾ e, in ogni caso, essere oggetto di approfondimenti e richieste di chiarimenti al perito ⁽²³⁰⁾. Così da prevenire le contestazioni sulla congruità del prezzo delle azioni BPVi che, come subito vedremo, la Banca si trova oggi a dover fronteggiare.

* * *

⁽²²⁶⁾ Con riserva di eventualmente approfondire il tema nel prosieguo, qui basterà ricordare, a titolo esemplificativo, *i*) al *gap* via via crescente tra il prezzo ufficiale delle Azioni e il graduale deterioramento dei principali indicatori economici e finanziari della Banca; *ii*) al macrocontesto in cui la Banca operava e, in particolare, la generale svalutazione degli avviamenti effettuata dal sistema bancario nel 2011; nonché *iii*) al disallineamento tra il prezzo delle Azioni e quello delle banche popolari quotate, nonostante l'omogeneità dei modelli di *business* e delle caratteristiche patrimoniali ed economiche.

⁽²³⁰⁾ Non a caso la stessa Consob ha evidenziato la totale assenza di "richieste di approfondimenti o chiarimenti da parte dei [consiglieri] in ordine alle scelte operate dal perito nell'ambito del processo valutativo", concludendo che "l'assenza di dibattito e la contestuale trattazione di più argomenti di elevata rilevanza appaiono segnaletici di un atteggiamento di scarsa attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione ad eseguire opportuni ed adeguati approfondimenti sulla relazione del perito" (cfr. ns. doc. 35, pag. 86).

5.11.- Il danno subito dalla Banca a causa delle anomalie del processo di negoziazione delle azioni e del *pricing* delle azioni

5.11.1.- Le criticità che hanno contrassegnato il processo di negoziazione delle azioni e quello di determinazione del prezzo nel periodo oggetto di contestazione hanno esposto BPVi a un gran numero di contestazioni - in molti casi già sfociate in iniziative dinanzi all'autorità giudiziaria - da parte della clientela (non solo quella interessata dal capitale finanziato). Iniziative che, ovviamente, hanno pesato e stanno pesando in modo determinante - così come abbiamo osservato con riferimento al capitale finanziato - sulla reputazione di BPVi (cfr. *infra*, § VII.1).

Con specifico riferimento alle contestazioni avulse dal fenomeno del capitale finanziato, la Banca ha inizialmente accantonato uno specifico fondo rischi per fronteggiare i "*reclami e i contenziosi promossi dalla clientela aventi ad oggetto l'operatività in azioni della Banca (esclusi quelli relativi al capitale correlato)*", determinato, in sede di relazione semestrale al 30 giugno 2016, in un importo pari a **230,7 milioni** di Euro (ns. doc. 6, pag. 25).

Sennonché, a partire dal 10 gennaio 2017, BPVi - anche al fine di mitigare i rischi legali insiti nei possibili procedimenti - ha formulato una "Offerta di Transazione" rivolta a larga parte della base sociale della Banca (circa 94.000 azionisti)⁽²³¹⁾, impegnandosi a corrispondere agli

⁽²³¹⁾ Ai sensi dell'art. 2 dell'Offerta, **non sono azionisti destinatari** della stessa i seguenti soggetti: "- società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.A.p.A.); - intermediari finanziari (inclusi quelli non bancari); - consorzi; - cooperative (salvo quelle a carattere no profit); - Pubbliche Amministrazioni (comuni, regioni etc.); - azionisti che hanno avviato giudizi in relazione alle Azioni BPVi, in qualunque sede, contro la Banca od altre società del Gruppo BPViS (sono, invece, Azionisti Destinatari dell'Offerta coloro che hanno sporto un reclamo o hanno avviato una mediazione); - azionisti che hanno ottenuto finanziamenti dalla Banca che, secondo i criteri indicati dalla BCE, sono stati considerati "correlati" all'acquisto o alla sottoscrizione di Azioni BPVi; - azionisti che hanno acquistato Azioni BPVi per effetto di successione mortis causa da una persona che aveva acquistato o sottoscritto, a propria volta, le Azioni BPVi fuori dal Periodo di Riferimento; - azionisti che hanno acquistato o sottoscritto tutte le Azioni BPVi da essi detenute per il tramite di intermediari finanziari non appartenenti al Gruppo BPVi. Nel caso in cui un azionista abbia acquistato o sottoscritto Azioni BPVi in parte per il tramite di una banca appartenente al Gruppo BPVi (la "*banca del Gruppo BPVi*") e in parte

stessi un indennizzo pari all'importo di 9 Euro per ciascuna azione BPVi, come definita nel testo dell'offerta (²³²).

L'offerta era sospensivamente condizionata al raggiungimento di "adesioni complessive per almeno dell'80% delle Azioni Indennizzate og-

per il tramite di altro intermediario finanziario, l'azionista potrà aderire all'Offerta solo per le Azioni BPVi acquistate o sottoscritte, rispettivamente, da o presso la banca del Gruppo BPVi (e sempre che sussistano le altre condizioni indicate nel presente Regolamento); - soggetti che hanno ricoperto o ricoprono, all'interno di banche o società finanziarie del Gruppo BPVi e a partire dal 1 gennaio 2007, i seguenti ruoli: (i) componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) componenti del Collegio Sindacale; (iii) Consigliere Delegato; (iv) Direttore Generale; (v) Vice Direttore Generale; e loro "familiari stretti" o "entità correlate" così come definiti ai sensi dello IAS24; - alcuni dipendenti ed ex dipendenti di società del Gruppo BPVi individuati dalla Banca sulla base di criteri oggettivi; - azionisti che hanno impartito un ordine di vendita di Azioni BPVi, rimasto inevaso e che avrebbe teoricamente potuto essere evaso nel caso in cui la Banca avesse rispettato l'ordine cronologico (secondo quanto accertato dalla Banca e accertato dalla Consob nell'ambito della propria attività ispettiva). Per le Azioni BPVi oggetto di tale ordine di vendita rimasto inevaso (i) la Banca ha in corso un'iniziativa separata, (ii) l'azionista non potrà partecipare all'Offerta. Per le eventuali ulteriori Azioni BPVi detenute dall'azionista e non oggetto dell'ordine di vendita rimasto inevaso, l'azionista potrà aderire all'Offerta, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Regolamento, a condizione che sottoscriva sia l'Accordo Transattivo ai sensi dell'Offerta, sia l'altro apposito accordo transattivo in virtù dell'iniziativa separata sopra indicata" (cfr. ns. doc. 125).

(²³²) In particolare, "le azioni BPVi che concorrono alla determinazione dell'indennizzo sono quelle acquistate o sottoscritte da un Azionista Destinataro dell'Offerta, rispettivamente, da o presso una banca del Gruppo BPVi durante il Periodo di Riferimento [i.e. tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016] mediante una o più delle seguenti modalità: - sottoscrizione degli aumenti di capitale della Banca eseguiti nel 2013 e nel 2014; - sottoscrizione dei cosiddetti mini-Aucap della Banca del 2013 e del 2014; - sottoscrizione degli aumenti di capitale della Banca finalizzati all'ampliamento della base sociale eseguiti nel Periodo di Riferimento; - conversione dei seguenti prestiti obbligazionari: BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.a EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280 2007-2015" (codice ISIN IT0004189343); "BANCA POPOLARE DI VICENZA 15.a EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 328.878.663 2009-2016" (codice ISIN IT0004548258); "BANCA POPOLARE DI VICENZA 5% 2013/2018 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI" (codice ISIN: IT0004932031); - acquisto di Azioni BPVi dalla Banca; - acquisti di Azioni BPVi da altri azionisti, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 agosto 2015, nel caso in cui l'Azionista Destinataro dell'Offerta cessionario, a seguito dell'acquisto, le abbia depositate presso la propria banca del Gruppo BPVi; - successione mortis causa, a condizione che il de cuius abbia a propria volta acquistato le Azioni BPVi nel Periodo di Riferimento mediante una delle operazioni sopra riportate; - fusioni e scissioni, a condizione che (i) il dante causa abbia acquistato a propria volta le Azioni BPVi nel Periodo di Riferimento mediante una delle operazioni sopra riportate, e (ii) l'Azionista Destinataro dell'Offerta che ha ricevuto le Azioni BPVi le abbia inserite nel deposito titoli detenuto presso una banca del Gruppo BPVi" (cfr. ns. doc. 125).

getto dell'Offerta stessa" ⁽²³³⁾ e tutti gli aderenti avrebbero rinunciato a "far valere qualsiasi contestazione inerente: (i) la determinazione del prezzo delle Azioni BPVi; (ii) la correttezza e completezza dell'informativa societaria e, più in generale, di dichiarazioni e comunicazioni rilasciate dalla Banca; (iii) il rispetto, da parte della Banca, di obblighi relativi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari o la prestazione di servizi di investimento; (iv) criticità emerse da accertamenti ispettivi di Autorità competenti; e ciò con riferimento a tutte le Azioni BPVi e le obbligazioni convertibili in Azioni BPVi nel tempo possedute dall'Azionista destinatario dell'Offerta e non solo alle Azioni indennizzate" (cfr. ns. doc. 125, artt. 5 e 6).

Il termine di scadenza dell'offerta, inizialmente fissato al 22 marzo 2017, è spirato il 28 marzo 2017 e, sulla base dei dati preliminari esaminati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta tenutasi in pari data, risulta l'adesione "di 66.712 azionisti (pari al 71,9% del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nel perimetro dell'Offerta medesima". Inoltre, risulta che, "al netto delle posizioni irrintracciabili e di quelle già oggetto di specifica analisi, la percentuale degli azionisti aderenti è pari al 72,9%, corrispondenti al 70,3% delle azioni BPVi rientranti nel perimetro dell'offerta di transazione" (cfr. ns. doc. 30).

Pur non essendo stata raggiunta la soglia dell'80% delle adesioni, prevista quale condizione sospensiva dell'offerta, il Consiglio si è riservato di valutare se rinunciare alla suddetta condizione "in occasione della riunione consiliare del 13 aprile [2017]", allorquando saranno completate le verifiche necessarie "per disporre di un dato certo e definitivo" e per conoscere quindi l'esatto ammontare degli indennizzi che la Banca dovrà in ipotesi corrispondere agli aderenti (cfr. ns. doc. 30).

⁽²³³⁾ Si tratta di una condizione "stabilita a favore della Banca", la quale "può decidere di rinunciare alla Condizione Sospensiva e procedere, quindi, al pagamento dell'Indennizzo anche se non è raggiunta la soglia sopra indicata" (cfr. ns. doc. 125).

Ora, non v'è dubbio che, qualora il Consiglio dovesse decidere di rinunciare alla condizione sospensiva contenuta nell'offerta e di dare quindi esecuzione agli indennizzi, ciò si tradurrebbe per la Banca in un notevole pregiudizio economico, eziologicamente riconducibile agli illeciti descritti in precedenza, sicché lo stesso dovrà essere integralmente risarcito da parte dei soggetti responsabili, nella misura che sarà quantificata in corso di causa.

Con la precisazione che, ai fini dell'esatta quantificazione del risarcimento, si terrà conto unicamente delle transazioni che dovessero essere definite con riferimento ad acquisti o sottoscrizioni di azioni BPVi effettuate nell'arco temporale oggetto di contestazione, vale a dire tra il 1 aprile 2011 e il 3 marzo 2015.

Al contempo, la Banca ha pieno diritto di essere risarcita dai precedenti vertici aziendali di tutti gli importi che la Banca dovesse essere eventualmente condannata a corrispondere a quegli azionisti che, non avendo aderito all'"Offerta di Transazione" (vuoi per mancata adesione, vuoi perché al di fuori del perimetro dei destinatari), hanno intrapreso o intraprenderanno iniziative risarcitorie o di altra natura ⁽²³⁴⁾ nei confronti della stessa, facendo valere vizi afferenti al processo di negoziazione/collocamento dei titoli con riferimento al mancato rispetto della disciplina applicabile (in particolare la MiFID), alla violazione della parità di trattamento e/o al *pricing* delle azioni.

Per questa componente di danno, dipendente dall'esito dei numerosi contenziosi, chiederemo una condanna generica *ex art. 278 cod. proc. civ.*, vale a dire un accertamento dell'*an* del diritto al risarcimento

⁽²³⁴⁾ Sul piano civilistico è riconosciuto, in capo alla società che debba ristorare i terzi per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito dei propri amministratori, il "*diritto di rivalersi nei loro confronti*" (cfr., *ex multis*, Cassaz. civ. Sez. I, 5 dicembre 2011 n. 25946, pubblicata nella banca dati pluris-*cedam.utetgiuridica.it*).

dei danni cagionati dai precedenti vertici aziendali, rinviando a un separato giudizio la determinazione del relativo *quantum debeatur*.

* * *

5.11.2.- Una precisazione, infine, va fatta con riferimento ai danni derivanti dalle violazioni del criterio cronologico nell'evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi.

A questo riguardo – ferma la richiesta di condanna generica per il danno che la Banca dovesse subire a causa dei contenziosi promossi con specifico riferimento a tali irregolarità –, è opportuno segnalare che la Banca ha intrapreso una specifica iniziativa di conciliazione transattiva *"rivolta esclusivamente agli azionisti che hanno inviato/conferito alla [stessa] un ordine di vendita che, secondo quanto accertato dalla Banca ed acclarato dalla Consob nell'ambito della propria attività ispettiva, non è stato evaso, ma avrebbe teoricamente potuto esserlo se la Banca lo avesse gestito secondi il corretto ordine cronologico"* (ns. doc. 126).

L'offerta prevede il riconoscimento, a favore di ciascuno dei destinatari (si tratta di 465 soggetti, per un totale di 464.876 azioni), di un *"indennizzo di 30 euro per ogni azione della Banca medesima oggetto di un Ordine di Vendita, quale indennizzo dei danni subiti per l'investimenti in, e il mancato disinvestimento di, Azioni BPVi di sua proprietà comunque acquistate nel tempo"*, a fronte della rinuncia, da parte degli aderenti, *"a far valere qualsiasi pretesa in relazione ai danni relativi ad Azioni BPVi con riferimento all'insieme delle Azioni BPVi detenute e nel tempo acquistate o sottoscritte"* (ns. doc.126, pagg. 1 e 2).

Alla data del 20 marzo 2017, le transazioni sottoscritte sono 348; riguardano, cioè, il **75%** circa degli azionisti interessati dall'offerta, con indennizzi riconosciuti dalla Banca che ammontano complessivamente a **Euro 9.736.140,00** (pari all'importo di 30 Euro riconosciuto per ciascuna azione, moltiplicato per le 324.538 azioni che sono state oggetto di transazione, ns. doc. 127). Una cifra, questa, che potrebbe aumentare fino a

Euro 13.946.280, nell'ipotesi in cui tutti i destinatari dell'offerta dovessero aderirvi.

Si tratta di una (ulteriore) voce di danno addebitabile agli Amministratori, al Direttore Generale e al vice Direttore preposto alla Divisione Mercati, dott. Giustini, nonché ai Sindaci, tutti responsabili, per quanto *supra* esposto, delle carenze procedurali che hanno di fatto consentito la violazione dell'ordine cronologico nell'esecuzione degli ordini di vendita.

Voce di danno di cui ci riserviamo di quantificare l'esatto ammontare in corso di giudizio.

* * *

6.- Le criticità del comparto creditizio

6.1.- Premessa

6.1.1.- Abbiamo a più riprese evidenziato, nel corso del presente atto, che il principio di sana e prudente gestione costituisce la regola cardine dell'intero ordinamento bancario, in quanto volto ad assicurare il perseguimento di obiettivi primari, tra i quali, *in primis*, la stabilità degli intermediari che devono orientare la loro condotta, specie in materia di erogazione del credito, a criteri di professionalità e prudenza. È quindi essenziale che l'attività *strictu sensu* 'bancaria' -- che secondo l'art. 10 TUB consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito -- si svolga nell'osservanza di tale principio.

Ciò posto, vedremo nel prosieguo come l'attività creditizia di BPVi abbia, in molti casi, disatteso tali principi, con ricadute che è facile intuire sui bilanci della Banca.

È infatti un dato acquisito che, alla base delle (enormi) perdite d'esercizio registrate dalla Banca negli ultimi due anni - per inciso, destinate fatalmente ad aumentare con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 -- vi sono, tra l'altro, le 'imponenti' svalutazioni del portafoglio crediti della Banca, conseguenza dell'esponentiale incremento delle posizioni deteriorate.

Per citare solo alcuni dati, i crediti deteriorati lordi ⁽²³⁵⁾ verso la clientela ammontavano, al 31 dicembre 2014, al (già enorme) importo di **6,4 miliardi di Euro** (cfr. ns. doc. 29, pag. 117) incrementati, nel corso dell'esercizio successivo, sino a **8,9 miliardi di Euro** (cfr. ns. doc. 26, pag. 113).

Lo scenario si è ulteriormente aggravato nel 2016. Nella relazione semestrale al 30 giugno 2016, infatti, si dava atto che *"i crediti deteriorati lordi verso clientela evidenzia[va]no, rispetto al [già sconvolgente quadro al] 31 dicembre 2015, un incremento in valore assoluto di 431,7 milioni di euro (+4,8%)"*, per un ammontare complessivo di **9,4 miliardi di Euro** (cfr. ns. doc. 6, pagg. 25 e 140), mentre al 31 dicembre 2016, i crediti deteriorati lordi ammontano a **9,8 miliardi di Euro**, con un incremento di 837 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2015.

Tali svalutazioni si legano, per una parte significativa, alla pratica del capitale finanziato, su cui ci siamo già soffermati in precedenza (cfr. *supra sub VI*, § 4). L'incremento registrato al 30 giugno 2016 è infatti *"ri-feribile per quasi la metà alle esposizioni vantate verso clientela con capitale finanziato che, sulle base delle analisi svolte internamente, risultavano non avere più sufficienti flussi di cassa per un rimborso integrale dell'esposizione"* (cfr. ns. doc. 6, pagg. 25 e 140).

Ma, più in generale, le numerose posizioni deteriorate sono null'altro che la (prevedibile) conseguenza delle gravi carenze che inficiavano il processo di erogazione del credito in BPVi, la quale, pur in un contesto congiunturale di crisi economica, ha dato corso a un anomalo (e decisamente incauto, in un'ottica di sana e prudente gestione) **incremento degli impieghi, in netta antitesi con il trend del sistema** ⁽²³⁶⁾. Una politica,

⁽²³⁵⁾ L'espressione "crediti deteriorati lordi" ricomprende sia le "sofferenze", sia le "inadempienze probabili", sia le "esposizioni scadute/sconfiniate deteriorate", al lordo delle rettifiche di valore.

⁽²³⁶⁾ Nella Relazione annuale di Banca d'Italia sull'anno 2012, si dava atto, in uno scenario di forte recessione, che *"le erogazioni di prestiti bancari per l'acquisto di abitazioni si sono dimezzate, sia per la minore domanda, correlata alla flessione del*

questa, cui ha fatto da contraltare, a decorrere dal 2013, il progressivo e inevitabile – aumento delle rettifiche sui crediti.

Questo, dicevamo, è solo il frutto di una politica creditizia chiaramente imprudente, contraddistinta dalla concessione di finanziamenti, anche ingenti, in assenza di adeguate verifiche, con istruttorie che rappresentavano in maniera acritica (e spesso generica) le condizioni patrimoniali del soggetto finanziato ed esprimevano valutazioni approssimative sulla capacità di rimborso dello stesso, ovvero sull'adeguatezza delle garanzie prestate. Una politica di cui la BCE, all'esito della propria ispezione, ha messo in luce il lato più oscuro (ma, allo stesso tempo, forse più emblematico), rilevando *"la presenza di forme indirette di prestito, finalizzate ad acquistare e sottoscrivere azioni proprie ... realizzate con l'intervento della filiazione estera BPV Finance International Plc"*, tradottesi in:

- *"linee di credito per € 30mln (dicembre 2012) a tre società - veicolo lussemburghesi (Jupiter Financial Investment S.A., Makalu Financial Investments S.A. e Broom Financial Investments S.A.), le quali a loro volta [avevano] trasferito la liquidità a tre società italiane (a Luna Investimenti srl, € 11 mln con data valuta 27.12.12; a Pelmo Investimenti srl, € 12,9 mln con data valuta 27.12.12; a Ginestra Investimenti srl, € 11,6 mln con data valuta*

reddito disponibile, sia per il permanere di condizioni di offerta restrittive, in particolare per la clientela più rischiosa; i margini sui nuovi prestiti sono aumentati per i mutui a tasso variabile e per quelli a tasso fisso. La qualità del credito è leggermente peggiorata, soprattutto per il credito al consumo e per i prestiti diversi da quelli per l'acquisto di abitazioni; il deterioramento è stato contenuto dalla maggiore selettività delle banche nella concessione dei mutui. Il succedersi di due recessioni nell'arco di pochi anni ha causato un forte deterioramento della situazione economica e finanziaria delle imprese. La contrazione dei volumi di attività, la minore capacità di rimborsare i debiti e l'accresciuta selettività delle banche hanno reso più tese le condizioni nel mercato del credito. È proseguita nel marzo scorso la contrazione dei prestiti, già registrata nel corso del 2012; il differenziale di tasso di interesse sui nuovi finanziamenti rispetto all'area dell'euro è rimasto intorno a 90 punti base. La quota di imprese che hanno dichiarato di non aver ottenuto in tutto o in parte il credito richiesto si è collocata su livelli storicamente elevati" (cfr. Relazione Banca d'Italia in data 31 maggio 2013, disponibile online sul sito www.bancaditalia.it, pag. 175).

- 14.12.12), al fine di acquistare un complessivo ammontare di € 30 mln di azioni BPVi dal "Fondo acquisto azioni" con data valuta 27.12.2012"; "finanziamenti per € 3 mln a luglio 2013 alle tre citate società-veicolo lussemburghesi le quali a loro volta hanno fornito liquidità alle stesse tre società italiane menzionate nel punto a (a Luna Investimenti srl, € 0,92 mln con data valuta 6.8.13; a Pelmo Investimenti srl, € 1,1 mln con data valuta 31.7.13; a Ginestra Investimenti srl, € 0,98 mln con data valuta 1.8.13), per sottoscrivere un equivalente ammontare di azioni di nuova emissione e obbligazioni convertibili in occasione dell'aumento di capitale del 2013, con data valuta 2.9.2013)";*
- *"una linea di credito di € 25 mln a Sorgente Group International Holding Ltd il 15.12.14; un importo pari a € 24,75 mln è stato poi trasferito il 18.12.14 a Banca Monte Paschi Belgio S.A. per acquistare n. 110.733 azioni BPVi a € 50,00 e n. 110.734 azioni BPVi a € 50, per un complessivo ammontare di € 11,1 mln (entrambe le operazioni sono state concluse ed eseguite il 23.12.14 attraverso Illiquidix LLP, che ha agito per conto dei due fondi di diritto maltese Eurasia Alternative Investment Fund 3 e Eurasia Alternative Investment Fund 4, di proprietà di Athena Capital Balanced Fund, le cui quote [come ben sappiamo] sono state integralmente sottoscritte da BPVi); n. 216.933 azioni BPVi a € 62,50 da Optimum Asset Management, per un controvalore pari a € 13,6 mln" (cfr. ns. doc. 43, pag. 14 e doc. 34, finding n. 5).*

* * *

6.1.2.- Dai bilanci della Banca e dagli accertamenti ispettivi emerge quindi un quadro fortemente censurabile e gravemente carente della politica creditizia; molto diverso dall'idea che la Banca stessa voleva trasferire all'esterno, quella cioè di un istituto dal profilo di rischio molto contenuto, votato al sostegno finanziario degli artigiani o delle piccole e medie

imprese; uno scenario, come detto, molto diverso, dimostrativo di una generale (e grave) inadeguatezza del sistema dei controlli interni, di cui dovranno rispondere, per le prerogative funzionali che gli competevano, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i componenti della Direzione Generale.

Ora, per evitare generalizzazioni e per non essere accusati di formulare giudizi sommari, la Banca – al fine di fornire da subito elementi concreti dimostrativi delle violazioni imputabili agli *ex* vertici aziendali e all'organo di controllo – ha commissionato alla società di revisione Ernst Young ("EY") l'analisi di un campione statistico di posizioni individuali, rappresentativo del portafoglio complessivo dei crediti deteriorati (sofferenze o incagli), concessi sino al maggio 2015, individuato sulla base di taluni criteri sintomatici (ad esempio: *(i)* competenza a deliberare del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del Comitato Centrale Fidi ⁽²³⁷⁾; *(ii)* valori di utilizzato pari o superiore a un importo di 5 milioni di Euro; *(iii)* posizione segnalata dalla Direzione Crediti come anomala o potenzialmente anomala; *(iv)* posizione con uno *share of wallet* della banca maggiore del 50%; *(v)* posizione già oggetto di verifiche da parte della Divisione *Internal Audit* della Banca; *(vi)* posizione già nel corso di verifiche da parte delle Autorità di Vigilanza).

Il campione selezionato consta di cinquanta posizioni (diciassette delle quali rientranti, come detto, nel perimetro del capitale finanziato), di cui è stata analizzata sia la fase di istruttoria dell'affidamento sia la gestione operativa del credito e l'attività di relativo monitoraggio ⁽²³⁸⁾.

⁽²³⁷⁾ Rammentiamo che il Comitato Centrale Fidi era composto da otto membri, di cui cinque Consiglieri, nonché, salvo impedimenti o assenza, il Direttore Generale, il Responsabile della Divisione Mercati e il Responsabile della Direzione Crediti Ordinari (cfr. *supra*, V, § 1).

⁽²³⁸⁾ In particolare, questo ha implicato la verifica della correttezza e della tempestività della gestione dei rinnovi e delle proroghe degli affidamenti, dell'aggiornamento delle informazioni e delle eventuali garanzie collegate all'affidamento, nonché la verifica del processo di sorveglianza e classificazione delle posizioni.

Le criticità riscontrate trovano la loro più evidente manifestazione con riferimento alle posizioni di capitale finanziato, dove la Banca – per le finalità che abbiamo rappresentato in precedenza – ha concesso, spesso a fronte di motivazioni del tutto generiche⁽²³⁹⁾, finanziamenti sproporzionati rispetto al patrimonio e al reddito (quando disponibile) dei beneficiari (individuati in larga parte tra i più 'affezionati' clienti), oltre che in assenza di garanzie⁽²⁴⁰⁾. Ma, come subito vedremo, criticità altrettanto significative interessano anche operazioni creditizie imprudenti e non meritevoli di diversa natura, compiute a sostegno di progetti immobiliari, o, più in generale, a sostegno dell'attività corrente di determinate imprese.

In questa sede, ci limiteremo ad analizzare nello specifico alcune di queste operazioni – le più rilevanti– rinviando a quanto più diffusamente osservato nella relazione di EY (cfr. ns. doc. 79).

In sintesi, evidenziamo subito che sulle sole cinquanta posizioni esaminate, la Banca, a fronte di un'esposizione per complessivi **Euro 1.228.529.222** al 31 maggio 2015, ha dovuto registrare al 30 novembre 2016 perdite da svalutazioni per **Euro 686.665.848**. L'esame del campione restituisce, quindi, un quadro sconsolante e fa emergere una prassi diffusa di deliberazione e concessione degli affidamenti nonostante le informazioni raccolte, sia nella fase di istruttoria sia nella gestione dei finanziamenti fossero, se non assenti, carenti o, comunque, indicative di criticità sulla situazione economico-patrimoniale della controparte.

⁽²³⁹⁾ Al riguardo, l'analisi compiuta da BCE sulle singole pratiche di fido sottoposte ai vari organi deliberanti, ha evidenziato che "le linee di credito finalizzate a finanziare l'aumento di capitale recavano generalmente la dicitura "cogliere (generalmente imprecisate) opportunità offerte dai mercati azionari" o "per evitare che il cliente smobilizzi proprie risorse finanziarie" (cfr. ns. doc. 43, pag. 12).

⁽²⁴⁰⁾ Inoltre, BCE ha constatato che "BIVi [utilizzava] diffusamente 'lo scoperto di conto corrente' senza alcun tipo di garanzia quale forma tecnica per finanziare clienti che si proponevano di "cogliere opportunità offerte dai mercati azionari". E ancora, "il team ispettivo ha rilevato un ricorso residuale alle forme tecniche di 'denaro caldo' e mutui, garantiti da ipoteca su immobili o chirografari. Dato il divieto legislativo di costituire in pegno le azioni della banca a garanzia dei finanziamenti, i clienti talvolta si impegnavano a mantenere nella banca generiche attività finanziarie" (cfr. ns. doc. 43, pag. 12).

In particolare, è emerso che gran parte delle cinquanta posizioni verificate presentano evidenti profili di censura, in quanto contraddistinte da istruttorie inadeguate (in relazione sia all'analisi reddituale sia alla valutazione della consistenza patrimoniale del prenditore), nonché dall'assenza o dell'insufficienza delle garanzie. Con un danno che si manifesta nell'irrecuperabilità parziale o in alcuni casi totale del credito, quantificabile in misura pari alle rettifiche effettuate dalla Banca su tali posizioni (allo stato, si tratta di 649 milioni di Euro), ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa.

Va detto, peraltro, che pur trattandosi di svalutazioni effettuate dalla Banca, con l'ausilio dei revisori, esse fotografano una perdita ormai irreversibile, destinata soltanto ad aumentare, atteso che la stragrande maggioranza dei finanziamenti non hanno alcuna *chance* di essere recuperati.

Questo vale – *a fortiori* – per i finanziamenti associati alla prassi del capitale finanziato, vuoi per l'incapacità conclamata dei debitori di far fronte alla restituzione vuoi perché, nel caso in cui le operazioni correlate (compravendita e finanziamento) fossero dichiarate invalide, le azioni proprie che la Banca riceverebbe, a fronte della restituzione del corrispettivo, non hanno più il valore al quale erano state vendute o sottoscritte. Senza considerare l'ulteriore pregiudizio derivante dall'irrecuperabilità anche della parte del finanziamento eccedente quello utilizzato per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni, nonché -- da indennizzare da parte dei convenuti nei cui confronti non è rivolta la domanda di risarcimento da perdite di impieghi (cfr. *supra*, VI § 4.8.2) ⁽²⁴¹⁾ -- il danno per i minori

⁽²⁴¹⁾ Si tratta di quei convenuti che non sono qui chiamati a rispondere dell'intero danno determinato dalle condotte inerenti al fenomeno del cd. 'capitale finanziato', i quali rispondono comunque del danno conseguente ai minori impieghi relativi agli importi delle singole operazioni di capitale finanziato che hanno approvato. Sono, in particolare, i Consiglieri Bedoni, Felletti, Ficozzi, Filippi, Colutta, Sciarrino e Rossi di Schio.

impieghi calcolato applicando - *mutatis mutandis* - quanto indicato *sub* VI, § 4.8.2.

Sul danno derivante dalla svalutazione dei crediti, si annuncia sin d'ora che sarà chiesto, nelle memorie a ciò preposte, che venga in ogni caso disposta una consulenza tecnica d'ufficio.

Alla perdita, inoltre, va aggiunto l'ulteriore pregiudizio, anch'esso conseguenza diretta delle violazioni imputabili agli organi di BPVi, da determinarsi, sempre in corso di causa, in misura corrispondente al c.d. 'costo del capitale' sostenuto dalla Banca per finanziare un impiego non produttivo, oltre al lucro cessante pari al rendimento medio che sarebbe stato ragionevole ottenere da impieghi *in bonis*, calcolato sugli importi complessivamente erogati.

* * *

6.2.- Le carenze nel processo di erogazione del credito

Prima di analizzare, nello specifico, alcune delle operazioni creditizie oggetto di censura, occorre distinguere tra le operazioni interessate dal fenomeno del capitale finanziato e quelle di (ordinaria) attività creditizia della Banca.

Le prime, infatti, si contraddistinguono per il fatto che, a fronte del progressivo (e peraltro consistente) incremento degli affidamenti, gli organi deliberanti della Banca (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e Comitato Fidi) non solo non valutavano la situazione patrimoniale e reddituale dei prenditori, ma si astenevano altresì dal richiedere, a supporto della concessione, garanzie di sorta.

Le operazioni creditizie al di fuori del perimetro del capitale finanziato, invece, sono caratterizzate da un'inadeguata valutazione del rischio di credito, il quale avrebbe dovuto fondarsi principalmente - ma così non è stato - sulla determinazione della capacità di rimborso del debitore nel corso del rapporto o al termine di esso. Dove l'elemento fondamentale di tale valutazione è costituito dalla proiezione degli equilibri finan-

ziari che caratterizzano l'impresa richiedente, essendo pacifico che la presenza o meno di garanzie collaterali non assorbe tali verifiche, ma può al limite modificare le conseguenze del manifestarsi del rischio (tanto più quando si tratti, come è stato nella maggioranza dei casi, di aree ancora da edificare o di immobili industriali).

Tali principi, peraltro, trovano conferma nel Manuale del Credito adottato dalla Banca, laddove veniva stabilito che:

- *"la valutazione del rischio [doveva] sempre essere improntata alla prudenza";*
- *"nella fase istruttoria del credito, [andava] acquisita, a cura del proponente, tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, nonché per accertare l'autonoma capacità di restituzione della controparte, avendo sempre le garanzie offerte natura di accessorie (giuridica) e sussidiarietà (economica);*
- *"la garanzia [era] da intendersi come copertura economica aggiuntiva, ritirata a salvaguardia del rischio di inadempienza ed è quindi uno strumento che si affianca sussidiariamente alla solvibilità del debitore principale" (cfr. ns. doc. 128).*

Il totale disinteresse per le regole di condotta surrichiamate si rifletteva, ovviamente, sullo scarso grado di dettaglio delle istruttorie che precedevano la concessione e/o il rinnovo degli affidamenti. Istruttorie spesso contraddistinte da generiche valutazioni sulle potenzialità prospettive della prestatrice, e che spesso erano focalizzate, più che sulla società beneficiaria del finanziamento, sul gruppo di appartenenza.

Tali criticità si inserivano in un quadro procedurale contrassegnato da gravi carenze, in cui – come rilevato da BCE nel *finding* n. 24 – *"le funzioni creditizie di BPVi [erano] coinvolte nella fase di concessione (esse presentano una proposta di fido, soggetta ad approvazione o diniego da parte della filiazione) ma non nelle fasi di classificazione e impair-*

ment" e in cui *"non si richiede[va] al Risk Manager né una valutazione periodica del collaterale dei p/t attivi (...) né il calcolo del rischio di controparte generato dai p/t passivi, nonostante la presenza di attività 'non eligible' emesse da talune controparti"* (cfr. ns. doc. 43, pag. 29 e ns. doc. 34).

Ora, per le operazioni che di seguito analizzeremo sono riscontrabili non solo profili di responsabilità in capo ai soggetti che, a turno, hanno deliberato (il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo o il Comitato Fidi) tali affidamenti, ma anche in capo a quei soggetti che, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di Gestione del Credito, erano obbligati *"a segnalare qualsiasi situazione o informazione che po[tesse] pregiudicare il regolare rimborso del credito accordato, dando tempestiva segnalazione al gestore e/o agli organi preposti alla gestione e/o al controllo del credito"* (cfr. ns. doc. 129).

Naturale riferirsi al Direttore Generale, che, nell'impianto normativo interno, oltre ad avere poteri deliberativi in materia di erogazione del credito (entro determinate soglie di valore), aveva tra le proprie funzioni quella dell'*"esame preventivo di tutte le pratiche che vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo"*.

Così come è inevitabile riferirsi alla Divisione Crediti e a chi l'ha condotta, *ratione temporis*, nel periodo in cui si collocano le operazioni oggetto di censura, vale a dire il vice Direttore, Paolo Marin. Tale divisione aveva, *inter alia*, la funzione di *"verificare la regolarità dell'iter di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte dipendenti dalla Divisione"*, nonché quella di *"presentare le proposte di finanziamento di competenza degli organi superiori - avvalendosi dell'attività della U.O. Analisi, anche alla luce dell'andamento del Gruppo e del settore economico d'appartenenza"* (cfr. ns. doc. 82, pag. 3).

Ovviamente, attesa la dimensione degli illeciti, non possono andare esenti da responsabilità gli organi preposti a valutare e vigilare sul regolare andamento della gestione e, quindi, sul rispetto dei canoni di corretta amministrazione nella conduzione del comparto creditizio.

In questi termini, saranno responsabili i Sindaci, nonché, per l'ipotesi di affidamenti deliberati dal Comitato Esecutivo, gli stessi Amministratori non esecutivi, che, in sede consiliare, a norma dell'art. 40, decimo comma, dello Statuto, erano puntualmente notiziati delle decisioni del Comitato, con i relativi verbali che venivano inseriti agli atti di ciascuna seduta.

Effettuate tali considerazioni – che consentono di individuare le precise responsabilità imputabili ai gestori di BPVi, con riferimento agli ingenti danni derivanti dalle anomalie nel comparto dei crediti – passiamo ora a esaminare le più significative operazioni oggetto di censura richiamando qui, per tutte le altre, quanto più ampiamente evidenziato nel documento predisposto da EY (cfr. ns. doc. 79), con riserva di sviluppare nel corso del giudizio alcune di tali posizioni.

* * *

6.3.- Le operazioni oggetto di censura (le posizioni di capitale finanziato)

Come anticipato, nel campione delle cinquanta posizioni esaminate, ve ne sono **diciassette** riconducibili nel perimetro del capitale finanziato, di cui **dieci** interessano affidamenti a favore di persone fisiche (per un valore accordato al 31 maggio 2015 di circa 240 milioni di Euro e un valore utilizzato, alla medesima data, di Euro 229,7 milioni) e **sette** interessano affidamenti a favore di persone giuridiche (per un valore accordato al 31 maggio 2015 di 202,4 milioni di Euro e un valore utilizzato alla medesima data di 184,7 milioni di Euro) (cfr. ns. doc. 79).

Si tratta di posizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione o da suoi comitati interni (il Comitato Esecutivo e il Comitato Centrale

Fidi), che dimostrano come il fenomeno del capitale finanziato sia stato spesso associato a una politica creditizia fuori controllo, asservita, cioè, a logiche che nulla hanno a che vedere con un corretto e adeguato impiego delle risorse della Banca.

Una politica, in altri termini, che, essendo finalizzata ad assicurare il conseguimento di obiettivi ben diversi da quelli tipici dell'erogazione del credito, ha condotto alla concessione di finanziamenti a favore di soggetti che, nella maggior parte dei casi, erano palesemente privi di merito creditizio e, in ogni caso, con modalità e secondo logiche che rendono oggi in molti casi aleatorio (se non impossibile) il recupero degli importi accordati.

* * *

6.3.1- Silvano Ravazzolo

Del sig. Silvano Ravazzolo abbiamo già avuto modo di parlare in occasione della descrizione del fenomeno del capitale finanziato (cfr. *supra*, VI § 4.2). Egli era cliente di BPVi dal 12 luglio 1972 e socio dal 3 settembre 1984. Era altresì uno dei soci di riferimento del gruppo economico Confrav (facente capo alla Confrav S.p.A.).

A partire dal 2010, gli affidamenti concessigli sono cresciuti da Euro 4.300.000 a **Euro 50.030.000** (l'ultimo affidamento risale al dicembre 2014) e, come abbiamo potuto constatare in precedenza, una cospicua parte degli stessi (**pari a Euro 39.139.828**) è stata destinata all'acquisto di titoli BPVi.

Al di là di tutte le implicazioni giuridiche e contabili connesse al capitale finanziato, gli affidamenti in esame risultano di per sé censurabili perché deliberati in palese violazione del principio di sana e prudente gestione.

Anzitutto, occorre sottolineare che le delibere rilevanti sono tutte state assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2011 (nuova finanza per 11 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 85), 27 novembre

2012 (nuova finanza per 11,6 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 87), 27 agosto 2013 (nuova finanza per 3 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 88), 1 ottobre 2013 (nuova finanza per 3 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 89), 24 giugno 2014 (nuova finanza per 10.100.000 Euro, cfr. ns. doc. 90), 2 dicembre 2014 (nuova finanza per 7 milioni di Euro, ns. doc. 91).

Ciò che viene in rilievo è che tutte le proposte di fido erano motivate in maniera generica per sostenere l'intenzione del beneficiario di "concentrare ... tutte le disponibilità mobiliari" presso la Banca (cfr. ns. doc. 85, pag. 7) o di effettuare "nuovi investimenti mobiliari e immobiliari", che si risolvevano, come abbiamo visto, nell'acquisto o sottoscrizione di titoli BPVi (cfr. ns. docc. 87, pag. 6; 88, pag. 7; 90, pag. 7; 91, pag. 7).

Si aggiunga che il Consiglio ha sempre approvato le proposte di fido pur in assenza di analisi economico-reddituali sul cliente. Non venivano fornite né le dichiarazioni dei redditi, né informazioni di dettaglio sul patrimonio immobiliare; gli organi intermedi facevano generico riferimento talora alla natura di "primario cliente sia a titolo personale che aziendale" e al suo "elevato spessore patrimoniale" (cfr. ns. doc. 85, pag. 7), ovvero alla "valida rispondenza patrimoniale della famiglia Ravazzolo" (che, in tale ottica, avrebbe dovuto giustificare – senza che ve ne fosse data alcuna evidenza – un'esposizione complessiva, nei confronti di tale famiglia, superiore ai 100 milioni di Euro, cfr. proposte di fido del 27 agosto 2013 e del 1 ottobre 2013, ns. docc. 88, pag. 1 e 89, pag. 1)⁽²⁴²⁾.

In sostanza, il sig. Silvano Ravazzolo ha ricevuto circa **45 milioni di Euro** in poco più di tre anni, **senza rilasciare alcuna specifica garan-**

⁽²⁴²⁾ Occorre considerare che, dal "Regolamento Gestione Credito" della Banca che, sul terz. prevedeva, "ferma la piena discrezionalità del Consiglio d'Amministrazione in tema di rischio accordabile, i poteri riservati al Presidente dallo Statuto, nonché quelli attribuiti al Comitato Esecutivo per le delibere in caso di urgenza, il limite di credito per gruppo economico o per singola controparte non Bancaria o appartenente a gruppo Bancario, è di 60 milioni di euro [e che, solo] in presenza di garanzie reali (ipoteche, pegno regolare o irregolare che non abbia per oggetto azioni di società del gruppo economico finanziato e, possibilmente, di gruppi affidati in via autonoma) tale limite [sarebbe stato] elevabile a 150 milioni di euro" (cfr. ns. doc. 130).

zia a supporto, né di natura reale, né tantomeno personale. Una circostanza, questa, che non merita neppure di essere commentata, specie in considerazione di quanto previsto nel Manuale del Credito, secondo cui *"il credito si concede giorno per giorno ed è responsabilità primaria del gestore la sua concessione. Quando il rischio cliente aumenta, l'obiettivo della gestione è di contenere il rischio banca adottando tempestivamente tutti gli strumenti necessari"* (cfr. ns. doc. 129, pag. 8, principio presente anche nelle versioni più aggiornate).

Se poi si considera che, in alcune delle pratiche di fido relative al sig. Silvano Ravazzolo, il Nucleo Analisti di Direzione, atteso l'*"intervento di rilievo"*, aveva segnalato l'opportunità di adeguato "supporto garantistico" (cfr. ns. docc. 85, pag. 8; 88, pag. 9; 90, pag. 8 e 91, pag. 9), non pare residuare alcun dubbio sulla palese responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei singoli affidamenti in questione (i Consiglieri che hanno deliberato i singoli affidamenti, i Sindaci presenti nelle sedute consiliari, nonché il Direttore Generale Samuele Sorato e il vice Direttore generale, dott. Paolo Marin).

Come ampiamente prevedibile, il sig. Ravazzolo non ha rimborsato i finanziamenti (anzi, ha addirittura convenuto in giudizio la Banca per censurare la pratica del capitale finanziato e vedersi stralciata la posizione debitoria), sicché la posizione è a incaglio, con una perdita quantificabile in misura pari alla svalutazione apportata dalla Banca al 31 novembre 2016, vale a dire Euro 41.701.002 (pari al danno azionato in questa sede).

* * *

6.3.2.- Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan

Le medesime anomalie si riscontrano nel caso degli affidamenti concessi al sig. Giancarlo Ravazzolo (fratello di Silvano) e della sig.ra Valeria Pillan, cointestatari di un conto presso BPVi, e clienti della Banca dagli anni '80.

Anche tali soggetti, tra il 2010 e il 2014, hanno ricevuto, a titolo di finanziamento, oltre **45 milioni di Euro**, incrementando la propria esposizione debitoria da un importo di 4,3 milioni di Euro all'importo di **Euro 50.010.000**. Di tale importo, come abbiamo visto, il 79% è stato investito in titoli BPVi, per un controvalore di Euro 39.400.450.

Sorvolando sulle delibere che non hanno impattato sull'esposizione complessiva, sono sei quelle con cui il Consiglio di Amministrazione ha progressivamente incrementato gli affidamenti a favore dei sig.ri Ravazzolo-Pillan, vale a dire quelle del 29 agosto 2011 (nuova finanza per quasi 12 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 131), del 27 novembre 2012 (nuova finanza per 11,6 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 132), del 27 agosto 2013 (nuova finanza per circa 3 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 133), del 1 ottobre 2013 (nuova finanza per 3 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 134), del 24 giugno 2014 (nuova finanza per Euro 9.050.000, cfr. ns. doc. 83) e del 2 dicembre 2014 (nuova finanza per 7 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 84).

Anche in questo caso, tutte le pratiche di fido sottoposte all'approvazione del Consiglio presentavano una serie di criticità tali da precludere a qualsiasi Consigliere dotato di un minimo di diligenza di concedere il finanziamento richiesto.

Anzitutto, gli aumenti di fido si fondano – al pari di quanto accaduto per il sig. Silvano Ravazzolo – su motivazioni generiche e poco verosimili, dal momento che i "*nuovi investimenti mobiliari e immobiliari*" (mai specificati in proposta, cfr. ns. docc. 131, pagg. 3 e 7; 132, pagg. 3, 7 e 8; 133, pagg. 3 e 7; 83, pag. 3 e 7; 84, pag. 3 e 7), puntualmente si risolvevano in investimenti in titoli BPVi.

Inoltre, non si rinviene mai una puntuale analisi sulla capacità di rimborso dei prenditori, atteso che le dichiarazioni dei redditi risultano o non disponibili o, se disponibili, restituiscono una situazione reddituale

dei prenditori che non avrebbe consentito di certo – in un'ottica di limitazione del rischio – la concessione di affidamenti così rilevanti ⁽²⁴³⁾.

Né tantomeno risulta allegata una specifica valutazione del patrimonio immobiliare dei prenditori (anzi, viene perfino esclusa la sussistenza di una tale garanzia, dandosi atto nelle schede messe a disposizione del Consiglio che il signor Ravazzolo aveva da tempo costituito un fondo patrimoniale sugli immobili di proprietà).

Risultano solo ed esclusivamente dei generici riferimenti all'affidabilità della famiglia Ravazzolo, che, nel rigore (si fa per dire) dei precedenti vertici aziendali, era sufficiente per accordare decine di milioni di Euro (centinaia se si considera l'esposizione della Banca verso tutto il gruppo Ravazzolo).

A tutto ciò si aggiunga l'assenza di garanzie. Non un'ipoteca, non una fideiussione, nemmeno una lettera di *patronage*. E, in questo, il Consiglio ha volutamente disatteso le osservazioni del Nucleo Analisti Direzione, che raccomandavano, "*visto l'ammontare complessivo*" dell'esposizione, di valutare l'acquisizione di un adeguato "*supporto garantistico*" (cfr. ns. docc. 132, pag. 9; 133, pag. 10; 83, pag. 9 e 84, pag. 9).

Era ampiamente prevedibile che, data la situazione reddituale e patrimoniale dei prenditori, il credito fosse destinato a deteriorarsi. E, infatti, la posizione è a incaglio e la Banca ha subito una perdita pari, allo stato, alle risultanze della svalutazione operata – al 31 novembre 2016 – di **Euro 41.776.749**.

Ovviamente, anche in questo caso, il pregiudizio economico subito dalla Banca, va imputato a tutti i Consiglieri che hanno deliberato le

⁽²⁴³⁾ In particolare, nella proposta di fido sottoposta al Consiglio del 24 giugno 2014 (dove si prospettava un incremento degli affidamenti di oltre **9 milioni di Euro**), si dava conto della dichiarazione fiscale di Giancarlo Ravazzolo per l'anno 2012, con un reddito imponibile di 206.000 Euro. Lo stesso reddito (anzi, 1.000 Euro in più) veniva prodotto dallo stesso Ravazzolo l'anno dopo, come veniva rappresentato nella proposta di fido portata all'attenzione del Consiglio del 2 dicembre 2014 (che avrebbe poi deliberato un ulteriore aumento dell'accordato complessivo di **7 milioni di Euro**) (cfr. ns. docc. 83 e 84).

diverse proposte di fido, in uno con i Sindaci presenti alle sedute, nonché al Direttore Generale e al vice Direttore Generale (e Responsabile della Divisione Crediti), Paolo Marin.

* * *

6.3.3.- Luigi Morato

Le considerazioni svolte con riferimento ai finanziamenti concessi ai sig.ri Ravazzolo valgono anche con riferimento agli affidamenti concessi al sig. Luigi Morato, imprenditore e socio di vecchia data della Banca che, improvvisamente, si è visto elargire da BPVi, in poco più di un quinquennio, oltre 30 milioni di Euro, così passando da un'esposizione debitoria nei confronti della Banca di 3 milioni di Euro a una di oltre 34 milioni di Euro, di cui – come abbiám visto – una cospicua parte (circa 26,4 milioni di Euro) destinata all'acquisto o sottoscrizione di titoli BPVi.

Le delibere con le quali il Consiglio di Amministrazione ha progressivamente incrementato gli affidamenti a favore del sig. Morato si sono avute nelle sedute consiliari del 27 settembre 2011 (nuova finanza per 11 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 135), del 20 dicembre 2011 (nuova finanza per 5,5 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 136), del 2 aprile 2013 (nuova finanza per 2,5 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 137), del 23 luglio 2013 (nuova finanza per 2,3 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 138), del 28 gennaio 2014 (5,5 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 139) e del 8 luglio 2014 (nuova finanza per 7,8 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 140).

Tutte le pratiche di fido portate di volta in volta all'attenzione del Consiglio presentavano le medesime (ed evidenti) criticità.

Anche in questo caso, colpisce anzitutto l'inconsistenza delle motivazioni: "*cogliere opportunità di investimenti sui mercati finanziari e/o nel comparto immobiliare*" (cfr. ns. doc. 136, pagg. 2 e 6); "*sfruttare al meglio l'attuale scenario del mercato mobiliare*" (cfr. ns. doc. 137, pagg. 1, 3 e 8); "*sfruttare il momento di stasi del mercato e poter cogliere adeguate opportunità*" (cfr. ns. doc. 138, pag. 8); consentire al prenditore di

"non smobilizzare assets patrimoniali" (cfr. ns. doc. 139, pag. 8) o, addirittura, consentire al prenditore "non ... intenzionato a realizzare assets patrimoniali [di] contestualmente continuare a operare sui mercati" (cfr. ns. doc. 140, pag. 8).

A ciò va aggiunta, *more solito*, *i*) l'assenza di specifici approfondimenti sulla capacità di rimborso del beneficiario dei finanziamenti ⁽²⁴⁴⁾, nonché *ii*) l'assenza di garanzie (personali o reali) a tutela della Banca nell'ipotesi (più che prevedibile) che il sig. Morato non fosse riuscito a rispettare le scadenze.

La posizione è a incaglio e la Banca ha subito una perdita quantificabile, al 30 novembre 2016, in un importo pari a **Euro 29.899.254**.

Tale danno andrà ovviamente imputato, in solido, a tutti i Consiglieri che hanno deliberato le diverse proposte di fido, ai Sindaci presenti durante le sedute consiliari, nonché al Direttore Generale e vice Direttore Generale, responsabile della Divisione Crediti, Paolo Marin.

* * *

6.3.4.- NSFI S.r.l.

Altra posizione che assume valore paradigmatico delle criticità rappresentate - e che, per inciso, è l'ennesima espressione di un (quanto meno ambiguo) rapporto tra i precedenti gestori e il gruppo Marchini (cfr. *supra*, § VI. 1) - è quella relativa a NSFI S.r.l. (già Lujan S.p.A.), società riconducibile appunto al Gruppo Marchini ("NSFI").

⁽²⁴⁴⁾ Nelle proposte di fido si riscontrano solo dei sommari - e privi di documentazione a supporto - riferimenti a "importanti proprietà immobiliari (valorizzate cauzionalmente in 2 milioni)" (cfr. ns. doc. 135, pag. 6), o generiche indicazioni circa una "consistenza patrimoniale importante ma da leggersi tuttavia anche alla luce dei rilevanti impegni diretti (riferibili quasi interamente [a BPVi]) ed indiretti (a favore di Imm.re Tre Emme)" (cfr. ns. docc. 137, pag. 3; 138, pagg. 3 e 9; 139, pagg. 3 e 10; 140, pagg. 3 e 10). In alcune proposte di affidamenti si trova altresì evidenziato il dato relativo alle dichiarazioni dei redditi del sig. Morato. Dichiarazioni che davano atto di redditi netti poco superiori ai 300.000 Euro l'anno, di certo non in grado di giustificare le erogazioni accordate dal Consiglio (cfr. ns. doc. 139 e 140).

A partire dal novembre 2011, la Banca (e, in particolare, il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Amministrazione) ha progressivamente incrementato gli affidamenti a favore di NSFI (senza il rilascio di adeguate garanzie), fino a maturare la complessiva esposizione, al 31 maggio 2015, di **Euro 76.433.592**, in parte destinata (**per un importo pari a Euro 42.276.563**) all'acquisto di azioni BPVi ⁽²⁴⁵⁾.

La Banca concedeva un primo affidamento a NSFI con delibera del Comitato Esecutivo in data 22 novembre 2011, attraverso la concessione di un **finanziamento chirografario di 30 milioni di Euro** a 60 mesi, **non garantito** e "*destinato sia ad investimenti di natura mobiliare*", sia all'acquisto "di alcuni complessi immobiliari e impianti di produzione di energia elettrica" (cfr. ns. doc. 141, pag. 6) ⁽²⁴⁶⁾.

In data 20 marzo 2012, nonostante l'analisi economico-patrimoniale della debitrice riportata nella PEF evidenziasse un peggioramento rispetto al novembre 2011 ⁽²⁴⁷⁾, il Consiglio di Amministrazione deliberava un ulteriore affidamento, avente a oggetto la costituzione "*di due 'plafond' di cassa per cpl. 40/mln. di euro (su due tranches da 30 - 10) [...] finalizzati sia ad investimenti di natura mobiliare nonché per consentire alla cliente di cogliere opportunità di mercato legate al settore immobiliare*" (cfr. ns. doc. 142, pag. 7).

Tale affidamento avrebbe dovuto essere garantito da un pegno su obbligazioni BPVi che la stessa NSFI deteneva nel portafoglio, per un controvalore di 30 milioni di Euro (un controvalore, quindi, insufficiente a garantire l'ammontare dell'intero credito).

⁽²⁴⁵⁾ Questi importi non comprendono quelli 'transitati', diciamo così, dai fondi lussemburghesi e diretti sempre al Gruppo Marchini.

⁽²⁴⁶⁾ Quest'ultima delibera è stata sottoposta per "presa visione" al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2011.

⁽²⁴⁷⁾ In particolare, l'organo proponente segnalava "*rispetto all'esercizio precedente un decremento delle immobilizzazioni finanziarie da euro 57/mln ad Euro 1,1 mln*", nonché "*l'uscita dal perimetro del gruppo della Milonia Srl e l'acquisizione della società Madonna della Neve [nonché] l'abbattimento dei crediti da euro 32/mln ad euro 15/mln*" (ns. doc. 142, pag. 7).

Ma tale garanzia non veniva nemmeno perfezionata, tanto che la linea di credito *de qua* veniva resa operativa solamente per 12,1 milioni di Euro (sui 30 milioni concessi), a fronte del pegno su Buoni Ordinari del Tesoro, per pari importo (cfr. ns. doc. 79).

In data 24 luglio 2012, lo stesso Consiglio di Amministrazione approvava la rimodulazione del *plafond* di cassa di 30 milioni di Euro accordato in precedenza (e solo in parte reso operativo), concedendo in luogo dello stesso, "*due tranche di finanziamento a medio termine (durata 5 anni, con preammortamento pari a 3 anni) destinati: - limitatamente ad euro 13/mln. per investimenti mobiliari che [avrebbero dovuto essere] eseguiti da società terze anche non rientranti nel perimetro di Gruppo [Marchini]; - limitatamente ad euro 17/mln. per sottoscrivere l'aumento di capitale della METHORIOS CAPITAL SPA, società quotata sul mercato AIM ITALIA MAC di Borsa Italiana*" (cfr. ns. doc. 143, pag. 8). A garanzia della *tranche* di finanziamento di 17 milioni di Euro, sarebbe stato costituito un pegno sulle azioni di Methorios Capital S.p.A., peraltro sottoscritte da NSFI attraverso la provvista fornita dalla Banca stessa.

Infine, in data 8 luglio 2014, la Banca avallava la "*razionalizzazione delle linee di credito e dei pricing applicati*", tramite la concessione di "*due mutui aventi le seguenti caratteristiche: un mutuo di Euro 25 milioni, durata 60 mesi, rimborso bullet, assistito da pegno su titoli quotati (Methorios SpA) per Euro 13,6 milioni (previsto stop loss in caso di variazione riduzione del prezzo del 10%) in linea con attuale garanzia sui fidi in essere; un mutuo di Euro 35 milioni, durata 36 mesi, rimborso bullet, assistito da impegno a mantenere titoli presso [la Banca] per Euro 26 milioni (ex Euro 13 milioni), impegno sostituibile con pegno su titoli quotati, anche di non largo flottante, in eventualità di trasferimento del finanziamento a società controllate/collegate; - riconferma in incremento del c/c per elasticità di cassa di Euro 15 milioni (ex Euro 11,3 milioni)*" (cfr. ns. doc. 144, pagg. 10 e 13).

Il risultato di una simile politica creditizia, come accennato *supra*, ha dato origine a una posizione creditoria di quasi 80 milioni di Euro nei confronti di una società priva di adeguata consistenza patrimoniale e incapace di estinguere tale esposizione, tanto da indurre la Banca ad appostare il credito a incaglio in data 29 giugno 2015.

L'esposizione di NSF1 è stata svalutata al 30 novembre 2016 dalla Banca in misura pari a **Euro 60.802.647**.

Ora, il danno derivante dalla perdita che la Banca ha maturato in relazione a questa vicenda è imputabile agli *ex* Amministratori (*in primis*, quelli che componevano il Comitato Esecutivo) di BPVi, i quali in violazione del principio di sana e prudente gestione – hanno fornito (incondizionato) sostegno a iniziative finanziarie con un significativo profilo di rischio, senza un'adeguata valutazione del merito creditizio della società beneficiaria.

In particolare, le criticità registrate nella fattispecie riguardano *in primis* le lacune delle istruttorie propedeutiche alle delibere di fido, di tenore meramente descrittivo e carenti di puntuali analisi sulla capacità di rimborso. Basti pensare, al riguardo, che il primo affidamento (un finanziamento chirografario di 30 milioni di Euro) è stato concesso **nonostante la Banca "sul fronte economico non disponesse di un esauriente dettaglio"** (cfr. ns. doc. 141, pag. 6).

In secondo luogo, gli Amministratori non hanno valutato in modo adeguato la consistenza delle garanzie prestate in relazione agli affidamenti concessi, che, come evidenziato in precedenza, a partire dal 24 luglio 2012 avrebbero avuto, quale contropartita, i soli titoli azionari di Methorios Capital S.p.A., nonché un "*impegno a mantenere titoli presso ns istituto per Euro 26 milioni (ex 13 milioni)*", cui non è mai seguito il perfezionamento di alcuna garanzia (cfr. ns. doc. 144, pagg. 3 e 13).

Già tali rilievi -- rinviando per una più compiuta analisi delle diverse anomalie riscontrate al *report* di EY (ns. doc. 79, pag. 211 e ss.) –

sono sufficienti per affermare la responsabilità in capo agli Amministratori che hanno concorso alla formazione dell'esposizione, all'ex vice Direttore Generale, Paolo Marin, nonché ai Sindaci, con i conseguenti obblighi risarcitori a carico di questi ultimi, a causa della perdita subita dalla Banca per via dell'irrecuperabilità del credito.

* * *

6.3.5.- Elan S.r.l.

Un'altra posizione, tra quelle del campione esaminato da EY, che merita attenzione è quella di Elan S.r.l., società del gruppo Cattelan, costituita il 12 ottobre 2011 e affidata dalla Banca, tra il novembre 2011 e l'ottobre 2012, per 38 milioni di Euro (integralmente impiegati per l'acquisto di azioni BPVi).

Le delibere che vengono in rilievo, assunte dal Consiglio di Amministrazione, risalgono al 15 novembre 2011 (quando è stato accordato un finanziamento di 17 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 145) e al 30 ottobre 2012 (quando l'affidamento è stato incrementato di 21 milioni di Euro, cfr. ns. doc. 146). E sono entrambe censurabili per le seguenti ragioni.

Elan era una *newco*, con un capitale sociale di 10.000 Euro, priva quindi di autonoma capacità reddituale e di una qualche consistenza patrimoniale.

Nonostante ciò, la Banca ha prima deliberato un finanziamento di 17 milioni di Euro, sulla base della solita (e generica) motivazione che accomuna tutte le posizioni di capitale finanziato: "*sostenere eventuali investimenti legati all'ampliamento attività del Gruppo [Cattelan] e a cogliere possibili opportunità sui mercati finanziari (azioni e/o titoli di stato) o nel comparto immobiliare*" (cfr. ns. doc. 145, pagg. 7 e 13) ⁽²⁴⁸⁾.

⁽²⁴⁸⁾ Tra le condizioni per l'operatività della linea, era altresì previsto l'aumento di 3 milioni di Euro del capitale sociale di Elan; aumento che sarebbe stato poi perfezionato e la relativa liquidità sarebbe poi stata impiegata per acquistare azioni BPVi.

E, nemmeno un anno dopo, ha incrementato l'affidamento di altri 21 milioni di Euro, cui faceva da contraltare, nell'ambito di una più ampia operazione di riassetto del gruppo Cattelan, il "*venir meno a livello di gruppo di € 18.000.000 di denari caldi suddivisi tra Rolan/Ca' Ross/Ellisse/Cattelan Italia*" (cfr. ns. doc. 146, pag. 8).

In questo modo, il Consiglio – con il concorso della Divisione Crediti – ha accresciuto il rischio di credito della Banca, autorizzando a che una quota parte significativa della complessiva esposizione debitoria del Gruppo Cattelan (circa 75 milioni di Euro) venisse riallocata su una *newco* che, come detto, era sostanzialmente priva di mezzi propri e registrava anomalie andamentali gravi, causate dal temporaneo 'scaduto' della linea di credito di 17 milioni di Euro concessa l'anno prima.

More solito, il Consiglio non si è nemmeno curato, a copertura di tale rischio, di esigere dalla prenditrice (e tantomeno da altre società del gruppo di appartenenza) garanzie reali o personali, in ciò disattendendo, tra l'altro, le considerazioni del responsabile della Sorveglianza Crediti (riportate nella proposta di fido deliberata dal Consiglio il 30 ottobre 2012), dove si osservava che la proposta "*non [era] coerente con la politica creditizia determinata dall'attuale classificazione*" e si invitava a "*valutarsi forme tecniche di intervento più tutelanti per il ns istituto, ancorché si tratti di richieste di affidamenti richieste nell'ambito del riassetto organizzativo/finanziario di gruppo*" (cfr. ns. doc. 146, pag. 11).

Alla luce di tali rilievi, risultano evidenti le criticità che hanno contrassegnato l'*iter* istruttorio e deliberativo delle suddette operazioni creditizie, con il risultato che – attesa l'incapienza della controparte e l'assenza di garanzie – il credito vantato dalla Banca è a incaglio e quasi integralmente svalutato.

Il danno subito dalla Banca coincide quindi con 'la perdita subita dalla Banca, pari, al 30 novembre 2016, a **Euro 33.068.700**, data l'incapienza -- associata -- della società debitrice.

Tale danno andrà imputato, in solido, a tutti i Consiglieri che hanno deliberato le diverse proposte di fido, ai Sindaci presenti durante le sedute consiliari, nonché al Direttore Generale e vice Direttore Generale, responsabile della Divisione Crediti, Paolo Marin.

* * *

6.3.6.- Altre operazioni di capitale finanziato

Le posizioni fin qui illustrate costituiscono non esauriscono il campione delle operazioni creditizie interessate dal capitale finanziato esaminato da EY.

È sebbene già quelle descritte siano ampiamente dimostrative di una gestione del comparto creditizio gravemente censurabile, ascrivibile ai precedenti vertici aziendali, è opportuno osservare che esistono numerosissime altre posizioni sempre riconducibili al fenomeno del capitale finanziato. Alcune sono state analizzate dal revisore (al cui *report* si rinvia, per una più analitica disamina, cfr. ns. doc. 79) e risultano accomunate dalle irregolarità e anomalie già evidenziate in precedenza. In particolare, si tratta di affidamenti e delibere di credito viziate da una superficiale, quando non inesistente, valutazione dell'effettivo merito creditizio, nonché dall'assenza di garanzie, a copertura del rischio di credito.

Con riserva, in caso di contestazioni, di ulteriormente argomentare ci riferiamo ai finanziamenti (che qui richiamiamo, producendo, con riferimento a ciascuna posizione, il relativo verbale di Consiglio di amministrazione completo della pratica di fido allegata) erogati a favore di:

- (i) Furio Bragagnolo, finanziato per Euro 17.468.374 che ha prodotto una perdita al 30 novembre 2016 pari a Euro 12.460.994 ⁽²⁴⁹⁾;
- (ii) Luca Parnasi finanziato per Euro 15.771.579, con perdite pari a Euro 13.607.728 ⁽²⁵⁰⁾;

⁽²⁴⁹⁾ A deliberare i finanziamenti è stato il Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell'11 ottobre 2011, del 16 ottobre 2012 e del 5 novembre 2013 (cfr. ns. docc 147, 148 e 149).

- (iii) Francesco Rigon e Bertilla Xillo finanziati per Euro 15.184.418, con perdite pari a Euro 12.995.787 ⁽²⁵¹⁾;
- (iv) Giuseppe Dalla Rovere finanziato per Euro 12.705.711, con perdite pari a Euro 12.637.894 ⁽²⁵²⁾;
- (v) Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison finanziati per Euro 12.426.430, con perdite pari a Euro 11.420.485 ⁽²⁵³⁾;
- (vi) Silvano Magagnin e Rosella Foralosso finanziati per Euro 12.219.924, con perdite pari a Euro 10.386.334 ⁽²⁵⁴⁾;
- (vii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. finanziata per Euro 38.579.709, con perdite pari a Euro 9.911.078 ⁽²⁵⁵⁾;
- (viii) Le Muratte S.r.l. finanziata per Euro 29.833.511, con perdite pari a Euro 18.535.237 ⁽²⁵⁶⁾;
- (ix) Effe Energy S.r.l. finanziata per Euro 19.997.184, con perdite pari a Euro 8.255.237 ⁽²⁵⁷⁾;

⁽²⁵⁰⁾ A deliberare i finanziamenti sono stati il Comitato Crediti nella seduta del 22 luglio 2011 (cfr. ns. doc. 150), il Comitato Centrale Fidi nella seduta del 10 luglio 2012 (cfr. ns. doc. 151) e il Comitato Esecutivo nella seduta del 16 luglio 2013 (cfr. ns. doc. 152).

⁽²⁵¹⁾ A deliberare i finanziamenti sono stati il Comitato Esecutivo nella seduta del 23 ottobre 2012 (cfr. ns. doc. 153), il Comitato Centrale Fidi nella seduta del 30 luglio 2013 (cfr. ns. doc. 154) e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2014 (cfr. ns. doc. 155).

⁽²⁵²⁾ A deliberare i finanziamenti sono stati il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 dicembre 2011 (cfr. ns. doc. 156), del 27 agosto 2013 (cfr. ns. doc. 157) e del 28 ottobre 2014 (cfr. ns. doc. 159) e il Comitato Centrale Fidi nella seduta del 24 giugno 2014 (cfr. ns. doc. 158).

⁽²⁵³⁾ A deliberare i finanziamenti è stato il Comitato Centrale Fidi nelle sedute del 28 giugno 2011 (cfr. ns. doc. 160), del 24 giugno 2014 (cfr. ns. doc. 161) e 25 novembre 2014 (cfr. ns. doc. 162).

⁽²⁵⁴⁾ A deliberare i finanziamenti è stato il Comitato Centrale Fidi nella seduta del 18 dicembre 2014 (cfr. ns. doc. 163).

⁽²⁵⁵⁾ In particolare, a deliberare i finanziamenti è stato il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 dicembre 2011 (cfr. ns. doc. 164), del 30 dicembre 2013 (cfr. ns. doc. 165), del 22 luglio 2014 (cfr. ns. doc. 166) e del 31 marzo 2015 (cfr. ns. doc. 167).

⁽²⁵⁶⁾ A deliberare il finanziamento è stato il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2014 (cfr. ns. doc. 168).

⁽²⁵⁷⁾ A deliberare i finanziamenti è stato il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 13 novembre 2012 (cfr. ns. doc. 169), del 27 agosto 2013 (cfr. ns. doc. 170) e del 18 novembre 2014 (cfr. ns. doc. 171).

- (x) Solfin S.r.l. finanziata per Euro 5.600.000, con perdite in misura pari a Euro 4.979.249 ⁽²⁵⁸⁾;
- (xi) P.H. S.r.l. finanziata per Euro 5.206.348, con perdite pari a Euro 4.653.515 ⁽²⁵⁹⁾.

Si tratta, come accennato, di posizioni riconducibili al *genus* del capitale finanziato, tutte deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca (con due sole eccezioni dove la delibera è stata istruita ed assunta in seno al solo Comitato Centrale Fidi), con l'avallo del Collegio Sindacale.

In totale, l'importo dei finanziamenti erogati ammonta a complessivi **Euro 184.993.188** e registra un perdita contabilizzata al 30 novembre 2016 di **Euro 119.843.538**. Di tali perdite (unitamente ad ogni altro costo accessorio e al lucro cessante), dovranno rispondere in solido come meglio indicato in seguito, i Consiglieri, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale dott. Marin e l'intero Collegio Sindacale.

* * *

6.4.- Segue: altre operazioni oggetto di censura

Nel campione esaminato da EY, figurano numerose posizioni non interessate dal capitale finanziato, che presentano tuttavia altrettante criticità e che, pertanto, espongono a responsabilità tutti coloro che hanno concorso alla loro formazione.

Ne segnaliamo in questa sede soltanto alcune, rappresentative delle (diffuse) anomalie che caratterizzavano il processo di erogazione del credito in BPVi, rinviando al *report* della società di consulenza per una più approfondita analisi delle singole posizioni oggetto di censura. Posizioni il cui minimo comun denominatore – e lo vedremo già per le opera-

⁽²⁵⁸⁾ A deliberare i finanziamenti sono stati il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2012 (cfr. ns. doc. 172) e il Comitato Esecutivo nella seduta del 29 ottobre 2013 (cfr. ns. doc. 173).

⁽²⁵⁹⁾ A deliberare i finanziamenti è stato il Comitato Centrale Fidi nella seduta del 17 febbraio 2015 (cfr. ns. doc. 174).

zioni di seguito descritte – è dato dall'assenza di una compiuta analisi economico-reddituale del beneficiario del finanziamento, unita il più delle volte all'insufficienza -- quando non inesistenza -- delle garanzie patrimoniali ricevute.

* * *

6.4.1.- L'operazione San Marco

L'operazione San Marco S.r.l. restituisce lo spaccato di una gestione clientelare della Banca, sempre attenta a sostenere i 'soliti' gruppi imprenditoriali (nel caso di specie, il Gruppo Cattelan, cui è riconducibile la summenzionata Elan S.r.l.), non a caso quelli maggiormente disposti ad assecondare l'illecita prassi del capitale finanziato.

In data 21 giugno 2011, una società del gruppo BPVi, Immobiliare Stampa S.p.A. ("**Immobiliare Stampa**"), formulava -- per il significativo importo di Euro 5.775.000,00 -- una "*Proposta d'acquisto di locali per Filiale*" avente a oggetto una porzione (la "**Filiale**") di un complesso alberghiero integralmente di proprietà dell'allora società Hotel San Marco S.r.l. (nel seguito, rispettivamente, il "**Complesso Alberghiero**" e "**Hotel San Marco**", cfr. ns. doc. 201).

L'acquisto della Filiale (e la conseguente apertura dello sportello) si sarebbe dovuto perfezionare previa acquisizione di Hotel San Marco (e, quindi, del Complesso Alberghiero) da parte di una società terza, la Anpezo S.r.l. ("**Anpezo**"), riconducibile alla famiglia Cattelan e all'avv. Giorgio Spanio, soggetti che intrattenevano da tempo rapporti creditizi con BPVi ⁽²⁶⁰⁾.

⁽²⁶⁰⁾ In particolare:

- il "Gruppo Cattelan", già evocato con riguardo alla vicenda Elan, nel giugno 2011 risultava titolare di titoli azionari BPVi per un controvalore di circa trenta milioni di Euro (su una posizione totale di poco più di 33 milioni di Euro), con un affidamento complessivo pari a Euro 35.300.000,00, avendo altresì beneficiato di finanziamenti che sono stati ritenuti 'correlati' all'acquisto di azioni (per circa 41 milioni di Euro al giugno 2015), nonché lettere di impegno al riacquisto dei titoli medesimi da parte della Banca e storni nella complessiva misura di circa un milione e quattrocentomila Euro (nel 2013 e 2014);

Detta acquisizione sarebbe stata finanziata dalla stessa Banca tramite la concessione di un prestito chirografario a favore di Anpezo, per **l'ammontare di 20 milioni di Euro a 60 mesi**, con 36 mesi di preammortamento (il "**Mutuo Anpezo**")⁽²⁶¹⁾; ammontare che era stato determinato a fronte della valutazione del Complesso Alberghiero di circa 18 milioni di Euro, che, nella prospettiva dei partecipanti all'operazione, sarebbe aumentata a circa 30 milioni di Euro, una volta completato il necessario processo di ristrutturazione⁽²⁶²⁾.

Vi era dunque una stretta connessione tra l'acquisto della Filiale da parte della Banca (*rectius* di Immobiliare Stampa) e la concessione del finanziamento ad Anpezo.

In data 27 giugno 2011 – vale a dire il giorno prima della seduta in cui il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto deliberare sull'operazione – il Direttore Generale di BPVi, dott. Sorato, autorizzava la concessione urgente di un "*fido promiscuo a rischio pieno finanziario*" alla stessa Anpezo per l'importo di un milione di Euro, con scadenza al 15 luglio 2011 (cfr. ns. doc. 201)⁽²⁶³⁾. L'operazione veniva qualificata come "*fi-*

-
- l'avv. Spanio, consigliere di amministrazione della società controllata Prestinuoova S.p.A. dal 3 aprile 2008 al 22 marzo 2011, rientra a propria volta nell'elenco di posizioni c.d. a gestione accentrata, quale titolare di 3.200 azioni BPVi, nonché di ulteriori strumenti finanziari per un controvalore di Euro 1.700.000,00, risultando tuttavia debitore nei confronti della Banca di oltre un milione di Euro per esposizione di conto corrente, nonostante l'intervenuta compensazione di tutti i predetti titoli.

⁽²⁶¹⁾ Il finanziamento sarebbe stato garantito da pegno sulle quote di Hotel San Marco e da ulteriore pegno su titoli obbligazionari di titolarità del dott. Cattelan (per circa quattro milioni di Euro, il "**Pegno Cattelan**"), con la previsione di concedere ipoteca sulla Filiale una volta perfezionato l'acquisto.

⁽²⁶²⁾ Si segnala che, come rilevato dall'*Internal Audit*, il dott. Bonaguro, gestore della pratica, aveva riferito che la complessiva operazione era già stata discussa in Direzione e che l'istruzione della pratica era avvenuta su impulso del responsabile della Divisione Crediti della Banca, dott. Paolo Marin.

⁽²⁶³⁾ Tale fido era assistito da un pegno su titoli obbligazionari quotati per Euro 622.000,00 e da una fidejussione personale di Euro 400.000,00, rilasciata dal dott. Pier Giorgio Cattelan.

nanziamento ponte", ma veniva omessa qualsiasi indicazione sulle ragioni dell'urgenza e sullo scopo del prestito ⁽²⁶⁴⁾.

Il giorno successivo (il 28 giugno 2011), si teneva il Consiglio di Amministrazione, nel corso del quale si prendeva atto, sulla base della sintesi fornita della Divisione Crediti, del contenuto della proposta creditizia, che prevedeva un'erogazione immediata di 16,5 milioni di Euro per consentire l'acquisto delle quote societarie, mentre gli ulteriori 3,5 milioni di Euro sarebbero stati messi a disposizione a SAL, nel corso della prevista ristrutturazione (cfr. ns. doc. 175).

Tuttavia, il dott. Marin evidenziava la criticità intrinseca tipica della piazza di Cortina dove i valori immobiliari erano molto alti a fronte di una redditività molto spesso modesta tale da non giustificare simili investimenti e terminava riferendo che il rientro dell'operazione era principalmente previsto con la vendita dell'immobile (cfr. cfr. ns. docc. 175 e 201).

L'intervento del dott. Marin metteva quindi in luce l'incapacità di Anpezo di rimborsare il mutuo oggetto di delibera, il cui rientro risultava correlato esclusivamente alla vendita della Filiale a Immobiliare Stampa, nonché alla dismissione del Complesso Alberghiero.

Elementi, questi, che avrebbero dovuto alimentare più di un dubbio sull'opportunità di tale operazione, anche alla luce della contingente situazione di crisi del mercato immobiliare (segnalata dallo stesso Marin) e degli incerti tempi di realizzo degli interventi di ristrutturazione.

Ciò nonostante, il Consiglio di Amministrazione deliberava la concessione del finanziamento ed esprimeva il proprio parere favorevole

⁽²⁶⁴⁾ Tale somma veniva trasferita in pari data sotto forma di 4 assegni bancari da Euro 250.000,00 ciascuno, tratti sul conto corrente bancario di Anpezo, tutti intestati all'avv. Spanio e dallo stesso negoziati presso altri istituti bancari.

affinché "la controllata Immobiliare Stampa S.p.A. proced[esse] all'acquisto dell'immobile" da adibire all'apertura dello sportello ⁽²⁶⁵⁾.

Nel 2012, la Banca confermava l'affidamento ad Anpezo – incorporata a decorrere dall'8 marzo 2012 in Hotel San Marco – nonostante la stessa avesse già accumulato rate insolute per 750.000 Euro.

In particolare, il 3 luglio 2012, il Comitato Esecutivo deliberava la concessione di un nuovo mutuo ipotecario di durata pari a sessanta mesi e dell'importo di 20 milioni di Euro (stipulato il successivo 27 settembre, il "**Mutuo BPVi**"), che assorbiva il Mutuo Anpezo (inclusa la quota parte insoluta) (cfr. ns. doc. 176).

L'anno successivo, la Banca, al fine di accelerare il perfezionamento dell'acquisizione della Filiale e della successiva realizzazione dello sportello bancario, decideva di incrementare il rischio sotteso all'operazione, acquisendo (dalla famiglia Cattelan) una quota del capitale sociale di San Marco, al prezzo – prospettato dal Direttore Generale nella seduta consiliare del 22 ottobre 2013 – di Euro 920.000,00 ⁽²⁶⁶⁾.

Tale importo era stato individuato sulla base (i) di una stima complessiva del capitale sociale di Hotel San Marco, pari a circa due milioni di Euro (incluso l'indebitamento in essere dell'epoca), nonché (ii) di una nuova perizia sul Complesso Alberghiero, che attribuiva allo stesso un va-

⁽²⁶⁵⁾ L'assunzione della delibera veniva motivata, *in primis*, "non unicamente dal punto di vista economico, ma anche tenendo in considerazione il rilevante ritorno pubblicitario e d'immagine" (cfr. ns. doc. 175).

Con queste parole, l'allora Presidente Zonin avallava l'iniziativa, con il sostegno dall'allora Direttore Generale, dott. Sorato, il quale riteneva che la proposta non dovesse essere considerata "solo un costo effettuato per aprire un nuovo punto vendita, ma anche un significativo investimento pubblicitario e con un immediato e forte ritorno di immagine" (cfr. ns. doc. 175).

⁽²⁶⁶⁾ Il prezzo di 920.000 Euro presentava una differenza di "Euro 667 mila tra il prezzo richiesto e il valore a patrimonio netto della quota", che ammontava "al 31 ottobre 2012 ... a Euro 253 mila", a fronte di un maggior valore di perizia rispetto al "valore a bilancio dell'immobile pari a 2,7 milioni di Euro" (cfr. ns. doc. 177). Tale differenza era stata giustificata sulla base del valore attribuito al Complesso Alberghiero dalla perizia effettuata sul medesimo, all'esito della quale era stato ritenuto che il "differenziale" tra il valore di mercato del Complesso Alberghiero e il valore iscritto a bilancio "giustifica[ssc] pienamente il 'sovrapprezzo' di Euro 667 mila richiesto dai venditori rispetto al valore della quota a patrimonio netto" (cfr. ns. doc. 177).

lore di oltre 21 milioni di Euro (a fronte della precedente valutazione di circa 18 milioni, effettuata nell'ambito della richiesta del Mutuo Anpezo).

Nel corso della medesima seduta consiliare, veniva altresì dato atto che "il bilancio di HSM chiuso al 31 ottobre 2012 vede[va] all'attivo immobilizzi materiali per 18,5 milioni di Euro e un attivo circolante di 0,5 milioni di Euro, finanziati da un patrimonio netto di 0,55 milioni di Euro e da debiti per 18,45 milioni di Euro, cui 18,1 milioni di Euro quale utilizzo di un mutuo ipotecario accordato per complessivi 20 milioni di Euro da parte della Banca", mentre, "sotto il profilo economico... **non esprimendo alcun fatturato**, [San Marco] evidenzia[va] una perdita di Euro 87 mila riconducibile al sostenimento di costi di gestione ordinaria" (cfr. ns. doc. 177).

Inoltre, il dott. Sorato riconosceva che "la convenienza economica dell'operazione [poteva] essere valutata solo in presenza di business plan di HSM, al momento non ancora disponibili" e che, pur ammettendo che "il valore implicito dell'equity risult[asse]...ben superiore al prezzo di acquisizione, l'assenza di stime sulla durata dell'investimento e sul prezzo finale di cessione, unite all'aleatorietà sugli eventuali futuri interventi di patrimonializzazione a copertura delle spese di ristrutturazione, non rend[evano] possibile calcolare l'IRR dell'investimento" (cfr. ns. doc. 177).

Alle criticità dell'investimento evidenziate nel corso della seduta consiliare, si aggiungevano anche i rilievi della Funzione *Compliance*, la quale aveva prospettato il potenziale conflitto di interesse che sarebbe derivato dalla simultanea veste di creditore di Hotel San Marco e socio della stessa, anche, e soprattutto, nel caso in cui si fosse dato corso a interventi di patrimonializzazione e/o di erogazione di nuova finanza ⁽²⁶⁷⁾.

⁽²⁶⁷⁾ Pur affermando, al contempo, che le motivazioni strategiche parevano depotenziare il conflitto d'interesse.

Nonostante le rappresentate criticità, il Consiglio di Amministrazione deliberava l'operazione *de qua*, autorizzando altresì l'acquisto di una partecipazione pari al 5% delle quote di Hotel San Marco da parte del dott. Paolo Zanconato ⁽²⁶⁸⁾, il cui corrispettivo, pari a complessivi Euro 100.000,00, veniva interamente finanziato dalla stessa BPVi.

All'esito dei predetti trasferimenti, la Banca arrivava a detenere il 46% del capitale sociale di Hotel San Marco (divenuta poi San Marco S.r.l.), mentre la restante parte restava suddivisa tra la famiglia Cattelan (49%) e il dott. Zanconato (5%).

In seguito, il restauro del Complesso Alberghiero subiva significativi ritardi e tale situazione, unitamente all'esigenza di rimborsare il Mutuo BPVi e di rettificare il valore di bilancio del Complesso Alberghiero (salito, nel frattempo, a oltre venticinque milioni di Euro per effetto di una plusvalenza fiscale pari a 7,3 milioni di Euro), determinava la necessità di ricapitalizzare la società per circa 4 milioni di Euro, quale "*unica via per evitare la messa in liquidazione della società*" e anche a fronte del fatto che "*la restante compagine azionaria [aveva] condizionato, a sua volta, il proprio apporto ad analogo intervento da parte della totalità dei soci*" (cfr. ns. doc. 178).

Si segnala, infine, che il bilancio di esercizio di San Marco al 31 dicembre 2014 si chiudeva con una perdita di circa 14 milioni di Euro, correlata in parte alla svalutazione del Complesso Alberghiero. Per effetto di tale circostanza, il credito vantato dalla Banca nei confronti di San Marco (pari a circa 17,2 milioni) veniva "degradato" tra le "*inadempienze probabili*", con una rettifica di valore pari a Euro 7.547.479,00.

Con riferimento all'esercizio 2015, all'esito di un aumento di capitale finalizzato a dare copertura integrale alle perdite di San Marco matu-

⁽²⁶⁸⁾ Si segnala che il dott. Zanconato all'epoca faceva parte del collegio sindacale di Casa Vinicola Zonin S.p.A., oltre a rivestire la carica di presidente dei collegi sindacali di alcune società del gruppo BPVi (quali Farbanca e BPVi Fondi SGR). Di lì a poco sarebbe divenuto sindaco della stessa BPVi.

rate alla data del 31 gennaio 2016, la Banca, nell'aprile 2016, ha sottoscritto una quota per un importo di circa 11 milioni di Euro, attraverso la compensazione, per un importo corrispondente, dei crediti ipotecari vantati verso la stessa San Marco in forza del Mutuo BPVi, a seguito del quale la partecipazione della Banca è salita al 99,9 %, assumendo pertanto la contestuale veste di creditore e di principale azionista ⁽²⁶⁹⁾.

In conseguenza di tale operazione, l'esposizione complessiva della Banca nei confronti di San Marco si è ridotta a Euro 6.625.954. La posizione, ora classificata a incaglio, ha registrato una svalutazione – alla data del 30 novembre 2016 – per un importo pari a Euro 2.632.639.

Passando alle criticità che contrassegnano la descritta vicenda, essa pone in risalto l'unità di intenti del Direttore Generale e dei Consiglieri di Amministrazione nel voler perfezionare un'operazione il cui (rilevante) rischio sotteso, nella logica prudenziale che deve presiedere la gestione di una banca, non può trovare giustificazione nella mera volontà di aprire una filiale.

I rischi connessi alla realizzazione di un simile investimento (che, come visto, in origine si articolava, da un lato, nella concessione del Mutuo Anpezo e, dall'altro, nell'acquisto, tramite Immobiliare Stampa, di una quota parte del Complesso Alberghiero da adibire a filiale), infatti, risultavano ben più significativi dei potenziali benefici commerciali che sarebbero potuti derivare da una simile operazione.

Orbene, tali rischi – come visto – erano stati tutti puntualmente rappresentati al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, nella seduta consiliare del 28 giugno 2011, in cui veniva deliberato il Mutuo Anpezo (nonché la proposta di acquisto da parte di Immobiliare Stampa di una porzione del Complesso Alberghiero da destinare all'apertura della Filiale), il responsabile della Divisione Cre-

⁽²⁶⁹⁾ In proposito, si segnala che nell'ultima perizia di stima sul Complesso Alberghiero al 31 dicembre 2015, il valore dell'immobile è stato ridotto a circa 7,9 milioni.

diti, chiamato a relazionare sull'operazione, aveva messo in evidenza l'inconsistenza reddituale di Anpezo, che ne avrebbe pregiudicato la capacità di rimborso del finanziamento nell'ipotesi – oggi divenuta realtà – in cui non si fosse riuscito a valorizzare il Complesso Alberghiero.

Nella seduta del 22 ottobre 2013, nel corso della quale veniva deliberato l'acquisto del 46% del capitale sociale di Anpezo, il dott. Sorato aveva invece rappresentato (i) la mancanza di un *business plan* che consentisse di valutare in modo adeguato la "*la convenienza economica dell'operazione*", (ii) "*l'assenza di stime sulla durata dell'investimento e sul prezzo finale di cessione*", nonché (iii) "*l'aleatorietà sugli eventuali futuri interventi di patrimonializzazione a copertura delle spese di ristrutturazione*"; elementi, questi, che "*non rend[evano] possibile calcolare l'IRR dell'investimento*" (cfr. ns. docc. 177 e 201).

Inoltre, la Funzione *Compliance* aveva prospettato il potenziale conflitto di interessi che sarebbe potuto derivare dal fatto che la Banca, deliberando l'acquisto della partecipazione in Hotel San Marco, avrebbe cumulato la posizione di socio e di principale creditore della stessa (cfr. ns. doc. 201).

Nonostante tali segnali d'allarme, né nel corso della prima seduta consiliare, né nella successiva, si è mai avuto un confronto dialettico sui rischi sottesi all'operazione. Anzi, al contrario, si è proceduto, in totale assenza di dibattito, ad approvarla **all'unanimità**.

L'iniziativa, nel suo complesso, presenta evidenti profili di censura, dai quali si fa discendere la responsabilità in capo sia al Direttore Generale, sia ai Consiglieri di Amministrazione.

Costoro, infatti, hanno perfezionato, in palese violazione del principio di sana e prudente gestione, un'operazione *prima facie* priva di un'apprezzabile logica imprenditoriale, che giustificasse il significativo investimento e, soprattutto, l'importante finanziamento accordato ad Anpezo.

In particolare, per quanto riguarda il dott. Sorato, gli va imputato il danno patito dalla Banca per aver deliberato d'urgenza, il giorno antecedente la seduta consiliare all'uopo fissata per il 28 giugno 2011, un finanziamento ponte (con scadenza il 15 luglio successivo) a favore di Anpezo, senza neppure specificare le ragioni di detta urgenza o precisarne lo scopo.

Evidente, allora, che questi ha fattivamente contribuito all'erogazione del finanziamento, accordando -- lui per primo -- il credito alla Anpezo, senza prima effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio.

Altrettanto censurabile è l'operato degli Amministratori che, il 28 giugno 2011, hanno *ab origine* approvato l'operazione e, in particolare, accordato un finanziamento di 20 milioni di Euro a una società priva di autonoma capacità restitutiva.

Responsabili sono altresì i componenti del Comitato Esecutivo che, in data 3 luglio 2012, hanno deliberato la concessione del Mutuo BPVi, che assorbiva il Mutuo Anpezo (inclusa la quota parte insoluta), alimentando in tal modo un'iniziativa che -- lo si poteva prevedere *ex ante* -- esponeva la Banca a un elevato (e ingiustificato) rischio di credito (cfr. ns. doc. 176).

Non sono esenti da responsabilità nemmeno i Consiglieri che hanno deliberato -- in data 22 ottobre 2013 -- l'ingresso della Banca nel capitale sociale di San Marco, al prezzo -- prospettato dal Direttore Generale nella medesima seduta -- di Euro 920.000,00.

Infatti, nonostante fossero stati edotti di un possibile conflitto di interesse derivante da un investimento in una società di cui la Banca era, anzitutto, principale creditore, i Consiglieri poc'anzi citati hanno all'unanimità deliberato l'acquisto della partecipazione in San Marco (peraltro, a un prezzo che in alcun modo trovava una compiuta giustificazione economica nei dati di bilancio), pur in assenza di supporti documentali che

potessero giustificare, in prospettiva, l'assunzione di un simile onere finanziario.

Qualche breve considerazione, infine, si rende necessaria con riferimento ai profili di responsabilità in capo ai Sindaci, che, come visto, hanno presenziato alle riunioni del Consiglio del 22 ottobre 2013 e del 28 giugno 2011, nonché a quella del Comitato Esecutivo del 3 luglio 2012 (cfr. ns. docc. 175/178 e 201).

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, va infatti considerato che i Sindaci hanno il compito di "*intervenire a valutare che le decisioni degli amministratori siano assunte nell'interesse sociale*". In questo senso, il controllo sulla gestione cui è deputato il Collegio Sindacale deve sostanziarsi "*nella verifica dell'osservanza di quei comportamenti che assicurino il contenimento del rischio di impresa nei limiti della normalità dei principi di corretta amministrazione*"; ciò che comporta "*il controllo preventivo delle condizioni di mercato*" nonché "*la congruità dell'utile sperato rispetto al volume del capitale da impiegare*"⁽²⁷⁰⁾.

Da tali principi discende la responsabilità dei Sindaci di BPVi, che, anche in questo caso, hanno approvato in modo incondizionato l'operato degli Amministratori. Un atteggiamento tanto più censurabile con riguardo a un'operazione che presentava, già *ex ante*, delle (evidenti) criticità e che era contrassegnata da un elevato tasso di rischio, tanto da poter provocare – come poi avvenuto – un grave pregiudizio alla Banca.

Pertanto, anche i Sindaci, al pari del Direttore Generale e dei Consiglieri di Amministrazione dianzi citati vanno ritenuti corresponsabili, per i danni patiti dalla Banca a causa dell'operazione San Marco.

* * *

6.4.2.- Gruppo Adige Bitumi S.p.A.

⁽²⁷⁰⁾ G. BIANCHI, *I flussi informativi*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit., pag. 233.

Tra le operazioni di credito oggetto di censura figurano altresì quelle a favore della società Gruppo Adige Bitumi S.p.A., *sub-holding* facente capo a Paolo Tellatin, uno degli storici Consiglieri di BPVi, rimasto in carica dal 3 dicembre 2002 al 9 luglio 2013.

A questo riguardo, occorre sottolineare che, a decorrere dal 2009 (momento iniziale della nostra contestazione) sino al maggio 2015, Gruppo Adige Bitumi ha progressivamente incrementato la propria esposizione debitoria nei confronti della Banca, da un importo di circa 15 milioni di Euro a quasi 30 milioni di Euro.

L'incremento è avvenuto attraverso diverse delibere, che, attesa la natura di soggetto collegato (*ex art. 136 TUB*) di Gruppo Adige Bitumi S.p.A., sono state assunte all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Sindaci e previa verifica del Comitato Amministratori Indipendenti.

In particolare, la prima di tali delibere risale al 17 febbraio 2009, intervenuta in un momento in cui risultavano in essere già linee di credito per Euro 15.090.339 ⁽²⁷¹⁾. In quell'occasione, il Consiglio di Amministrazione deliberava: **(i)** un prefinanziamento in c/c mutui di 2 milioni di Euro (con scadenza di 6 mesi), **(ii)** nonché l'erogazione di altri 2 milioni di Euro (con scadenza di 60 mesi), "*quale quota di finanziamento in pool di complessivi 5 milioni*", finalizzata a sostenere fabbisogni di circolante, nell'ambito del processo di riorganizzazione del gruppo di appartenenza della prenditrice (cfr. ns. doc. 179).

In relazione all'esposizione esistente a quella data, la Banca poteva vantare un'ipoteca di primo grado iscritta per il valore di 21 milioni di Eu-

⁽²⁷¹⁾ In particolare, erano operative le seguenti linee: 1) Promiscuo a rischio pieno: 1.000.000; 2) Promiscuo a rischio pieno: 600.000; 3) c/c per elasticità di cassa: 1.600.000; 4) c/c per elasticità di cassa: 1.000.000; 5) SBI² conto unico: 1.000.000; 6) Mutuo ipotecario M/T imprese: 59.029; 7) Mutuo ipotecario M/T imprese: 6.145.584; 8) Mutuo Chirografario imprese: 111.496; 9) Mutuo chirografario imprese: 2.012.227; 10) *Plafond* fidejussione Italia: 53.000; 11) *Plafond* fidejussione Italia: 1.258.999.

ro che, tuttavia, emergeva dalla stessa PEF essere assolutamente incapiente.

A garanzia dell'ultimo affidamento concesso in quella occasione, veniva rilasciata un'ipoteca di primo grado per 3 milioni di Euro su immobili stimati in circa 8,5 milioni di Euro. E, tanto, nonostante l'esposizione creditoria della Banca fosse aumentata sino a un importo di Euro 19.090.339 (cfr. ns. doc. 179).

In data 27 agosto 2009, il Consiglio di Amministrazione accordava la proroga del prefinanziamento di 2 milioni di Euro deliberato in precedenza, in funzione della "*predisposizione e sottoscrizione del mutuo ipotecario*" in *pool* (anch'esso oggetto della delibera del febbraio 2009), i cui tempi di formalizzazione si erano allungati (cfr. ns. doc. 180, pag. 16).

In data 22 dicembre 2009, l'organo consiliare approvava l'"*intervento integrativo sul pool*" per 1,2 milioni di Euro (che si aggiungevano ai 2 milioni di Euro già accordati), che sarebbe stato "*controbilanciato dalla contestuale riduzione delle linee a breve per pari importo*" (cfr. ns. doc. 181, pag. 6).

In data 3 dicembre 2010, il Consiglio approvava il rinnovo degli affidamenti concessi a revoca e il trasferimento su Gruppo Adige Bitumi S.p.A. delle linee di credito in capo alla controllata Adige Bitumi Impresa S.p.A. ⁽²⁷²⁾, che sarebbe stata poi incorporata dalla richiedente, nell'ambito del processo di riorganizzazione del gruppo Tellatin. In questo modo, la Banca incrementava la propria esposizione nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.A. di oltre 6 milioni di Euro, arrivando a un importo di Euro 21.412.788 (cfr. ns. doc. 182).

Nonostante ciò, in data 22 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione accordava un mutuo ipotecario di **5 milioni di Euro**, con durata sette anni, "*finalizzato a sostenere il seguente piano di investimenti che*

⁽²⁷²⁾ Si trattava, in particolare, delle "*linee di credito promiscuo a rischio pieno commerciale (5,2 milioni), cassa (800 mila) e credito di firma (25 mila)*" (cfr. ns. doc. 182, pag. 17).

prevede un esborso finanziario di complessivi Euro 5,55milioni: - sostituzione a Mezzocorona dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso [...] ammodernamento dell'impianto di frantumazione di Sarcedo [...] acquisto di ramo d'azienda della Guerrino Privato SpA" (cfr. ns. doc. 183, pag. 5).

Tale mutuo veniva garantito con ipoteca di primo grado su "*stabilimento produttivo in Pozzoleone*", con "*valore attribuito da parte di ...tecnico convenzionato, di 14 mln, di cui 6 mln per terreni e fabbricati e 8 mln per la parte riferita agli impianti*" (cfr. ns. doc. 183, pag. 18). In seguito a tale delibera, la posizione creditoria complessiva della Banca aumentava sino a **Euro 26.147.802**.

In data 29 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione rinnovava le linee di credito a scadenza, incrementando ulteriormente la complessiva esposizione della Banca fino a **Euro 29.854.361** (cfr. ns. doc. 184), mentre, in data 10 aprile 2013, lo stesso concedeva -- senza alcuna garanzia in contropartita e nonostante il *rating* segnalasse un profilo di rischio "**molto alto**" -- nuova elasticità per cassa, per 2,4 milioni di Euro, per fornire "*sostegno temporaneo finalizzato ad un riequilibrio finanziario per un'eventuale fattorizzazione dei crediti vantati VS la società Autostrade*" (cfr. ns. doc. 185, pag. 16).

Gruppo Adige Bitumi, otto mesi dopo, in data 6 febbraio 2014, è entrata in concordato preventivo, sicché il credito della Banca, pari a complessivi Euro 32.053.684, è passato a incaglio, con una perdita a oggi quantificabile (in misura pari alla svalutazione apportata al 30 novembre 2016) in un importo di **Euro 18.450.864**.

Passando alle criticità, va *in primis* osservato che, a dispetto delle molteplici linee di credito accordate a Gruppo Adige Bitumi S.p.A., la Banca solo raramente -- in occasione della concessione dei mutui ipotecari -- si era premunita con delle garanzie. E, anche quelle garanzie effettivamente accordate non erano idonee a coprire l'intero rischio di credito che

la Banca si assumeva. Basti considerare, come si è accennato, che la società è stata affidata ripetutamente ancorché fosse già considerevolmente esposta verso la Banca e tale esposizione fosse 'garantita' da un'ipoteca di primo grado per 21 milioni di Euro, mentre il valore stimato del bene che ne formava oggetto, risultante dalla PER, era della metà, ossia pari a Euro 10.979.000 (cfr. ns. doc. 179, pag. 13). Stima che, tra l'altro, si riferiva al 2007 (quando i prezzi degli immobili erano notoriamente maggiori), ma che mai nessuno si è premurato di verificare o di aggiornare alle varie date in cui sono stati confermati e incrementati gli affidamenti.

Ciò solo basta per rilevare la superficialità, per non dire altro, con cui gli organi deputati alla concessione del credito hanno agito, a prescindere dal fatto che la società affidataria era legata alla Banca in quanto espressione del suo Consigliere Tellatin.

Ma, procedendo con ordine, vi sono anche altre criticità.

Una semplice disamina dei dati di bilancio della società prenditrice avrebbe suggerito una ben diversa cautela sin dal 2009.

In particolare, con la delibera del 17 febbraio 2009, veniva accordato un importante affidamento nonostante "*il bilancio consolidato 2007 evidenzia[ssc] una struttura patrimoniale caratterizzata da debole dotazione patrimoniale... e forte ricorso al debito bancario*" (cfr. ns. doc. 179, pag. 18).

La delibera del 27 agosto 2009, che aveva a oggetto la proroga del prefinanziamento di 2 milioni di Euro, veniva assunta nonostante "*un importante ricorso al sistema bancario*" e "*un risultato finale [al 31 dicembre 2008] fortemente in perdita*" (cfr. ns. doc. 180, pag. 17).

La delibera del 22 dicembre 2009 veniva assunta in maniera favorevole, nonostante i dati di bilancio al 31 dicembre 2008 evidenziassero "*un risultato finale fortemente in perdita per effetto della pesante svalutazione (per circa Euro 3.5 milioni) della partecipazione nella Adige Bitumi Impresa SpA operata alla luce dei risultati negativi consuntivati da que-*

st'ultima" (cfr. ns. doc. 181, pag. 6). A conferma, questo, di un *trend* negativo, che sconsigliava il rinnovo delle linee di credito, specie se non accompagnato dall'acquisizione di ulteriori garanzie.

È ancora. La delibera del 3 dicembre 2010 veniva assunta nonostante l'istruttoria avesse dato atto di alcune informazioni preoccupanti. In particolare, *"i dati di bilancio infra annuale al 30/06/2010 evidenziano un fatturato inferiore al budget, per il ritardo nell'assegnazione dei lavori pubblici in Veneto, dove la società [aveva] tre dei suoi cinque stabilimenti"*. E, come se non bastasse, il c.d. "monitoraggio andamentale" registrava *"anomalie gravi in conseguenza della significativa percentuale di insoluti sul sbf."* (cfr. ns. doc. 182, pagg. 16 e 5).

Elementi, questi, che avrebbero suggerito – anche in un'ottica di prudente gestione e contenimento del rischio – di non incrementare gli affidamenti complessivi a favore della società.

Per i medesimi rilievi, va censurata la delibera del 22 marzo 2011, con cui, a dispetto di un andamento aziendale che non poteva evidentemente prescindere dal sostegno finanziario da parte della Banca, veniva concesso un nuovo mutuo ipotecario pari a 5 milioni di Euro a favore della società (cfr. ns. doc. 183).

Così come vanno censurate le successive delibere del 29 maggio 2012 e del 10 aprile 2013, che, rispettivamente, rinnovavano e incrementavano le linee di credito, nonostante fosse a quel punto ampiamente prevedibile che Gruppo Adige Bitumi S.p.A. sarebbe di lì a poco entrata in procedura concorsuale (cfr. ns. docc. 184 e 185).

Alla luce di tali rilievi, anche in questo caso il danno subito dalla Banca andrà addebitato a tutti coloro che, in ragione della carica ricoperta, hanno contribuito al progressivo incremento dell'esposizione creditoria della Banca.

* * *

6.4.3.- Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.

Proseguendo con la rassegna, un'altra operazione creditizia sintomatica della *mala gestio* dei precedenti vertici aziendali è quella a favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., società riconducibile al noto gruppo Caltagirone.

In data 13 luglio 2010, il Comitato Esecutivo concedeva a detta società un affidamento di **15 milioni di Euro**, della durata di 24 mesi, con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza, "*a sostegno degli iniziali fabbisogni correlati allo sviluppo di importante operazione di promozione immobiliare*" (cfr. ns. doc. 186, pag. 7).

Tale affidamento era garantito da un'ipoteca di primo grado su uno dei lotti oggetto dell'operazione immobiliare finanziata ⁽²⁷³⁾, nonché da una fideiussione da parte della società controllante della prenditrice, la Società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.A.

Il finanziamento, tuttavia, non veniva mai rimborsato, sicché la Banca segnalava la posizione a sofferenza, con una perdita (pari alla svalutazione effettuata al 30 novembre 2016) di **Euro 11.064.393**, che costituisce – allo stato – il pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento.

Passando ai profili di criticità dell'operazione, gli stessi possono essere sintetizzati così come segue.

Anzitutto, il *rating* di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. al 12 luglio 2010 presentava un "profilo di rischio molto alto" (cfr. ns. doc. 186, pag. 6).

Il responsabile della Divisione Crediti evidenziava che il rimborso dell'apertura creditizia era stato "*previsto con il perfezionamento di apposito finanziamento in corso di definizione*". Non era chiaro, quindi, né quando né come la società sarebbe rientrata da un'esposizione debitoria così significativa; l'unica cosa certa era che ci si trovava di fronte a un

⁽²⁷³⁾ In particolare, il lotto oggetto di ipoteca era al centro di un progetto che prevedeva "*la realizzazione di due fabbricati a destinazione commerciale e direzionale per complessivi 20.060 mq di superficie commerciale*" (cfr. ns. doc. 186, pag. 7).

soggetto privo di autonoma capacità di rimborso (cfr. ns. doc. 186, pag. 7).

Passando alle garanzie, l'ipoteca aveva a oggetto dei lotti interessati da "opere di bonifica" (e, come tali, non facilmente posizionabili sul mercato qualora le suddette opere non si fossero perfezionate). La fidejussione era invece stata rilasciata dalla controllante, che tuttavia era società "ampiamente speso a sistema a favore di altre società del gruppo" (cfr. ns. doc. 186, pag. 6).

Tali criticità dimostrano, quindi, come la concessione sia stata effettuata in assenza di autonoma capacità di rimborso da parte della società cliente e senza un'adeguata copertura garantistica.

Anche in questo caso, il pregiudizio derivante dall'illecita politica creditizia va imputato all'ex Direttore Generale, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo e ai Sindaci in carica in occasione della delibera del 13 luglio 2010.

* * *

6.4.4.- Operazioni creditizie con il gruppo De Gennaro: Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.

Occorre dare atto anche di un paio di posizioni che interessano il gruppo De Gennaro – già sostenuto dalla Banca per il tramite dei fondi lussemburghesi (cfr. *supra*, VI, § 3.3) – che presentano numerose anomalie.

Ci riferiamo, in primo luogo, al finanziamento a favore di **Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.**

In data 21 giugno 2011, il Comitato Esecutivo deliberava la concessione a tale società di un affidamento di **25 milioni di Euro**, con scadenza a 36 mesi, "finalizzato a fornire un 'polmone finanziario' a sostegno delle diverse iniziative di trading e/o avvio di promozioni immobiliari del Gruppo Degennaro" (cfr. ns. doc. 187, pagg. 3 e 13). Il credito veniva garantito da (i) un'ipoteca di primo grado fino a Euro 37.500.000 su un'a-

rea edificabile di proprietà di SudCommerci S.r.l., altra società controllata del Gruppo Degennaro, interessata da una delle iniziative immobiliari in programma, *(ii)* nonché da una fidejussione, fino a concorrenza di 25 milioni di Euro, da parte di Sinpa S.p.A., società controllante di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.

Successivamente, in data 2 settembre 2014, pur a fronte di un "*profilo di rischio molto alto*", il Comitato Esecutivo approvava la sostituzione della linea di credito precedente, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2016 (cfr. ns. doc. 188, pag. 3).

Oggi, la posizione è a sofferenza, con un "*utilizzato*" al 31 maggio 2015 di **Euro 25.832.781** e con una perdita quantificata, al 30 novembre 2016, in misura pari a **Euro 8.266.492**.

Passando alle criticità, è stata omessa una valutazione obiettiva (e in termini prospettici) sulla capacità restitutiva della prenditrice (tra l'altro, si trattava di una *newco*), affidandosi alle sole garanzie rilasciate da terzi (l'ipoteca di primo grado rilasciata da SudCommerci S.r.l. e la fidejussione di Sinpa S.p.A.).

Garanzie che, tuttavia, abbiamo visto, senz'altro non valevano a coprire il rischio della Banca (lo dimostrano i fatti, atteso che essa stima di recuperare meno di un terzo del valore che fu assegnato allora a quelle garanzie) e che, comunque, avrebbero dovuto essere valutate esclusivamente alla stregua di coperture economiche aggiuntive e non già come l'unica fonte possibile di rimborso del credito.

Inoltre, la delibera di finanziamento del 21 giugno 2011 è censurabile per la genericità della motivazione a supporto.

Dalla scheda della Divisione Crediti, si ricava, infatti, che il finanziamento sarebbe stato concesso "*a sostegno delle diverse iniziative di trading e/o avvio di promozioni immobiliari del Gruppo Degennaro*", tra le quali venivano "*indicativamente segnalate come in corso di valutazione: - acquisto di caserma locata alla Gdf in loc. Bari attualmente di pro-*

prietà del Fondo Immobili Pubblici; - acquisto di complesso logistico di circa 70 mila mq in loc. Milano; - realizzazione di un progetto di riqualificazione di un complesso immobiliare già sede di Capitula per destinazione turistico-ricettiva; - progetto di riqualificazione dell'Hotel Ancora in loc. Cortina; - acquisto di Hotel con sala congressi a Bologna; - acquisizione di porzione di stabile nel centro storico di Roma" (cfr. ns. doc. 187, pagg. 3, 4 e 13).

Questo significa che gli organi deliberanti non hanno effettuato una valutazione prospettica su una specifica iniziativa imprenditoriale, ma hanno accordato un importante affidamento per vari non meglio identificati progetti solo genericamente indicati, senza alcun approfondimento volto a verificarne la fattibilità e, tantomeno, la profittabilità.

Allo stesso modo, risulta censurabile la delibera di proroga della scadenza, assunta il 2 settembre 2014 sempre dal Comitato Esecutivo, nonostante il *rating* registrasse un "*profilo di rischio molto alto*" (cfr. ns. doc. 188, pag. 3).

Va da sé che il pregiudizio subito a causa dell'intervenuta svalutazione del credito concesso a Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l. dovrà essere addebitato in solido all'ex Direttore Generale, al vice Direttore Generale, Paolo Marin, nonché agli Amministratori esecutivi e ai Sindaci in carica all'epoca delle operazioni richiamate.

* * *

6.4.5.- Segue: Immoberdan S.r.l.

Altra *newco* riconducibile al gruppo Degennaro, anch'essa beneficiaria di 'generosi' finanziamenti da parte della Banca, è Immoberdan S.r.l., a favore della quale, in data 8 febbraio 2011, il Comitato Centrale Fidi autorizzava "*un intervento ipotecario di complessivi Euro 17 milioni*" per sostenere un "*intervento edilizio che prevedeva in una prima fase l'acquisto di un'area in stato di degrado ... e successivamente, ad autoriz-*

zazioni ottenute, la realizzazione di un complesso edilizio ... a uso prevalentemente residenziale/terziario" (cfr. ns. doc. 189, pagg. 8 e 9).

La struttura del finanziamento prevedeva l'erogazione di:

- 14 milioni di Euro a titolo di mutuo ipotecario (scadenza a 36 mesi), garantito da ipoteca di primo grado sull'area oggetto dell'iniziativa immobiliare e da fideiussione di pari importo rilasciata dalla controllante, SINPA S.p.A.;
- 3 milioni di Euro su conto corrente ipotecario (scadenza a 36 mesi), garantito da ipoteca di secondo grado, da costituirsi anch'essa sull'immobile oggetto dell'operazione finanziata.

In data 19 aprile 2011, il Comitato Fidi approvava la rimodulazione del credito, *"incorporando il mutuo ipotecario di € 14/Mln ed il c/c ipotecario di € 3/Mln in unica operazione di mutuo ipotecario ordinario di complessivi € 17/Mln, fermo restando la scadenza originariamente deliberata (36 mesi) nonché i rapporti di garanzia"* (cfr. ns. doc. 190, pag. 10).

A variare, tuttavia, era l'operazione nel suo complesso.

Immoberdan non avrebbe più venduto l'area, ma il Gruppo Degennaro avrebbe ceduto le sue quote al Gruppo Nitti, con il rimborso del credito che sarebbe dipeso dalla concessione di un finanziamento in *pool* a favore del Gruppo Nitti (cui la banca avrebbe preso parte), volto a sostenere anche la fase di realizzazione dell'originario progetto immobiliare.

In data 31 gennaio 2012, il Consiglio autorizzava quindi la partecipazione della Banca al finanziamento in *pool* (composto, peraltro, dalle sole BPVi e Banca Popolare di Bari) in favore del Gruppo Nitti, un'operazione del valore di 67 milioni di Euro, in cui la capofila sarebbe stata, appunto, la Banca Popolare di Bari, mentre BPVi avrebbe partecipato con una quota di finanziamento pari a 39,5 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 191). A garanzia di tali concessioni, venivano rilasciate dai soci di riferimento del Gruppo Nitti delle fideiussioni, fino a concorrenza dell'intero credito

accordato, oltre a una conferma dell'ipoteca già esistente, che tuttavia, nell'occasione, vedeva (immotivatamente) aumentare il suo valore di oltre tre volte.

Seguivano una serie di delibere da parte del Comitato Crediti (in date 13 aprile 2012, 7 settembre 2012, 14 dicembre 2012 e 10 maggio 2013, cfr. ns. docc. 192, 193, 194 e 195) con le quali la Banca, nell'ambito dell'operazione in *pool*, accordava ulteriori rimodulazioni, sempre nell'ottica di sostenere finanziariamente il progetto immobiliare portato avanti dalla prenditrice.

Tutto questo, nonostante tale progetto presentasse dei profili di criticità, generati dal "*protrarsi dei tempi di acquisizione delle autorizzazioni per avviare i lavori*", che, in occasione della delibera del 14 dicembre 2012, gli organi intermedi 'derubricavano' a mere "*causa di forza maggiore indipendente dalla determinazione della richiedente*" (cfr. ns. doc. 194, pag. 11).

Resta il fatto che gli affidamenti sono rimasti per la gran parte non rimborsati, sicché la posizione è stata svalutata per **Euro 10.492.827**, importo che corrisponde alla perdita subita dalla Banca al 30 novembre 2016.

Passando ai profili di criticità imputabili ai precedenti vertici aziendali, va anzitutto sottolineato come già con il primo finanziamento (in data 8 febbraio 2011), l'organo deliberante (il Comitato Centrale Fidi) concedeva un significativo finanziamento (di 17 milioni di Euro) a una *newco*, del tutto priva di capacità reddituale.

A ciò si aggiunga che la scadenza del mutuo (3 anni, con rimborso *bullet*) era *prima facie* incocrente con le effettive tempistiche di realizzo dell'iniziativa immobiliare, ove solo si consideri che il tempo stimato per l'ottenimento delle autorizzazioni era 3 anni. Anche attraverso una valutazione *ex ante*, quindi, era prevedibile che la prenditrice non sarebbe stata

in grado di restituire il finanziamento entro il termine di scadenza prefissato.

Non solo. L'ipoteca sui terreni oggetto del progetto immobiliare finanziato non costituiva adeguata garanzia per la Banca, dal momento che la valorizzazione dell'area era subordinata all'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune di Bari e, quindi, era suscettibile (come in effetti poi è stato) di ritardi o stalli, che avrebbero inevitabilmente compromesso il rimborso del finanziamento. Per di più mancava la perizia dell'area oggetto di acquisto e di richiesta finanziamento su cui era stata iscritta l'ipoteca di primo e secondo grado.

Quanto alla fideiussione rilasciata da parte della controllante di Immoberdan (SINPA S.p.A.), essa aveva un valore economico non determinabile, dal momento che non era stata preceduta da (opportuna) perizia di valutazione del patrimonio immobiliare della garante, tale da consentire di valutarne la solvibilità; era presente solamente un commento del proponente, che faceva generico riferimento alla rispondenza patrimoniale della controllante garante SINPA, che risultava "*di conforto nel finanziamento completo dell'iniziativa*".

Parimenti censurabile la decisione del Consiglio di Amministrazione (in data 31 gennaio 2012) di incrementare l'affidamento (fino a sfiorare i **40 milioni di Euro**) nell'ambito dell'operazione in *pool* con la Banca Popolare di Bari. Incremento deliberato nonostante:

- un *iter* autorizzativo ancora in pieno corso, come rappresentato nel parere fornito dalla Divisione Crediti ⁽²⁷⁴⁾;
- la classificazione al 31 dicembre 2011 in *Past Due*, sulla quale la pratica di fido non forniva informazione alcuna;

⁽²⁷¹⁾ Si legge in tale parere che "*dal punto di vista amministrativo, [era] ancora in corso l'iter di approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione: la controparte prevede di poter raggiungere la stipula della convenzione con il Comune entro marzo prossimo*" (cfr. ns. doc. 191, pag. 3).

- il rilascio di fideiussioni (da parte dei soci di riferimento del Gruppo Nitti), senza una contestuale verifica sulla solvibilità patrimoniale dei garanti.

Tali criticità interessano ovviamente tutte le delibere successive (assunte dal Comitato Crediti), dove la Banca accordava rimodulazione della finanza erogata, sempre in assenza di una esaustiva analisi quali-quantitativa sulla consistenza patrimoniale della prenditrice e dei suoi garanti e in presenza, tra l'altro, di dati che provenivano dal monitoraggio andamentale che segnalavano la posizione di complessiva anomalia⁽²⁷⁵⁾.

Il pregiudizio patrimoniale patito da BPVi in conseguenza di queste operazioni va imputato all'ex Vice Direttore Generale, Paolo Marin, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Fidi che hanno assunto le diverse delibere richiamate, senza l'adeguato controllo da parte dei Sindaci in carica *ratione temporis*.

* * *

6.4.6.- Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno

Da ultimo, occorre sottolineare le anomalie che hanno contrassegnato il processo di erogazione del credito a favore del Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno (attualmente commissariato e recentemente passato alla ribalta delle cronache per le indagini penali che riguardano i suoi ex vertici).

In data 11 maggio 2010, il Comitato Esecutivo concedeva a tale società un finanziamento per un importo pari a **22,5 milioni di Euro**, "a copertura del 100% della spesa per l'acquisto di area industriale, con garanzia ipotecaria su beni valutati Euro 29.770.000", oltre a una linea di credito "a copertura IVA assistita da ipoteca di grado successivo sui medesimi beni immobili, più impegno alla cessione del relativo credito", di

⁽²⁷⁵⁾ Nella pratica di fido sottoposta al Comitato in data 13 aprile 2012, infatti, venivano segnalate "Anomalie Molto Gravi al 29.02.2012", connesse a continuativi sconfini a CR dal novembre 2011, ancorché di importo non significativo (cfr. ns. doc. 192, pag. 1).

4,5 milioni di Euro, per un accordato complessivo di 27 milioni di Euro (cfr. ns. doc. 196, pag. 3).

La Divisione crediti, "*considerata la natura pubblica del Consorzio, le garanzie offerte e le prospettive di commercializzazione delle aree oggetto di iscrizione ipotecaria la cui concessione costituirà fonte per il rimborso anticipato del nostro intervento*", rilasciava parere favorevole alla delibera (cfr. ns. doc. 196, pag. 3).

In data 19 dicembre 2011, la Divisione Crediti accordava lo svincolo di alcuni lotti oggetto di ipoteca (valutati per 6,5 milioni di Euro), a fronte della riduzione del conto corrente ipotecario, così da consentire al Consorzio di procedere alla relativa vendita, il cui ricavato sarebbe stato in parte destinato al rimborso del finanziamento (per 3,6 milioni di Euro) (cfr. ns. doc. 197).

Tale vendita, tuttavia, non veniva perfezionata e, di conseguenza, in data 15 gennaio 2013, il Comitato Esecutivo: (i) ripristinava la linea di credito a 22,5 milioni di Euro (a fronte di un'integrazione della garanzia ipotecaria); (ii) prorogava di 12 mesi il periodo di preammortamento, per via del "*particolare momento economico che non favori[va] la vendita delle aree*" (cfr. ns. doc. 198, pag. 2).

In data 17 settembre 2013, ancora il Comitato Esecutivo, a fronte di una situazione finanziaria della prenditrice che "*risulta[va] ancora non risolta*", accordava una moratoria di sei mesi della rata di preammortamento scaduta e non pagata a giugno 2012, "*nelle more della definizione da parte della Regione degli interventi da attuare*" (cfr. ns. doc. 199, pag. 2).

Una nuova moratoria (stavolta di un anno) veniva infine deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014, in quanto "*presupposto necessario per la sostenibilità del piano triennale 2014-2016 che [sarebbe] stato sottoposto all'assemblea dei soci per il bilancio 2013*

del 30/7/2014 redatto con i criteri di continuità" (cfr. ns. doc. 200, pag. 9).

Il 26 novembre 2015, la Banca revocava infine le linee di credito, e girava la posizione a sofferenza, stimando perdite, al 30 novembre 2016, per **Euro 16.435.904**, pari al danno azionato in questa sede.

Questa operazione è forse una dei casi più emblematici della 'superficialità', per non dire altro, con cui la Banca portava avanti la politica creditizia nel settore immobiliare, oltretutto in anni in cui tale settore viveva una crisi conclamata.

Non si spiega diversamente la concessione di un finanziamento di oltre 20 milioni di Euro a un consorzio che si reggeva unicamente sulla leva finanziaria, ovvero sul ricevimento di contributi pubblici e per la quale, come si dava atto nello stesso parere fornito dalla Divisione Crediti, *"la previsione di rimborso [era] principalmente correlata alla dismissione delle aree oggetto di ipoteca"* (cfr. ns. doc. 196, pag. 2). Si consideri, a questo proposito, che da notizie di stampa risulta che gli stessi organi di controllo della società affidataria, al tempo della concessione del finanziamento avevano espresso dubbi perché si trattava di un investimento di importo rilevante che avrebbe dovuto essere opportunamente ponderato e valutato sulla base di un *business plan* di medio-lungo termine che permettesse di capire cosa si sarebbe potuto fare, in che tempi, con quali mezzi finanziari e con quali previsti ritorni economici. E gli organi della Banca, invece, hanno concesso il finanziamento senza alcuna evidenza dei ritorni della leva finanziaria, né della fattibilità del progetto, peraltro solo delineato nelle schede di fido in termini generalissimi.

Non solo, il finanziamento era espressamente motivato, come si è visto, per l'acquisto dell'area industriale (si trattava, dunque, più che di un'operazione di sviluppo, coerente con l'oggetto sociale del Consorzio pubblico, di un'operazione speculativa di acquisto e rivendita di un im-

mobile, atteso che l'unica fonte di rimborso prevista era appunto tale vendita).

È nella relativa PEF si dava per di più atto che "*il rogito notarile di compravendita [sarebbe stato] sottoscritto soltanto se [fosse stata] certificata l'avvenuta bonifica dell'area e quindi [se fosse stato] attestato che il compendio immobiliare [era] idoneo all'esercizio delle attività produttive e di servizi previste dal Regolamento Terreni (in fase di definizione)*". (ns. doc. 196, pag. 11).

Ciò nonostante, il finanziamento veniva erogato. È veniva erogato subito e senza riserve, ancorché una sana e prudente gestione avrebbe imposto di attendere almeno una tale certificazione di avvenuta bonifica prima di versare il denaro al Consorzio. Il tutto, tra l'altro, per l'acquisto di un'area in un territorio che notoriamente (e certamente il dato era noto ai membri del Comitato, anch'essi parte di quel territorio) era uno dei più inquinati d'Italia.

È ciò, semplicemente sulla base di una perizia, solo richiamata nel testo della PEF, che chiunque con un minimo di avvedutezza avrebbe chiesto di vedere, a maggior ragione per un finanziamento tanto rilevante e tanto anomalo (siamo parlando di un mutuo volto a perfezionare un acquisto condizionato al rilascio di una certificazione ambientale, in relazione alla quale nulla si spiegava né sulle concrete possibilità di ottenimento, né sui relativi tempi). È, infatti, la perizia in questione dava atto di queste difficoltà e del grave inquinamento dell'area e, soprattutto, diceva a chiare lettere che il valore lì indicato presupponeva il rilascio della suddetta certificazione (come, del resto, era facile immaginare sol leggendo la PEF). Dunque, anche la garanzia accessoria al finanziamento era nei fatti inconsistente.

Ma se rilievi possono sollevarsi con riferimento alla delibera dell'11 maggio 2010, a maggior ragione non trovano alcuna logica, in un'ottica di sana e prudente gestione, le delibere assunte in date 17 set-

tembre 2013 e 22 luglio 2014, rispettivamente da Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione, con le quali venivano accordate delle moratorie al Consorzio, nonostante quest'ultimo continuasse a non generare ricavi, a causa dello slittamento delle vendite delle arce oggetto di intervento. Ciò che rendeva evidente che lo stesso non sarebbe stato in grado di portare a termine il progetto immobiliare finanziato dalla Banca.

Va da sé che il danno subito a causa di queste operazioni andrà imputato all'ex Direttore Generale e al suo Vice Direttore Generale, Paolo Marin, ai componenti del Consiglio di Amministrazione (in particolare quelli del Comitato Esecutivo) che hanno assunto le diverse delibere oggetto di censura, nonché ai Sindaci presenti in occasione di tali delibere e agli Amministratori non esecutivi che, preso atto delle decisioni del Comitato Esecutivo, hanno omesso qualsiasi forma di controllo.

* * *

VII.- IL DANNO SUBITO DALLA BANCA E I SOGGETTI RESPONSABILI

1.- Il pregiudizio economico

1.1.- I danni subiti da Banca Popolare di Vicenza

Confidiamo di aver compiutamente rappresentato l'illiceità delle diverse fattispecie oggetto di censura. Così come confidiamo di aver illustrato, per ciascuna di tali fattispecie, l'ingente pregiudizio subito dalla Banca, il cui dissesto è stato – come visto – evitato solo grazie all'intervento del Fondo Atlante (cfr. *supra*, I, § 5.1).

Nonostante tale intervento, l'eredità della disastrosa gestione imputabile ai precedenti vertici aziendali non si è arrestata, come dimostrano le perdite di **1,9 miliardi** al 31 dicembre 2016, in larghissima parte riconducibili alla passata gestione (cfr. *supra*, I, § 5.2). Tant'è che – come abbiamo visto – la Banca si è vista costretta a richiedere l'accesso al sostegno finanziario straordinario e temporaneo da parte dello Stato al fine di soddisfare in via precauzionale e temporanea il fabbisogno di

capitale evidenziato nel Piano Industriale 2017-2021 e di preservare il rispetto dei vincoli regolamentari comunitari.

Quanto precede, quindi, dà la misura della drammaticità della complessiva situazione in cui BPVi è precipitata. Con il presente atto, pur nella consapevolezza che la dimensione del danno complessivamente sofferto dalla Banca è di gran lunga superiore, chiederemo – con riserva di contestare la responsabilità dei soggetti convenuti (ovvero di altri, qui non convenuti) per fatti che dovessero in futuro emergere, anche all'esito delle indagini attualmente in corso presso la Procura della Repubblica – il pieno ristoro per i danni, patrimoniali e non, conseguenza immediata e diretta degli atti di *mala gestio supra* descritti.

Si tratta di danni (ingentissimi), già in parte cristallizzati nel *quantum*.

a) In primo luogo, vengono in considerazione i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite meglio descritte *sub VI*, § 3, con riferimento agli **investimenti nei fondi lussemburghesi *Athena Balanced Fund, Optimum Evolution Multistrategy I e Optimum Evolution Multistrategy II*** (quest'ultimo effettuato attraverso la controllata BPVi Finance), allo stato quantificati – ma ragionevolmente destinati ad aumentare, vista la qualità degli attivi in cui sono state investite le risorse della Banca – in un importo, a titolo di danno emergente, pari a **Euro 199.052.603**, cui andrà aggiunto il lucro cessante, connesso alla (colpevole) mancata valorizzazione degli investimenti che la Banca avrebbe potuto conseguire, stimato – come visto *sub VI*, § 3.7-- in un importo pari a circa **Euro 34 milioni**, oltre alla perdita di margine di interesse per i minori impieghi dovuti all'assorbimento di capitale provocato dall'investimento nei fondi lussemburghesi e ai costi diretti e indiretti, quali, ad esempio, le *management fee* annue previste e il '*cost of funding*', da quantificarsi in corso di causa.

b) In secondo luogo, vengono in considerazione i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite meglio descritte *sub VI*, § 4, connessi al

fenomeno del **capitale finanziato**, che, oltre all'enorme danno reputazionale su cui ci soffermeremo *infra* (VII § 1.2), si articolano in varie voci e, più specificamente, *i*) per il solo periodo dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016 in una perdita del margine di interesse sugli impieghi, quantificabile in un importo pari a **Euro 99,5 milioni**, cui dovrà essere aggiunto per il tempo successivo l'ulteriore mancato guadagno derivante dalla contrazione degli impieghi, a causa della non reversibile riduzione del patrimonio della Banca, causato anch'esso dal fenomeno del capitale finanziato; *ii*) negli storni di interessi (indebitamente) effettuati a favore di clienti della Banca (meglio descritti *sub* VI, § 4.5, § 4.8) dal dott. Sorato (per un importo di **Euro 2.009.932,37**) e dal dott. Giustini (per un importo di **Euro 390.404,53**); *iii*) nelle conseguenze derivanti dalle sanzioni che fossero comminate alla Banca in relazione alle contestazioni sollevate da AGCM e da BCE; nonché *iv*) negli esborsi che la Banca sarà tenuta a sostenere sia a causa del contenzioso promosso da clienti e/o azionisti sia a causa del rilascio delle lettere di impegno (incluse eventuali transazioni), esborsi, in entrambi i casi, oggetto di richiesta di condanna generica.

c) In terzo luogo, per quanto riguarda i danni conseguenti alle condotte illecite meglio descritte *sub* VI, § 5, con riferimento alle carenze del processo di negoziazione, intermediazione e collocamento delle azioni proprie e di determinazione del loro prezzo, vengono in considerazione tutti gli esborsi – oggetto, per loro natura, di richiesta di condanna generica – che la Banca sarà tenuta a sostenere a causa del contenzioso promosso da clienti, azionisti o soci o che verserà a fronte delle transazioni che dovessero essere stipulate anche in futuro, diverse da quelle richiamate *sub* VI § 5.11.1 e § 5.11.2, per le quali la richiesta risarcitoria sarà quantificata in corso di causa.

d) Infine, per i danni conseguenti alle condotte illecite meglio descritte *sub* VI, § 6, con riferimento al comparto creditizio: a titolo di **danno emergente**, le perdite che la Banca ha già subito o che subirà, nella mi-

sura da quantificarsi in corso di causa, compreso il c.d. 'costo del capitale' sostenuto dalla Banca per finanziare un impiego non produttivo, nonché, a titolo di lucreo cessante, il rendimento medio che sarebbe stato ragionevole ottenere da impieghi *in bonis*, calcolato sugli importi complessivi erogati.

* * *

1.2.- Segue: il danno reputazionale (sotto forma di perdita della raccolta di perdita della base di clientela e di incremento del costo del capitale)

Accanto alle summenzionate voci di danno, è quasi superfluo osservare quanto la *mala gestio*, di cui i precedenti vertici aziendali (Consiglio, Collegio Sindacale, membri della Direzione Generale) si sono resi responsabili, abbia compromesso BPVi sul piano dell'immagine e della reputazione.

Al riguardo, è indubbio che gli illeciti *supra* illustrati sono **la causa dell'enorme** – per la dimensione e la profondità del *vulnus* arrecato – **pregiudizio reputazionale** subito dalla Banca.

Un danno, questo, tangibile e irreparabile, che costituisce, per certi versi, la **conseguenza più drammatica** tra tutte quelle sin qui considerate, se solo si pone mente alla gravità dei comportamenti posti in essere dai precedenti vertici aziendali e alla platea dei soggetti che, a vario titolo, hanno avuto rapporti con la Banca – i clienti, gli altri istituti di credito, gli operatori del settore.

Un danno amplificato dalla risonanza mediatica della vicenda, dimostrata dall'ampia rassegna stampa dell'ultimo anno e mezzo, dalla quale emerge che tutti gli organi di informazione hanno dato risalto al "*crack Banca Popolare di Vicenza*", quasi quotidianamente a partire dai primi mesi del 2015, allorquando sono emerse le prime indiscrezioni di stampa sulle indagini condotte dalla BCE. Con un'attenzione costante, che conti-

nua tuttora e che è altresì sfociata nella costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta (cfr. ns. doc. 3).

In un simile scenario, la Banca ha visto polverizzarsi la quasi totalità del proprio avviamento commerciale, come testimonia il crollo della raccolta, ridottasi, a partire dall'emersione dei fatti oggetto della presente azione di responsabilità, del 27,5% nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2015 e il 30 giugno 2016.

Ci si riserva, a questo riguardo, una più puntuale quantificazione in corso di causa (eventualmente facendo ricorso altresì a una Consulenza Tecnica d'Ufficio). Resta il fatto che si tratta di danni che dovranno essere risarciti da tutti quei convenuti che, avendo rivestito la carica per un periodo significativo nell'arco temporale tra l'agosto 2011 e il maggio 2015, hanno contribuito a generare la situazione di gravissima crisi in cui versa oggi la Banca.

Sul versante del 'crollo della raccolta', del resto, è intuitivo (oltre che accreditato dalla più autorevole dottrina economica) che i risparmiatori, sebbene consapevoli che i soldi depositati in conto corrente sono solo un credito verso il debitore banca, ritengono quei soldi una misura della propria capacità di spesa (potere di acquisto) sulla fiducia che il debitore banca sarà sempre adempiente. Se questa fiducia è minata dal comportamento degli amministratori, l'esodo dei clienti è una conseguenza quasi naturale, un modo per esercitare sugli amministratori la disciplina del mercato.

Questo patrimonio, nel caso di BPVi, è stato disperso per responsabilità di molti convenuti e serviranno, ove la Banca riesca in effetti a superare questa fase critica, anni, se non decenni, per poterlo recuperare ⁽²⁷⁶⁾.

⁽²⁷⁶⁾ Come molto chiaramente spiega l'articolo tratto da 'Il sole 24 ore', "Mps, Popolare Vicenza, Veneto Banca e quella fuga dei depositi per 65 miliardi", "il termometro sensi-

Aggiungiamo che esistono tecniche ormai accreditate -- anche sul piano scientifico -- per stimare, pur con le approssimazioni di un giudizio comunque in parte prognostico, gli impatti economici di tale pregiudizio e a esse, nel prosieguo di questo giudizio, ci riserviamo di far ricorso, anticipando sin d'ora un riferimento al dato "*assai empirico, ma pressoché infallibile*" che, sul versante valutativo, meglio esprime questo fenomeno di deterioramento dell'immagine e della reputazione della Banca: si tratta della raccolta diretta, ridottasi (*rectius*, crollata) -- una volta emersi i fatti contestati con la presente azione -- dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016 di circa Euro 7,6 miliardi (-27,5%), passando da Euro 27,646 miliardi a Euro 20,029 miliardi e per fronteggiare il quale BPVi ha dovuto ricorrere a forme di raccolta differenti, principalmente da altri istituti di credito.

L'ammontare della raccolta persa a causa del *vulnus* reputazionale non è stata più recuperato, neppure dopo l'aumento di capitale sottoscritto dal Fondo Atlante, perché ovviamente la clientela che ha lasciato la Banca non è ritornata; infatti, al 31 dicembre 2016 la raccolta diretta da clientela è ulteriormente diminuita e pari a Euro 18,794 miliardi (- Euro 1,235 miliardi rispetto al 30 giugno 2016 (cfr. ns. doc. 30).

Sulla base dei dati elaborati da Banca d'Italia per l'intero sistema, nel periodo 2012 -- 2015, il differenziale medio tra il costo dei debiti verso banche e il costo dei debiti verso clienti è di circa 0,4% ⁽²⁷⁷⁾. Applicando al caso di BPVi questo maggior costo percentuale, si può stimare che, **sino alla data odierna, la Banca ha subito un danno di Euro 55,9 milioni solo per il maggior onere della raccolta.**

Inoltre, va da sé che i clienti che hanno trasferito i depositi hanno naturalmente trasferito anche i propri titoli e prodotti di risparmio. E infatti,

bilissimo della fiducia (crollata) nel proprio istituto di credito" ... "è la fuga dei clienti, il cosiddetto banking run, la corsa allo sportello a ritirare i propri soldi" (cfr. ns. doc. 3).
⁽²⁷⁷⁾ Relazione annuale di Banca d'Italia, Appendice, tavola a13.18.

dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016, anche la raccolta indiretta della Banca ha subito un calo pari a circa Euro 2,9 miliardi (di cui Euro 1,4 miliardi di raccolta amministrata, Euro 1,2 miliardi di risparmio gestito e Euro 0,3 miliardi di raccolta previdenziale), che non è stato recuperato successivamente all'aumento di capitale (al 31 dicembre 2016 la raccolta indiretta era pari a Euro 11,5 miliardi, con una riduzione di Euro 0,8 miliardi rispetto al 30 giugno 2016).

Sulla base dei dati della Banca, la redditività della raccolta indiretta è pari a circa lo 0,07% nel caso della raccolta amministrata, allo 0,65% nel caso del risparmio gestito (esclusa la componente legata alle raccolta previdenziale) e allo 0,45% nel caso della raccolta previdenziale.

Gli anzidetti valori, applicati alla riduzione di raccolta, generano sino alla data odierna minori incassi di commissioni per circa **Euro 19,2 milioni**.

Oltre a queste grandezze di danno misurate sino alla data odierna, sulla base della perdita di raccolta diretta e indiretta occorsa tra il 30 giugno 2015 e il 30 giugno 2016, occorre considerare che, in via più generale, il *vulnus* reputazionale della Banca ha comportato una perdita della base di clientela che può ritenersi un fenomeno, se non irreversibile, destinato a produrre effetti molto prolungati nel tempo: come dimostrato nella teoria economica e nell'osservazione empirica, le conseguenze della perdita di fiducia e di affidabilità tendono infatti a restare stabili nel tempo e molto difficilmente vengono recuperate, se non nel lunghissimo periodo e grazie a fattori (capacità del nuovo *management* o ripristino di condizioni di assoluta stabilità dell'intermediario, cui non contribuisce certo chi ha provocato il *vulnus* reputazionale).

Oltretutto, la stabilità degli effetti nel tempo della perdita di base di clientela è nel caso di BPVi particolarmente accentuata in considerazione **vuoi** della risonanza delle vicende oggetto del presente giudizio e

della gravità delle condotte contestate (ciò che è destinato ad accompagnare il futuro della Banca per un tempo particolarmente lungo: BPVi sarà, purtroppo, ricordata nel tempo per gli eventi di cui discorriamo, e non già per il suo passato creditizio), **vuoi** (soprattutto) del particolare legame che esisteva tra la Banca e la propria clientela. Un universo di imprenditori (medi, piccoli e grandi), artigiani, agricoltori, famiglie e pensionati legati dall'appartenenza a un comune territorio, fortemente identificato con la Banca, e in molti casi anche soci dell'Istituto. Una clientela che ha vissuto le vicende in oggetto come l'espressione di un vero tradimento (come, purtroppo, testimoniano alcuni tragici episodi che, per rispetto e pudore, non si è voluto affrontare né ricordare in questo atto) che ben difficilmente potrà essere rimediato o sanato.

Per quantificare questa componente di danno, diversa e ulteriore rispetto quella rappresentata dagli effetti economici della contrazione della raccolta da giugno 2015 a giugno 2016, occorre, anche nel contesto di un giudizio equitativo orientato a ragionevolezza, identificare delle grandezze di riferimento che siano effettivamente in grado, quando proiettate nel tempo, di esprimere compiutamente il pregiudizio subito dalla Banca.

Al riguardo, una grandezza che può essere utilizzata, quale ragionevole metro di misurazione della contrazione di base di clientela e da utilizzare quindi per orientare il calcolo del pregiudizio sofferto dalla Banca nella sua dimensione temporale, è il cosiddetto "prodotto bancario", che rappresenta la somma tra la raccolta totale della banca e gli impieghi per cassa verso la clientela e che nel caso di BPVi tra il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2016 ha subito una contrazione di Euro 16,8 miliardi passando da Euro 69,7 miliardi a Euro 52,9 miliardi (- 24%).

Per la misurazione della perdita economica connessa alla citata contrazione di base di clientela si può prendere a riferimento, quale ragionevole metro di confronto, la redditività media degli attivi (*ROA*) di ban-

che comparabili a BPVi (nel caso, si è fatto riferimento a due istituti che, per natura, dimensioni e diffusione territoriale presentano punti di contatto con BPVi: la Banca Popolare di Sondrio e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna), che presentavano entrambe nel 2015 una redditività media degli attivi pari allo 0,36% all'anno. Applicando questo dato, alla contrazione del prodotto bancario (come visto pari a Euro 16,8 miliardi) si può misurare una riduzione dei ricavi pari a circa Euro 60,4 milioni.

La proiezione di questo dato su un orizzonte temporale infinito, coerentemente con la stabilità degli effetti della perdita di clientela, conduce alla quantificazione di un danno di **circa Euro 670 milioni**, che costituisce, ad avviso dell'esponente, una stima conservativa ma attendibile del complessivo pregiudizio arrecato in chiave prospettica alla Banca, cui dovranno sommarsi interessi e altri accessori.

In aggiunta a quanto precede, anticipiamo che nel corso del giudizio, con l'assistenza di esperti della materia, forniremo anche gli elementi del calcolo dell'ulteriore voce di danno, conseguenza diretta e immediata del *vulnus* reputazionale, sofferto da BPVi e che si identifica con l'incremento del 'costo del capitale' ⁽²⁷⁸⁾. Questo profilo di danno costituisce -- dal punto di vista economico - con ogni probabilità il costo più elevato che la Banca ha dovuto sopportare a causa delle violazioni addebitabili ai convenuti e al crollo della reputazione della Banca e pesa, in termini monetari, addirittura più del danno derivante dalla flessione della raccolta.

Anche questa, rilevante, componente di pregiudizio dovrà essere risarcita dai convenuti nella misura che, anche alla luce delle difese dei convenuti, ci riserviamo in prosieguo di quantificare.

* * *

⁽²⁷⁸⁾ Il costo del capitale corrisponde al rendimento richiesto dagli investitori per sottoscrivere il capitale della Banca. In presenza di un crollo della fiducia nella Banca gli investitori vorranno un premio per il rischio specifico molto alto per decidere di sostenere la ristrutturazione dell'Istituto.

2.- I soggetti responsabili: i criteri di imputazione

Ripercorse in sintesi le varie voci di danno subiti dalla Banca, passiamo ora a indicare, convenuto per convenuto, la responsabilità a ciascuno imputabili.

Nel far questo, per quanto riguarda gli appartenenti alla Direzione Generale, prenderemo in considerazione il periodo di carica di ciascuno di essi, nonché i comportamenti – anche omissivi – che sono agli stessi riconducibili (anche in considerazione delle deleghe loro attribuite).

Per quanto riguarda gli Amministratori e i Sindaci, con riferimento al danno derivante dall'investimento nei fondi lussemburghesi, saranno considerati (i) coloro i quali hanno rivestito la carica al momento della prima deliberazione che ha approvato il *plafond* per gli investimenti (**21 febbraio 2012**); (ii) chi ha ratificato gli investimenti nei fondi *Athena Balanced Funds* e *Optimum Evolution Multistrategy I* (**19 marzo 2013**) e (iii) coloro che hanno aumentato il *plafond* a 800 milioni di Euro, autorizzando la controllata BPVi Finance a investire fino a 300 milioni di Euro di tale *plafond* (**23 luglio 2013**). Di questi 300 milioni, ricordiamo che ne sono stati investiti 150 in *Optimum Evolution Multistrategy II*.

In proposito, si precisa che gli Amministratori che hanno cessato la carica prima del 23 luglio 2013 (i dott.ri Bedoni, Tellatin, Ticozzi e Filippi) risponderanno nei limiti del danno maturato in conseguenza dei primi due investimenti.

E' va da sé che coloro che si sono insediati in Consiglio (o nel Collegio Sindacale) nel 2014, non saranno chiamati a rispondere dell'illecito qui contestato, giacché il pregiudizio – a quell'epoca – era ormai irreversibile.

Quanto al fenomeno del 'capitale finanziato' e ai danni allo stesso ricollegabili (cfr. VI § 4.1 e segg.), saranno presi in considerazione, oltre a tutti i componenti del Collegio Sindacale, i Consiglieri che hanno rivestito la carica per un tempo apprezzabile nel periodo ricompreso tra il 27

settembre 2011, data in cui è stata adottata la prima delibera -- tra quelle oggetto di censura -- con cui sono stati approvati finanziamenti con contestuali vendite di azioni ad alcuni clienti e il maggio 2015 e che quindi, per la continuità della presenza, hanno contribuito in modo determinante al diffondersi del fenomeno.

Fanno eccezione, perciò, quei Consiglieri che (i) sono stati solo parzialmente coinvolti in ragione della data di cessazione dalla carica (si tratta del dott. Bedoni, del dott. Ticozzi, del dott. Zeffirino Filippi e del dott. Tellatin); (ii) che sono rimasti in carica per periodi di tempo molto limitati, se raffrontati rispetto all'arco temporale in cui il fenomeno ha avuto diffusione (Alvise Rossi di Schio e Luigi Sciarrino, cui viene comunque imputata la responsabilità in relazione ai finanziamenti 'correlati' che hanno contribuito a deliberare) o (iii) che si sono insediati nella carica in un momento di poco precedente il maggio 2015 (dott. Matteo Marzotto).

Ai Consiglieri e ai Sindaci cui è stato imputato il fenomeno del capitale finanziato, andrà altresì addebitato, in solido, l'importo che la Banca ha corrisposto in data 12 ottobre 2016 a titolo di sanzione amministrativa comminata dall'AGCM, ove questa venisse confermata all'esito del giudizio di gravame o il diverso importo che risulterà dovuto (cfr. *supra*, VII, § 1.3).

Quanto alla sanzione che potrebbe essere comminata da BCE all'esito del procedimento avviato il 26 luglio 2016, come abbiamo già osservato, la stessa dovrà invece essere -- in ipotesi -- addebitata ai soli Amministratori (e Sindaci) che hanno approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero l'informativa trimestrale al 31 marzo 2015 sui fondi propri (documenti, questi, che costituiscono la base della violazione contestata da BCE).

Trattandosi però, come già accennato, di una violazione che presuppone una partecipazione da parte del convenuto al più generale feno-

meno del capitale finanziato, la contestazione non viene rivolta a quei Consiglieri insediati in epoca recente o che hanno comunque rivestito la carica per un periodo, antecedente l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, trascurabile. Sulla base di questi criteri, risulta pertanto escluso dalla contestazione il dott. Matteo Marzotto (insediatosi tre mesi prima dell'approvazione del bilancio 2014).

Discorso a parte va fatto per il danno che deriva dal rilascio delle lettere d'impegno, nonché dal riconoscimento di storni ingiustificati a favore della clientela. Infatti, sebbene queste condotte si inseriscano nel più ampio contesto del capitale finanziato, il pregiudizio subito dalla Banca verrà allo stato imputato soltanto al dott. Sorato e al dott. Giustini, benché un'applicazione rigorosa dell'obbligo di diligenza e di agire informato consentirebbe di estendere a tutti i Consiglieri le relative responsabilità. Ma in questo abbiamo scelto di essere coerenti con i provvedimenti adottati da Consob, la quale ha attribuito le condotte qui esaminate al Direttore Generale e al vice Direttore Generale, dott. Giustini.

Tutte le considerazioni svolte con riferimento al capitale finanziato valgono, inoltre, per il danno relativo all'inadeguatezza del processo di negoziazione delle azioni, in relazione al quale saranno presi in considerazione – oltre ai dott.ri Sorato e Giustini – i Consiglieri e i Sindaci che hanno rivestito la carica per un tempo significativo dal 1 aprile 2011 al 3 marzo 2015 ⁽²⁷⁹⁾.

Quanto, ancora, al danno relativo alle criticità nel comparto creditizio, l'imputazione sarà di volta in volta legata agli sviluppi della specifi-

⁽²⁷⁹⁾ Si rammenta che la data di inizio della contestazione coincide con quella considerata da Consob, nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 43144, in relazione alle carenze del processo di negoziazione delle azioni proprie (si tratta della violazione n. 1 di cui alla proposta sanzionatoria, cfr. ns. doc. 35). Il termine finale coincide con la seduta del Consiglio di Amministrazione che, in recepimento del Regolamento Comunitario n. 573/2013 e del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014, ha approvato le nuove versioni (i) della *Policy* di acquisto delle proprie azioni da parte della Banca, (ii) della *Policy* di emissione e vendita di azioni BPVi, nonché (iii) della "*Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*" (la cui applicazione veniva stavolta estesa anche alle azioni BPVi).

ca posizione. In particolare, la quota di credito irrecuperabile (oltre interessi, rivalutazione e spese) verrà imputata a quei Consiglieri che hanno deliberato la concessione del finanziamento (e, nell'ipotesi di successive *tranche*, nei limiti dell'importo eventualmente deliberato) e ai Sindaci che, in tali occasioni, hanno omesso qualsivoglia forma di controllo, con la precisazione che, per tutte quelle posizioni contrassegnate da una prima erogazione, seguita da rinnovi e/o rimodulazioni delle linee di credito, il danno sarà addebitato ai soli Amministratori e Sindaci che hanno partecipato all'intero *iter* deliberativo ovvero alle sue fasi principali (e, in tutti i casi, nei limiti ovviamente della perdita che risulterà subita dalla Banca all'esito del giudizio).

Fermo restando che, per quanto riguarda le pratiche Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. e Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l., che sono state gestite in ogni loro aspetto dal solo Comitato Esecutivo, non saranno chiamati a rispondere i Consiglieri non esecutivi ancorché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma dieci, dello Statuto e dell'art. 8, terzo comma, del Regolamento del Comitato Esecutivo, avrebbero potuto (dovuto) prendere visione, nei Consigli di Amministrazione, delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo.

Con riferimento al danno reputazionale, saranno presi in considerazione – al pari di quanto detto per il capitale finanziato e per le anomalie nel processo di negoziazione delle azioni – i convenuti che hanno rivestito la carica per un tempo apprezzabile nel periodo ricompreso tra il 27 settembre 2011, data in cui è stato posto concretamente in essere il primo atto di *mala gestio* oggetto di censura con il presente atto, vale a dire l'adozione della prima delibera di finanziamento 'correlato' e il maggio 2015 e che quindi, per la continuità della presenza, hanno contribuito, in modo sostanziale alla grave crisi in cui è precipitata BPVi.

Da ultimo, si precisa che la decisione di escludere, con riferimento a talune contestazioni, alcuni degli *ex* Consiglieri in carica all'epoca dei

fatti è dettata unicamente dalla scelta di individuare, anche per ragioni di economia processuale, i convenuti sulla base di criteri di omogeneità e non costituisce in alcun modo una forma, anche solo implicita, di rinuncia a far valere, se accertate, loro responsabilità, né potrà essere utilizzata dagli altri convenuti per invocare mitigazioni nella valutazione delle loro responsabilità o ancor meno essere interpretata come una forma di tolleranza o ancor meno di acquiescenza rispetto a comportamenti o omissioni censurati nel presente atto.

* * *

3. – La Direzione Generale

3.1.- Il Direttore Generale

Il dott. **Samuele Sorato** è stato Direttore Generale dal 18 marzo 2008 al 12 maggio 2015 e ha ricoperto la carica di Consigliere delegato dal 13 febbraio 2015 al 12 maggio 2015.

Sulla base dei criteri indicati e, quindi, in funzione del periodo di permanenza in carica, del ruolo rivestito e delle deleghe conferitegli, il dott. Sorato è responsabile di tutti gli illeciti rappresentati in narrativa.

* * *

3.2.- I vice Direttori Generali

3.2.1.- I vice Direttori Generali, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin sono responsabili ciascuno in relazione agli illeciti posti in essere nell'ambito delle deleghe loro conferite, come di seguito esposto.

Il dott. **Andrea Piazzetta**, vice Direttore dal 10 aprile 2007 all'8 giugno 2015 e dirigente preposto alla Divisione Finanza, è responsabile per gli investimenti effettuati dalla Banca nei fondi lussemburghesi *Athena Balanced Fund*, *Optimum Evolution Multistrategy I* e *Optimum Evolution Multistrategy II*, rappresentati *sub VI*, § 3.

* * *

3.2.2. -Il dott. **Emanuele Giustini**, vice Direttore dal 26 novembre 2007 all'8 giugno 2015 e dirigente preposto alla Divisione Mercati, è responsa-

bile per il danno derivante dall'illecita prassi del capitale finanziato (cfr. *supra*, VI, § 4), ivi incluse il rilascio di lettere d'impegno e il riconoscimento di storni ingiustificati (cfr. *supra*, VI § 4.6.2), nonché per tutte le contestate criticità che contrassegnavano il processo di negoziazione delle azioni della Banca (cfr. *supra*, VI, § 5).

Inoltre, il dott. Giustini, quale componente del Comitato Centrale Fidi e del Comitato Crediti, è altresì responsabile in relazione alle operazioni creditizie a favore di: (i) Giuseppe Dalla Rovere; (ii) Tranquillo Loison, Alessandro Loison e Bruna Alba; (iii) Silvano Magagnin e Rossella Foralosso; (iv) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.000.000); (v) Luca Parnasi (fino a concorrenza di Euro 10.000.000); (vi) PH S.r.l.; (vii) Immoberdan S.r.l.

* * *

3.2.3. -Il dott. **Paolo Marin**, vice Direttore dal 18 ottobre 2011 al 18 dicembre 2014 e dirigente preposto alla Divisione Crediti, nonché componente del Comitato Centrale Fidi, è responsabile in relazione a tutti gli illeciti riferibili al 'capitale finanziato' (VI § 4) e dei danni relativi alle operazioni creditizie a favore di: (i) Silvano Ravazzolo (fino a Euro 34.700.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a Euro 33.650.000); (iii) Luigi Morato (fino a Euro 23.600.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Silvano Magagnin e Rossella Foralosso; (vi) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (vii) Furio Bragagnolo; (viii) Luca Parnasi; (ix) Tranquillo Loison, Alessandro Loison e Bruna Alba; (x) NSFI S.r.l.; (xi) Elan S.r.l.; (xii) Immobiliare Castel Giubileo; (xiii) Le Muratte S.r.l.; (xiv) Effe Energy S.r.l.; (xv) Solfin S.r.l.; (xvi) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xvii) Immoberdan S.r.l.; (xix) Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno.

* * *

4.- Il Consiglio di Amministrazione

4.1.- Passando ai Consiglieri di Amministrazione – ribadito che, allo stato, non saranno loro addebitati gli illeciti connessi al rilascio delle lettere d'impegno e al riconoscimento degli storni ingiustificati a favore della clientela interessata dal fenomeno del capitale finanziato (cfr. *supra*, VI, § 4.4, nonché nota § 157) – sulla base dei criteri sopra indicati, sono responsabili di tutti gli illeciti rappresentati in narrativa *sub* VI, § 3, 4, 5 e 6:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Gianni Zonin** (nominato a capo del Consiglio a partire dal 20 maggio 1996 e in carica fino al 23 novembre 2015, anche come Presidente e membro del Comitato Esecutivo);
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione **Mario Bre-ganze** (in carica dal 27 maggio 1986 al 12 luglio 2016, membro del Comitato Esecutivo dal 23 maggio 1995 al 5 marzo 2016 e membro del Comitato Soci dal 29 aprile 2010 al 7 luglio 2016);
- il Consigliere **Giovanni Fantoni** (in carica dal 21 aprile 2007 al 12 luglio 2016, membro del Comitato Esecutivo dal 27 aprile 2013 al 5 marzo 2016 e membro del Comitato Centrale Fidi dal 27 aprile 2013 e fino a tutto il 2015)⁽²⁸⁰⁾;
- il Consigliere **Franco Miranda** (in carica dall'11 maggio 1996 al 27 maggio 2015, membro del Comitato Esecutivo dal 19 aprile 1997 al 9 maggio 2003 e, poi, dal 2 maggio 2012 al 29 aprile 2014, membro del Comitato Soci dal 29 aprile 2014 al 27 maggio

⁽²⁸⁰⁾ Con l'eccezione delle operazioni di credito a favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l. e di Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno. Precisiamo, inoltre, che, il dott. Fantoni risponde: con riferimento all'operazione relativa a Luca Parnasi, fino a concorrenza di Euro 5.000.000; e con riferimento all'operazione relativa a Francesco Rigon e Bertilla Xillo, fino a concorrenza di Euro 2.300.000

- 2015, nonché membro del Comitato Centrale Fidi dal 3 maggio 2011 al 27 maggio 2015) ⁽²⁸¹⁾;
- il Consigliere **Giorgio Tibaldo** (in carica dal 29 ottobre 1985 all'1 aprile 2016, membro del Comitato Esecutivo dal 30 aprile 1994 al 5 marzo 2016, membro del Comitato Soci dal 27 aprile 2013 all'1 aprile 2016, nonché membro del Comitato Centrale Fidi dal 29 aprile 2010 e fino a tutto il 2015);
 - il Consigliere **Nicola Tognana** (in carica dal 25 aprile 2009 all'1 aprile 2016 e membro del Comitato Esecutivo dal 25 aprile 2009 al 5 marzo 2016) ⁽²⁸²⁾;
 - il Consigliere **Roberto Zuccato** (in carica dal 25 aprile 2009 al 12 luglio 2016, membro del Comitato Esecutivo dal 27 aprile 2013 al 5 marzo 2016 e membro del Comitato Centrale Fidi dal 27 aprile 2013 e fino a tutto il 2015) ⁽²⁸³⁾.

* * *

4.2.- Per quanto riguarda gli altri Consiglieri di Amministrazione, i diversi illeciti rappresentati in narrativa, in applicazione dei criteri delineati *sub* VII, § 2, sono imputabili nei termini che seguono.

Il Consigliere **Paolo Angius** (in carica dal 27 aprile 2013 al 30 giugno 2016) ⁽²⁸⁴⁾.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5.

⁽²⁸¹⁾ Con l'eccezione delle operazioni di credito a favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l. e di Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Como.

⁽²⁸²⁾ Con l'eccezione delle operazioni di credito relative a Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison, a Silvano Magagnin e Rossella Foralosso e a PH S.r.l. (cfr. VI, § 6.3.6). Precisiamo, inoltre, che con riferimento all'operazione relativa a Luca Parnasi, il dott. Tognana risponde fino a concorrenza di Euro 5.000.000.

⁽²⁸³⁾ Con l'eccezione delle operazioni di credito a favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l. e di Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Como. Precisiamo, inoltre, che, il dott. Zuccato risponde: con riferimento all'operazione relativa a Luca Parnasi, fino a concorrenza di Euro 5.000.000; e con riferimento all'operazione relativa a Francesco Rigon e Bertilla Xillo, fino a concorrenza di Euro 2.300.000

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Paolo Angius è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 23.100.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 22.050.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 18.100.000); (iv) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 500.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 2.700.000); (vii) NSFI S.r.l.; (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 12.500.000); (ix) Le Muratte S.r.l.; (x) Effe Energy S.r.l.

* * *

4.3.- Il Consigliere **Paolo Bedoni** è stato in carica dal 6 febbraio 2007 al 26 aprile 2012.

Egli è responsabile, avendo preso parte alla delibera del 21 febbraio 2012, per gli illeciti contestati in narrativa *sub VI*, § 3 (nei limiti del danno derivante dagli investimenti nei fondi *Athena Balanced Fund* e *Optimum Evolution Multistrategy I*).

Quanto agli illeciti nel comparto crediti, il dott. Bedoni è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 11.000.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza dell'importo di Euro 11.850.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 16.500.000); (iv) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza dell'importo di Euro 12.000.000); (v) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 6.650.000); (vi) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 70.000.000); (vii) Elan S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 17.000.000); (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 31.000.000); (ix) San Marco S.r.l.; (x) Gruppo Adige Bitumi S.p.A. (fino a concorrenza di Euro 16.577.469); (xi) Immoberdan S.r.l.

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Bedoni non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relati-

vo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate – utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie –, egli risponde altresì del danno che si è descritto *sub* VI, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.4.- Il Consigliere **Alessandro Bianchi** è stato in carica dal 10 luglio 2012 al 12 luglio 2016 ed è stato membro del Comitato per il controllo dal 29 aprile 2014 e fino a tutto il 2015.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5.

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Alessandro Bianchi è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 34.700.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 33.650.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 18.100.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 500.000); (vii) NSF1 S.r.l.; (viii) Elan S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 21.000.000); (ix) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 12.500.000); (x) Le Muratte S.r.l.; (xi) Effe Energy S.r.l.; (xii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

* * *

4.5.- Il Consigliere **Giorgio Colutta** è stato in carica dal 26 aprile 2014 al 12 luglio 2016 ed è stato membro del Comitato Esecutivo dal 29 aprile 2014 al 5 marzo 2016.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 4 e 5.

Il dott. Colutta è altresì responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 17.100.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 16.050.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 7.800.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 2.200.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) NSF1 S.r.l.; (vii) Le Muratte S.r.l.; (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 7.000.000); (ix) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

* * *

4.6.- Il Consigliere **Vittorio Domenichelli** è stato in carica dal 25 aprile 2009 al 12 luglio 2016 e membro del Comitato per il Controllo dal 24 gennaio 2012 al 12 luglio 2016)⁽²⁸⁵⁾.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5.

Quanto al comparto creditizio, Vittorio Domenichelli è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo; (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan; (iii) Luigi Morato; (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Furio Bragagnolo; (vii) NSF1 S.r.l.; (viii) Elan S.r.l.; (ix) San Marco S.r.l.; (x) Immobiliare Castel Giubileo; (xi) Le Muratte S.r.l.; (xii) Effe Energy S.r.l.; (xiii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (xiv) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xv) Immoberdan S.r.l.

* * *

4.7.- La Consigliera **Giovanna Dossena** è stata in carica dal 27 aprile 2013 al 5 novembre 2015 ed è stata membro del Comitato per il Controllo per il medesimo arco temporale.

⁽²⁸⁵⁾ Con l'eccezione delle operazioni di credito relative a Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison, a Silvano Magagnin e Rossella Foralosso e a PH S.r.l. (cfr. VI § 6.3.6).

La stessa è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5.

Quanto al comparto creditizio, Giovanna Dossena è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 23.100.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 22.050.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 18.100.000); (iv) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 500.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 2.700.000); (vii) NSFI S.r.l.; (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 12.500.000); (ix) Lc Muratte S.r.l.; (x) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

* * *

4.8.- Il Consigliere **Zeffirino Filippi** è stato in carica dall'11 maggio 1996 al 27 aprile 2013 ed è stato membro del Comitato Soci dal 29 aprile 2010 al 27 aprile 2013.

È gli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3 (nei limiti del danno derivante dagli investimenti nei fondi *Athena Balanced Fund* e *Optimum Evolution Multistrategy I*).

Quanto gli illeciti relativi al comparto creditizio, il dott. Filippi è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 22.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 22.850.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 19.000.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 6.650.000); (v) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 12.000.000); (vi) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 75.000.000); (vii) Elan S.r.l.; (viii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (ix) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 31.000.000); (x) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza dell'impor-

to di Euro 15.000.000); (xi) San Marco S.r.l.; (xii) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xiii) Immoberdan S.r.l.

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Filippi non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relativo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie --, egli risponde altresì del danno che si è descritto *sub VI*, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.9.- La Consigliera **Maria Carla Macola** è stata in carica dal 24 gennaio 2012 al 12 luglio 2016 ed è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub VI*, § 3, 4 e 5.

Quanto al comparto creditizio, Maria Carla Macola è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 34.700.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 33.650.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 18.100.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Furio Bragagnolo; (vii) NSFI S.r.l.; (viii) Elan S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 21.000.000); (ix) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 12.500.000); (x) Le Muratte S.r.l.; (xi) Effe Energy S.r.l.; (xii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (xiii) Immoberdan S.r.l.

* * *

4.10.- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione **Andrea Monorchio** è stato in carica dal 18 ottobre 2011 al 12 luglio 2016 e membro del Comitato Esecutivo dal 18 ottobre 2011 al 5 marzo 2016.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub VI*, § 3, 4 e 5, nonché per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzo-

lo (fino a concorrenza di Euro 34.000.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 33.650.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 23.600.000); (iv) Furio Bragagnolo; (v) Silvano Magagnin e Rossella Foralosso; (vi) Luca Parnasi; (vii) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (viii) Giuseppe Dalla Rovere; (ix) NSFI S.r.l.; (x) Flan S.r.l.; (xi) Immoberdan S.r.l.; (xii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.; (xiii) Le Muratte S.r.l.; (xiv) Effe Energy S.r.l.; (xv) Solfin S.r.l.; (xvi) PH S.r.l.

* * *

4.11.- Il Consigliere **Gianfranco Pavan** è stato in carica dal 23 febbraio 1999 al 26 aprile 2014, membro del Comitato Esecutivo dal 29 aprile 2000 al 26 aprile 2014, membro del Comitato Soci dal 3 maggio 2011 al 27 aprile 2013.

Egli è responsabile per il danno derivante da tutti gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5, a eccezione di quello derivante dall'(eventuale) sanzione BCE all'esito del procedimento sanzionatorio avviato il 26 luglio 2015 (cfr. *supra* IV, § 5).

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Gianfranco Pavan è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 28.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 29.450.000,00); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 26.800.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 7.300.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (vi) Furio Bragagnolo; (vii) Luca Parnasi (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (viii) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 75.000.000); (ix) Flan S.r.l.; (x) Solfin S.r.l.; (xi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.; (xii) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 15.000.000); (xiii) San Marco S.r.l.; (xiv) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xv) Immoberdan S.r.l.; (xvi) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.; (xvii) Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Como.

* * *

4.12.- Il Consigliere **Alvise Rossi di Schio** è stato in carica dal 26 aprile 2014 al 10 febbraio 2015.

Egli è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 17.100.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 16.050.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 7.800.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 2.200.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) NSF1 S.r.l.; (vii) Le Muratte S.r.l.; (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 7.000.000); (ix) Biffe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Rossi di Schio non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relativo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate – utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie –, egli risponde altresì del danno che si è descritto *sub* VI, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.13. Il Consigliere **Fiorenzo Sbabo** è stato in carica dal 4 maggio 2002 al 26 aprile 2014, membro del Comitato Esecutivo dall'11 maggio 2004 al 26 aprile 2014, membro del Comitato Centrale Fidi dal 29 aprile 2010 al 3 maggio 2011 e dal 2 maggio 2012 al 27 aprile 2013.

Egli è responsabile per il danno derivante da tutti gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5, a eccezione del danno derivante dall'(eventuale) sanzione BCI all'esito del procedimento sanzionatorio avviato il 26 luglio 2015 (cfr. *supra* IV, § 5).

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Fiorenzo Sbabo è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 28.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza dell'importo di Euro 29.450.000,00); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza dell'importo di Euro 26.800.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 7.300.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (vi) Furio Bragagnolo; (vii) Luca Parnasi (fino a concorrenza di Euro 10.000.000); (viii) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 75.000.000); (ix) Flan S.r.l.; (x) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (xi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.; (xii) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 15.000.000); (xiii) San Marco S.r.l.; (xiv) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xv) Immoberdan S.r.l.; (xvi) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.; (xvii) Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno.

* * *

4.14.- Il Consigliere **Luigi Sciarrino** è stato in carica dal 26 aprile 2014 all'1 dicembre 2014 ed è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 10.100.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 9.050.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 7.800.000); (iv) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 2.200.000); (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) NSFI S.r.l.; (vii) Le Muratte S.r.l.; (viii) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 7.000.000); (ix) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Sciarrino non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relativo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate - utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie -, egli risponde altresì del danno che si è

descritto *sub* VI, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.15.- Il Consigliere **Maurizio Stella** è stato in carica dal 9 luglio 1991 all'1 aprile 2016, membro del Comitato Esecutivo dal 29 aprile 2000 al 27 aprile 2013 e, successivamente, dal 29 aprile 2014 all'11 aprile 2015, nonché membro del Comitato Centrale Fidi dal 29 aprile 2010 al 27 aprile 2013.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5.

Quanto gli illeciti nel comparto creditizio, Maurizio Stella è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo; (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan; (iii) Luigi Morato; (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (vi) Furio Bragganolo; (vii) Luca Parnasi (fino a concorrenza di Euro 10.000.000); (viii) Tranquillo Loison, Alessandro Loison e Bruna Alba (fino a concorrenza di Euro 5.000.000); (ix) NFSI S.r.l.; (x) Elan S.r.l.; (xi) San Marco S.r.l.; (xii) Immobiliare Castel Giubileo; (xiii) Le Muratte S.r.l.; (xiv) Effe Energy S.r.l.; (xv) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di 5.000.000); (xvi) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xviii) Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.; (xiv) Immoberdan S.r.l. (fino a concorrenza di 17 milioni di Euro); (xx) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.; (xxi) Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno.

* * *

4.16.- Il Consigliere **Paolo Tellatin** è stato in carica dal 3 dicembre 2002 al 9 luglio 2013 e membro del Comitato Soci dal 27 aprile 2013 al 9 luglio 2013.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub VI*, § 3 (nei limiti del danno derivante dagli investimenti nei fondi *Athena Balanced Fund* e *Optimum Evolution Multistrategy I*).

Quanto agli illeciti nel comparto creditizio, Paolo Tellatin è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza di Euro 22.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 23.450.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 19.000.000); (iv) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 12.000.000); (v) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 6.650.000); (vi) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 70.000.000); (vii) Elan S.r.l.; (viii) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (ix) Immoberdan S.r.l.; (x) San Marco S.r.l.; (xi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 31.000.000); (xii) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 15.000.000); (xiii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Tellatin non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relativo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate – utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie –, egli risponde altresì del danno che si è descritto *sub VI*, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.17.- Il Consigliere **Ugo Ticozzi** è stato in carica dal 25 luglio 1994 al 31 marzo 2013 e membro del Comitato Esecutivo dal 23 maggio 1995 al 23 aprile 2010.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub VI*, § 3 (nei limiti del danno derivante dagli investimenti nei fondi *Athena Balanced Fund* e *Optimum Evolution Multistrategy I*).

Quanto agli illeciti nel comparto creditizio, Ugo Ticozzi è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza dell'importo di Euro 22.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza di Euro 23.450.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza di Euro 16.500.000); (iv) Furio Bragagnolo (fino a concorrenza di Euro 12.000.000); (v) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza di Euro 6.650.000); (vi) NSF1 S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 70.000.000); (vii) Elan S.r.l.; (viii) Gruppo Adige Bitumi S.p.A. (fino a concorrenza di Euro 21.621.308); (ix) San Marco S.r.l.; (x) Immoberdan S.r.l.; (xi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 31.000.000); (xii) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 15.000.000); (xiii) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

Atteso che, come illustrato in precedenza (cfr. VII, § 2), al dott. Ticozzi non è addebitato, in ragione del periodo di carica, il danno relativo al fenomeno del 'capitale finanziato' nel suo complesso, con riferimento alle operazioni di credito qui indicate – utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie –, egli risponde altresì del danno che si è descritto *sub* VI, § 6.1.2, vale a dire del danno relativo ai minori impieghi che la Banca ha potuto effettuare in relazione alle singole operazioni di tale natura che ha deliberato.

* * *

4.18.- Il Consigliere **Giuseppe Zigliotto** è stato in carica dal 10 maggio 2003 all'1 dicembre 2015 e membro del Comitato Centrale Fidi dal 29 aprile 2010 al 2 maggio 2012.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5, nonché per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo; (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan; (iii) Luigi Morato; (iv) Furio Bragagnolo; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Giuseppe Dalla Rovere; (vii) Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison (fino a concorrenza di Euro 5.000.000);

(viii) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000.000); (ix) Elan S.r.l.; (x) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xi) Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.; (xii) San Marco S.r.l.; (xiii) Immoberdan S.r.l.; (xiv) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.; (xv) Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno; (xvi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.; (xvii) Le Muratte S.r.l.; (xviii) Effe Energy S.r.l.; (xix) Solfin S.r.l. (fino a concorrenza di Euro 5.000.000).

* * *

5.- Il Collegio Sindacale

5.1.- Passando ai membri del Collegio Sindacale, in applicazione dei criteri sopra illustrati, le responsabilità possono essere sintetizzate come segue.

Il Presidente del Collegio Sindacale **Luigi Zamberlan** (in carica dal 7 novembre 1987 al 7 luglio 2016) e il Sindaco **Laura Piussi** (in carica dal 14 maggio 2005 al 30 giugno 2016) sono responsabili degli illeciti rappresentati in narrativa *sub* VI, § 3, 4, 5 e 6, a eccezione di quelli connessi al rilascio delle lettere d'impegno e al riconoscimento di storni ingiustificati a favore della clientela (cfr. *supra*, VI, § 4.2).

* * *

5.2.- Il Sindaco **Giacomo Cavaliere** è stato in carica dal 28 aprile 1984 al 26 aprile 2014.

Quest'ultimo è responsabile per il danno derivante da tutti gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, § 3, 4 e 5, a eccezione del danno derivante dall'(eventuale) sanzione BCE all'esito del procedimento sanzionatorio avviato il 26 luglio 2015 (cfr. *supra* IV, § 5).

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Giacomo Cavaliere è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo (fino a concorrenza dell'importo di Euro 28.600.000); (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan (fino a concorrenza dell'importo di Euro 29.450.000); (iii) Luigi Morato (fino a concorrenza dell'importo di Euro

29.300.000); (iv) Furio Bragagnolo; (v) Luca Parnasi; (vi) Francesco Rigon e Bertilla Xillo; (vii) Giuseppe Dalla Rovere (fino a concorrenza dell'importo di Euro 6.650.000); (viii) Tranquillo Loison, Alba Bruna e Alessandro Loison (fino a concorrenza dell'importo di Euro 5.000.000); (ix) NSFI S.r.l. (fino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000.000); (x) Elan S.r.l.; (xi) Gruppo Adige Bitumi S.p.A.; (xii) San Marco S.r.l.; (xiii) Immoberdan S.r.l.; (xiv) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.; (xv) Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno; (xvi) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. (fino a concorrenza dell'importo di Euro 43.500.000); (xvii) Effe Energy S.r.l. (fino a concorrenza dell'importo di Euro 15.000.000); (xviii) Solfin S.r.l.

* * *

5.3.- Il Sindaco **Paolo Zanconato** è stato in carica dal 26 aprile 2014 al 30 giugno 2016.

Egli è responsabile per gli illeciti contestati in narrativa *sub* VI, 4 e 5.

Quanto agli illeciti relativi al comparto creditizio, Paolo Zanconato è responsabile per le seguenti operazioni di credito: (i) Silvano Ravazzolo; (ii) Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan; (iii) Luigi Morato; (iv) Giuseppe Dalla Rovere; (v) Francesco Rigon e Bertilla Xillo (fino a concorrenza di Euro 1.300.000); (vi) Tranquillo Loison, Bruna Alba e Alessandro Loison; (vii) Silvano Magagnin e Rossella Foralosso; (viii) NSFI S.r.l.; (ix) Le Muratte S.r.l.; (x) Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.; (xi) Effe Energy S.r.l.; (xii) PH S.r.l.

* * *

VIII.- ISTANZA DI RIUNIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV.

Come anticipato, le circostanze fattuali e di diritto oggetto della presente iniziativa sono in gran parte coincidenti con quelle di cui al giudizio promosso dal dott. Zonin dinanzi a codesto ill.mo Tribunale, sez.

Imprese, dott. Luca Boccuni e iscritto al ruolo generale con il n. R.G. 12830/2016.

Confrontando quanto sin qui esposto con il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio istaurato dall'ex Presidente nei confronti, *inter alia*, della Banca, emerge come le condotte, per cui lo stesso dott. Zonin chiede venga accertata la sua "*diligenza*" e l'adempimento "*ai doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto*", siano le medesime censurate – insieme ad altre – in questa sede (cfr. ns. doc. 4).

Dal momento che i due giudizi pendenti presentano una strettissima **connessione**, trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 274 cod. proc. civ., che consente, per motivi di economia processuale e per evitare il rischio di un possibile contrasto tra giudicati, la riunione dei procedimenti pendenti innanzi alla stessa sezione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che l'ill.mo Giudice voglia pronunciare ogni provvedimento idoneo ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., affinché venga disposta la riunione tra il presente giudizio e la causa già pendente dinanzi alla Sezione Imprese di codesto ill.mo Tribunale, G.I. dott. Luca Boccuni, n. R.G. 12830/2016.

* * *

Tutto ciò premesso, Banca Popolare di Vicenza S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

CITA

- il sig. **PAOLO ANGIUS** (cod. fisc. NGSPLA70H04B354S), nato Cagliari (CA), il 4 giugno 1970, residente in 90139, Palermo (PA), Piazza Francesco Crispi n. 1;
- il sig. **PAOLO BEDONI** (cod. fisc. BDNPLA55T19G0801), nato a Oppeano (VR), il 19 dicembre 1955, residente in 37059, Zevio (VR), via Motta n. 6;

- il sig. **ALESSANDRO BIANCHI** (cod. fisc. BNCLSN44H19182UF), nato a Sommacampagna (VR), il 19 giugno 1944, residente in 37124, Verona (VR), via Cà di Cozzi n. 12;
- il sig. **MARINO BREGANZE DE CAPNIST** (cod. fisc. BRGMRN47B25L840B), nato a Vicenza (VI), il 25 febbraio 1947, residente in 36100, Vicenza (VI), Contrà San Pietro n. 36;
- il sig. **GIACOMO CAVALIERI** (cod. fisc. CVLGCM45B19L840U), nato a Vicenza (VI), il 19 febbraio 1945, residente in 36100, Vicenza (VI), Contrà Mure Pallamaio n. 36;
- il sig. **GIORGIO COLUTTA** (cod. fisc. CLTGRG62S26L483B), nato ad Udine (UD), il 26 novembre 1962, residente in 33034, Fagagna (UD), via Salizzada n. 2;
- il sig. **VITTORIO DOMENICHELLI** (cod. fisc. DMNVTR48P10D578Z), nato a Fiesso d'Artico (VI), il 10 settembre 1948, residente in 35027, Noventa Padovana (PD), via Alessandro Manzoni n. 10;
- la sig.ra **GIOVANNA MARIA DOSSENA** (cod. fisc. DSSGNN60A57D142W), nata a Crema (CR), il 17 gennaio 1960, residente in 20145, Milano (MI), via Bernardino Telesio n. 22;
- il sig. **GIOVANNI FANTONI** (cod. fisc. FNTGNN56A28D962Z), nato a Gemona del Friuli (UD), il 28 gennaio 1956, residente in 33013, Gemona del Friuli (UD), via Giovanni Fantoni n. 3;
- il sig. **ZEFFIRINO FILIPPI** (cod. fisc. FLPZFR37C22L840N), nato a Vicenza (VI), il 22 marzo 1937, residente in 36100, Vicenza (VI), viale Enrico Cialdini n. 6;
- il sig. **EMANUELE GIUSTINI** (cod. fisc. GSTMNI.69H03H501C), nato a Roma (RM), il 3 giugno 1969, residente in 20123, Milano (MI), via Conca del Naviglio n. 4;

- la sig.ra **MARIA CARLA MACOLA** (cod. fisc. MCLMCR37B54B563J), nata a Camposampiero (PD), il 14 febbraio 1937, residente in 35139, Padova (PD), via San Nicolò n. 11;
- il sig. **PAOLO MARIN** (cod. fisc. MRNPLA62E26F464Q), nato a Montecchio Maggiore (VI), il 26 maggio 1962, residente in 36100, Vicenza (VI), via Fina n. 38;
- il sig. **FRANCO MIRANDA** (cod. fisc. MRNFNC42T21A465H), nato ad Asiago (VI), il 21 dicembre 1942, residente in 36030, Zugliano (VI), via G. Marconi n. 21;
- il sig. **ANDREA MONORCHIO** (cod. fisc. MNRNDR39H24H224N), nato a Reggio Calabria (RC), il 24 giugno 1939, residente in 00198, Roma (RM), via Isonzo n. 32;
- il sig. **GIANFRANCO PAVAN** (cod. fisc. PVNGFR37A25L840P), nato a Vicenza (VI), il 25 gennaio 1937, residente in 36100, Vicenza (VI), Corso Padova n. 79;
- il sig. **ANDREA PIAZZETTA** (cod. fisc. PZZNDR70B21G408L), nato a Pederobba (TV), il 21 febbraio 1970, residente in 36100, Vicenza (VI), via G. Visonà n. 19;
- la sig.ra **LAURA PIUSSI** (cod. fisc. PSSLRA53H56L057J), nata a Tarvisio (UD), il 16 giugno 1953, residente in Udine (UD), via Giosuè Carducci n. 37;
- il sig. **ALVISE ROSSI DI SCHIO** (cod. fisc. RSSLVS48B09L840U), nato a Vicenza, il 9 febbraio 1948, residente in 30126, Venezia (VE), via Sorger n. 1 (Lido);
- il sig. **FIRENZO SBABO** (cod. fisc. SBBFNZ44T21I531M), nato a Schio (VI), il 21 dicembre 1944, residente in 36015, Schio (VI), via della Potara n. 73;
- il sig. **LUIGI SCIARRINO** (cod. fisc. SCRI.GU41M30G273V), nato a Palermo (PA), il 30 agosto 1941, residente in 90141, Palermo (PA), via Principe di Villafranca n. 46;

- il sig. **SAMUELE SORATO** (cod. fisc. SRTSML60P01F904N), nato a Noale (VI), l'1 settembre 1960, residente in 30033, Noale (VE), via Brenta n. 2;
- il sig. **MAURIZIO STELLA** (cod. fisc. STLMRZ41A20A465S), nato ad Asiago (VI), il 20 gennaio 1941, residente in 36012, Asiago (VI), via Amerigo Vespucci n. 10;
- il sig. **PAOLO TELLATIN** (cod. fisc. TLLPLA60P06F957Z), nato a Nove (VI), il 6 settembre 1960, residente in 36061, Bassano del Grappa (VI), via Maello n. 12;
- il sig. **GIORGIO TIBALDO** (cod. fisc. TBLGRG49R06I430X), nato a Sarego (VI), il 6 ottobre 1949, residente in 36045, Lonigo (VI), via Carlo Ridolfi n. 42;
- il sig. **UGO TICOZZI** (cod. fisc. TCZGUO39I04I.736I), nato a Venezia (VE), il 4 dicembre 1939, residente in 30174, Zelarino (VE), via G.C. Parolari n. 90/B;
- il sig. **NICOLA TOGNANA** (cod. fisc. TGNNCI.52D23I.407II), nato a Treviso (TV), il 23 aprile 1952, residente in 31100, Treviso (TV), via Avogari n. 3;
- il sig. **GIOVANNI BATTISTA CARLO ZAMBERLAN** (cod. fisc. ZMBGNN39P29I.840V), nato a Vicenza (VI), il 29 settembre 1939, residente in 36100, Vicenza (VI), Contrà Mure Pallamaio n. 70;
- il sig. **PAOLO ZANCONATO** (cod. fisc. ZNCPLA49I.12I.840W), nato a Vicenza (VI), il 12 aprile 1949, residente in 36100, Vicenza (VI), Contrà Della Misericordia n. 14;
- il sig. **GIUSEPPE ZIGLIOTTO** (cod. fisc. ZGLGPP64A05G482O), nato a Pescara (PE), il 5 gennaio 1964, residente in 36023, Longare (VI), via Bugano n. 66;
- il sig. **GIOVANNI ZONIN** (cod. fisc. ZNNGNN38A15D897R), nato a Gambellara (VI), il 15 gennaio 1938, residente in 36100, Vicenza (VI), Contrà Pozzetto n. 3;

- il sig. **ROBERTO ZUCCATO** (cod. fisc. ZCCRRF52B21B4331H), nato a Caltrano (VI), il 21 febbraio 1952, residente in 36010, Zanè (VI), via Lago di Caldonazzo n. 33

a comparire dinanzi al Tribunale di Venezia – sez. specializzata Imprese, all'udienza del **12 ottobre 2017** ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima di tale udienza nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. civ., con l'espreso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare in causa eventuali terzi e di sollevare eccezioni di incompetenza per materia, valore e territorio e che, in mancanza di costituzione, si procederà in loro legittima contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservata ogni ulteriore deduzione e produzione, disattese tutte le avverse domande, eccezioni e istanze, anche istruttorie, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- disporre, per ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., la riunione del presente giudizio al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Venezia, sez. Imprese (Giudice il dott. Luca Boccuni), promosso dal sig. Giovanni Zonin, e iscritto al Ruolo Generale con il n. 12830/2016.

NEL MERITO

- accertare e dichiarare la responsabilità degli *ex* componenti della Direzione Generale, degli *ex* Consiglieri di Amministrazione e degli *ex* Sindaci della Banca Popolare di Vicenza convenuti con il presente atto, per i fatti e le condotte a ciascuno di essi ascritti in narrativa, ai sensi e per gli effetti, per quanto di rispettiva competenza, degli articoli 2381, 2391, 2391 *bis*, 2392, 2396, 2403, 2403 *bis* e 2407 cod. civ., nonché di ogni al-

tra disposizione di legge (incluso il D. Lgs n. 39/2010) o regolamentare che disciplina o fissa le regole e/o i principi di comportamento cui i componenti della Direzione Generale, i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci della Banca avrebbero dovuto attenersi, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, anche di natura regolamentare, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido con gli altri convenuti indicati di volta in volta come corresponsabili, al risarcimento in favore della Banca di ogni danno – patrimoniale e non, all'immagine, al nome e alla reputazione e di ogni altra natura – da essa subito e subendo in conseguenza delle suddette condotte, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla domanda, ovvero con riserva di quantificazione in separato giudizio con riferimento ai soli danni di cui viene di seguito richiesta la condanna generica *ex art. 278 cod. proc. civ.*

In particolare e in ogni caso:

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità *i)* dell'*ex* Direttore Generale, **Samuele Sorato**, *ii)* dell'*ex* vice Direttore Generale, **Andrea Piazzetta**, *iii)* degli *ex* Amministratori, **Giovanni Zonin, Marino Breganze De Capnist, Andrea Monorchio, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Gianfranco Pavan, Fiorenzo Sbabo, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Roberto Zuccato, Zeffirino Filippi, Paolo Telfatin, Ugo Ticozzi e Paolo Bedoni**, nonché *iv)* degli *ex* Sindaci, **Giovanni Zamberlan, Giacomo Cavalieri e Laura Piussi**, per le ragioni esposte in narrativa, in relazione **agli investimenti** meglio descritti *supra sub VI, § 3 in Athena Balanced Fund, Optimum Evolution Multistrategy I e Optimum Evolution Multistrategy II*, quest'ultimo effettuato attraverso la controllata BPVi Finance (i "Fondi") e, per

l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca:

- a) della somma di **Euro 199.052.603** e, limitatamente ai convenuti Filippi, Tellatin, Ticozzi e Bedoni, che non hanno partecipato, in ragione del loro periodo di carica, all'investimento in *Optimum Evolution Multistrategy II*, di **Euro 100.278.576**, a titolo di danno emergente, o della diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere accertata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla domanda al saldo;
 - b) della somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di danno da luogo cessante, da determinarsi, occorrendo anche in via equitativa, tenendo conto di ogni elemento utile o opportuno, incluso (i) il mancato guadagno che la Banca avrebbe realizzato destinando gli importi investiti nei Fondi a investimenti coerenti con una sana e prudente gestione (cfr. *sub VI*, § 3.7) e (ii) la perdita di margine di interesse per i minori impieghi dovuti all'assorbimento di capitale provocato dall'investimento nei Fondi, con gli interessi in tutti i casi dalla domanda al saldo;
 - c) di tutti gli esborsi, gli oneri e i costi (incluso il cosiddetto costo del capitale), diretti o indiretti, sostenuti dalla Banca in relazione o in dipendenza degli investimenti nei Fondi (incluse le spese di gestione, le commissioni e ogni altro onere), da determinarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, sempre con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda al saldo;
- 2) accertare e dichiarare la responsabilità i) dell'*ex* Direttore Generale, **Samuele Sorato**; ii) degli *ex* vice Direttori Generali **Emanuele Giustini** e **Paolo Marin**; iii) degli *ex* Amministratori **Gio-**

vanni Zonin, Marino Breganze De Capnist, Andrea Monorchio, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Gianfranco Pavan, Fiorenzo Sbabo, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato, nonché *iv*) degli *ex* Sindaci, Giovanni Zamberlan, Giacomo Cavalieri, Laura Piussi e Paolo Zanconato, per le ragioni esposte in narrativa, in relazione agli atti, alle condotte (anche omissive) e/o agli inadempimenti o alle violazioni a essi imputabili (anche riconducibili a carenze o inadeguatezze degli assetti organizzativi) con riferimento alla concessione e/o erogazione a clienti della Banca di finanziamenti o altre forme di sostegno finanziario correlati a o utilizzati per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni e/o obbligazioni convertibili della Banca stessa, o altrimenti riferibili al fenomeno del c.d. '**capitale finanziato**' (il tutto come meglio descritto *supra*, *sub* VI, § 4) e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della Banca di ogni danno – patrimoniale e non – da essa subito e subendo in conseguenza delle suddette condotte e, in particolare:

- a) condannarli al pagamento, in solido tra loro, della somma di **Euro 99.500.000**, pari alla perdita dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016 di margine di interesse sugli impieghi, così come meglio descritta in narrativa *sub* VI, § 4.8.2, ovvero del diverso importo, anche maggiore, che sarà accertato in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, oltre all'ulteriore importo, da determinarsi anch'esso in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, corrispondente sempre alla perdita del margine d'interesse per il periodo successivo al 30 giugno 2016, con gli interessi dalla domanda al saldo;

- b) pronunciare, previe le declaratorie del caso, condanna generica dei summenzionati convenuti, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., in solido tra loro, al risarcimento a favore della Banca del danno equivalente agli importi che essa dovesse essere tenuta a corrispondere a chiunque (inclusi clienti, azionisti o soci), in conseguenza di domande, azioni, pretese, reclami o contestazioni di qualunque natura (anche risarcitoria) già formulate o che fossero formulate nei suoi confronti in relazione a fatti o circostanze riconducibili al fenomeno del 'capitale finanziato' di cui si è dato atto in narrativa *sub* VI, § 4.8.3, nonché di qualunque eventuale esborso che la Banca dovesse effettuare o aver effettuato a favore dei medesimi soggetti a fronte o in esecuzione di accordi transattivi su tali vicende, con riserva di chiedere in corso di causa una provvisionale;
- c) condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla Banca l'importo di **Euro 4.500.000** da essa versato a titolo di sanzione a seguito del procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato meglio descritto in narrativa (*supra*, VI, § 4.8.4), ovvero il diverso importo che dovesse essere comminato alla Banca all'esito del giudizio di impugnazione della predetta sanzione tuttora pendente, in ogni caso con i costi di difesa e gli interessi dalla data del pagamento al saldo;
- 3) accertare e dichiarare la responsabilità, per le ragioni esposte in narrativa, dell'ex Direttore Generale e Consigliere Delegato **Samuele Sorato**, degli ex Amministratori **Giovanni Zonin, Marino Breganze De Capnist, Andrea Monorchio, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola**

Tognana, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato, nonché degli ex Sindaci, **Giovanni Zamberlan, Laura Piussi e Paolo Zanonato**, in relazione alle circostanze alla base delle contestazioni mosse nei confronti della Banca con il **procedimento sanzionatorio avviato da BCE** in data 26 luglio 2016 (meglio descritto *sub IV*, § 5 e *sub VI*, § 4.8.5) e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla Banca gli importi che quest'ultima fosse condannata o tenuta a corrispondere a qualunque titolo all'esito del menzionato procedimento avviato da BCE, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, nonché i costi di difesa sostenuti;

- 4) accertare e dichiarare la responsabilità, per le ragioni esposte in narrativa, dell'ex Direttore Generale, **Samuele Sorato** e dall'ex vice Direttore Generale, **Emanuele Giustini**, in relazione al rilascio e/o alla sottoscrizione delle cd. '**lettere d'impegno**', meglio descritte in narrativa, *sub VI*, § 4.4 e 4.8.5 e, per l'effetto, pronunciare, previe le declaratorie del caso, la loro condanna generica, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., al risarcimento in favore della Banca, in solido tra loro, di tutti i conseguenti danni, patiti e *patiendi*, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli esborsi che la Banca fosse tenuta a sostenere a qualsiasi titolo in favore dei destinatari delle lettere di impegno, nonché di ogni altra perdita, onere o costo a esse relativi, con riserva di chiedere in corso di causa una provvisoria;
- 5) accertare e dichiarare la responsabilità, per le ragioni esposte in narrativa, dell'ex Direttore Generale, **Samuele Sorato** e dall'ex vice Direttore Generale, **Emanuele Giustini**, in relazione alla concessione di **storni di interessi** a favore di clienti della Banca descritti *sub VI*, § 4.5, § 4.8 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore della Banca: quanto al dott. **Samuele Sorato**,

dell'importo di **Euro 2.009.932,37** e, quanto al dott. **Emanuele Giustini**, dell'importo di **Euro 390.404,53**, o, in entrambi i casi, del diverso importo da quantificarsi in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla sentenza al saldo;

- 6) accertare e dichiarare la responsabilità i) dell'*ex* Direttore Generale, **Samuele Sorato**; ii) dell'*ex* vice Direttore Generale, **Emanuele Giustini**; iii) dagli *ex* Amministratori **Giovanni Zonin, Marino Breganze, Andrea Monorchio, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Gianfranco Pavan, Fiorenzo Sbabo, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato**, nonché iv) dagli *ex* Sindaci, **Giovanni Zamberlan, Giacomo Cavalieri, Laura Piuksi, Paolo Zanconato**, per le ragioni esposte in narrativa, in relazione agli atti, alle condotte (anche omissive) e/o agli inadempimenti o alle violazioni a essi imputabili (anche riconducibili a carenze o inadeguatezze degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo) con riferimento (i) all'attività di negoziazione, intermediazione, vendita, acquisto, sottoscrizione o collocamento di azioni e/o obbligazioni della Banca (anche con riferimento alla profilatura della clientela), (ii) all'attività di raccolta, gestione o evasione degli ordini di vendita da parte della clientela, degli azionisti o dei soci delle medesime azioni e/o (iii) alla determinazione del prezzo delle stesse, il tutto come meglio descritto *sub* VI, § 5 e, per l'effetto:
- a) pronunciare condanna generica, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., dei predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento a favore della Banca del danno equivalente agli importi che essa dovesse essere tenuta a corrispondere a chiunque (in-

clusi clienti, azionisti o soci), in conseguenza di domande, azioni, pretese, reclami o contestazioni di qualunque natura (anche risarcitoria) già formulate o che fossero formulate nei suoi confronti in relazione a fatti o circostanze riconducibili a quanto indicato nella precedente conclusione *sub 6 (i), (ii) e (iii)*, con riserva di chiedere in corso di causa una provvisionale;

- b) condannare i summenzionati convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della Banca del danno corrispondente alle somme che essa fosse tenuta a versare per adempiere alle offerte di transazione richiamate in narrativa, *sub VI, § 5.11.1 e sub VI, § 5.11.2*, in misura da quantificarsi in corso di causa, oltre agli interessi dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo;
- 7) accertare e dichiarare la responsabilità di ciascun convenuto, a eccezione dell'*ex vice* Direttore Generale Andrea Piazzetta, in relazione alle violazioni e carenze inerenti alle operazioni di credito meglio descritte in narrativa (cfr. *supra*, VI, § 6) imputabili a ciascuno di essi secondo quanto indicato *sub VII, § 3, § 4 e § 5* e nei limiti ivi precisati, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore della Banca, in solido con gli altri convenuti indicati nei predetti paragrafi come responsabili della medesima operazione di credito, del danno conseguente alle suddette violazioni e carenze, da accertarsi e determinarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, tenendo conto, tra l'altro, delle perdite subite e subende dalla Banca, anche a titolo di lucro cessante, conseguenti all'irrecuperabilità dei crediti concessi e di ogni altra perdita, onere e spesa ad essi inerenti, con gli interessi dalla domanda al saldo e, in particolare:
- (i) quanto all'*ex* Direttore Generale **Samuele Sorato**, agli *ex* Amministratori **Giovanni Zonin**, **Marino Breganze De Capnist**, **Giovanni Fantoni**, **Giorgio Tibaldo**, **Franco Miranda** e **Roberto**

Zuccato e agli *ex* Sindaci **Giovanni Zamberlan** e **Laura Piussi**, al risarcimento del danno derivante da **tutte le operazioni di credito** descritte in narrativa *sub* VI, § 6;

(ii) quanto all'*ex* vice Direttore Generale **Paolo Marin**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 3.2.3 (nei limiti ivi specificati);

(iii) quanto all'*ex* vice Direttore Generale **Emanuele Giustini**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 3.2.2 (nei limiti ivi specificati);

(iv) quanto all'*ex* Amministratore **Paolo Angius**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.2 (nei limiti ivi specificati);

(v) quanto all'*ex* Amministratore **Paolo Bedoni**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.3 (nei limiti ivi specificati);

(vi) quanto all'*ex* Amministratore **Alessandro Bianchi**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.4 (nei limiti ivi specificati);

(vii) quanto all'*ex* Amministratore **Giorgio Colutta**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.5 (nei limiti ivi specificati);

(viii) quanto all'*ex* Amministratore **Vittorio Domenichelli**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.6 (nei limiti ivi specificati);

(ix) quanto all'*ex* Amministratrice **Giovanna Dossena**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito alla stessa imputabili indicate *sub* VII, § 4.7 (nei limiti ivi specificati);

(x) quanto all'*ex* Amministratore **Zeffirino Filippi**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub* VII, § 4.8 (nei limiti ivi specificati);

- (xi) quanto all'ex Amministratrice **Maria Carla Macola**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito alla stessa indicate *sub VII, § 4.9* (nei limiti ivi specificati);
- (xii) quanto all'ex Amministratore **Andrea Monorchio**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.10* (nei limiti ivi specificati);
- (xiii) quanto all'ex Amministratore **Gianfranco Pavan**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.11* (nei limiti ivi specificati);
- (xiv) quanto all'ex Amministratore **Alvise Rossi di Schio**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.12* (nei limiti ivi specificati);
- (xv) quanto all'ex Amministratore **Fiorenzo Sbabo**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.13* (nei limiti ivi specificati);
- (xvi) quanto all'ex Amministratore **Luigi Sciarrino**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.14* (nei limiti ivi specificati);
- (xvii) quanto all'ex Amministratore **Maurizio Stella**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.15* (nei limiti ivi specificati);
- (xviii) quanto all'ex Amministratore **Paolo Tellatin**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.16* (nei limiti ivi specificati);
- (xix) quanto all'ex Amministratore **Ugo Ticozzi**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.17* (nei limiti ivi specificati);
- (xx) quanto all'ex Amministratore **Nicola Tognana**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.1* (nei limiti ivi specificati);

(*xxi*) quanto all'*ex* Amministratore **Giuseppe Zigliotto**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 4.18* (nei limiti ivi specificati);

(*xxii*) quanto all'*ex* Sindaco **Giacomo Cavalieri**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 5.2.* (nei limiti ivi specificati);

(*xxiii*) quanto all'*ex* Sindaco **Paolo Zanconato**, al risarcimento del danno derivante dalle operazioni di credito indicate *sub VII, § 5.3.* (nei limiti ivi specificati);

- 8) dato atto che le condotte menzionate nel presente atto, anche singolarmente considerate, oltre ai danni indicati alle conclusioni che precedono, hanno determinato una grave **lesione alla reputazione e all'immagine** della Banca, condannare i) l'*ex* Direttore Generale, **Samuele Sorato**, ii) gli *ex* vice Direttori Generali, **Emanuele Giustini, Paolo Marin e Andrea Piazzetta**, iii) gli *ex* Amministratori **Giovanni Zonin, Marino Breganze De Capnist, Andrea Monorchio, Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Gianfranco Pavan, Fiorenzo Sbabo, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato**, nonché iv) gli *ex* Sindaci, **Giovanni Zamberlan, Giacomo Cavalieri, Laura Piussi e Paolo Zanconato**, al risarcimento in favore della Banca medesima, in solido tra loro, del conseguente danno da quantificarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, tenendo conto, tra l'altro, della riduzione della raccolta diretta e indiretta della Banca e del gruppo e dei suoi effetti negativi, anche prospettici, e dell'incremento del costo del capitale, così come illustrati *sub § VII, 1.2* del presente atto, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo.

Con vittoria delle spese del giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al 4% CPA e all'IVA.

* * *

Si deposita DVD contenente i seguenti documenti in formato digitale:

- 1) verbale assemblea degli azionisti di BPVi e allegato comunicato stampa in data 13 dicembre 2016;
- 2) presentazione BPVi in data 12 novembre 2011;
- 3) rassegna stampa;
- 4) atto di citazione del notificato dal Cav. Zonin a BPVi in data 13 dicembre 2016;
- 5) prospetto informativo di quotazione depositato presso Consob in data 21 aprile 2016;
- 6) relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016;
- 7) piano industriale 2012-2014/2016;
- 8) comunicato stampa BPVi in data 25 ottobre 2014;
- 9) nota informativa sugli strumenti finanziari depositata presso Consob il 10 giugno 2013, in occasione dell'Aumento di Capitale 2013;
- 10) nota informativa sugli strumenti finanziari depositata presso Consob il 12 luglio 2013, in occasione del Mini Aumento di Capitale 2013;
- 11) comunicato Stampa BPVi in data 16 aprile 2013;
- 12) comunicato Stampa BPVi in data 9 agosto 2013;
- 13) verbale CdA in data 18 febbraio 2014;
- 14) comunicato stampa BPVi in data 18 febbraio 2014;

- 15) nota informativa sugli strumenti finanziari depositata presso Consob il 9 maggio 2014, in occasione dell'Aumento di Capitale 2014;
- 16) nota informativa sugli strumenti finanziari depositata presso Consob il 9 maggio 2014, in occasione del Mini Aumento di Capitale 2014;
- 17) comunicato stampa BPVi in data 9 maggio 2014;
- 18) comunicato stampa BPVi in data 8 agosto 2014;
- 19) verbale CdA in data 29 agosto 2014;
- 20) verbale CdA in data 2 aprile 2013;
- 21) verbale CdA in data 25 ottobre 2014;
- 22) articolo di stampa "*Il faro BCE e le mosse in extremis*" in data 27 ottobre 2014;
- 23) lettera agli azionisti BPVi in data 4 dicembre 2014;
- 24) comunicato stampa BPVi in data 9 marzo 2016;
- 25) verbale CdA in data 28 ottobre 2014;
- 26) bilancio BPVi al 31 dicembre 2015;
- 27) bilancio BPVi al 31 dicembre 2012;
- 28) bilancio BPVi al 31 dicembre 2013;
- 29) bilancio BPVi al 31 dicembre 2014;
- 30) comunicato stampa BPVi in data 28 marzo 2017;
- 31) comunicato stampa BPVi in data 21 dicembre 2016;
- 32) verbale CdA in data 13 febbraio 2015;
- 33) accordo transattivo Samuele Sorato / BPVi in data 14 maggio 2015;
- 34) report BCE e allegati *Annex*;

- 35) procedimento sanzionatorio Consob n. 43144 in data 29 marzo 2016;
- 36) procedimento sanzionatorio Consob n. 43399 in data 29 marzo 2016;
- 37) procedimento sanzionatorio Consob n. 43518 in data 1 aprile 2016;
- 38) procedimento sanzionatorio Consob n. 43647 in data 1 aprile 2016;
- 39) procedimento sanzionatorio Consob n. 43687 in data 1 aprile 2016;
- 40) procedimento sanzionatorio Consob n. 43904 in data 1 aprile 2016;
- 41) provvedimento sanzionatorio AGCM in data 6/12 settembre 2016;
- 42) modello F24 attestante il pagamento della sanzione irrogata dall'AGCM a BPVi in data 12 ottobre 2016;
- 43) procedimento sanzionatorio Banca d'Italia in data 8 luglio 2016 (Amministratori);
- 44) procedimento sanzionatorio Banca d'Italia in data 8 luglio 2016 (Sindaci);
- 45) procedimento sanzionatorio Banca d'Italia in data 8 luglio 2016 (Samuele Sorato);
- 46) procedimento sanzionatorio Banca d'Italia in data 8 luglio 2016 (Emanuele Giustini);
- 47) procedimento sanzionatorio Banca d'Italia in data 8 luglio 2016 (Andrea Piazzetta);
- 48) proposta sanzionatoria BCE in data 7 febbraio 2017;
- 49) statuto BPVi aggiornato al maggio 2013;

- 50) regolamento "*Comitati consultivi e deliberativi*";
- 51) costatazioni Banca d'Italia dell'anno 2001;
- 52) verbale CdA in data 10 aprile 2013;
- 53) documento "*Organi Sociali*";
- 54) verbale CdA in data 22 gennaio 2013;
- 55) regolamento Unico del sistema dei controlli interni del Gruppo BPVi aggiornato al novembre 2012;
- 56) manuale Soci aggiornato al marzo 2013;
- 57) verbale CdA in data 12 maggio 2015;
- 58) estratto del Verbale CdA in data 21 febbraio 2012;
- 59) nota Autorizzativa della Divisione Finanza in data 21 febbraio 2012 con allegato linee guida per gli investimenti;
- 60) contabili bancarie attestanti l'investimento in "*Optimum Multistrategy I*";
- 61) contabili bancarie attestanti l'investimento in "*Athena Balanced Fund*";
- 62) estratto del Verbale CdA in data 5 febbraio 2013;
- 63) estratto del Verbale CdA in data 19 marzo 2013;
- 64) verbale CdA in data 28 maggio 2013;
- 65) verbale CdA in data 23 luglio 2013;
- 66) estratti dei verbali del Comitato per il controllo in date 24 maggio 2013 e 20 febbraio 2014;
- 67) relazione trimestrale *Internal Audit* dell'aprile 2014;
- 68) estratto del verbale CdA in data 29 aprile 2014;
- 69) verbale CdA in data 19 maggio 2015;
- 70) verbale CdA in data 30 giugno 2015;

- 71) rapporto di Banca d'Italia sulla situazione di liquidità del Gruppo BPVi in data 20 dicembre 2011;
- 72) verbale CdA in data 8 gennaio 2013;
- 73) regolamento Interno del Comitato per il controllo aggiornato al novembre 2012;
- 74) verbale Sindaci in data 29 luglio 2013;
- 75) accordo transattivo BPVi - *Athena Balanced Fund* ;
- 76) verbale CdA in data 28 agosto 2015;
- 77) relazione finale predisposta dalla Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto;
- 78) modelli lettere d'impegno BPVi;
- 79) report dell'*advisor* indipendente EY S.p.A.;
- 80) documento "*Manuale gestione storni alla clientela*" (nota 157)
- 81) documento "*Divisione Mercati*" (pag. 143);
- 82) documento "*Divisione Crediti*" (pag. 146);
- 83) proposta di fido deliberata in data 24 giugno 2014 in favore di Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 84) proposta di fido deliberata in data 2 dicembre 2014 in favore di Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 85) proposta di fido deliberata in data 29 agosto 2011 in favore di Silvano Ravazzolo;
- 86) allegato estrazione Libro Soci Silvano Ravazzolo;
- 87) proposta di fido deliberata in data 27 novembre 2012 in favore di Silvano Ravazzolo;
- 88) proposta di fido deliberata in data 27 agosto 2013 in favore di Silvano Ravazzolo;

- 89) proposta di fido deliberata in data 1 ottobre 2013 in favore di Silvano Ravazzolo;
- 90) proposta di fido deliberata in data 24 giugno 2014 in favore di Silvano Ravazzolo;
- 91) proposta di fido deliberata in data 2 dicembre 2014 in favore di Silvano Ravazzolo;
- 92) proposta di fido deliberata in data 13 novembre 2012 in favore di Zeta S.r.l.;
- 93) verbale Comitato Esecutivo in data 14 ottobre 2014;
- 94) verbale CdA in data 21 ottobre 2014;
- 95) relazione al CdA e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dal Comitato Esecutivo nel IV trimestre 2014;
- 96) verbale CdA in data 4 novembre 2014;
- 97) verbale Sindaci in data 4 febbraio 2015;
- 98) comunicato Stampa BPVi in data 12 maggio 2015;
- 99) verbale CdA in data 7 aprile 2009;
- 100) verbale CdA in data 2 maggio 2012 e allegata policy in materia di trattamento MiFid;
- 101) verbale CdA in data 19 marzo 2013 e allegata *policy* sulla "*Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*";
- 102) estratto del Verbale CdA in data 9 luglio 2013;
- 103) estratto del Verbale CdA in data 3 marzo 2015;
- 104) lettera Banca d'Italia in data 5 marzo 2013;
- 105) lettera Banca d'Italia in data 24 giugno 2013;
- 106) verbale CdA in data 21 gennaio 2014;
- 107) verbale CdA in data in data 27 gennaio 2015;
- 108) report *Compliance* quarto trimestre 2012;

- 109) verbale CdA in data 12 febbraio 2013;
- 110) report *Compliance* primo trimestre 2013;
- 111) verbale CdA in data 14 maggio 2013;
- 112) report *Compliance* secondo trimestre 2013;
- 113) estratto del Verbale CdA in data 9 luglio 2013;
- 114) verbale Sindaci in data 23 luglio 2013;
- 115) report *Compliance* quarto trimestre 2013;
- 116) verbale CdA in data 4 febbraio 2014;
- 117) report *Compliance* primo trimestre 2014;
- 118) verbale CdA in data 29 aprile 2014;
- 119) report *Compliance* secondo trimestre 2014;
- 120) verbale CdA in data 9 settembre 2014;
- 121) report *Compliance* terzo trimestre 2014;
- 122) verbale CdA in data 2 dicembre 2014;
- 123) report *Compliance* quarto trimestre 2014;
- 124) regolamento Comitato Soci in vigore dal marzo 2015;
- 125) offerta pubblica di transazione in data 9 gennaio 2017;
- 126) offerta di transazione relativa alla violazione dell'ordine cronologico;
- 127) dati sull'adesione all'offerta di transazione relativa alla violazione dell'ordine cronologico;
- 128) estratti del Manuale del Credito adottato da BPVi dal 2009 al 2015;
- 129) estratti del Regolamento di Gestione del Credito adottato da BPVi dal 2009 al 2014;
- 130) altri Estratti del Regolamento di Gestione del Credito;

- 131) proposta di fido deliberata in data 29 agosto 2011 in favore di Gianfranco Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 132) proposta di fido deliberata in data 27 novembre 2012 in favore di Gianfranco Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 133) proposta di fido deliberata in data 27 agosto 2013 in favore di Gianfranco Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 134) proposta di fido deliberata in data 1 ottobre 2013 in favore di Gianfranco Ravazzolo e Valeria Pillan;
- 135) proposta di fido deliberata in data 27 settembre 2011 in favore di Luigi Morato;
- 136) proposta di fido deliberata in data 20 dicembre 2011 in favore di Luigi Morato;
- 137) proposta di fido deliberata in data 2 aprile 2013 in favore di Luigi Morato;
- 138) proposta di fido deliberata in data 23 luglio 2013 in favore di Luigi Morato;
- 139) proposta di fido deliberata in data 28 gennaio 2014 in favore di Luigi Morato;
- 140) proposta di fido deliberata in data 8 luglio 2014 in favore di Luigi Morato;
- 141) proposta di fido deliberata in data 22 novembre 2011 in favore di NSF1 S.r.l.;
- 142) proposta di fido deliberata in data 20 marzo 2012 in favore di NSF1 S.r.l.;
- 143) proposta di fido deliberata in data 24 luglio 2012 in favore di NSF1 S.r.l.;

- 144) proposta di fido deliberata in data 8 luglio 2014 in favore di NSF1 S.r.l.;
- 145) proposta di fido deliberata in data 15 novembre 2011 in favore di Elan S.r.l.;
- 146) proposta di fido deliberata in data 30 ottobre 2012 in favore di Elan S.r.l.;
- 147) proposta di fido deliberata in data 11 ottobre 2011 in favore di Furio Bragagnolo;
- 148) proposta di fido deliberata in data 16 ottobre 2012 in favore di Furio Bragagnolo;
- 149) proposta di fido deliberata in data 5 novembre 2013 in favore di Furio Bragagnolo;
- 150) proposta di fido deliberata in data 22 luglio 2011 in favore di Luca Parnasi;
- 151) proposta di fido deliberata in data 10 luglio 2012 in favore di Luca Parnasi;
- 152) proposta di fido deliberata in data 16 luglio 2013 in favore di Luca Parnasi;
- 153) proposta di fido deliberata in data 23 ottobre 2012 in favore di Francesco Rigon e Bertilla Xillo;
- 154) proposta di fido deliberata in data 30 luglio 2013 in favore di Francesco Rigon e Bertilla Xillo;
- 155) proposta di fido deliberata in data 27 maggio 2014 in favore di Francesco Rigon e Bertilla Xillo;
- 156) proposta di fido deliberata in data 20 dicembre 2011 in favore di Giuseppe Dalla Rovere;

- 157) proposta di fido deliberata in data 27 agosto 2013 in favore di Giuseppe Dalla Rovere;
- 158) proposta di fido deliberata in data 24 giugno 2014 in favore di Giuseppe Dalla Rovere;
- 159) proposta di fido deliberata in data 28 ottobre 2014 in favore di Giuseppe Dalla Rovere;
- 160) proposta di fido deliberata in data 28 giugno 2011 in favore di Tranquillo Loison, Bruna alba e Alessandro Loison;
- 161) proposta di fido deliberata in data 24 giugno 2014 in favore di Tranquillo Loison, Bruna alba e Alessandro Loison;
- 162) proposta di fido deliberata in data 25 novembre 2014 in favore di Tranquillo Loison, Bruna alba e Alessandro Loison;
- 163) proposta di fido deliberata in data 18 dicembre 2014 in favore di Silvano Magagnin e Rossella Foralosso;
- 164) proposta di fido deliberata in data 20 dicembre 2011 in favore di Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.;
- 165) proposta di fido deliberata in data 30 dicembre 2013 in favore di Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.;
- 166) proposta di fido deliberata in data 22 luglio 2014 in favore di Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.;
- 167) proposta di fido deliberata in data 31 marzo 2015 in favore di Immobiliare Castel Giubileo S.r.l.;
- 168) proposta di fido deliberata in data 22 luglio 2014 in favore di Le Muratte S.r.l.;
- 169) proposta di fido deliberata in data 13 novembre 2012 in favore di Effe Energy S.r.l.;

- 170) proposta di fido deliberata in data 27 agosto 2013 in favore di Effe Energy S.r.l.;
- 171) proposta di fido deliberata in data 18 novembre 2014 in favore di Effe Energy S.r.l.;
- 172) proposta di fido deliberata in data 13 novembre 2012 in favore di Solfin S.r.l.;
- 173) proposta di fido deliberata in data 29 ottobre 2013 in favore di Solfin S.r.l.;
- 174) proposta di fido deliberata in data 17 febbraio 2015 in favore di P.H. S.r.l.;
- 175) proposta di fido deliberata in data 28 giugno 2011 in favore di Anpezo S.r.l.;
- 176) proposta di fido deliberata in data 3 luglio 2012 in favore di Hotel San Marco S.r.l.;
- 177) Estratto del Verbale CdA in data 22 ottobre 2013;
- 178) Estratto del Verbale CdA in data 9 giugno 2015;
- 179) proposta di fido deliberata in data 17 febbraio 2009 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 180) proposta di fido deliberata in data 27 agosto 2009 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 181) proposta di fido deliberata in data 22 dicembre 2009 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 182) proposta di fido deliberata in data 3 dicembre 2010 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 183) proposta di fido deliberata in data 22 marzo 2011 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;

- 184) proposta di fido deliberata in data 29 maggio 2012 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 185) proposta di fido deliberata in data 10 aprile 2013 in favore di Gruppo Adige Bitumi S.p.A.;
- 186) proposta di fido deliberata in data 13 luglio 2010 in favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.;
- 187) proposta di fido deliberata in data 21 giugno 2011 in favore di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.;
- 188) proposta di fido deliberata in data 2 settembre 2014 in favore di Partecipazioni Investimenti Real Estate S.r.l.;
- 189) proposta di fido deliberata in data 8 febbraio 2011 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 190) proposta di fido deliberata in data 19 aprile 2011 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 191) proposta di fido deliberata in data 31 gennaio 2012 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 192) proposta di fido deliberata in data 13 aprile 2012 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 193) proposta di fido deliberata in data 7 settembre 2012 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 194) proposta di fido deliberata in data 14 dicembre 2012 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 195) proposta di fido deliberata in data 10 maggio 2013 in favore di Immoberdan S.r.l.;
- 196) proposta di fido deliberata in data 11 maggio 2010 in favore di Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Como;

- 197) proposta di fido deliberata in data 19 dicembre 2011 in favore di
Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno;
- 198) proposta di fido deliberata in data 15 gennaio 2013 in favore di
Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno;
- 199) proposta di fido deliberata in data 17 settembre 2013 in favore di
Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno;
- 200) proposta di fido deliberata in data 22 luglio 2014 in favore di
Consorzio per lo sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno;
- 201) report *Internal Audit* "San Marco S.r.l." e allegati.

* * *


Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a 520,000,00 Euro e si è quindi proceduto al versamento del contributo unificato in misura pari a Euro 3.372,00.

Si dichiara, inoltre, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati:

- giovanni.minelli@venezia.pecavvocati.it
- carlo.pavesi@milano.pecavvocati.it
- stefano.verzoni@milano.pecavvocati.it;
- paolo.pecorella@milano.pecavvocati.it.

Milano – Venezia, 5 aprile 2017


(Carlo Pavesi)



(Paolo Pecorella)



(Stefano Verzoni)



(Giovanni Minelli)


PROCURA ALLE LITI

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A., con sede legale in Vicenza (VI), via Btg. Framarin n. 18, Codice Fiscale e Partita Iva 00204010243, numero di Iscrizione al Rea di Vicenza 1858 (la "**Banca**"), in persona del Consigliere Delegato, dott. Fabrizio Viola, munito dei necessari poteri, delega gli avvocati Carlo Pavesi (cod. fisc. PVSCRL63H19L781U), Stefano Verzoni (cod. fisc. VRZSFN61C13G38811), Paolo Pecorella (cod. fisc. PCRPCS65C10F205X) e Giovanni Minelli (cod. fisc. MNLGNN52B13L736N) a rappresentarla e difenderla, anche in via disgiunta tra loro, nel presente giudizio avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità promossa dalla Banca dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, in ogni sua fase e grado, a tal fine conferendo loro ogni più ampio potere di legge e di prassi, ivi compresi, in via esemplificativa, il potere di chiamare in causa terzi, formulare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio e all'azione, accettare rinunce, transigere la controversia, proporre appello, nonché la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori. Nel dichiarare di aver avuto conoscenza dei diritti e delle informazioni sull'utilizzo e trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 e 13 del D. Lgs. 196/03, acconsente alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del mandato ed elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Giovanni Minelli, in Venezia, Dorsoduro 3488/U, Fondamenta Rio Novo. Nel contempo dichiara di essere stata informata dai predetti avvocati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi disciplinato, delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, previsti dall'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.


BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

Il Consigliere Delegato

dott. Fabrizio Viola -



È autentica



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su istanza di **BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche, presso la Corte d'Appello di Venezia, ho notificato il suesteso atto di citazione:

1. al sig. **PAOLO ANGIUS** (cod. fisc. NGSPLA70H04B354S), residente in 90139 Palermo (PA), Piazza Francesco Crispi n. 1, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale
2. al sig. **PAOLO BEDONI** (cod. fisc. BDNPLA55T19G080I), residente in 37059 Zevio (VR), via Motta n. 6, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale
3. al sig. **ALESSANDRO BIANCHI** (cod. fisc. BNCLSN44H119I821F), residente in 37124 Verona (VR), via Cà di Cozzi n. 12, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

7. al sig. **VITTORIO DOMENICHELLI** (cod. fisc. DMNVTR48P10D578Z), residente in 35027 Noventa Padovana (PD), via Alessandro Manzoni n. 10, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

8. alla sig.ra **GIOVANNA MARIA DOSSENA** (cod. fisc. DSSGNN60A57D142W), residente in 20145 Milano (MI), via Bernardino Telesio n. 22, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

9. al sig. **GIOVANNI FANTONI** (cod. fisc. FNTGNN56A28D962Z), residente in 33013 Gemona del Friuli (UD), via Giovanni Fantoni n. 3, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

10. al sig. **ZEFFIRINO FILIPPI** (cod. fisc. FLPZFR37C22L840N),
residente in 36100 Vicenza (VI), viale Enrico Cialdini n. 6,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

11. al sig. **EMANUELE GIUSTINI** (cod. fisc. GSTMNI.69H03H501C),
residente in 20123 Milano (MI), via Conca del Naviglio n. 4,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

12. alla signora **MARIA CARLA MACOLA** (cod. fisc.
MCLMCR37B54B563J), residente in 35139 Padova (PD), via San
Nicolò n. 11, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del
servizio postale

13. al sig. **PAOLO MARIN** (cod. fisc. MRNPLA62E26F464Q),
residente in 36100 Vicenza (VI), via Fina n. 38, inviandone copia
conforme all'originale a mezzo del servizio postale

14. al sig. **FRANCO MIRANDA** (cod. fisc. MRNFNC42T21A465H),
residente in 36030 Zugliano (VI), via G. Marconi n. 21,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

15. al sig. **ANDREA MONORCHIO** (cod. fisc.
MNRNDR39H24H224N), residente in 00198 Roma (RM), via
Isouzo n. 32. inviandone copia conforme all'originale a mezzo del
servizio postale

16. al sig. **GIANFRANCO PAVAN** (cod. fisc. PVNGFR37A25L840P),
residente in 36100 Vicenza (VI), Corso Padova n. 79, inviandone
copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

17. al sig. **ANDREA PIAZZETTA** (cod. fisc. PZZNDR70B21G408L),
residente in 36100 Vicenza (VI), via G. Visonà n. 19, inviandone
copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

18. alla sig.ra **LARA PIUSSI** (cod. fisc. PSSIRA53H56L057J),
residente in 33100 Udine (UD), via Giosuè Carducci n. 37,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

19. al sig. **ALVISE ROSSI DI SCHIO** (cod. fisc. RSSLVS48B09L840U),
residente in 30126 Venezia (VE), via Sorger n. 1 (Lido), ivi
recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani
di

20. al sig. **FIRENZO SBABO** (cod. fisc. SBBFNZ44T21I531M),
residente in 36015 Schio (VI), via della Potara n. 73, inviandone
copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

21. al sig. **LUIGI SCIARRINO** (cod. fisc. SCRLGU41M30G273V),
residente in 90141 Palermo (PA), via Principe di Villafranca n. 46,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

22. al sig. **SAMUELE SORATO** (cod. fisc. SRTSM1.60P01F904N),
residente in 33033 Noale (VI), via Brenta n. 2, ivi recandomi e
consegnandone copia conforme all'originale a mani di

23. al sig. **MAURIZIO STELLA** (cod. fisc. STLMRZ41A20A465S),
residente in 36012 Asiago (VI), via Amerigo Vespucci n. 10,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

24. al sig. **PAOLO TELLATIN** (cod. fisc. TLLPLA60P06F957Z),
residente in 36061 Bassano del Grappa (VI), via Maello n. 12,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

25. al sig. **GIORGIO TIBALDO** (cod. fisc. TBLGRG49R061430X),
residente in 36045 Lonigo (VI), via Carlo Ridolfi n. 42,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale

26. al sig. **UGO TICOZZI** (cod. fisc. TCZGUO39T04L736E), residente
in 30174 Venezia (VE), via G.C. Parolari n. 90/B (Zelarino), ivi
recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani
di

27. al sig. **NICOLA TOGNANA** (cod. fisc. TGNNCL52D23L407H),
residente in 31100 Treviso (TV), via Avogari n. 3 inviandone
copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

28. al sig. **GIOVANNI BATTISTA CARLO ZAMBERLAN** (cod. fisc. ZMBGNN39P291.840V), residente in 36100 Vicenza (VI), Contrà Mure Pallamaio n. 70, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

29. al sig. **PAOLO ZANCONATO** (cod. fisc. ZNCPLA49D121.840W), residente in 36100 Vicenza (VI), Contrà Della Misericordia n. 14, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

30. al sig. **GIUSEPPE ZIGLIOTTO** (cod. fisc. ZGLGPP64A05G482O), residente in 36023 Longare (VI), via Bugano n. 66, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

31. al sig. **GIOVANNI ZONIN** (cod. fisc. ZNNGNN38A15D897R),
residente in 36100 Vicenza (VI), Contrà Pozzetto n. 3, inviandone
copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

32. al sig. **ROBERTO ZUCCATO** (cod. fisc. ZCCRRU52B21B433II),
residente in 36010 Zanè (VI), via Lago di Caldonazzo n. 33,
inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio
postale